

# **DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA**



**ACRI** - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

SUPPLEMENTO AL NUMERO 1/2008 DELLA RIVISTA “IL RISPARMIO”

Editor

NICOLA MATTOSCIO (University of Chieti-Pescara)

Administrative Editor

STEFANO MARCHETTINI (ACRI, Rome)

Editorial Board

EMMANUELE EMANUELE (ACRI, Rome)

ADRIANO GIANNOLA (University of Naples “Federico II”)

GIUSEPPE GUZZETTI (ACRI, Rome)

VALENTINO LARCINESE (London School of Economics)

MARIO NUZZO (LUISS, Rome)

ANTONIO PATUELLI (ACRI, Rome)

DOMINICK SALVATORE (Fordham University of New York)

PASQUALE LUCIO SCANDIZZO (University of Rome “Tor Vergata”)

ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA  
Piazza Mattei, 10  
00186 Roma

Edizione 2008

## INDICE GENERALE

PREFAZIONE .....	5
ELEMENTI DI SINTESI .....	9
CAP. 1     IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO .....	15
CAP. 2     LE RISORSE UMANE .....	25
CAP. 3     IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA .....	35
3.1 Il patrimonio .....	35
3.2 Gli impieghi del patrimonio .....	37
3.3 Gli assetti partecipativi nelle banche conferitarie .....	38
3.3.1 <i>La situazione attuale</i> .....	38
3.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e della attività istituzionale ..	43
3.5 L'investimento del patrimonio: la redditività .....	44
3.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale .....	49
Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali .....	55
CAP. 4     L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE .....	79
Premessa .....	79
4.1 Criteri di classificazione dei dati .....	80
ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI .....	81
4.2 Quadro sintetico .....	81
4.3 Settori di intervento .....	82
4.3.1 <i>Esame generale</i> .....	82
4.3.2 <i>Arte, attività e beni culturali</i> .....	87
4.3.3 <i>Volontariato, Filantropia e Beneficenza</i> .....	94
4.3.4 <i>Educazione, Istruzione e Formazione</i> .....	98
4.3.5 <i>Ricerca</i> .....	107
4.3.6 <i>Salute pubblica</i> .....	110
4.3.7 <i>Assistenza Sociale</i> .....	114
4.3.8 <i>Sviluppo locale</i> .....	117
4.4 Beneficiari delle iniziative .....	120
4.5 Tipo di intervento .....	121
4.6 Altre caratteristiche dei progetti .....	122
4.7 Localizzazione delle iniziative .....	123
ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI .....	126

	4.8 Quadro sintetico .....	127
	4.9 Settori di intervento .....	129
	4.10 Beneficiari delle iniziative .....	130
	4.11 Tipo di Intervento .....	131
	4.12 Altre caratteristiche delle iniziative .....	131
	4.13 Localizzazione delle iniziative .....	132
	Tabelle relative all'Attività Istituzionale .....	135
CAP. 5	FONDAZIONI BANCARIE E INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE ...	165
	Premessa .....	165
	5.1 Le Fondazioni e il disegno dello sviluppo locale .....	167
	5.1.1 <i>L'esperienza di comunità</i> .....	167
	5.1.2 <i>L'intervento armonico delle Fondazioni</i> <i>nei percorsi di crescita dei territori</i> .....	168
	5.1.3 <i>La dimensione degli interventi per lo sviluppo locale</i> ...	171
	5.1.4 <i>Il ruolo delle Fondazioni bancarie tra forze e criticità</i> ...	174
	5.2 Interventi per il territorio secondo un modello a cerchi concentrici .....	177
	5.2.1 <i>La mappa degli interventi di sviluppo</i> <i>economico territoriale</i> .....	180
	5.2.2 <i>Oltre la classificazione tradizionale:</i> <i>l'attività istituzionale per lo sviluppo di comunità</i> ....	184
	5.2.3 <i>Lo sviluppo economico territoriale in senso stretto</i> ...	185
	5.2.4 <i>Le iniziative volte ad accrescere la dotazione di capitale</i> <i>umano a disposizione del sistema produttivo</i> .....	197
	5.2.5 <i>Gli interventi di contesto</i> .....	198
	5.3 Le Fondazioni per il territorio: quattro interventi esemplari ...	201
	5.3.1 <i>Progetto Nuove Idee Nuove Imprese: business plan</i> <i>competition per favorire l'intraprendenza dei giovani</i> ...	203
	5.3.2 <i>Progetto The Gate: le fondazioni bancarie tra</i> <i>sviluppo locale e crescita sociale</i> .....	205
	5.3.3 <i>Masterplan per il Porto Vecchio di Trieste</i> .....	210
	5.3.4 <i>Progetto Terrecablate: un'infrastruttura digitale</i> <i>al servizio dei cittadini e delle imprese</i> .....	213
	5.4 Considerazioni conclusive .....	217
	NOTA METODOLOGICA .....	221
	APPENDICE NORMATIVA .....	227

## PREFAZIONE

Il periodo trattato dal Dodicesimo Rapporto<sup>1</sup> è stato contrassegnato, oltre che da risultati particolarmente positivi dell'attività delle Fondazioni, da un'elevata stabilità del quadro normativo che le interessa. Stabilità non significa, tuttavia, stazionarietà: in effetti, nell'anno passato in rassegna sono stati avviati approfondimenti su temi che potranno riflettersi positivamente sul ruolo e sulle prospettive delle Fondazioni, non solo di origine bancaria.

Mi riferisco, fra l'altro, alla riforma del Titolo II del Libro I del codice civile, alla riforma della legge n. 266/91 sul volontariato ed alle valutazioni circa la fiscalità delle Fondazioni. Non meno rilevanti sono, inoltre, le riflessioni svolte nel periodo appena trascorso sul ruolo delle Fondazioni: si va dall'indagine conoscitiva in corso alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, con particolare riferimento al ruolo delle Fondazioni per l'ulteriore modernizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del Paese; all'indagine conoscitiva svolta dalla VI Commissione Finanze del Senato sull'evoluzione del sistema bancario italiano; alle riflessioni sull'intervento delle Fondazioni per le infrastrutture, anche in relazione alla loro presenza nella Cassa Depositi e Prestiti e nel Fondo F2i; all'intensa attività di programmazione congiunta con il terzo settore che ha accompagnato l'avvio dell'attività delle Fondazioni per il Sud. In particolare, le due audizioni in Parlamento, l'una sull'evoluzione del sistema bancario e l'altra sull'attività istituzionale delle Fondazioni, simboleggiano rispettivamente il "passato" operoso, costruttivo e determinante delle Fondazioni per la crescita del sistema finanziario, ed il loro presente e futuro, quali promotori di innovazione sociale.

In relazione a questo ultimo profilo sottolineo, fra l'altro, gli approfondimenti sul contributo delle Fondazioni per la promozione dello sviluppo locale, di cui al quinto Capitolo del presente Rapporto, curato dal Censis.

In effetti, se esiste un filo rosso che lega l'attività delle Fondazioni nel corso del periodo appena trascorso, esso va individuato nell'ulteriore potenziamento del loro ruolo sussidiario per lo sviluppo e il benessere dei loro territori e quindi, collettivamente, dell'Italia. Non trovo parole migliori per esprimere questo concetto di quelle usate, in occasione della

---

<sup>1</sup> Come sempre, le parti del Rapporto dedicate all'evoluzione normativa ed alla vita associativa delle Fondazioni sono riferite al periodo più recente (il 2007), mentre quelle relative all'analisi dei bilanci e dell'attività svolta riguardano il 2006.

83<sup>a</sup> edizione della Giornata Mondiale del Risparmio, dal Governatore della Banca d'Italia, che ringrazio: "Le Fondazioni sono divenute negli anni un importante canale con cui il risparmio degli Italiani è ben investito e speso nelle loro finalità istituzionali che portano ad accrescere il benessere di tutti noi".

Passo quindi ad un rapida sintesi delle principali questioni che hanno interessato questo periodo, meglio approfondite nell'ambito del 12° Rapporto.

In occasione dell'avvio della revisione legislativa del Titolo II del Libro I del codice civile, ossia della riforma della disciplina civilistica delle persone giuridiche private, l'Associazione ha valutato con favore i contenuti del documento conclusivo predisposto dalla cosiddetta Commissione Pinza, insediata presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la definizione di una proposta di legge delega. In merito all'autorità di controllo, l'Associazione ha espresso l'opinione che questa deve essere unica per tutte le persone giuridiche private, anche in ragione delle intrinseche caratteristiche istituzionali delle nostre Fondazioni, la cui natura ed operatività sono omogenee alle altre Fondazioni erogative.

Nel periodo in rassegna, la XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati ha svolto alcune audizioni informali, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di revisione della legge n. 266 del 1991, legge-quadro sul volontariato. Nel corso della sua audizione l'Associazione, dopo aver evidenziato la necessità di rafforzare il profilo identitario del volontariato nei tratti della gratuità e dell'autonomia, ha svolto osservazioni in merito ai fondi speciali di cui all'art. 15 della legge. Il volume di tali risorse è divenuto, nel tempo, molto ingente ed è ormai oggettivamente sovradimensionato rispetto alle finalità originarie della legge 266/91; pertanto, occorre da un lato recuperare le originarie finalità perseguite dalla legge con l'istituzione dei Centri servizio del volontariato e, dall'altro, individuare soluzioni per una più efficiente ed efficace allocazione delle risorse.

L'Acri è stata, inoltre, audita anche dalla VI Commissione Finanze del Senato, nel corso di un'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema bancario italiano; l'Associazione ha dato conto del positivo operato delle Fondazioni nel processo di riorganizzazione dell'industria bancaria nazionale, nel corso dell'ultimo quindicennio.

In relazione all'ipotesi di unificazione al 20% delle aliquote sulle rendite finanziarie (successivamente cassata, ma ancora nell'agenda del Governo), l'Acri, sentita dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha fra l'altro ribadito che l'attuale inquadramento fiscale per le Fondazioni è il più sfavorevole in Europa per i soggetti con finalità ana-

loghe e che l'ulteriore innalzamento dell'aliquota sulle rendite finanziarie avrebbe un impatto negativo per i beneficiari degli interventi delle Fondazioni.

L'auspicio è che le Fondazioni, in ragione delle loro finalità di interesse collettivo e di utilità sociale, siano almeno tenute indenni da ulteriori oneri fiscali. Un'apertura in questo senso può considerarsi l'ordine del giorno accolto dal Governo, in occasione del dibattito nell'aula del Senato sulla legge finanziaria per il 2008 e orientato a rendere completamente deducibili dal reddito tutte le erogazioni effettuate dalle Fondazioni.

Un cenno, infine, ai risultati conseguiti dalle Fondazioni, che per l'anno passato in rassegna dalla presente edizione sono particolarmente positivi:

- cresce il patrimonio e aumentano fortemente i livelli di redditività: il patrimonio netto contabile raggiunge 47,1 miliardi di euro, da 45,8 miliardi di euro nel 2005, mentre la redditività ordinaria sale al 7,3%, rispetto al 6,3% del 2005;
- si incrementa di conseguenza l'attività istituzionale, con risorse deliberate nel corso dell'esercizio (al lordo degli accantonamenti di legge per il Volontariato) per 1.594 milioni di euro, un incremento di 16 punti percentuali rispetto all'anno precedente;
- proseguono il rafforzamento organizzativo e la crescita del personale operativo delle Fondazioni, passato da 806 unità nel 2005 a 836 nel 2006.

Le Fondazioni sono cresciute anche nella qualità dei loro interventi. Al riguardo, segnalo in particolare i risultati della monografia inclusa nel presente Rapporto, dedicata al ruolo delle Fondazioni per lo sviluppo locale. Lo studio del Censis, che si riferisce al 2005, evidenzia che le Fondazioni sono in grado di promuovere lo sviluppo locale agendo pragmaticamente su diverse leve, quali: creazione o rafforzamento di reti di conoscenza; interventi a favore del tessuto produttivo; ricadute economiche positive di interventi di natura prettamente sociale; potenziamento di reti materiali e immateriali per rendere più competitivi i rispettivi territori.

Un sentito ringraziamento va ai realizzatori del Rapporto e soprattutto alle Fondazioni di origine bancaria che ne hanno permesso la realizzazione, collaborando come sempre proficuamente per la raccolta dei dati.

Come di consueto, l'auspicio è che gli importanti risultati descritti in questo 12° Rapporto costituiscano la base per un'ulteriore crescita delle nostre Fondazioni e dell'impatto della loro attività.

*Giuseppe Guzzetti*





## ELEMENTI DI SINTESI

### Quadro istituzionale e normativo

La stabilità normativa registrata nel periodo precedente si è sostanzialmente protratta anche in quello in commento, caratterizzato tuttavia da una capillare attività *de iure condendo* messa in atto da parte dell'Associazione, che ha rappresentato nelle sedi istituzionali le aspettative che le Fondazioni hanno nei confronti del legislatore. Ciò è avvenuto, in particolare, nel corso di audizioni presso le Commissioni parlamentari che si sono incentrate su tre tematiche: riconoscimento costituzionale del privato-sociale e riforma del Titolo II del Libro I del codice civile; riforma della legge n. 266/91 sul volontariato; fiscalità delle Fondazioni.

Questa ultima è la tematica che l'Associazione ha dovuto affrontare per prima, in quanto, nel disegno di legge (C. 1762), recante delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, era stata inserita l'unificazione al 20% delle aliquote sulle rendite finanziarie. L'ACRI, sentita dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati nell'audizione del 16 gennaio 2006, sottolineò, fra l'altro, che l'attuale onere fiscale per le Fondazioni è il più sfavorevole in Europa per i soggetti con finalità analoghe e che l'innalzamento dell'aliquota sulle rendite finanziarie avrebbe un impatto negativo per i beneficiari degli interventi erogativi delle Fondazioni. L'auspicio è che le Fondazioni, in ragione delle loro finalità di interesse collettivo e di utilità sociale siano quantomeno tenute indenni da ulteriori oneri fiscali, affinché non venga penalizzata la loro attività a sostegno dei territori di elezione ed accresciuta ulteriormente la distanza tra la loro disciplina fiscale e quella delle omologhe organizzazioni che, in ambito europeo ed internazionale, intervengono con un corrispondente ruolo sussidiario con finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico.

Nell'anno in rassegna, sempre la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha avviato un'indagine conoscitiva per "consentire di compiere alcune analisi sulla realtà, il ruolo e le prospettive delle fondazioni bancarie, con particolare riferimento al ruolo che esse possono fornire per l'ulteriore modernizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del Paese." L'Associazione ha illustrato in modo ampio il ruolo delle Fondazioni e rilevato l'opportunità di un riconoscimento costituzionale e di un più appropriato inquadramento civilistico nel contesto socio-economico italiano per questi recenti protagonisti del mondo del

*non profit*. In particolare, la riforma della disciplina civilistica delle persone giuridiche private, attesa ormai da decenni, non è più procrastinabile, essendo ormai maturi i tempi per ricondurre a livello normativo le Fondazioni nell'alveo della disciplina comune delle fondazioni private e non essendo più giustificabile per le stesse una diversa autorità di controllo. In questa prospettiva, l'Associazione ha salutato con favore i contenuti del documento conclusivo predisposto dalla cosiddetta Commissione Pinza, insediata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la definizione di una proposta di legge delega di riforma della disciplina delle persone giuridiche private.

Presso la VI Commissione Finanze del Senato, nel corso di un'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema bancario italiano, le Fondazioni hanno dato conto del loro operato nel processo di riorganizzazione dell'industria bancaria nazionale. Tale processo ha consentito, da un lato, di superare le debolezze della nostra industria bancaria *ante* Testo Unico bancario del 1993, e, dall'altro, di favorire la crescita dimensionale delle banche italiane, con importanti operazioni anche internazionali. Il ruolo positivo svolto in proposito dalle Fondazioni, oramai non più messo in discussione dagli analisti attenti all'evoluzione organizzativa del sistema economico nazionale, è stato in più occasioni rimarcato dal Governatore della Banca d'Italia e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sempre nell'anno in rassegna, la XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati ha svolto alcune audizioni informali, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di revisione della legge n. 266 del 1991, legge-quadro sul volontariato, e del relativo decreto interministeriale attuativo dell'8 ottobre 1997, emanato dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della solidarietà sociale concernente modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni. Il 17 ottobre l'Associazione ha proposto alcune osservazioni e proposte in merito alla revisione della normativa. In tema di Fondi speciali per il volontariato. L'ACRI ha affermato che occorre da un lato recuperare le originarie finalità perseguite dalla legge con l'istituzione dei Centri Servizio per il Volontariato e, dall'altro, individuare soluzioni per un'efficiente ed efficace allocazione delle risorse. La gestione di ingenti risorse derivanti da patrimoni privati deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi unanimemente condivisi dai soggetti finanziatori e deve aver luogo nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Un cenno meritano gli sviluppi in merito al contenzioso, concernente l'applicazione alle Fondazioni dell'aliquota IRPEG ridotta al 50% e dell'esenzione della ritenuta sui dividendi ex art. 10 bis della legge 1745/1962, per i periodi di imposta antecedenti la legge "Ciampi".

Dopo la sentenza della Corte di giustizia del gennaio 2006 è stato riassunto il procedimento davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che si è concluso con la sentenza n. 27619, depositata il 29 dicembre 2006. Le Sezioni Unite, in linea con la pronuncia della Corte di Giustizia, hanno cassato la decisione della Commissione regionale impugnata, rinviando al nuovo giudice di altra sezione della medesima Commissione tributaria.

Successivamente, la V Sezione della Corte ha tenuto un atteggiamento altalenante, con più sentenze decise difformemente dall'orientamento formulato dalle Sezioni Unite, e con altre invece conformi a tale orientamento. Tale contrasto giurisprudenziale ha indotto la medesima V Sezione, nella seduta del 15 novembre 2007, in cui si dovevano decidere una serie di procedimenti aventi ad oggetto la medesima materia, a rimettere gli stessi di nuovo alle Sezioni Unite. In particolare, la V Sezione ha ravvisato la necessità di un ulteriore pronunciamento delle Sezioni Unite in relazione alla applicabilità delle agevolazioni fiscali alle Fondazioni in vigenza della legge "Amato" ed ai profili istruttori delle parti, di cui si è in attesa della fissazione dell'udienza.

Passando a temi che riguardano direttamente la vita associativa, l'Associazione ha modificato il proprio statuto, proseguendo nel percorso avviato nel giugno 2001. Le modifiche danno maggior risalto alle Fondazioni, prevedendo esplicitamente la loro indicazione nella denominazione sociale, di cui viene mantenuto l'acronimo ACRI, e danno rilievo statutario alle piccole e medie Fondazioni, con la previsione di un Comitato consultivo e di un Vicepresidente di loro espressione.

## **Le risorse umane**

Il personale operativo delle Fondazioni è passato da 806 unità nel 2005 a 836 nel 2006 (+3,7%) e la componente data dall'organico proprio delle Fondazioni è aumentata di 51 unità, a discapito sia dell'organico in "service", sia del personale distaccato dalla banca; di conseguenza, la quota dei dipendenti in rapporto di collaborazione organica e stabile con le Fondazioni è ulteriormente aumentata, passando dal 70% al 73% del totale.

Come evidenziato nello scorso Rapporto, l'orientamento al potenziamento delle risorse umane prescinde ormai dalla progressiva attenuazione dei legami organizzativi con le aziende creditizie. Il numero medio di dipendenti per Fondazione aumenta da 9 a 9,5 unità, con valori medi che vanno da 24 unità per le grandi, a 6-9 unità per quelle di dimensione inter-

media ed a 3 per quelle di dimensione più piccola. A differenza della rilevazione precedente, tale crescita non si concentra in prevalenza nelle grandi Fondazioni.

Si attenua in modo appena percettibile il grado di “compressione” dell’assetto strutturale, che mantiene un elevato rapporto tra le posizioni di maggiore managerialità (coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello operativo, assetto che appare ormai consolidato. Il personale femminile supera quello maschile (52% contro 48%) e il grado di scolarizzazione generale si conferma elevato: nell’insieme salgono di un punto, al 58%, i laureati, mentre il 35% del personale è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Il peso dell’inquadramento nell’ambito del C.C.N.L. del settore credito, maggioritario rispetto alle altre categorie contrattuali, si riduce rispetto al 2005 di 2 punti, scendendo al 41%. Aumentano lievemente gli inquadramenti nell’ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi, che passano da 29% al 30%; aumentano anche i rapporti regolati da contratto individuale, spesso collegati a regolamenti interni, ma la loro incidenza sul totale presenta incrementi inferiori al punto percentuale.

## **Il patrimonio e la gestione economica**

In base ai bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2006, il patrimonio delle Fondazioni bancarie ammonta a 47,2 miliardi di euro ed è aumentato del 2,8% rispetto all’anno precedente; esso costituisce circa l’86% delle poste del passivo di bilancio.

L’incidenza delle partecipazioni azionarie nelle banche e società conferitarie sul totale dell’attivo si riduce dal 25,6% al 25,1%.

Nonostante le grandi operazioni che hanno interessato le banche partecipate, il quadro di sintesi degli assetti partecipativi nel 2007 non è mutato: come nel 2006, le Fondazioni, coerentemente con la vigente normativa, detengono oltre il 50% del capitale della banca sono 15; le Fondazioni che hanno una quota di partecipazione nella banca conferitaria inferiore al 50%, sono 56; 17 Fondazioni, infine, non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie.

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci chiusi a fine 2006 ammonta a 3.415 milioni di euro (+23% sul 2005), che salgono a 3.747 milioni di euro se si includono 332 milioni di proventi straordinari. Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari) passa da 254 milioni di euro nel 2005 a 298 milioni nel 2006.

Tutte le tipologie di proventi, ad eccezione delle gestioni patrimoniali,

presentano un incremento, ma gli aumenti più consistenti dei riguardano i dividendi da altre partecipazioni, che salgono del 90%, grazie alla partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti Spa.

La redditività ordinaria del patrimonio delle Fondazioni si attesta per il 2006 al 7,3%, con un ulteriore incremento dopo la crescita del 2005, che faceva seguito ad un lungo periodo di stabilità dei rendimenti intorno al 5%; l'indice sale a 8,0% considerando i proventi totali, che includono il risultato della gestione straordinaria.

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio 2006 è stato di 3.090 milioni di euro rispetto ai 2.721 del 2005, con un incremento percentuale pari al 13,5%; esso rappresenta il 90,5% dei proventi totali ed il 6,6% del patrimonio medio dell'anno. Gli oneri di funzionamento e le imposte (ad eccezione di quelle ben più consistenti assolte a titolo definitivo sulle gestioni patrimoniali, sui fondi, ecc.), nel loro complesso, assorbono il 18,3% dei proventi e lo 1,4% del patrimonio.

Gli oneri complessivi salgono infatti a 538 milioni di euro per ragioni di carattere eccezionale che hanno comportato, nel 2006, accantonamenti prudenziali per 304 milioni di euro effettuati a fronte dei rischi collegati all'incertezza del risultato dei giudizi in corso circa la conferma del diritto ad agevolazioni fiscali, di cui le Fondazioni hanno goduto in passato, ed in attesa che sia chiarita la natura dei dividendi corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti, per la parte che eccede il dividendo minimo preferenziale.

Al netto di questi accantonamenti prudenziali, i costi totali si ridurrebbero a 228 milioni di euro e l'incidenza sui proventi scenderebbe al 6,1%, in diminuzione rispetto al 7,3% del 2005.

In particolare, l'incidenza rispetto ai proventi totali dei costi e delle spese di amministrazione, nell'anno 2006, è del 4,8%, rispetto al 5,8% dell'anno precedente. L'incidenza degli oneri per gli Organi collegiali e del personale diminuisce, nonostante l'incremento numerico dell'organico dipendente.

Gli accantonamenti alle riserve patrimoniali risultano pari a 1.020 milioni di euro (858 nel 2005) e rappresentano circa il 33% dell'avanzo della gestione.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il restante 67% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2006, pari a 2.070 milioni di euro rispetto a 1.863 del 2005. Infine si rileva che l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso del 2006 (al netto degli 82,2 milioni di euro destinati per legge al Volontariato) è pari a 1.432 milioni di euro rispetto a 1.231 dell'esercizio precedente, con un aumento del 16,3%.

## **L'attività istituzionale**

Il campo d'indagine abbraccia tutte le 88 Fondazioni presenti in Italia. Si conferma, anche per il 2006, la preferenza delle Fondazioni per l'attività *granting* e l'incidenza dei casi di diretta realizzazione da parte delle Fondazioni diminuisce lievemente, in misura inferiore al punto percentuale, passando al 7,3% degli importi erogati. È invece in crescita l'importo relativo all'utilizzo di imprese strumentali appositamente costituite per l'intervento in specifici settori, che passa al 10,9% del totale dopo la flessione che aveva caratterizzato il 2005 (6,2% del totale).

Rispetto al 2005, insieme all'ammontare complessivo delle risorse erogate è molto aumentato il numero medio di progetti per Fondazione, passato da 288 nel 2005 a 328 nel 2006, con un valore medio per iniziativa di poco superiore all'anno precedente (da 54.000 euro nel 2005 a 55.000 nel 2006).

Si conferma anche nel 2006 la prevalenza delle iniziative che nascono da proposte di terzi, la cui incidenza è ulteriormente aumentata passando al 61% degli importi, dal 58% nel 2005. I progetti di origine interna rimangono sostanzialmente stabili, mentre le erogazioni conseguenti a bando diminuiscono dal 20,3% nel 2005 al 17,8% degli importi erogati nel 2006.

Relativamente ai settori di intervento, la quota prevalente degli importi anche nel 2006 è andata al settore Arte, attività e beni culturali, con una dimensione complessiva di 487,8 milioni di euro, pari al 30,7% del totale erogato. Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza, in forte progresso rispetto al 2005, segue con 267,5 milioni di euro pari al 16,8% degli importi erogati. L'Educazione, istruzione e formazione riceve 184,9 milioni di euro, pari all'11,6% delle somme erogate. Al settore Ricerca vanno 171,1 milioni di euro, corrispondenti al 10,8%. Segue, con 157,7 milioni di euro e 9,9% di incidenza, il settore Salute pubblica. L'Assistenza sociale, l'unico fra i principali settori che vede una diminuzione degli importi, nel 2006 ha ricevuto 146,5 milioni di euro, pari al 9,2%. Al settimo posto è collocato il settore Sviluppo locale che ha ottenuto 98,9 milioni di euro, pari al 6,2% delle erogazioni.

Con uno stacco notevole rispetto a quelli sin qui esaminati, seguono gli altri settori inclusi nella rilevazione, con un peso complessivo inferiore al 5% relativamente agli importi erogati.

## CAPITOLO 1

## IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

A premessa di questo capitolo è opportuno ricordare che, a differenza dei capitoli dedicati alla gestione del patrimonio ed all'attività istituzionale delle Fondazioni, i temi qui trattati coprono un arco temporale più ampio del singolo esercizio, potendo la materia in argomento essere aggiornata fino a poco prima della stampa del Rapporto.

La stabilità normativa registrata nel 2005 si è sostanzialmente protratta anche nel periodo in commento, caratterizzato tuttavia da una capillare attività *de iure condendo* messa in atto da parte dell'Associazione, che ha rappresentato nelle sedi istituzionali ed in special modo, con una serie di audizioni presso le Commissioni parlamentari, le aspettative che le Fondazioni hanno nei confronti del legislatore.

Le audizioni si sono principalmente incentrate su tre tematiche che assumono una particolare valenza per il futuro delle Fondazioni: *riconoscimento costituzionale del privato-sociale e riforma del Titolo II del Libro I del codice civile; riforma della legge n. 266/91 sul volontariato; fiscalità delle Fondazioni*.

Questa ultima è la tematica che l'Associazione ha dovuto affrontare per prima, in quanto, nel disegno di legge (C. 1762), recante delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, era stata inserita l'unificazione al 20% delle aliquote sulle rendite finanziarie (successivamente cassata, ma sempre in primo piano nell'agenda del Governo).

L'ACRI, sentita dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati nell'audizione del 16 gennaio 2006, sottolineò che:

- l'attuale onere fiscale per le Fondazioni non solo è gravoso, ma è cresciuto negli ultimi anni ed è il più sfavorevole in Europa per i soggetti con finalità analoghe;
- l'innalzamento dell'aliquota sulle rendite finanziarie avrebbe un impatto negativo per i beneficiari degli interventi erogativi delle Fondazioni;
- l'eventuale tassazione delle attività finanziarie secondo il principio del "maturato" produrrebbe pesantissime conseguenze.

Il solo aumento al 20% dell'aliquota sulle rendite finanziarie avrebbe causato un ulteriore aggravio dell'onere fiscale delle Fondazioni allora stimabile in oltre 90 milioni di euro.

Si pose, inoltre, in evidenza che un aumento degli oneri fiscali, a parità degli altri fattori, avrebbe prodotto sia una riduzione delle erogazioni nei settori rilevanti e/o ammessi, che delle erogazioni previste dalla legge n. 266/91 per il Volontariato, oltre che degli interventi definiti per la Fondazione per il Sud. Si sarebbe causato, in tal modo, un trasferimento dalle Fondazioni a favore della spesa pubblica, presumibilmente anche per il pagamento degli interessi sul debito pubblico, con una diminuzione netta dell'intervento negli ambiti con maggiori finalità sociali.

A tali considerazioni si aggiunse che l'applicazione del principio di tassazione per maturazione - che comporta il calcolo ed il versamento delle imposte su base annua su di un rendimento meramente virtuale - sarebbe stata estremamente dannosa per l'attività delle Fondazioni, costrette a fare fronte al pagamento delle imposte distraendo parte delle risorse finanziarie disponibili dal perseguimento delle finalità istituzionali.

Inoltre, il pagamento di un'imposta su proventi virtuali, non solo avrebbe contribuito al peggioramento della situazione finanziaria in caso di mercati calanti, posticipando il recupero dei crediti di imposta, ma avrebbe rischiato addirittura di generare ulteriori perdite in caso di mancata compensazione.

Allo stato, sulla base di una simulazione svolta sui bilanci delle principali Fondazioni con partecipazioni in società quotate, l'applicazione del principio in parola con aliquota del 20% comporterebbe un carico d'imposta aggiuntivo di 3,4 miliardi di euro nel primo anno di entrata in vigore; si tratta di una dimensione pari ad oltre il doppio delle erogazioni deliberate annualmente dalle Fondazioni.

L'ACRI auspica che le Fondazioni, in ragione delle loro finalità di interesse collettivo e di utilità sociale siano quantomeno tenute indenni da ulteriori oneri fiscali, affinché non venga penalizzata la loro attività a sostegno dei territori di elezione ed accresciuta ulteriormente la distanza tra la loro disciplina fiscale e quella delle omologhe organizzazioni che, in ambito europeo ed internazionale, intervengono con un corrispondente ruolo sussidiario con finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico.

Un'apertura in questo senso può considerarsi l'ordine del giorno accolto dal Governo, in occasione del dibattito nell'aula del Senato sulla legge finanziaria per il 2008. Un emendamento tendente a ricondurre in sede di dichiarazione annuale dei redditi delle Fondazioni anche i proventi derivanti principalmente dalle gestioni patrimoniali e dai fondi ed al contempo a rendere completamente deducibili dal reddito tutte le erogazioni effettuate dalle stesse nei settori ammessi, è stato, infatti, trasformato in un ordine del giorno che impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche insite nell'emendamento.



Sempre nell'ambito dei lavori parlamentari relativi alla legge finanziaria 2008, merita di essere richiamato anche l'ordine del giorno approvato in Commissione Finanze del Senato, e accolto dal Governo, per un riesame della disciplina delle società strumentali delle Fondazioni, al fine di renderne effettiva l'utilizzabilità per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Nell'anno in rassegna, sempre la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha deciso di svolgere una indagine conoscitiva che dovrebbe "consentire di compiere alcune analisi sulla realtà, il ruolo e le prospettive delle Fondazioni bancarie, con particolare riferimento al ruolo che esse possono fornire per l'ulteriore modernizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del Paese."

Tale indagine conoscitiva, avviata lo scorso 26 settembre, ha dato modo all'Associazione di illustrare in modo ampio il ruolo delle Fondazioni nel contesto socio-economico italiano e soprattutto di evidenziare come questi recenti protagonisti del mondo del *non profit* meritino un riconoscimento costituzionale ed un più appropriato inquadramento civilistico.

Nella loro pur breve vita, le Fondazioni sono state destinatarie di ben oltre 30 provvedimenti normativi, di cui la metà a carattere legislativo; in questo percorso è stato possibile confermare non solo il loro ruolo, ma anche ribadire la loro storica natura privatistica.

Ciò a fronte di non pochi tentativi (legislativi, parlamentari, dichiarazioni politiche) che ne volevano disporre la liquidazione, per associarle alle finanze pubbliche. La difesa delle Fondazioni si è svolta anche non solo attraverso azioni giudiziarie, percorrendo tutti i gradi di giudizio, nazionali e comunitari, fino alla Corte Costituzionale, ma anche dimostrando con i fatti e con i numeri la loro responsabile attività volta a realizzare gli scopi e le finalità assegnate dal legislatore.

La Corte Costituzionale, con le note sentenze n. 300 e n. 301 del 2003, non si è limitata ad affermare la natura privata delle Fondazioni, ma ha sancito inequivocabilmente un principio di valenza costituzionale, ossia che tutte le Fondazioni e, quindi, non solo quelle di origine bancaria, sono espressione delle "organizzazioni delle libertà sociali".

Le Fondazioni di origine bancaria, così come tutti gli altri soggetti non profit, associazioni e fondazioni, costituiscono i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all'intervento pubblico.

Sulla base di queste argomentazioni, l'ACRI ha manifestato ai Parlamentari l'auspicio che il legislatore dia una esplicita rilevanza costituzionale al privato-sociale, inserendo nella nostra Carta fondamentale i princi-

pi di salvaguardia e di ulteriore rafforzamento ed espansione del *welfare* privato nella nostra democrazia.

Anche in relazione a quanto sopra evidenziato, l'ACRI ha quindi sottolineato che la revisione legislativa del Titolo II del Libro I del codice civile, cioè la riforma della disciplina civilistica delle persone giuridiche private, attesa ormai da decenni, non è più procrastinabile, essendo ormai maturi i tempi per ricondurre a livello normativo le Fondazioni nell'alveo della disciplina comune delle fondazioni private e non essendo più giustificabile per le stesse una diversa autorità di controllo.

In merito all'autorità di controllo, l'Associazione ha specificato che questa deve essere unica per tutte le persone giuridiche private, anche per le intrinseche caratteristiche istituzionali delle Fondazioni, la cui natura ed operatività sono omogenee a quella delle altre.

In questa prospettiva, l'Associazione ha salutato con favore i contenuti del documento conclusivo predisposto dalla cosiddetta Commissione Pinza, insediata presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la definizione di una proposta di legge delega di riforma della disciplina delle persone giuridiche private. L'auspicio è che tale proposta possa giungere nelle Aule parlamentari e, finalmente, dare un nuovo assetto legislativo a norme che, risalendo al Codice Civile del 1942, sono ormai superate nell'impostazione culturale ed operativa.

Presso la VI Commissione Finanze del Senato, nel corso di un'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema bancario italiano, le Fondazioni hanno dato conto del loro operato nel processo di riorganizzazione dell'industria bancaria nazionale. Tale processo ha consentito, da un lato, di superare le debolezze della nostra industria bancaria *ante* Testo Unico bancario del 1993, e, dall'altro, di favorire la crescita dimensionale delle banche italiane, con importanti operazioni anche internazionali. Il ruolo positivo svolto in proposito dalle Fondazioni, oramai non più messo in discussione dagli analisti attenti all'evoluzione organizzativa del sistema economico nazionale, è stato in più occasioni rimarcato dal Governatore della Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Sempre nell'anno in rassegna, la XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati ha svolto alcune audizioni informali, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di revisione della legge n. 266 del 1991, legge-quadro sul volontariato, e del relativo decreto interministeriale attuativo dell'8 ottobre 1997, emanato dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della solidarietà sociale concernente modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

Il 17 ottobre l'Associazione è stata audita ed in quella sede ha proposto

alcune osservazioni e proposte in merito alla revisione della detta normativa, che sinteticamente si riassumono.

### *Autonomia e gratuità del volontariato*

È necessario rafforzare il profilo identitario del volontariato soprattutto relativamente a due aspetti:

Il principio cardine della gratuità come tratto specifico e inderogabile dell'attività di volontariato, prevedendo norme idonee ad evitare i comportamenti opportunistici e la commistione impropria tra le organizzazioni di volontariato e le altre forme organizzative presenti nel terzo settore nazionale (in particolare Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali e Cooperative sociali).

L'autonomia del volontariato dalla sfera pubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà al quale l'azione volontaria deve ispirarsi.

### *Fondi speciali per il volontariato*

Il volume delle risorse impegnate dalle Fondazioni per l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 15 della legge è divenuto, nel tempo, molto ingente ed è ormai oggettivamente sovradimensionato rispetto alle finalità originarie della legge 266/91.

A dimostrazione del fatto che le risorse disponibili sono ormai da tempo largamente eccedenti quanto necessario per il perseguimento di tali finalità, vi è stato in questi anni il progressivo diffondersi di prassi operative regionali che prevedono l'utilizzo da parte dei CSV di quote del fondo speciale per il volontariato per il finanziamento diretto delle organizzazioni di volontariato. Tali prassi hanno trovato sostegno, a partire dalla fine del 2000, anche in una lettura interpretativa della legge dell'allora Ministro Turco, peraltro mai tradotta in provvedimento normativo, favorevole a questa modalità di utilizzo dei fondi.

Le Fondazioni hanno sin dall'inizio contestato tale pratica: sul piano formale, in quanto contrastante con il dettato legislativo e sul piano sostanziale, in quanto destinata a provocare uno snaturamento dei CSV attribuendo loro (inopportuno) la funzione di soggetti erogatori, con evidenti rischi di conflitto di interesse ed "espropriando" di tale ruolo le Fondazioni finanziatrici (che invece detengono istituzionalmente proprio questa funzione).

L'ACRI ha affermato, pertanto, che occorre da un lato recuperare le originarie finalità perseguite dalla legge con l'istituzione dei CSV e, dall'altro, individuare soluzioni per un'efficiente ed efficace allocazione delle risorse.

La gestione di ingenti risorse derivanti da patrimoni privati deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi unanimemente condivisi dai soggetti finanziatori e deve aver luogo nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, non creando situazioni di autoreferenzialità o, peggio ancora, di conflitto di interessi, anche in considerazione del fatto che nel 2005 nell'ambito dei CSV risultavano coinvolte direttamente, come soci, solo 8.600 organizzazioni di volontariato su oltre 44.000 organizzazioni presenti a livello nazionale. Tali principi andrebbero sempre rispettati sia nella realizzazione delle finalità originarie della legge, che nella gestione delle risorse eccedenti, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti (OdV, CSV, CoGe e Fondazioni).

Pertanto ad avviso dell'ACRI, fermo restando il mantenimento degli attuali livelli di impegno delle Fondazioni a vantaggio del volontariato, appare opportuno procedere a una netta distinzione delle finalità da perseguire con i fondi accantonati dalle Fondazioni, tra:

- a) servizi finalizzati alla promozione e qualificazione del volontariato, secondo gli originari dettati della legge;
- b) finanziamento dei progetti delle organizzazioni di volontariato, ai quali dovrebbe essere attribuita la quota rimanente dei fondi; tale quota dovrebbe essere non preponderante rispetto a quella destinata ai servizi e comunque determinata entro una soglia massima. Per realizzare questa attività, ovviando a situazioni di inefficienza, di autoreferenzialità o di conflitto di interessi, sarebbe auspicabile che vi fosse a livello locale un governo complessivo delle risorse destinate alla progettazione sociale, con un'eventuale ripartizione a livello sub regionale secondo parametri oggettivi. Ciò potrebbe realizzarsi attraverso forme di coordinamento territoriale fra esponenti delle OdV, dei CSV, dei CoGe e delle Fondazioni, con funzioni sia di programmazione, che di carattere operativo, quali la definizione di bandi pubblici. In ogni caso, il coinvolgimento delle Fondazioni deve essere assicurato in tutte le fasi del processo programmatico ed esecutivo, quali la elaborazione delle linee strategiche di intervento, la definizione dei bandi, la selezione delle iniziative e il monitoraggio dei progetti finanziati.

### *Comitati di gestione*

Per ottimizzare l'impiego dei fondi speciali per il volontariato e contrastare il rischio che le risorse siano disperse e che vi siano situazioni di inefficienza nell'utilizzo delle stesse, è necessaria una migliore definizione ed un rafforzamento della funzione dei Co.ge. A tal fine, fermo

restando la loro natura privatistica, pare opportuno che:

- non venga modificato l'attuale assetto compositivo (con la maggioranza attribuita alle Fondazioni);
- la funzione di controllo dei Co.ge sia meglio descritta, esplicitando chiaramente che essa riguarda non solo la legittimità in senso stretto ma anche i profili di congruenza metodologica ed economica dell'attività dei CSV, inclusa la sollecitazione all'adozione di adeguati strumenti di rendicontazione;
- la gamma delle possibili azioni sanzionatorie dei Co.ge nei confronti dei CSV sia ampliata, prevedendo oltre al provvedimento estremo della cancellazione (unico oggi previsto) un ventaglio diversificato di altri interventi;
- la "ripartizione" dei fondi ai CSV, da parte del Co.ge, sia strettamente connessa ai programmi di attività dei CSV e che gli stessi siano congruenti con il fabbisogno del volontariato locale;
- la durata del mandato del Co.ge sia allungata e ridotti i tempi di interruzione dell'operatività durante le fasi di rinnovo; a tal fine è opportuno prevedere la possibilità del Co.ge di deliberare una volta che sia nominata la maggioranza dei componenti, ovvero individuando forme di *prorogatio* del Co.ge uscente.

### *Fondo di perequazione nazionale*

Le Fondazioni valutano positivamente l'orientamento ad intervenire con forme perequative. Tale sensibilità è, del resto, testimoniata da due interventi realizzati in larga misura con risorse delle Fondazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 15 della legge 266: la Fondazione per il Sud, che contribuisce a rafforzare l'infrastrutturazione sociale delle regioni meridionali; il protocollo d'intesa con il mondo del volontariato, che introduce risorse perequative a favore del volontariato del Sud.

Vista la positiva esperienza realizzata in questi due casi, si ritiene che analogamente possano essere individuate procedure e modalità attraverso cui, agendo di concerto tra loro, le Fondazioni e il mondo del volontariato realizzino gli auspicati obiettivi di perequazione, piuttosto che agire attraverso un fondo nazionale la cui istituzione a livello legislativo susciti contrarietà.

### *Osservatorio Nazionale per il volontariato*

L'Associazione ritiene che le Fondazioni, per il ruolo di finanziatori unici del sistema dei fondi speciali per il volontariato e per il livello di

interlocuzione in atto con il modo del volontariato, abbiano ampio ed indiscutibile titolo per partecipare a detto organismo. Parimenti opportuna appare la presenza di un rappresentante dei Co.ge, soprattutto ove fosse prevista la presenza nell'organismo di una rappresentanza dei CSV.

Non possiamo non far menzione in questo capitolo degli sviluppi avvenuti nell'anno in rassegna in merito al contenzioso, concernente l'applicazione alle Fondazioni dell'aliquota IRPEG ridotta al 50% e dell'esenzione della ritenuta sui dividendi ex art. 10 bis della legge 1745/1962, per i periodi di imposta antecedenti la legge "Ciampi".

Come è noto, dopo la sentenza della Corte di giustizia del gennaio 2006 è stato riassunto il procedimento davanti alla Corte di Cassazione a SS.UU., che si è concluso con la sentenza n. 27619, depositata il 29 dicembre 2006.

Le SS.UU., in linea con la pronuncia della Corte di Giustizia, hanno cassato la decisione della Commissione regionale impugnata, per difetto di motivazione e per la necessità di una corretta applicazione del diritto comunitario, rinviando al nuovo giudice di altra sezione della medesima Commissione tributaria.

Il giudice di rinvio è stato, pertanto, chiamato a verificare - in applicazione dei principi della giurisprudenza europea, fra cui ha un peso rilevante la richiamata decisione del Corte di Giustizia del 10 gennaio 2006 - se la Fondazione interessata fosse o meno, all'epoca dei fatti, un'impresa ai sensi dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE.

Successivamente alla citata decisione delle SS. UU., la V Sezione della Corte ha tenuto un atteggiamento altalenante, con più sentenze (di cui le prime sono state le n. 5740/07, n. 7883/07 e n. 9564/07) decise nel merito ex art. 384 c.p.c., difformemente dall'orientamento formulato dalle Sezioni Unite, e con altre sentenze conformi invece all'orientamento inizialmente definito dalla Corte di Giustizia e dalle SS. UU. (nn. 20395/07, 20396/07 e 20401/07).

Tale contrasto giurisprudenziale ha indotto la medesima V Sezione, nella seduta del 15 novembre scorso, in cui si dovevano decidere una serie di procedimenti aventi ad oggetto la medesima materia, a rimettere gli stessi di nuovo alle Sezioni Unite.

In particolare, la V Sezione ha ravvisato la necessità di un ulteriore pronunciamento delle Sezioni Unite in relazione alla applicabilità delle agevolazioni fiscali alle Fondazioni in vigenza della legge "Amato" ed ai profili istruttori delle parti, di cui si è in attesa della fissazione dell'udienza.

In questa sede va inoltre ricordato, con riferimento sempre ai profili fiscali, l'evoluzione positiva che ha avuto il contenzioso che si era instaurato fra alcune Fondazioni e l'Amministrazione finanziaria in merito

all'applicazione dell'esenzione dall'IVA alle operazioni di retrocessione di beni dalle società conferitarie alle Fondazioni.

Infine, ancorché la questione non sia di diretto riflesso per le Fondazioni, si ritiene opportuno dare conto della modifica apportata dall'Associazione al proprio statuto volta ad accrescere il grado di rappresentatività della stessa. Proseguendo nel percorso avviato con le modifiche statutarie approvate nel giugno 2001, l'Associazione ha dato maggior risalto alle Fondazioni, prevedendo esplicitamente la loro indicazione nella denominazione sociale, di cui viene mantenuto l'acronimo ACRI, e dando rilievo statutario alle piccole e medie Fondazioni, con la previsione di un Comitato consultivo e di un Vicepresidente di loro espressione.





## CAPITOLO 2

## LE RISORSE UMANE

Il costo complessivo delle risorse umane impegnate dalle Fondazioni nel 2006 ammonta a circa 93,3 milioni di euro, di cui 46,8 milioni di euro per compensi e spese di funzionamento degli organi, e 46,5 milioni di euro per il personale della struttura operativa, cui è dedicato questo capitolo.

Oltre alla consueta analisi di carattere generale, riferita all'insieme di tutte le Fondazioni, da quest'anno il presente capitolo introduce un approfondimento con riferimento ai raggruppamenti di Fondazioni, analogamente a quanto fatto abitualmente in merito all'attività istituzionale di cui al 4° capitolo<sup>1</sup>.

Il quadro generale risultante dall'indagine conferma gli andamenti di crescita quantitativa e qualitativa delle risorse umane. Il numero di persone che operano nelle Fondazioni è aumentato ulteriormente, registrando un incremento del 3,7 % rispetto all'anno precedente: in valori assoluti si passa da 806 a 836 unità, con una media di 9,5 dipendenti per Fondazione. (Tab 2.1).

La crescita dimensionale è accompagnata dalla progressiva rimodulazione del peso delle diverse tipologie di rapporto lavorativo utilizzate<sup>2</sup>. Una delle variazioni più significative riguarda la quota di personale in organico, che passa dal 70% al 73%, raggiungendo un totale di 614 unità impiegate.

Viceversa, si riducono sensibilmente sia l'organico in *service*, con 28 unità (nel 2005 erano 41) e la forma del distacco dalla banca conferitaria, che interessa 82 unità contro le 93 del 2005. Il ricorso al *service* scende al

---

<sup>1</sup> I raggruppamenti cui si riferisce l'approfondimento sono di tipo dimensionale e geografico. Il raggruppamento dimensionale classifica le Fondazioni in 5 classi patrimoniali (riferite all'esercizio 2006): Fondazioni grandi; medio-grandi; medie; medio-piccole; piccole. Il raggruppamento geografico segue la usuale ripartizione: Nord ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria); Nord est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio); Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

<sup>2</sup> Come è noto, le opzioni organizzative tradizionalmente utilizzate dalle Fondazioni in merito alla composizione quali - quantitativa del personale sono le seguenti: l'utilizzo di personale proprio della Fondazione; il distacco di personale della Banca conferitaria; il *service*, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la Banca conferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative proprie della Fondazione; il ricorso a forme di consulenza esterna, configurate soprattutto nella forma di contratti a progetto.

3% del totale, due punti sotto la passata rilevazione; meno marcata è la diminuzione della forma del distacco dalla banca conferitaria, che si attesta al 10% e perde un solo punto dal 2005. Infine, le collaborazioni esterne diminuiscono lievemente in valore assoluto, da 112 nel 2005 a 110 nel 2006, ma la loro incidenza non cambia (14%).

Il crescente rilievo assunto dall'organico proprio dell'ente evidenzia il progressivo consolidamento delle politiche del personale delle Fondazioni, tese a stabilire rapporti continui e più diretti con le proprie risorse umane. Tale separazione sempre più netta dalle banche è in evidente relazione con i processi di dismissione delle partecipazioni bancarie, realizzati dalle Fondazioni nel corso degli ultimi anni.

Le "collaborazioni esterne" rappresentano la seconda principale modalità di accesso alle risorse umane, attestando l'interesse delle Fondazioni verso rapporti ad elevata flessibilità e specializzazione. Nell'insieme, pertanto, le risorse in organico ed i consulenti esterni rappresentano oggi l'87% del totale delle risorse umane impiegate.

**Tab. 2.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro**

Natura del rapporto di lavoro	2005		2006	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	563	70	614	73
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	93	11	82	10
Organico in service	41	5	28	3
Collaborazioni Esterne	110	14	112	14
Totale	806	100	836	100

L'analisi relativa alla durata giornaliera di impegno delle risorse umane impiegate conferma la situazione registrata nella passata rilevazione: la quota di personale a tempo pieno, ormai largamente prevalente, aumenta di un punto percentuale rispetto al dato 2005, coprendo l'82% del totale.

Per quanto riguarda il ruolo organizzativo del personale impiegato, la Tabella 2.2. evidenzia che la situazione del 2006, seppur con qualche limitata differenza, è in linea con gli anni precedenti. Rimane stabile al 12% l'incidenza del personale con funzioni di direzione, ed al 27% il personale con funzioni specialistiche (attività istituzionale, finanza e ai servizi legali). Un leggera flessione interessa l'attività di coordinamento intermedio (scende al 15% dal 16% della passata rilevazione), controbilanciata dall'evoluzione del personale che svolge attività di carattere operativo/esecutivo (46%, da 45% nel 2005).

L'assetto strutturale delle Fondazioni rimane piuttosto "compresso", con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato contenuto e complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello operativo.

La presenza femminile si conferma lievemente prevalente (52% contro 48% per quella maschile) ed il grado di scolarizzazione elevato: oltre il 58% del personale è laureato ed il 35% è in possesso di un diploma di scuola media superiore (vedi Tab.2.3).

**Tab. 2.2 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo**

Ruolo organizzativo	2005		2006	
	Unità	%	Unità	%
Direzione	98	12	102	12
Responsabilità di coordinamento intermedio	126	16	129	15
Specialistico	219	27	223	27
Operativo/esecutivo	363	45	382	46
Totale	806	100	836	100

**Tab. 2.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione**

Grado di scolarizzazione	2005		2006	
	Unità	%	Unità	%
Laurea	458	57	483	58
Diploma di scuola media superiore	287	36	291	35
Diploma di scuola media inferiore	61	8	62	7
Totale	806	100	836	100

Con riferimento alle forme di inquadramento contrattuale, si conferma la tendenza rilevata negli anni precedenti, con una riduzione del peso dell'inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito<sup>3</sup>, che passa dal 43 al 41%, nonostante la sostanziale stabilità in termini assoluti.

<sup>3</sup> È da ricordare che le strutture operative delle Fondazioni bancarie sono state originariamente costituite, quasi ovunque, da personale "mutuato" dalla banca conferitaria (con le formule del distacco o del *service*), e quindi inquadrato contrattualmente nell'ambito del settore credito.

Aumentano di un punto percentuale gli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi che, grazie ad un incremento di 19 unità, passa dal 29% al 30%, confermandosi come la scelta prevalente per le nuove assunzioni.

Sostanzialmente stabile al 28% rimane l'incidenza dei rapporti regolati da contratto individuale, con un riassetto a favore di quelli collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

**Tab. 2.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato**

Tipo di contratto	2005		2006	
	Unità	%	Unità	%
CCNL - Credito	346	43	345	41
CCNL - Commercio e Servizi	231	29	250	30
Altri CCNL	10	1	8	1
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	118	15	123	15
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	101	13	110	13
Totale	806	100	836	100

## ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Come segnalato ad inizio capitolo, gli aspetti sin qui descritti con riferimento al Sistema, sono ora analizzati sotto il profilo dimensionale e geografico.

Come appare logico, alla maggiore dimensione patrimoniale che si riscontra passando dalle Fondazioni "piccole", alle successive classi dimensionali fino alle Fondazioni "grandi", si accompagna una maggiore dotazione di risorse umane; tuttavia, la dotazione di risorse umane aumenta in misura meno che proporzionale a quelle patrimoniali: laddove il rapporto fra la dimensione media del patrimonio delle Fondazioni "grandi" e delle Fondazioni "piccole" è di quasi 60 a 1, il rapporto nella dotazione quantitativa di risorse umane è di 9 a 1, anche in ragione dell'incomprimibilità verso il basso di determinate funzioni.

Se il numero medio di dipendenti a livello nazionale è di 9,5 individui per Fondazioni, per le Fondazioni grandi la media sale a 24 unità, mentre nelle classi dimensionali inferiori i valori circa vanno da meno di 3 unità

delle Fondazioni piccole a quasi 6 unità, per quelle di dimensione media (vedi Tab. 2.5).

Passando all'analisi delle dimensioni secondo la prospettiva della segmentazione geografica, si rileva che le Fondazioni del Nord (ovest ed est) concentrano la maggior parte delle risorse umane di Sistema, attestandosi al 65% del totale. Tale distribuzione riflette sia la presenza territoriale (ben 47 Fondazioni al Nord rispetto alle 30 del Centro ed alle 11 del Sud), sia la dimensione patrimoniale mediamente più elevata delle Fondazioni in questa area del Paese.

**Tab. 2.5 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione al numero, percentuale e media**

<b>Gruppi di Fondazioni</b>	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Media</b>
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>			
n. 18 Fondazioni grandi	431	52%	23,9
n. 17 Fondazioni medio-grandi	154	18%	9,0
n. 18 Fondazioni medie	102	12%	5,6
n. 17 Fondazioni medio-piccole	99	12%	5,8
n. 18 Fondazioni piccole	50	6%	2,7
<b>Sistema Fondazioni</b>	<b>836</b>	<b>100</b>	<b>9,5</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>			
n. 17 Nord ovest	249	30%	16,6
n. 30 Nord est	290	35%	10,0
n. 30 Centro	226	27%	7,5
n. 11 Sud e Isole	71	8%	6,4

La distribuzione del personale in relazione alla natura del rapporto di lavoro ed in particolare il crescente rilievo assunto dall'organico proprio dell'ente (sia a tempo indeterminato che determinato) sembra direttamente connesso alla classe dimensionale. (Vedi Tab. 2.6)

Nelle Fondazioni grandi il peso dell'organico proprio supera di 5 punti percentuali il dato di sistema, nelle piccole è inferiore di 15 punti al dato generale. Le Fondazioni piccole, invece, ricorrono al "service" ed alle "collaborazioni esterne" in misura assai superiore alla media di sistema: 14% contro il 3% del sistema per il "service" e 20% contro il 13% del sistema per le "collaborazioni esterne".

Riguardo alle "collaborazioni esterne", tuttavia, sono le Fondazioni medio-piccole a utilizzarle di più, con il 27% rispetto al 13% di sistema.

L'organico in "service" è, invece, assente nelle Fondazioni grandi, cui

più orientate alla forma del distacco dalla Banca, che registra un 13%, superando di tre punti la media generale.

Passando all'analisi secondo la prospettiva geografica, le Fondazioni del Sud e Isole presentano valori divergenti da quelli generali: prevalgono le forme del distacco (24% contro il 10% del sistema), del service (6% contro il 3% del dato generale) e delle collaborazioni esterne (17% contro i 13%); inferiore al dato generale risulta, invece, l'organico proprio della Fondazione (54% contro 73% del Sistema).

Anche le Fondazioni settentrionali si caratterizzano in parte rispetto al dato generale. Nelle Fondazioni del nord ovest la forma dell'organico distaccato dalla banca conferitaria si attesta al 15% (5 punti percentuali sopra il dato generale), mentre l'utilizzo delle collaborazioni esterne riguarda l'8% del totale (5 punti percentuali al di sotto del sistema). Nelle Fondazioni del nord est è l'organico proprio dell'ente a registrare incidenze superiori alla media (79% contro il 73%), mentre la forma del distacco dalla Banca Conferitaria è di 5 punti inferiore al dato generale (5% contro il 10%).

**Tab. 2.6 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro**

<b>Gruppi di Fondazioni</b>	<b>Organico proprio dell'Ente</b>	<b>Organico distaccato dalla Banca conferitaria</b>	<b>Organico in service</b>	<b>Collaborazioni Esterne</b>	<b>Totale</b>
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	78%	13%	0%	9%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	73%	6%	6%	16%	100,0%
Fondazioni medie	72%	8%	7%	14%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	63%	6%	4%	27%	100,0%
Fondazioni piccole	58%	8%	14%	20%	100,0%
<b>Sistema Fondazioni</b>	<b>73%</b>	<b>10%</b>	<b>3%</b>	<b>13%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord ovest	74%	15%	3%	8%	100,0%
Nord est	79%	5%	1%	14%	100,0%
Centro	71%	6%	6%	17%	100,0%
Sud e Isole	54%	24%	6%	17%	100,0%

La distribuzione del personale impiegato in relazione al ruolo organizzativo (Vedi tab. 2.7) evidenzia scostamenti piuttosto marcati rispetto ai dati di sistema soprattutto, per quanto riguarda le Fondazioni piccole.

Il ruolo di direzione presenta un'incidenza più che doppia rispetto a quello generale (il 28% contro il 12% di sistema). Questa situazione deriva, come già in parte osservato, dall'incomprimibilità di determinate funzioni; peraltro è probabile che nelle piccole Fondazioni il ruolo di direzione copra anche attività e responsabilità normalmente proprie dei ruoli di coordinamento intermedio. Il maggior peso del ruolo direzionale nelle Fondazioni piccole è, infatti, soprattutto compensato dal minor peso delle risorse dedicate all'attività di coordinamento intermedio, che si attesta all'8% contro il 15% del dato generale.

Le Fondazioni medio-piccole e le grandi, fanno un ampio utilizzo di ruoli specialistici, (rispettivamente 34% e 31%, contro il 27% del sistema) probabilmente anche affidando a consulenti esterni alcuni comparti di attività. Un'ultima annotazione riguarda le Fondazioni medio-grandi, che impiegano il 54% delle loro risorse in compiti operativi-esecutivi, dato che supera di 8 punti la media di sistema.

Passando alla segmentazione geografica, anche su questo aspetto il Sud e Isole registrano scostamenti rispetto alla media. Il peso dei ruoli di direzione e di responsabilità di coordinamento intermedio, è circa la metà livello della media generale: la Direzione assorbe il 6% mentre il Coordinamento intermedio l'8% (rispettivamente il 12% e il 15% del dato di sistema); i ruoli specialistici, viceversa, pesano per il 41%, contro il 27% di sistema; non si evidenziano particolarmente scostamenti per i ruoli operativi-esecutivi.

Merita una evidenza anche l'ampio utilizzo dei ruoli specialisti nelle Fondazioni del Nord ovest (34% rispetto al 27% del dato generale) e le responsabilità di coordinamento intermedio che vengono ampiamente considerate nelle Fondazioni del Nord est (21% contro il 15% del dato di sistema).

**Tab. 2.7 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo**

<b>Gruppi di Fondazioni</b>	<b>Direzione</b>	<b>Responsabilità di coordinamento intermedio</b>	<b>Specialistico</b>	<b>Operativo Esecutivo</b>	<b>Totale</b>
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	10%	16%	31%	44%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	10%	16%	19%	54%	100,0%
Fondazioni medie	17%	18%	13%	53%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	14%	14%	34%	37%	100,0%
Fondazioni piccole	28%	8%	24%	40%	100,0%
<b>Sistema Fondazioni</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>	<b>27%</b>	<b>46%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord ovest	11%	10%	34%	45%	100,0%
Nord est	13%	21%	22%	43%	100,0%
Centro	14%	16%	20%	50%	100,0%
Sud e Isole	6%	8%	41%	45%	100,0%

Riguardo al grado di scolarizzazione del personale impiegato dalle Fondazioni (vedi Tab 2.8), le Fondazioni piccole si staccano dalla media di sistema per una minore presenza di risorse con diploma di scuole media inferiore (4% verso un dato di sistema del 7%), a favore di una più marcata presenza di risorse con scolarità superiore.

Le Fondazioni grandi e medio-grandi fanno un uso leggermente superiore a quello di sistema di laureati (globalmente 62% contro il 58% a livello generale).

Le Fondazioni medie impiegano per il 48% diplomati di scuola media superiore (13 punti sopra il sistema), a scapito dei laureati, presenti in proporzione inferiore al sistema. Viceversa le Fondazioni medio-grandi utilizzano i diplomati di scuola media superiore solo per il 29% del loro organico.

Riguardo alla ripartizione geografica, evidente emerge che le Fondazioni del Sud ed Isole si avvalgono dei diplomati per il 55% (di cui 20% diplomati di scuola media inferiore e 35% diplomati di scuola media superiore) contro il 42% della media di sistema; viceversa, fanno uso di personale laureato per il 45% contro il 58% a livello di sistema.



**Tab. 2.8 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione**

Gruppi di Fondazioni	diploma di scuola media inferiore	diploma di scuola media superiore	laurea	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>				
Fondazioni grandi	8%	32%	60%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	7%	29%	64%	100,0%
Fondazioni medie	7%	48%	45%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	8%	38%	54%	100,0%
Fondazioni piccole	4%	38%	58%	100,0%
<b>Sistema Fondazioni</b>	<b>7%</b>	<b>35%</b>	<b>58%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>				
Nord ovest	8%	33%	59%	100,0%
Nord est	6%	33%	61%	100,0%
Centro	5%	39%	56%	100,0%
Sud e Isole	20%	35%	45%	100,0%

La distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione alla tipologia di contratto utilizzato mostra particolari elementi di interesse.

Le Fondazioni grandi fanno un ampio utilizzo del contratto CCNL Credito: 59% contro 41% del dato di sistema. Viceversa le Fondazioni medio-grandi ricorrono maggiormente all'utilizzo della CCNL commercio e servizi, che riguarda il 54% dei loro dipendenti, contro un dato generale del 30%.

Le Fondazioni medie si distaccano dai valori medi di sistema nell'utilizzo di "altri contratti collettivi nazionali", che pesano per il 4% contro l'1% di sistema.

Le Fondazioni piccole e medio piccole ricorrono molto ai contratti individuali (collegata o meno ad un contratto collettivo), che incidono rispettivamente per il 46% e per il 60% rispetto al 28% di livello medio.

Un cenno infine alla ripartizione geografica. Il Nord ovest appare focalizzato sul CCNL Credito (72% verso il 41% di media del sistema); il Centro sul CCNL Commercio e Servizi (52% verso 30%); Sud e le isole applicano invece al 61% dei loro dipendenti una regolamentazione contrattuale individuale, verso il dato medio del 28%.

Le sole aree in cui sono presenti, peraltro in misura residuale, “altre forme di contrattazione collettiva nazionale” diverse da quelle del commercio e credito, sono il Nord est ed il Centro.

**Tab. 2.9 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato**

Gruppi di Fondazioni	CCNL- Credito	CCNL- Commercio	Altri CCNL	Contratti Individuali	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	59%	22%	0%	18%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	18%	54%	1%	28%	100,0%
Fondazioni medie	34%	31%	4%	30%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	11%	29%	0%	60%	100,0%
Fondazioni piccole	32%	20%	2%	46%	100,0%
<b>Sistema Fondazioni</b>	<b>41%</b>	<b>30%</b>	<b>1%</b>	<b>28%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord ovest	72%	16%	0%	12%	100,0%
Nord est	39%	30%	1%	29%	100,0%
Centro	13%	52%	1%	34%	100,0%
Sud e Isole	31%	8%	0%	61%	100,0%

---

CAPITOLO 3

## IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

**3.1 Il patrimonio**

Il patrimonio contabile delle Fondazioni bancarie, tratto dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2006, ammonta a 47.152 milioni di euro e costituisce l'86% del passivo di bilancio (Tab. 3.7). Il valore reale del patrimonio<sup>1</sup> delle Fondazioni a fine 2006 è stimato in oltre 78 miliardi di euro, con una plusvalenza potenziale di circa 31 miliardi di euro.

Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato una crescita del +2,8%, con un incremento di oltre 1.302 milioni di euro, di cui 1.019 per gli accantonamenti effettuati in base alle disposizioni di legge o degli statuti.

Il Sistema delle Fondazioni è caratterizzato, sin dalle sue origini, da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale (v. Tab. 3.1 e Tab. 3.9). Per quanto riguarda il primo aspetto, le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 31,8 miliardi di euro, pari al 67,6% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 5 delle 18 Fondazioni di grandi dimensioni, il valore medio del patrimonio è circa il doppio della media generale (1.056 milioni di euro contro 536). Le aree geografiche del Nord Est e del Centro registrano la maggiore presenza di Fondazioni, 60 nel complesso, ugualmente suddivise; anche i valori medi del patrimonio nelle due aree sono simili: 464 milioni di euro nel Nord Est e 439 nel Centro. Il Sud e le Isole pesano meno nella distribuzione territoriale, contando solo 11 Fondazioni, dotate di un patrimonio medio di 193 milioni di euro, inferiore a quello delle altre aree.

La forte disomogeneità territoriale rispecchia la distribuzione delle originarie Casse di Risparmio, da cui hanno tratto origine le Fondazioni, molto diffuse nel centro-nord del Paese, solo in parte compensata dalla presenza degli istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia e Banca Nazionale delle Comunicazioni) meno numerosi e di dimensioni patrimoniali inferiori.

---

<sup>1</sup> Il valore reale del patrimonio è stato calcolato sommando al patrimonio contabile la differenza tra il valore reale e quello contabile delle partecipazioni immobilizzate detenute dalle Fondazioni. Il valore reale delle partecipazioni è stato calcolato come media dei valori.

Tab. 3.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2006)													
Gruppi	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni Medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale	Num. Fond.	Media
	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	milioni di euro			
Aree geografiche													milioni di euro
Nord-ovest	146	4	81	1	359	2	1.516	5	15.844	5	17.946	17	1.056
Nord-est	110	5	554	5	966	6	2.703	7	9.577	7	13.910	30	464
Centro	290	7	471	6	1.265	8	1.231	4	9.913	5	13.170	30	439
Sud	70	2	524	5	328	2	393	1	811	1	2.126	11	193
	616	18	1.630	17	2.918	18	5.843	17	36.145	18	47.152	88	
Media	34		96		162		344		2.008		536		

Passando all'aspetto della concentrazione dimensionale, si rileva che il gruppo delle 18 Fondazioni di dimensione grande<sup>2</sup> detiene il 76,7% del patrimonio complessivo del sistema, laddove le 18 Fondazioni di dimensione piccola pesano per poco più dell'1%.

La distribuzione territoriale e dimensionale sopra evidenziata ha come conseguenza un minor volume di attività istituzionale nelle regioni del Sud dell'Italia. Come noto, le Fondazioni, con il coordinamento dell'ACRI, hanno avviato alcune iniziative con l'obiettivo di attenuare tali differenze.

Negli anni scorsi sono stati realizzati progetti finalizzati allo sviluppo di distretti culturali nelle regioni del Sud. Inoltre, alla fine del 2005, le Fondazioni hanno dato vita ad un progetto di rilievo ancor maggiore, sottoscrivendo un accordo con il mondo del Volontariato e con gli altri principali attori del Terzo settore, che ha portato alla costituzione della Fondazione per il Sud, operante già dal 1° gennaio 2007 nelle regioni meridionali.

Per la costituzione della Fondazione per il Sud, il cui patrimonio di dotazione iniziale è di oltre 300 milioni di euro, le Fondazioni hanno versato 209 milioni di euro; tali fondi, inizialmente destinati, in via cautelativa, al Volontariato negli anni dal 2000 al 2004, furono svincolati a seguito della decisione del TAR del Lazio del giugno 2005 di respingere il ricorso presentato dai centri di servizio in merito alle modalità di calcolo dell'accantonamento annuale per la legge 266/1991, introdotte dal Provvedimento dell'Autorità di vigilanza del 19 aprile 2001. Oltre alla dotazione iniziale, le Fondazioni si sono impegnate, subordinatamente ai propri vincoli statutari, a destinare annualmente una somma pari a quella accantonata ai sensi della legge 266/91, che per il 2006 è di circa 77 milioni di euro.

### 3.2 Gli impieghi del patrimonio

L'attivo delle Fondazioni al 31 dicembre 2006 ammonta a 54,8 miliardi di euro e registra una crescita del 5,5% rispetto al 2005. Esso è costituito per oltre il 98% da attività finanziarie, mentre le immobilizzazioni materiali rappresentano solo l'1,7%. La composizione degli investimenti è mutata poco rispetto all'anno precedente; l'incidenza sul totale dell'attivo delle immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni sale dal 34,7% al 36,0%, per effetto dell'aumento dell'investimento in enti e società strumentali, inclusa la Fondazione per il Sud, e del maggiore investimento in partecipazioni diverse dalla società conferitaria, per circa un miliardo di euro.

<sup>2</sup> I criteri di segmentazione delle Fondazioni secondo la dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

Le partecipazioni nelle conferitarie si incrementano di circa 460 milioni di euro, ma la loro incidenza sull'attivo decresce di mezzo punto percentuale, passando da 25,6% a 25,1%. La variazione dell'ammontare della posta di bilancio deriva da disinvestimenti per 75 milioni e da incrementi per 538.

Tale dinamica contabile riflettendo le modalità di valutazione delle partecipazioni nel bilancio, che prevedono la valorizzazione delle attività finanziarie immobilizzate al loro valore storico o di acquisto, non rappresenta adeguatamente la dinamica sostanziale. Infatti, poichè le stesse azioni possono essere iscritte in bilancio a prezzi, talvolta, molto differenti, in relazione al periodo di acquisto, le variazioni nel valore dell'investimento possono differire significativamente dalle variazioni del numero di azioni possedute.

In questo caso, l'incremento effettivo dell'investimento effettuato nelle conferitarie ha una dimensione inferiore a quanto risulta da una lettura non approfondita dei dati del bilancio.

L'aumento di 538 milioni, infatti deriva per 160 milioni, dal riadeguamento al valore corrente della medesima partecipazione nella banca conferitaria svalutata in precedenza e, per circa 127 milioni, dalla valorizzazione a prezzi correnti di nuove azioni provenienti, in gran parte dalla sottoscrizione di aumenti di capitale della partecipata o dalla conversione di prestiti obbligazionari.

Gli altri strumenti finanziari crescono di 1,5 miliardi di euro, per effetto dei maggiori investimenti in gestioni patrimoniali, il cui ammontare complessivo supera la soglia dei 9 miliardi di euro.

Nel paragrafo dedicato alla redditività del patrimonio, saranno esaminate con maggior dettaglio le diverse tipologie di investimenti.

### **3.3 Gli assetti partecipativi nelle banche conferitarie**

#### *3.3.1. La situazione attuale*

L'evoluzione delle partecipazioni delle Fondazioni bancarie si è sviluppata nell'ambito di uno quadro normativo dinamico e talvolta contraddittorio nel tempo. L'iniziale obbligo di detenere il controllo delle banche conferitarie<sup>3</sup> fu abolito dalla legge n. 474/94 e la relativa direttiva "Dini"

<sup>3</sup> A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale. Tale accantonamento obbligatorio ha influenzato negativamente l'ammontare delle risorse che potevano essere destinate all'attività istituzionale.

favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo il limite del 50% all'incidenza percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio.

Il processo di dismissione delle partecipazioni era iniziato già nel 1994, ancor prima che la legge “Ciampi” nel 1998 portasse le Fondazioni a cedere le quote di partecipazione che attribuivano loro il controllo delle banche conferitarie. Attualmente, le partecipazioni detenute dalle Fondazioni nelle conferitarie rispettano le prescrizioni normative in materia di controllo.

In questi anni le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativa alla nascita dei grandi gruppi creditizi: San Paolo-IMI, Banca Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi, Capitalia, agendo un ruolo di protagoniste nel riassetto del sistema creditizio italiano, che tuttora produce i suoi effetti, con le ultime recenti aggregazioni fra i grandi gruppi bancari italiani che hanno portato alla creazione di soggetti creditizi di livello internazionale.

Un quadro completo e sintetico dell'evoluzione del processo delle dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, è rappresentato nella Tab. 3.2 e nel grafico della Fig. 3.1. La serie storica va dal 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo pressoché totale delle banche conferitarie, fino al settembre del 2007. A tale data, nel complesso delle 88 Fondazioni, 15 detengono oltre il 50% del capitale della banca, nel pieno rispetto della specifica normativa, che prevede una deroga in tema di controllo a favore delle Fondazioni di piccola e media dimensione, 17 non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie e 56 hanno una quota di partecipazione nella banca conferitaria inferiore al 50%.

Di queste ultime 56 Fondazioni si rileva che:


- 18 hanno una partecipazione inferiore al 5% (erano 12 nel 2005),
- 13 si situano fra il 5% ed il 20% (erano 15),
- 25 sono fra il 20% ed il 50% (erano 29 in precedenza).

Tab. 3.2 - Assetti partecipativi delle Fondazioni bancarie (situazione aggiornata a settembre 2007)													
	1990	1995	1996	1998	1999	2000	2001	09/2002	09/2003	09/2004	09/2005	09/2006	09/2007
	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N° Fond.	N. Fond.
A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50%	88	62	56	47	44	23	22	20	15	16	16	15	15*
B) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria < al 50%	0	26	30	36	36	57	57	59	63	58	57	56	56
C) Fondazioni che non detengono partecipazione nella Conferitaria	0	1	3	6	9	9	10	10	11	14	15	17	17
	88	89	89	89	89	89	89	89	89	88	88	88	88

\* Sono le Fondazioni con un patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro o con sede nelle Regioni a statuto speciale, nei cui confronti si applica la previsione di cui all'art. 25, comma 3bis, del D. Lgs. n. 153/99.



**Fig. 3.1 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni in relazione alla quota di partecipazione nella conferitaria**



### *3.3.2 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni*

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel sistema bancario italiano in questi ultimi anni è complesso; di seguito si è cercato di sintetizzare le principali operazioni che hanno interessato le Fondazioni e le rispettive banche.

Fra gli esempi di aggregazione bancaria che hanno dato origine a banche di livello regionale sono da ricordare: la Banca delle Marche, nata dalla fusione delle Casse di Risparmio conferite dalle Fondazioni C.R. Macerata e C.R. Pesaro, in cui in un secondo momento è confluita la C.R. Jesi ed è entrata a far parte la C.R. Loreto. La Banca Regionale Europea - B.R.E. Banca, originata dalla fusione della C.R. Cuneo e della B.M. di Lombardia, in cui, successivamente è stata assorbita la C.R. Tortona; attualmente la B.R.E. è confluita nel gruppo UBI Banca insieme alla Banca Carime, nata dalla fusione delle Casse di Risparmio meridionali - le C.R. Salernitana, Carical e Puglia. Il gruppo creditizio Unibanca, che trae origine dalla aggregazione della C.R. Cesena e della Banca di Romagna ed interessa le Fondazioni C.R. Cesena, C.R. e B.M. Lugo e B.M. e C.R. Faenza.

Le operazioni di aggregazione fra banche partecipate dalle Fondazioni hanno contribuito anche alla formazione dei maggiori gruppi creditizi italiani.

Il gruppo Intesa Sanpaolo trae origine dalla concentrazione dei due gruppi bancari Banca Intesa e San Paolo-Imi. In esso sono confluite le diverse banche derivate dalla dismissione delle partecipazioni da parte delle Fondazione CARIPLO, della Fondazione C.R. Parma<sup>4</sup> e C.R. Pia-

cenza. Ad esso, inoltre, fanno capo direttamente la Biverbanca, risultante dall'unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni C.R. Biella e C.R. Vercelli, ed indirettamente, attraverso la società Intesa Casse del Centro, le C.R. di Ascoli Piceno, Rieti, Terni e Narni, Viterbo, Città di Castello, Foligno, Spoleto e Fano. Nel gruppo, inoltre, sono confluite le banche appartenenti al gruppo IMI-San Paolo, cioè quelle conferite dalla Compagnia di San Paolo, dall'Istituto Banco di Napoli Fondazione e dalla Fondazione BNC, dalle Fondazioni C.R. Padova e Rovigo, C.R. Bologna, C.R. Venezia, C.R. Udine, C.R. Gorizia (le banche conferite da queste ultime due, si erano precedentemente fuse in Friulcassa S.p.A.), C.R. Forlì.

Il gruppo UniCredit Group ha acquisito il Gruppo Capitalia. In esso, pertanto, sono confluite oltre alle Casse di Risparmio originate grazie alla dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie delle Fondazioni C.R. Torino, C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Cassamarca, C.R. Trieste, C.R. Trento e Rovereto, C.R. Modena, Banca del Monte di Bologna e Ravenna, C.R. Carpi, C.R. Perugia, anche quelle che avevano dato origine al Gruppo Capitalia: e cioè C.R. Roma, C.R. Reggio Emilia e Banco di Sicilia.

A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hanno interessato la banche nate dall'applicazione della legge n. 218/90 "Amato" si riportano sinteticamente le seguenti situazioni:

- nel gruppo creditizio della C.R. Firenze sono confluite le C.R. Civitavecchia, Mirandola, Orvieto e Pistoia e la C.R. La Spezia; inoltre, è in via di definizione un progetto che vedrà la C.R. Firenze ed il suo gruppo confluire a breve in quello di Intesa SanPaolo;
- nel gruppo creditizio della C.R. Genova e Imperia sono confluite la C.R. Savona, la C.R. Carrara e la B.M. Lucca;
- il gruppo creditizio con a capo la C.R. Ravenna controlla un istituto di credito esterno al sistema delle Casse di Risparmio: la Banca di Imola S.p.A.;
- le C.R. Vignola, L'Aquila, la B.M. di Foggia ed il Banco di Sardegna, banche conferitarie delle rispettive Fondazioni, sono nel gruppo della Banca Popolare dell'EmiliaRomagna;
- la C.R. Lucca Pisa Livorno S.p.a. e la C.R. Pescara S.p.A., fanno parte del gruppo Banco Popolare nell'ambito del quale è stata assorbita anche la C.R. Imola, che ha perso il marchio.
- Il Gruppo Banca popolare di Vicenza controlla la C.R. Prato.

---

<sup>4</sup> La C.R. Parma e Piacenza S.p.A., in occasione della nascita del gruppo Intesa Sanpaolo, è stata ceduta al Crédit Agricole, che ne detiene il controllo, mentre una quota pari al 15% è stata acquistata dalla Fondazione C.R. Parma.

### **3.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e della attività istituzionale**

A premessa della parte in cui vengono illustrati i risultati delle gestione economico-finanziaria delle Fondazioni, per favorire una migliore interpretazione dei dati, è utile richiamare alcune caratteristiche dell'attività delle Fondazioni e della rappresentazione contabile della stessa.

Le Fondazioni bancarie operano destinando all'attività istituzionale una quota dell'avanzo dell'esercizio, cioè dei proventi che derivano dall'investimento delle disponibilità patrimoniali al netto dei costi e delle imposte, dopo aver assicurato la conservazione del patrimonio e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 266/91 sul volontariato.

Dal punto di vista contabile, la destinazione di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale e le delibere di erogazione non hanno natura economica, poiché, a differenza dei costi, non concorrono a determinare l'avanzo della gestione, ma rappresentano la destinazione dell'avanzo alle finalità previste dallo statuto.

Per questo motivo, la revoca di erogazioni già deliberate, che consegue alla variazione del beneficiario delle somme, non dà origine a ricavi straordinari ma ricostituisce le risorse della Fondazione per l'attività istituzionale, che risultano così disponibili per una successiva destinazione.

Tale principio, insieme a quello della competenza, ha ispirato le disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base alle quali le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non appaiono nel conto economico, fra le destinazioni dell'Avanzo poiché, il principio della competenza prevede che si faccia riferimento solo alla destinazione delle risorse prodotte nell'esercizio.

Per questi motivi, l'ammontare complessivo delle delibere dell'anno può non coincidere con quello dell'attività istituzionale che appare nello schema di bilancio e che rappresenta la quota di Avanzo della gestione rivolta agli scopi istituzionali, sia come delibere dell'esercizio in corso, sia come accantonamento ai fondi che troveranno concreto utilizzo in quello successivo.

L'attività erogativa, del resto, è illustrata in forma dettagliata nel bilancio di missione; in quella sede, infatti, vanno indicate, tra le altre informazioni, tutte le delibere assunte nel corso dell'anno e quindi anche quelle che fanno riferimento alle disponibilità accantonate nei fondi, cioè quelle che sono state prodotte negli esercizi precedenti.

La Fondazione svolge l'attività istituzionale grazie alle risorse che consegue investendo le disponibilità patrimoniali in attività fruttifere, che per la gran parte sono di natura finanziaria. L'attività economica svolta dalla

Fondazione consiste, pertanto, nel conseguimento dei ricavi, nel sostenimento dei costi di funzionamento e nell'assolvimento degli obblighi di natura fiscale; il risultato dell'attività produce l'Avanzo della gestione che viene destinato secondo le previsioni normative e degli statuti.

Lo schema di conto economico evidenzia distintamente i fatti gestionali relativi alla produzione del reddito (proventi, costi e avanzo della gestione) e quelli relativi alla sua distribuzione (accantonamenti al patrimonio e destinazione alle attività istituzionali).

Esaminando lo schema di bilancio allegato all'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, emanato il 19 aprile del 2001<sup>5</sup>, si potrà osservare che il conto economico (con riguardo alla formazione delle risorse nette e spendibili) termina con la quantificazione dell'Avanzo della gestione, mentre le voci di bilancio che sono al di sotto dello stesso, ne indicano le diverse destinazioni, fra le quali l'attività istituzionale.

### **3.5 L'investimento del patrimonio: la redditività**

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2006 ammonta a 3.415,3 milioni di euro, che sale a 3.747,7 milioni di euro se si tiene conto anche dei 332,4 milioni di euro di proventi straordinari. L'ammontare dei proventi ordinari fa segnare un aumento del 23% circa rispetto a quello dell'esercizio precedente (2.767 milioni di euro). Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari), come si può osservare nelle tabelle del conto economico, passa da 254 milioni di euro a 298 nell'esercizio 2006.

Analizzando la composizione dei proventi si osserva un incremento generalizzato per tutte le tipologie di flussi, ad eccezione delle gestioni patrimoniali, in lieve flessione. L'incremento più consistente, +90%, riguarda i dividendi derivanti da altre partecipazioni; a tale risultato ha contribuito la distribuzione nel 2006, da parte di Cassa Depositi e Prestiti Spa, di un dividendo di 240 milioni di euro, pari al 22,8% sul valore nominale delle azioni.

Anche i dividendi distribuiti dalle conferitarie mostrano un trend crescente, ma nella composizione totale dei proventi ordinari il loro contributo passa dal 38,7% al 36,7%; il risultato delle gestioni patrimoniali indivi-

---

<sup>5</sup> Il provvedimento del 19 aprile 2001 rappresenta l'unica fonte normativa in materia di bilancio, in attesa della prossima emanazione del Regolamento di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 153/99, il cui testo, al momento in cui questo Rapporto viene redatto, ha avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato.


duali diminuisce a 358 milioni di euro, rispetto a 415 del 2005, con una variazione del -13,7%.

La Tab. 3.3 ed il grafico 3.2 evidenziano la composizione percentuale per tipologia di provento con riferimento al 2006, confrontata con gli esercizi precedenti a partire dal 2001.

**Tab. 3.3 - Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia**

Tipo di provento	Peso % nel 2006	Peso % nel 2005	Peso % nel 2004	Peso % nel 2003	Peso % nel 2002	Peso % nel 2001
<b>Dividendi da Conferitaria</b>	<b>36,7</b>	<b>38,7</b>	<b>41,6</b>	<b>42,8</b>	<b>64,4</b>	<b>57,0</b>
<b>Altri proventi:</b>	<b>63,3</b>	<b>61,3</b>	<b>58,4</b>	<b>57,2</b>	<b>35,6</b>	<b>43,0</b>
- Risultato delle gestioni patrimoniali	9,6	13,9	16,5	15,0	-0,9	1,0
- Dividendi da altre partecipazioni	17,3	11,3	8,1	8,7	8,4	11,2
- Risultato della gestione investimenti finanziari	28,9	28,7	25,6	28,1	17,6	24,5
- Altri proventi ordinari e straordinari	7,5	7,4	8,2	5,4	10,5	6,3
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Fig. 3.2 - Composizione % dei proventi**




La redditività ordinaria del patrimonio<sup>6</sup> delle Fondazioni (vedi Tab. n. 3.5) si attesta per il 2006 al 7,3%, in ulteriore incremento dopo un periodo in cui si era stabilizzata intorno al 5%; l'indice sale all' 8,0% considerando i proventi totali, che includono il risultato della gestione straordinaria.

Approfondendo l'analisi circa l'andamento delle due principali componenti dei proventi - i dividendi da società conferitarie e gli interessi ed i proventi dagli altri investimenti finanziari - si rileva che il totale dei dividendi della conferitaria è aumentato del 17% passando da 1.152 milioni di euro, nel 2005, a 1.350 milioni di euro nel 2006; la redditività delle partecipazioni bancarie<sup>7</sup> si attesta al 10,2%, rispetto al 8,5% del precedente esercizio nonostante ciò, il peso percentuale dei loro dividendi sul totale dei proventi conseguiti diminuisce dal 38,7% al 36,6%.

L'andamento negli anni di questo indice evidenzia un trend crescente con un picco nel 2002 e rispecchia abbastanza fedelmente, come è logico attendersi, l'andamento della redditività delle banche partecipate. Questa è sintetizzata nel grafico Fig. 3.2. dalla serie storica 1992 - 2006 dell'indice R.O.E.<sup>8</sup>; si può rilevare un andamento crescente fino al 2000, quindi una leggera flessione ed una successiva ripresa nel 2003.

**Fig. 3.3 - Valori dell'indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fondazioni**



<sup>6</sup> Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi ordinari, al denominatore dalla media dei valori del patrimonio, a valori di libro, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

<sup>7</sup> L'indice di redditività della partecipazione nella banca conferitaria è dato dal rapporto fra i dividendi percepiti nell'esercizio considerato ed il valore di bilancio delle partecipazioni all'esercizio precedente, momento cui si fa riferimento per la determinazione del dividendo da corrispondere a ciascun azionista in base alle azioni possedute.

<sup>8</sup> L'indice R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio). Non è stato possibile calcolare il dato relativo all'anno 2005 in quanto i dati di bilancio non erano omogenei tra le diverse banche (alcune di esse avevano redatto il bilancio applicando i criteri IAS).

Per una corretta interpretazione del dato, è utile ricordare che le Fondazioni registrano nei propri bilanci i dividendi distribuiti nello stesso esercizio dalle banche partecipate, in relazione ai risultati economici da queste prodotti nell'anno immediatamente precedente; pertanto, la redditività delle banche produce effetti su quella delle Fondazioni con uno sfasamento temporale medio di un anno.

Per quanto riguarda la redditività degli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, a livello di intero sistema, essa si attesta per l'anno 2006 al 5,6%, rispetto al 5,0% del 2005 e del 3,7% del 2004; dopo un minimo registrato nel 2002, i livelli di redditività sono gradualmente migliorati, come illustrato nella Tab. 3.5.

Fra gli investimenti finanziari, negli ultimi anni, hanno assunto un'importanza crescente le gestioni patrimoniali che rappresentano poco più del 17% del totale dell'attivo; nel 2006, 57 Fondazioni (erano 52 nel 2005) hanno investito complessivamente 9 miliardi di euro in gestioni patrimoniali. L'esercizio in esame si è concluso con un bilancio positivo, anche se inferiore rispetto al 2005: il reddito complessivo delle gestioni patrimoniali è stato di 354 milioni di euro, pari ad un tasso medio di rendimento del 3,7% mentre nel 2005 i redditi erano stati di 415 milioni di euro e la redditività del 4,7%.

In particolare, nel 2006 3 Fondazioni dichiarano un risultato negativo dalle gestioni patrimoniali (era una nel 2005); 39 registrano un rendimento positivo, ma in calo rispetto al 2005; per 12 Fondazioni, infine, i rendimenti aumentano (per le 5 che hanno investito in gestioni patrimoniali per la prima volta nel 2006 non è, ovviamente, possibile calcolare la variazione di redditività). Nella Tab. 3.4 è sintetizzata l'evoluzione delle gestioni patrimoniali.

**Tab. 3.4 - Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di Euro)**

Anni	N°. di Fondazioni che hanno investito in gestioni patrimoniali	Importo delle gestioni a fine periodo	Risultato complessivo	N°. di Fondazioni che hanno dichiarato perdite
2000	40	3.993	127,0(*)	11
2001	45	6.383	19,8	23
2002	51	7.360	-15,8	27
2003	49	8.187	315,0	0
2004	50	8.599	366,8	1
2005	52	8.920	408,1	1
2006	57	9.626	356,6	3


(\*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.

A conclusione dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento la tabella Tab. 3.5 e la Fig. 3.4 riportano la serie storica dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni di origine bancaria.

**Tab. 3.5 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento**

Indicatori	Anni													
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06
Proventi Patrimonio x 100	1,2	1,6	1,7	1,8	2,2	2,7	4,2	5,5	4,9	5,0	5,2	5,0	6,3	7,3
Proventi finanziari Investimenti finanziari medi x 100	n.d.	7,1	8,0	7,1	5,9	5,5	3,9	4,8	3,1	1,9	3,8	3,7	5,0	5,6
Dividendi da Società conferitaria Partecipazione nella Società conferitaria <sub>(t-1)</sub>	1,0	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	4,4	6,7	6,4	9,3	6,5	6,9	8,5	10,2

**Fig. 3.3 - Valori dell'indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fondazioni**



Per una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente paragonabili



con il rendimento degli altri investimenti finanziari<sup>9</sup>. Tuttavia i trend sono confrontabili.

I dati evidenziano come, a fronte della crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segue andamenti che solo negli ultimi anni risultano positivamente correlati: fino al 2002, crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e decrescente per le attività finanziarie; nel 2003 tali tendenze si invertono; nel 2004 i rispettivi livelli di redditività si stabilizzano, e nell'esercizio in esame si assiste ad una crescita di entrambe le forme di investimento.

In sostanza, la serie dei dati mostra che la forbice di circa 6 punti a favore delle attività finanziarie che era presente nel 1993/94 è stata assorbita, fino ad annullarsi nel 1998/99, per effetto del negativo andamento dei mercati finanziari e del recupero di redditività del sistema creditizio. A partire da quell'anno la situazione si è capovolta registrandosi una crescita generalizzata dei rendimenti degli investimenti, ma la differenza è rimasta positiva per le partecipazioni nelle banche conferitarie rispetto agli altri investimenti.

Sull'intero arco di tempo considerato, la diversificazione degli investimenti si conferma uno strumento efficace, ai fini della salvaguardia del valore economico del patrimonio.

A tale proposito si ricorda che con la legge n. 212 dell'1 agosto 2003, sono state opportunamente ampliate le possibilità di investimento delle Fondazioni rispetto a quanto era previsto dal D.Lgs. n. 153/99.

A partire da tale data le Fondazioni possono, così, detenere anche immobili non strumentali, sia pure nella misura massima del 10 per cento del patrimonio, senza rischio di vedersi attribuita la natura di ente commerciale. Al momento, tuttavia, non si rilevano significativi investimenti nel settore immobiliare.

### **3.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale**

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio 2006 è stato di 3.090 milioni di euro rispetto a 2.721 del 2005, con un incremento percentuale pari al

---

<sup>9</sup> Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le valutazioni/svalutazioni implicite della partecipazione – il che tende a sottostimare il rendimento – ed il dato al denominatore riflette il valore contabile della partecipazione – il che tende a sovrastimare il rendimento. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

13,5%; esso rappresenta il 90,5% dei proventi ordinari ed il 6,6% del patrimonio medio dell'anno. Gli oneri di funzionamento e le imposte, nel loro complesso, assorbono il 18,3% dei proventi ordinari e circa l'1,4% del patrimonio.

Passiamo ad analizzare i costi di funzionamento e le altre poste del conto economico, con particolare riguardo all'attività istituzionale.

I costi e le spese di amministrazione sono pari a 180 milioni di euro per l'intero sistema delle Fondazioni bancarie nell'anno 2006 e la loro incidenza sui proventi è 4,8% rispetto a 5,8% dell'anno precedente. Se si considerano anche i costi relativi alla gestione degli investimenti (commissioni, oneri finanziari, ecc.) l'incidenza degli oneri si attesta al 6,1%.

Gli oneri complessivi salgono però a 538 milioni di euro per ragioni di carattere eccezionale che hanno comportato, nel 2006, accantonamenti prudenziali per 304 milioni di euro; le Fondazioni, infatti, hanno dovuto effettuare questi accantonamenti a fronte dei rischi collegati all'incertezza del risultato del contenzioso in corso, concernente l'applicazione nei periodi di imposta precedenti la riforma Ciampi del regime tributario previsto per gli enti non commerciali e in attesa che sia chiarita la natura dei dividendi corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti, relativamente alla parte che eccede il dividendo minimo preferenziale<sup>10</sup>.

Al netto di questi accantonamenti prudenziali, i costi totali si riducono a 228 milioni di euro e l'incidenza sui proventi scende al 6,1% mostrando addirittura una diminuzione rispetto al 7,3% del 2005.

Più in dettaglio, l'incidenza degli oneri per gli Organi collegiali sui proventi totali si riduce dall'1,4% all'1,2% (dall'1,6 all'1,4, sui proventi ordinari), analogamente al costo del personale che passa dall'1,4% all'1,2%, anche se il numero dei dipendenti cresce a 836 unità, con un aumento di 30 dipendenti nel 2006.

Nonostante molte Fondazioni si siano già dotate di personale con competenze adeguate sia per la progettazione che la valutazione degli interventi erogativi, ed altre stiano ancora rafforzando l'organico, i dati evidenziano che le strutture organizzative sono di dimensioni contenute. In sintesi, anche l'esercizio 2006 fa registrare un basso livello di spese gestionali e conferma che, in generale, l'incidenza dei costi delle strutture organizzative decresce all'aumentare della dimensione delle Fondazioni.

<sup>10</sup> Lo statuto della Cassa Depositi e Prestiti prevede che alle Fondazioni, soci privilegiati, sia corrisposto un dividendo minimo pari al tasso di inflazione, misurato dall'indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzati) maggiorato di tre punti percentuali. Secondo una discutibile e non condivisa interpretazione dello statuto della Cassa, i dividendi eccedenti tale quota potrebbero rappresentare un rimborso anticipato del capitale.

L'Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, si distribuisce fra gli accantonamenti al patrimonio e l'attività istituzionale, nelle sue varie forme.

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza per l'anno 2006, ha confermato l'aliquota dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione ed ha fissato al 15% l'aliquota massima di accantonamento alla "Riserva per l'integrità del patrimonio". Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse, in misura variabile, da un minimo del 20% ad un massimo del 35% dell'avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione ed al peso percentuale, sul totale degli investimenti, delle attività di natura finanziaria, suscettibili di svalutazione monetaria.

Per l'intero sistema delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 1.020 milioni di euro (858 nel 2005) e rappresenta il 33,0% dell'avanzo della gestione, contro il 31,5% dell'anno precedente.


All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il restante 67,0% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2006, pari a (inclusendo anche l'avanzo residuo di 20 milioni) 2.070 milioni di euro, rispetto ai 1.863 del 2005.

L'evoluzione dell'andamento della gestione delle Fondazioni può essere rappresentata in forma sintetica mediante la serie storica 1992/93-2006 delle principali grandezze economiche, espresse in forma di indice percentuale rispetto al patrimonio medio, presentato nella Tab. 3.6 e nel relativo grafico della Fig. 3.5. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio. Si noterà che l'indice percentuale degli accantonamenti al patrimonio, pur mostrando un trend positivo, cresce in maniera meno che proporzionale rispetto agli altri indicatori: dal 1992 al 2006 l'incidenza dell'avanzo d'esercizio sul patrimonio cresce più di cinque volte (dall'1,2 al 6,6), mentre la quota dell'accantonamento patrimoniale sul patrimonio cresce di 3,2 volte, passando da 0,7 a 2,2; l'indice percentuale dell'attività erogativa passa da 0,4 a 4,4, con un aumento di oltre dieci volte. In conclusione, si osserva come la maggiore redditività registrata in questi anni dalle Fondazioni sia andata prevalentemente a beneficio dell'attività istituzionale.

**Tab. 3.6 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie**

Indicatori	Anni													
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000 <sup>a</sup>	2001	2002 <sup>c</sup>	2003	2004	2005	2006
Proventi totali <sup>a</sup> /Patr. medio	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	4,3	8,4	5,1	5,2	5,4	5,4	6,9	8,0
Avanzo d'es./Patr. medio	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	3,9	7,6	4,7	4,7	5,0	4,9	6,2	6,6
Acc.to patr./Patr. medio	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	1,3	2,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,9	2,2
Att. Ist.le/Patr. medio	0,4	0,6	0,7	0,9	1,3	1,4	2,6	5,3	3,3	3,5	3,3	3,3	4,3	4,4

- (a) Comprendono i proventi straordinari  
 (b) L'esercizio 2000 ha avuto una durata superiore ai dodici mesi; depurato da questo effetto, gli indici del 2000 sono sostanzialmente in linea con il biennio successivo  
 (c) La somma degli indici 3 e 4 si discosta dal valore dell'indice 2 a causa del disavanzo dell'esercizio

**Fig. 3.5 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie**

Infine si rileva che l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso del 2006 (al netto degli 82,2 milioni di euro destinati per legge al Volontariato erano 74 milioni nel 2005) è pari a 1.432 milioni di euro rispetto a 1.231 dell'esercizio precedente con un aumento del 16,3%.

Il deliberato complessivo (inclusendo cioè il Volontariato previsto dalla legge n. 266/91) assomma a 1.514,5 milioni di euro rispetto a 1.305,3 registrato nel 2005 e fa segnare un tasso di erogazione del 3,4% sul patrimonio medio dell'intero sistema delle Fondazioni.

Per quanto riguarda le somme accantonate ai sensi della legge 266/91 per il Volontariato, nel 2006 sono stati destinati 82 milioni di euro rispetto ai 74 milioni del 2005.

Le Fondazioni, inoltre, a seguito degli impegni assunti con il Protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2005 con gli attori del volontariato, hanno destinato oltre 79 milioni di euro, di cui 32 milioni di euro alla Fondazione per il Sud, e 47 milioni al finanziamento di iniziative di progettazione sociale nelle regioni meridionali. Ai fini della quantificazione delle delibere complessivamente assunte dal sistema delle Fondazioni nel 2006, è corretto considerare anche i 79 milioni in questione, poiché in questo caso, il processo deliberativo può considerarsi concluso essendo stato individuato il beneficiario delle somme, anche se la manifestazione monetaria della delibera (cioè l'effettivo pagamento) è rinviata al completamento dell'iter di costituzione dell'Ente.

Con questa integrazione, il dato delle delibere assunte nel corso dell'anno assomma complessivamente a 1.594,3 milioni di euro.

Nel precedente Rapporto annuale avevamo ipotizzato che la maggiore disponibilità di risorse registrata nel 2005 avrebbe prodotto i suoi effetti nel 2006 traducendosi in un incremento dell'ammontare delle delibere; l'ipotesi, che ha trovato verifica nei dati consuntivi dell'anno, poggia sulla considerazione che mentre il volume dell'attività istituzionale<sup>11</sup> risente direttamente della maggiore redditività dell'investimento che si registra nel corso dell'esercizio stesso, l'attività di delibera, che nella gran parte delle Fondazioni fa riferimento alle risorse generate nell'esercizio precedente a quello di spesa, risente con un ritardo temporale di un anno delle variazioni dei redditi.

Per una analisi dei dati economico gestionali disaggregata per gruppi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico in calce a questo capitolo.

---

<sup>11</sup> Si rammenta che l'attività istituzionale include anche la destinazione delle risorse ai fondi per l'attività futura, mentre l'attività di delibera fa riferimento alle decisioni di spesa, ancorché non materialmente liquidate per cassa.



TABELLE RELATIVE  
AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 3.7 - Sistema Fondazioni				
ATTIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	908,1	1,7	831,6	1,6
Attività finanziarie:	52.434,1	95,7	49.206,2	94,7
partecipazioni nella conferitaria	13.765,2	25,1	13.301,6	25,6
partecipazioni in altre società	5.374,0	9,8	4.396,0	8,5
partecipazioni in società strumentali	602,7	1,1	330,2	0,6
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	32.692,2	59,6	31.178,4	60,0
Credit, ratei e risconti attivi	777,1	1,4	960,9	1,8
Disponibilità liquide	563,1	1,0	913,6	1,8
Altre attività	132,7	0,2	39,8	0,1
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>54.815,2</b>	<b>100,0</b>	<b>51.952,1</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	47.152,0	86,0	45.850,0	88,3
Fondi per l'attività d'istituto	3.724,6	6,8	2.909,7	5,6
Fondi per rischi ed oneri	742,4	1,4	378,2	0,7
Erogazioni deliberate	2.437,4	4,4	2.231,1	4,3
Fondo per il volontariato L.266/91	225,5	0,4	276,3	0,5
Altre passività	533,3	1,0	306,8	0,6
<b>Totale del passivo</b>	<b>54.815,2</b>	<b>100,0</b>	<b>51.952,1</b>	<b>100,0</b>



Tab. 3.7 - Fondazioni Piccole

ATTIVO	31/12/2006		31/12/2005		%
	milioni di €		milioni di €		
Immobilizzazioni materiali e immateriali Attività finanziarie: <i>partecipazioni nella conferitaria</i> <i>partecipazioni in altre società</i> <i>partecipazioni in società strumentali</i> <i>strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)</i> Crediti, ratei e risconti attivi Disponibilità liquide Altre attività <b>Totale dell'attivo</b>	18,1	2,6	14,5	2,2	
	636,3	93,3	620,3	93,6	
	323,3		331,3	50,0	
	47,4		17,1	2,6	
	3,5		1,9	0,3	
	0,6		270,0	40,7	
	41,8	1,5	14,4	2,2	
	10,4	2,3	12,2	1,8	
	15,7	0,2	1,3	0,2	
	1,3	100,0	662,7	100,0	
	<b>681,8</b>	<b>100,0</b>	<b>662,7</b>	<b>100,0</b>	
PASSIVO	31/12/2006		31/12/2005		%
	milioni di €		milioni di €		
Patrimonio netto Fondi per l'attività d'istituto Fondi per rischi ed oneri Erogazioni deliberate da liquidare Fondo per il volontariato L.266/91 Altre passività <b>Totale del passivo</b>	616,3	90,4	599,8	90,5	
	34,3	5,0	35,2	5,3	
	5,6	0,8	3,4	0,5	
	18,8	2,8	17,5	2,6	
	3,1	0,5	4,6	0,7	
	3,6	0,5	2,4	0,4	
	<b>681,8</b>	<b>100,0</b>	<b>662,7</b>	<b>100,0</b>	

Tab. 3.7 - Fondazioni Medio-piccole				
ATTIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	68,0	3,8	57,9	3,3
Attività finanziarie:	1.672,4	92,6	1.634,0	93,2
partecipazioni nella conferitaria	534,1	29,6	608,0	34,7
partecipazioni in altre società	46,4	2,6	40,7	2,3
partecipazioni in società strumentali	18,9	1,0	11,4	0,6
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.072,9	59,4	973,9	55,5
Credit, ratei e risconti attivi	37,4	2,1	49,6	2,8
Disponibilità liquide	27,2	1,5	11,4	0,7
Altre attività	0,2	0,0	0,4	0,0
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>1.805,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1.753,4</b>	<b>100,0</b>
PASSIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	1.629,4	90,3	1.571,8	89,6
Fondi per l'attività d'istituto	105,5	5,8	106,2	6,1
Fondi per rischi ed oneri	25,4	1,4	25,3	1,4
Erogazioni deliberate da liquidare	30,3	1,7	33,7	1,9
Fondo per il volontariato L. 266/91	8,5	0,5	11,0	0,6
Altre passività	6,0	0,3	5,4	0,3
<b>Totale del passivo</b>	<b>1.805,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1.753,4</b>	<b>100,0</b>

Tab. 3.7 - Fondazioni Medie

ATTIVO	31/12/2006		31/12/2005		%
	milioni di €		milioni di €		
Immobilizzazioni materiali e immateriali Attività finanziarie: <i>partecipazioni nella conferitaria</i> <i>partecipazioni in altre società</i> <i>partecipazioni in società strumentali</i> <i>strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)</i> Crediti, ratei e risconti attivi Disponibilità liquide Altre attività <b>Totale dell'attivo</b>		127,7	3,8	114,5	3,7
		3.106,7	93,4	2.897,4	92,4
	<i>1.027,1</i>		30,9	939,3	30,0
	<i>129,3</i>		3,9		4,5
	<i>20,5</i>		0,6	<i>141,2</i>	0,3
	<i>1.929,8</i>		58,0	<i>9,8</i>	
		42,2	1,3	<i>1.807,1</i>	57,7
		42,2	1,3		2,1
		7,4	0,2		1,5
		<b>3.326,2</b>	<b>100,0</b>		8,5
				<b>3.134,5</b>	<b>100,0</b>
PASSIVO	31/12/2006		31/12/2005		%
	milioni di €		milioni di €		
	Patrimonio netto	2.917,9	87,7	2.792,0	89,1
	Fondi per l'attività d'istituto	233,5	7,0	198,7	6,3
	Fondi per rischi ed oneri	48,9	1,5	40,0	1,3
	Erogazioni deliberate da liquidare	89,0	2,7	73,7	2,4
	Fondo per il volontariato L.266/91	10,8	0,3	14,4	0,5
	Altre passività	26,1	0,8	15,6	0,5
	<b>Totale del passivo</b>	<b>3.326,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3.134,5</b>	<b>100,0</b>

Tab. 3.7 - Fondazioni Medio-grandi

ATTIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	222,7	3,4	181,3	2,9
Attività finanziarie:	6.094,9	91,9	5.683,8	91,7
partecipazioni nella conferitaria	1.617,1	24,4	1.499,8	24,2
partecipazioni in altre società	928,8	14,0	748,3	12,1
partecipazioni in società strumentali	109,5	1,6	60,6	1,0
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	3.439,6	51,8	3.375,1	54,5
Credit, ratei e risconti attivi	128,3	1,9	78,4	1,3
Disponibilità liquide	128,2	1,9	249,2	4,0
Altre attività	61,4	0,9	2,3	0,0
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>6.635,5</b>	<b>100,0</b>	<b>6.195,0</b>	<b>100,0</b>

PASSIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	5.843,0	88,1	5.637,1	91,0
Fondi per l'attività d'istituto	296,5	4,5	239,5	3,9
Fondi per rischi ed oneri	242,7	3,7	106,4	1,7
Erogazioni deliberate da liquidare	159,0	2,4	134,0	2,2
Fondo per il volontariato L.266/91	17,2	0,3	25,7	0,4
Altre passività	77,0	1,2	52,4	0,8
<b>Totale del passivo</b>	<b>6.635,5</b>	<b>100,0</b>	<b>6.195,0</b>	<b>100,0</b>

Tab. 3.7 - Fondazioni Grandi				
ATTIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	471,7	1,1	463,3	1,2
Attività finanziarie:	40.923,9	96,6	38.370,6	95,4
partecipazioni nella conferitaria	10.263,7		9.923,1	24,7
partecipazioni in altre società	4.245,6		3.448,7	8,6
partecipazioni in società strumentali	449,5		246,5	0,6
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	25.965,2		24.752,3	61,6
Crediti, ratei e risconti attivi	558,8	1,3	751,9	1,9
Disponibilità liquide	349,8	0,8	593,3	1,5
Altre attività	62,4	0,1	27,4	0,1
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>42.366,6</b>	<b>100,0</b>	<b>40.206,5</b>	<b>100,0</b>
PASSIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	36.145,4	85,4	35.249,3	87,7
Fondi per l'attività d'istituto	3.054,8	7,2	2.330,1	5,8
Fondi per rischi ed oneri	419,8	1,0	203,0	0,5
Erogazioni deliberate da liquidare	2.140,3	5,1	1.972,3	4,9
Fondo per il volontariato L.266/91	185,9	0,4	220,7	0,5
Altre passività	420,5	1,0	231,1	0,6
<b>Totale del passivo</b>	<b>42.366,6</b>	<b>100,0</b>	<b>40.206,5</b>	<b>100,0</b>

Tab. 3.7 - Fondazioni del Nord-ovest				
ATTIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	103,9	0,5	88,0	0,4
Attività finanziarie:	20.281,2	97,1	19.071,4	95,6
partecipazioni nella conferitaria	25,1		5.195,8	26,0
partecipazioni in altre società	13,0		2.128,1	10,7
partecipazioni in società strumentali	0,7		36,2	0,2
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	58,2		11.711,4	58,7
Credit, ratei e risconti attivi	306,2	1,5	598,4	3,0
Disponibilità liquide	112,3	0,5	168,1	0,8
Altre attività	73,1	0,4	25,2	0,1
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>20.876,7</b>	<b>100,0</b>	<b>19.951,1</b>	<b>100,0</b>
PASSIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	17.946,6	86,0	17.468,8	87,6
Fondi per l'attività d'istituto	1.413,8	6,8	1.100,2	5,5
Fondi per rischi ed oneri	333,5	1,6	206,3	1,0
Erogazioni deliberate da liquidare	979,1	4,7	956,5	4,8
Fondo per il volontariato L.266/91	92,5	0,4	101,8	0,5
Altre passività	111,3	0,5	117,5	0,6
<b>Totale del passivo</b>	<b>20.876,7</b>	<b>100,0</b>	<b>19.951,1</b>	<b>100,0</b>

Tab. 3.7 - Fondazioni del Nord-est				
ATTIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	517,6	3,1	509,7	3,3
Attività finanziarie:	15.344,6	92,6	14.556,8	93,9
partecipazioni nella conferitaria	3.422,2		3.131,3	20,2
partecipazioni in altre società	1.525,3		1.166,0	7,5
partecipazioni in società strumentali	327,9		239,0	1,5
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	10.069,2		10.020,5	64,6
Crediti, ratei e risconti attivi	323,5	2,0	182,5	1,2
Disponibilità liquide	334,9	2,0	252,1	1,6
Altre attività	48,0	0,3	8,5	0,1
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>16.568,6</b>	<b>100,0</b>	<b>15.509,5</b>	<b>100,0</b>
PASSIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	13.909,2	83,9	13.447,5	86,7
Fondi per l'attività d'istituto	1.291,4	7,8	1.013,0	6,5
Fondi per rischi ed oneri	153,3	0,9	101,8	0,7
Erogazioni deliberate da liquidare	788,2	4,8	688,4	4,4
Fondo per il volontariato L.266/91	76,7	0,5	95,8	0,6
Altre passività	349,7	2,1	163,1	1,1
<b>Totale del passivo</b>	<b>16.568,6</b>	<b>100,0</b>	<b>15.509,5</b>	<b>100,0</b>

Tab. 3.7 - Fondazioni del Centro				
ATTIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	221,3	1,5	196,7	1,4
Attività finanziarie:	14.609,0	97,1	13.575,2	94,3
partecipazioni nella conferitaria	4.203,6	28,0	4.159,4	28,9
partecipazioni in altre società	1.045,0	6,9	1.033,9	7,2
partecipazioni in società strumentali	113,4	0,8	50,2	0,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	9.247,0	61,5	8.331,6	57,8
Credit, ratei e risconti attivi	116,2	0,8	141,0	1,0
Disponibilità liquide	79,9	0,5	484,2	3,4
Altre attività	11,6	0,1	6,0	0,0
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>15.038,0</b>	<b>100,0</b>	<b>14.403,0</b>	<b>100,0</b>
PASSIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	13.169,7	87,6	13.002,5	90,3
Fondi per l'attività d'istituto	916,5	6,1	702,8	4,9
Fondi per rischi ed oneri	223,8	1,5	47,5	0,3
Erogazioni deliberate da liquidare	639,9	4,3	559,6	3,9
Fondo per il volontariato L.266/91	47,4	0,3	68,4	0,5
Altre passività	40,8	0,3	22,1	0,2
<b>Totale del passivo</b>	<b>15.038,0</b>	<b>100,0</b>	<b>14.403,0</b>	<b>100,0</b>



Tab. 3.7 - Fondazioni del Sud				
ATTIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	65,4	2,8	37,2	1,8
Attività finanziarie:	2.199,3	94,3	2.002,8	95,9
partecipazioni nella conferitaria	890,6	38,2	815,1	39,0
partecipazioni in altre società	81,0	3,5	68,0	3,3
partecipazioni in società strumentali	6,6	0,3	4,8	0,2
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.221,2	52,4	1.115,0	53,4
Credit, ratei e risconti attivi	31,1	1,3	39,1	1,9
Disponibilità liquide	36,1	1,5	9,2	0,4
Altre attività	0,1	0,0	0,1	0,0
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>2.331,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2.088,4</b>	<b>100,0</b>
PASSIVO	31/12/2006		31/12/2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	2.126,5	91,2	1.931,2	92,5
Fondi per l'attività d'istituto	102,9	4,4	93,7	4,5
Fondi per rischi ed oneri	31,8	1,4	22,5	1,1
Erogazioni deliberate da liquidare	30,2	1,3	26,6	1,3
Fondo per il volontariato L.266/91	8,9	0,4	10,4	0,5
Altre passività	31,6	1,4	4,1	0,2
<b>Totale del passivo</b>	<b>2.331,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2.088,4</b>	<b>100,0</b>

Tab. 3.8 - Conto economico - Sistema Fondazioni				
	2006		2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	356,6	10,4	415,2	15,0
Dividendi e proventi assimilati	1.987,7	58,2	1.489,7	53,8
Interessi e proventi assimilati	310,9	9,1	279,5	10,1
Risultato gestione strumenti finanziari	748,6	21,9	573,3	20,7
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,3	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,6	0,0	-0,4	0,0
Altri proventi	12,3	0,4	10,5	0,4
<b>Totale proventi ordinari</b>	<b>3.415,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2.767,8</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	537,6	15,7	221,3	8,0
<i>di cui per gli organi statutari</i>	46,8	1,4	44,0	1,6
<b>Margine Lordo</b>	<b>2.877,7</b>	<b>84,3</b>	<b>2.546,5</b>	<b>92,0</b>
Imposte	85,7	2,5	78,9	2,8
Saldo gestione straordinaria	298,4	8,7	254,1	9,2
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>3.090,4</b>	<b>90,5</b>	<b>2.721,8</b>	<b>98,3</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>	<b>100,0</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3,6</b>
<b>Copertura disavanzi progressi</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>1.019,8</b>	<b>33,0</b>	<b>858,1</b>	<b>31,5</b>
a) alla riserva obbligatoria	615,3	19,9	542,2	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	404,5	13,1	315,9	11,6
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>2.049,8</b>	<b>66,3</b>	<b>1.862,4</b>	<b>68,4</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	663,1	21,5	682,0	25,1
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	82,3	2,7	73,8	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	1.304,4	42,1	1.106,6	40,7
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>20,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>769,1</b>		<b>549,5</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>1.514,5</b>		<b>1.305,3</b>	

\* La posta del 2006 include gli accantonamenti prudenziali (CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 6,7%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Piccole				
	2006		2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	2,6	6,9	2,4	7,1
Dividendi e proventi assimilati	28,5	75,0	25,7	74,9
Interessi e proventi assimilati	6,2	16,2	4,7	13,8
Risultato gestione strumenti finanziari	0,4	1,1	0,9	2,6
Risultato gestione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,3	0,8	0,5	1,6
<b>Totale proventi ordinari</b>	<b>38,0</b>	<b>100,0</b>	<b>34,3</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	7,7	20,3	6,1	17,7
<i>di cui per gli organi statutari</i>	2,4	6,2	2,2	6,4
<b>Margine Lordo</b>	<b>30,3</b>	<b>79,7</b>	<b>28,2</b>	<b>82,3</b>
Imposte	0,5	1,4	0,4	1,3
Saldo gestione straordinaria	1,0	2,7	1,1	3,3
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>30,8</b>	<b>81,0</b>	<b>28,9</b>	<b>84,3</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>	<b>10,6</b>	<b>28,3</b>	<b>10,0</b>	<b>28,3</b>
<b>Copertura disavanzi progressi</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>8,1</b>	<b>26,5</b>	<b>7,5</b>	<b>26,0</b>
a) alla riserva obbligatoria	6,1	19,9	5,7	19,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	2,0	6,6	1,8	6,2
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>22,0</b>	<b>71,6</b>	<b>21,0</b>	<b>72,6</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	10,0	32,6	9,3	32,3
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	0,8	2,7	0,8	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	11,2	36,3	10,9	37,7
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>10,9</b>		<b>8,7</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>21,7</b>		<b>18,8</b>	

\* La posta del 2006 include gli accantonamenti prudenziali (CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 16,3%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Medio-piccole				
	2006		2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	14,7	18,2	16,7	22,1
Dividendi e proventi assimilati	39,9	49,3	37,9	50,1
Interessi e proventi assimilati	21,1	26,1	17,2	22,7
Risultato gestione strumenti finanziari	3,4	4,2	3,2	4,2
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	-0,4	-0,5
Altri proventi	1,6	2,0	1,1	1,5
<b>Totale proventi ordinari</b>	<b>80,9</b>	<b>100,0</b>	<b>75,7</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	17,9	22,1	15,1	19,9
<i>di cui per gli organi statutari</i>	5,0	6,2	4,8	6,3
<b>Margine Lordo</b>	<b>63,0</b>	<b>77,9</b>	<b>60,7</b>	<b>80,1</b>
Imposte	2,1	2,7	2,0	2,6
Saldo gestione straordinaria	0,7	0,9	5,6	7,4
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>61,6</b>	<b>76,1</b>	<b>64,3</b>	<b>84,9</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Copertura disavanzi progressi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>18,1</b>	<b>29,4</b>	<b>19,2</b>	<b>29,8</b>
a) alla riserva obbligatoria	12,3	20,0	12,8	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	5,8	9,4	6,3	9,8
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>43,4</b>	<b>70,5</b>	<b>45,1</b>	<b>70,2</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	25,5	41,5	24,6	38,3
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	1,6	2,7	2,1	3,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	16,3	26,4	18,4	28,6
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>12,1</b>		<b>13,0</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>39,2</b>		<b>39,7</b>	

\* La posta del 2006 include gli accantonamenti prudenziali (CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 18,8%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Medie				
	2006		2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	22,8	11,2	34,3	19,1
Dividendi e proventi assimilati	133,5	65,6	108,4	60,3
Interessi e proventi assimilati	31,3	15,4	27,9	15,5
Risultato gestione strumenti finanziari	15,4	7,6	7,0	3,9
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,3	-0,1	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,6	-0,3	0,0	0,0
Altri proventi	1,4	0,7	2,3	1,3
<b>Totale proventi ordinari</b>	<b>203,6</b>	<b>100,0</b>	<b>180,0</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	35,0	17,2	23,8	13,2
<i>di cui per gli organi statutari</i>	6,1	3,0	6,2	3,4
<b>Margine Lordo</b>	<b>168,5</b>	<b>82,8</b>	<b>156,2</b>	<b>86,8</b>
Imposte	3,5	1,7	2,2	1,2
Saldo gestione straordinaria	12,6	6,2	2,6	1,5
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>177,7</b>	<b>87,3</b>	<b>156,6</b>	<b>87,0</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>	<b>100,0</b>	<b>55,7</b>	<b>100,0</b>	<b>55,7</b>
<b>Copertura disavanzi progressi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>59,6</b>	<b>33,6</b>	<b>46,3</b>	<b>29,6</b>
a) alla riserva obbligatoria	34,8	19,6	31,3	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	24,8	14,0	15,0	9,6
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>118,0</b>	<b>66,4</b>	<b>109,6</b>	<b>70,0</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	54,7	30,8	47,4	30,3
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	4,6	2,6	4,6	2,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	58,6	33,0	57,7	36,8
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>35,7</b>		<b>32,2</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>95,0</b>		<b>84,2</b>	

\* La posta del 2006 include gli accantonamenti prudenziali (CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 11,9%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Medio-grandi				
	2006		2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	40,7	12,7	49,6	18,5
Dividendi e proventi assimilati	179,4	55,7	125,9	47,0
Interessi e proventi assimilati	49,7	15,4	54,7	20,4
Risultato gestione strumenti finanziari	48,1	14,9	35,8	13,3
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	3,9	1,2	2,2	0,8
<b>Totale proventi ordinari</b>	<b>321,8</b>	<b>100,0</b>	<b>268,1</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	74,6	23,2	47,9	17,9
<i>di cui per gli organi statutari</i>	9,6	3,0	9,0	3,3
<b>Margine Lordo</b>	<b>247,2</b>	<b>76,8</b>	<b>220,2</b>	<b>82,1</b>
Imposte	7,0	2,2	4,4	1,7
Saldo gestione straordinaria	16,0	5,0	2,4	0,9
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>256,2</b>	<b>79,6</b>	<b>218,2</b>	<b>81,4</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>	<b>10,8</b>	<b>3,3</b>	<b>100</b>	<b>37,4</b>
<b>Copertura disavanzi progressi</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>84,3</b>	<b>32,9</b>	<b>69,6</b>	<b>31,9</b>
a) alla riserva obbligatoria	51,4	20,1	43,6	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	32,8	12,8	25,9	11,9
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>172,0</b>	<b>67,1</b>	<b>148,5</b>	<b>68,1</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	95,5	37,3	94,6	43,4
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	7,0	2,7	7,2	3,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	69,5	27,1	46,7	21,4
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>35,2</b>		<b>10,9</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>137,7</b>		<b>112,7</b>	

\* La posta del 2006 include gli accantonamenti prudenziali (CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 16,4%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Grandi				
	2006		2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	275,7	9,9	312,2	14,
Dividendi e proventi assimilati	1.606,4	58,0	1.191,7	53,9
Interessi e proventi assimilati	202,6	7,3	175,0	7,9
Risultato gestione strumenti finanziari	681,3	24,6	526,5	23,8
Risultato gestione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	5,1	0,2	4,4	0,2
<b>Totale proventi ordinari</b>	<b>2.771,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2.209,7</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	402,4	14,5	128,5	5,8
<i>di cui per gli organi statutari</i>	277,9	10,0	7,9	0,4
<b>Margine Lordo</b>	<b>2.368,6</b>	<b>85,5</b>	<b>2.081,2</b>	<b>94,2</b>
Imposte	72,6	2,6	69,8	3,2
Saldo gestione straordinaria	268,1	9,7	242,3	11,0
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>2.564,1</b>	<b>92,5</b>	<b>2.253,7</b>	<b>102,0</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>				
<b>Copertura disavanzi progressi</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>849,6</b>	<b>33,1</b>	<b>715,6</b>	<b>31,8</b>
a) alla riserva obbligatoria	510,5	19,9	448,7	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	339,1	13,2	266,9	11,8
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>1.694,3</b>	<b>66,1</b>	<b>1.538,2</b>	<b>68,2</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	477,3	18,6	506,0	22,5
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	68,2	2,7	59,2	2,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	1.148,8	44,8	972,9	43,2
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>20,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>675,2</b>		<b>484,7</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>1.220,7</b>		<b>1.049,9</b>	

\* La posta del 2006 include gli accantonamenti prudenziali (CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 4,7%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord-ovest				
	2006		2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	113,9	8,3	146,4	13,2
Dividendi e proventi assimilati	710,8	51,6	533,9	48,1
Interessi e proventi assimilati	89,4	6,5	64,9	5,8
Risultato gestione strumenti finanziari	462,3	33,6	363,9	32,8
Risultato gestione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,7	0,1	1,9	0,2
<b>Totale proventi ordinari</b>	<b>1.377,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1.111,0</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	157,4	11,4	66,8	6,0
<i>di cui per gli organi statutari</i>	6,3		2,2	0,2
<b>Margine Lordo</b>	<b>1.219,7</b>	<b>88,6</b>	<b>1.044,2</b>	<b>94,0</b>
Imposte	37,6	2,7	33,8	3,0
Saldo gestione straordinaria	77,4	5,6	117,7	10,6
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>1.259,5</b>	<b>91,5</b>	<b>1.128,1</b>	<b>101,5</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>				
<b>Copertura disavanzi progressi</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>437,5</b>	<b>34,7</b>	<b>384,0</b>	<b>34,0</b>
a) alla riserva obbligatoria	252,1	20,0	225,6	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	185,4	14,7	158,4	14,0
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>801,8</b>	<b>63,7</b>	<b>744,0</b>	<b>66,0</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	320,2	25,4	383,4	34,0
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	33,6	2,8	30,3	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	448,0	35,4	330,2	29,3
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>20,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>194,9</b>		<b>109,4</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>548,7</b>		<b>523,1</b>	

\* La posta del 2006 include gli accantonamenti prudenziali (CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 5,4%



Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord-est				
	2006		2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	31,2	2,9	54,5	6,4
Dividendi e proventi assimilati	747,3	68,6	559,7	65,8
Interessi e proventi assimilati	115,3	10,6	112,1	13,2
Risultato gestione strumenti finanziari	190,1	17,5	122,4	14,4
Risultato gestione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	5,0	0,5	2,3	0,3
<b>Totale proventi ordinari</b>	<b>1.088,8</b>	<b>100,0</b>	<b>851,0</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	129,2	11,9	73,9	8,7
<i>di cui per gli organi statutari</i>	60,4	5,5	7,7	0,9
<b>Margine Lordo</b>	<b>959,6</b>	<b>88,1</b>	<b>777,1</b>	<b>91,3</b>
Imposte	38,1	3,5	36,9	4,3
Saldo gestione straordinaria	143,1	13,1	54,8	6,4
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>1.064,7</b>	<b>97,8</b>	<b>795,1</b>	<b>93,4</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>	<b>1.064,7</b>	<b>97,8</b>	<b>795,1</b>	<b>93,4</b>
<b>Copertura disavanzi progressi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>322,8</b>	<b>30,3</b>	<b>227,9</b>	<b>28,7</b>
a) alla riserva obbligatoria	210,0	19,7	156,9	19,7
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	112,9	10,6	71,0	8,9
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>741,8</b>	<b>69,7</b>	<b>567,1</b>	<b>71,3</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	225,2	21,2	189,6	23,8
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	28,2	2,7	21,1	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	488,3	45,8	356,4	44,8
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>252,0</b>		<b>228,6</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>505,4</b>		<b>439,3</b>	

\* La posta del 2006 include gli accantonamenti prudenziali (CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 6,5%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Centro				
	2006		2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	206,4	23,9	200,7	27,4
Dividendi e proventi assimilati	482,4	55,9	365,3	49,8
Interessi e proventi assimilati	74,1	8,6	77,0	10,5
Risultato gestione strumenti finanziari	94,5	11,0	85,3	11,6
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,3	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	5,5	0,6	4,6	0,6
<b>Totale proventi ordinari</b>	<b>862,6</b>	<b>100,0</b>	<b>733,0</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	227,0	26,3	60,1	8,2
<i>di cui per gli organi statutari</i>	163,6	19,0	2,4	0,3
<b>Margine Lordo</b>	<b>635,6</b>	<b>73,7</b>	<b>672,9</b>	<b>91,8</b>
Imposte	7,4	0,9	6,5	0,9
Saldo gestione straordinaria	75,3	8,7	79,5	10,9
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>703,5</b>	<b>81,6</b>	<b>746,0</b>	<b>101,8</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>	<b>100,5</b>	<b>14,3</b>	<b>100,5</b>	<b>13,5</b>
<b>Copertura disavanzi pregressi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>239,5</b>	<b>34,0</b>	<b>229,4</b>	<b>30,7</b>
a) alla riserva obbligatoria	140,7	20,0	149,2	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	98,8	14,0	80,2	10,8
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>463,9</b>	<b>66,0</b>	<b>515,8</b>	<b>69,1</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	101,6	14,4	94,8	12,7
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	18,8	2,7	20,9	2,8
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	343,5	48,8	400,0	53,6
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>310,0</b>		<b>199,3</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>430,4</b>		<b>315,1</b>	

\* La posta del 2006 include gli accantonamenti prudenziali (CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 7,6%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Sud				
	2006		2005	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	5,2	6,0	13,5	18,5
Dividendi e proventi assimilati	47,3	54,5	30,8	42,4
Interessi e proventi assimilati	25,5	35,0		
Risultato gestione strumenti finanziari	1,7	2,3		
Risultato gestione strumenti finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,6	-0,7	-0,4	-0,5
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	1,1	1,3	1,7	2,3
Altri proventi				
<b>Totale proventi ordinari</b>	<b>86,8</b>	<b>100,0</b>	<b>72,8</b>	<b>100,0</b>
Oneri (*)	24,1	27,8	20,5	28,2
<i>di cui per gli organi statutari</i>	10,0	11,6	7,8	10,7
<b>Margine Lordo</b>	<b>62,7</b>	<b>72,2</b>	<b>52,3</b>	<b>71,8</b>
Imposte	2,6	3,0	1,7	2,3
Saldo gestione straordinaria	2,6	3,0	2,0	2,8
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>62,7</b>	<b>72,2</b>	<b>52,6</b>	<b>72,3</b>
<b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b>				
<b>Copertura disavanzi progressi</b>	<b>0,2</b>		<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
<b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>	<b>19,9</b>	<b>31,8</b>	<b>16,8</b>	<b>31,9</b>
a) alla riserva obbligatoria	12,5	19,9	10,5	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	7,4	11,8	6,3	12,0
<b>Attività istituzionale:</b>	<b>42,2</b>	<b>67,3</b>	<b>35,6</b>	<b>67,6</b>
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	16,1	25,6	14,1	26,8
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	1,7	2,7	1,5	2,8
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	24,5	39,1	20,0	38,0
<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>	<b>12,3</b>		<b>12,2</b>	
<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)</b>	<b>30,1</b>		<b>27,8</b>	

\* La posta del 2006 include gli accantonamenti prudenziali (CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 16,2%

**Tab. 3.9 - Elenco delle Fondazioni per dimensione patrimoniale**  
**Gruppi dimensionali**

N°	N° nel Gruppo	Fondazione	Patrimonio 2006 (milioni di euro)	Gruppi dimensionali
1	1	Fondazione C.R. Province Lombarde	6.103,5	Fondazioni grandi n. 18
2	2	Fondazione Monte dei Paschi di Siena	5.244,8	
3	3	Compagnia di San Paolo di Torino	5.235,0	
4	4	Fondazione C.R. Verona Vicenza B.A.	4.214,6	
5	5	Fondazione C.R. Torino	2.447,1	
6	6	Fondazione C.R. Roma	1.678,7	
7	7	Fondazione C.R. Padova e Rovigo	1.543,8	
8	8	Ente C.R. Firenze	1.237,0	
9	9	Fondazione C.R. Cuneo	1.232,3	
10	10	Fondazione C.R. Lucca	1.120,1	
11	11	Fondazione C.R. Bologna	960,2	
12	12	Fondazione Cassamarca C.R. Marca Trivigiana	920,5	
13	13	Fondazione C.R. Genova e Imperia	826,3	
14	14	Fondazione Banco di Sardegna	810,6	
15	15	Fondazione C.R. Modena	716,9	
16	16	Fondazione C.R. Bolzano	687,0	
17	17	Fondazione C.R. Perugia	632,9	
18	18	Fondazione C.R. Parma	534,2	
19	1	Fondazione B.M. Lombardia	524,1	Fondazioni mediograndi n. 17
20	2	Fondazione C.R. Pisa	452,8	
21	3	Fondazione di Venezia	432,7	
22	4	Fondazione C.R. Trieste	421,5	
23	5	Fondazione C.R. Forlì	407,8	
24	6	Fondazione Piacenza e Vigevano	393,9	
25	7	Fondazione Banco di Sicilia	393,3	
26	8	Fondazione C.R. Udine e Pordenone	385,1	
27	9	Fondazione C.R. Alessandria	384,1	
28	10	Fondazione C.R. Trento e Rovereto	358,4	
29	11	Fondazione C.R. Carpi	303,4	
30	12	Fondazione C.R. Pistoia e Pescia	276,2	
31	13	Fondazione C.R. Pesaro	255,5	
32	14	Fondazione C.R. Macerata	246,3	
33	15	Fondazione C.R. Biella	212,9	
34	16	Fondazione C.R. Tortona	200,0	
35	17	Fondazione C.R. Asti	194,8	

continua Tab. 3.9				
N°	N° nel Gruppo	Fondazione	Patrimonio 2006 (milioni di euro)	Gruppi dimensionali
36	1	Fondazione C.R. La Spezia	193,9	Fondazioni medie n. 18
37	2	Fondazione C.R. Livorno	192,3	
38	3	Fondazione M. Bologna e Ravenna	180,6	
39	4	Fondazione C.R. Pescara e L.A.	176,2	
40	5	Fondazione C.R. San Miniato	172,0	
41	6	Fondazione C.R. Ferrara	168,0	
42	7	Fondazione C.R. Savona	165,4	
43	8	Fondazione C.R. Imola	159,6	
44	9	Fondazione C.R. Reggio Emilia	157,1	
45	10	Ente B.N. delle Comunicazioni	157,0	
46	11	Fondazione C.R. Gorizia	156,9	
47	12	Fondazione C.R. Ascoli Piceno	156,8	
48	13	Fondazione C.R. Fano	152,4	
49	14	Fondazione C.R. Teramo	152,3	
50	15	Fondazione C.R. Carrara	148,8	
51	16	Fondazione C.R. Terni e Narni	143,7	
52	17	Fondazione C.R. Ravenna	143,3	
53	18	Fondazione C.R. Volterra	141,7	
54	1	Fondazione C.R. Rimini	132,0	Fondazioni mediopiccole n. 17
55	2	Fondazione C.R. L'Aquila	131,6	
56	3	Banco di Napoli	119,2	
57	4	Fondazione M. Parma	119,1	
58	5	Fondazione C.R. Mirandola	116,4	
59	6	Fondazione C.R. Puglia	111,2	
60	7	Fondazione C.R. Cesena	110,2	
61	8	Fondazione C.R. Jesi	95,3	
62	9	Fondazione C.R. Rieti	90,1	
63	10	Fondazione C.R. Fermo	85,8	
64	11	Fondazione C.R. Chieti	85,7	
65	12	Fondazione C.R. Vercelli	80,7	
66	13	Fondazione C.R. Vignola	76,2	
67	14	Fondazione C.R. Calabria e Lucania	76,0	
68	15	Fondazione C.R. Foligno	69,9	
69	16	Fondazione B.M. Lucca	65,9	
70	17	Fondazione C.R. Orvieto	64,2	

continua Tab. 3.9				
N°	N° nel Gruppo	Fondazione	Patrimonio 2006 (milioni di euro)	Gruppi dimensionali
71	1	Fondazione C.R. Fabriano e C.	62,6	Fondazioni piccole n. 18
72	2	Fondazione C.R. Spoleto	52,1	
73	3	Fondazione C.R. Cento	51,0	
74	4	Fondazione C.R. Fossano	48,1	
75	5	Fondazione C.R. Civitavecchia	47,6	
76	6	Fondazione C.R. Prato	42,6	
77	7	Fondazione C.R. Saluzzo	40,1	
78	8	Fondazione C.R. Salernitana	39,3	
79	9	Fondazione C.R. e B.M. Lugo	35,0	
80	10	Fondazione C.R. Viterbo	34,2	
81	11	Fondazione C.R. Savigliano	33,6	
82	12	Fondazione B.M. Foggia	31,2	
83	13	Fondazione C.R. Loreto	28,1	
84	14	Fondazione C.R. Bra	24,8	
85	15	Fondazione C.R. Città di Castello	22,3	
86	16	Fondazione B.M. e C.R. Faenza	15,6	
87	17	Fondazione B.M. Rovigo	6,6	
88	18	Fondazione Monte di Pietà di Vicenza	1,5	

---

CAPITOLO 4

## L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

**Premessa**

L'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria si fonda, come di consueto, sulla rilevazione censuaria annuale realizzata dall'ACRI in collaborazione con le Fondazioni. L'indagine abbraccia tutte le 88 Fondazioni e si basa sulle erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2006<sup>1</sup>, considerando sia le delibere a valere su risorse prodotte nel corso dell'anno sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i progetti pluriennali, sono stati presi in considerazione gli importi imputati alla competenza dell'esercizio.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, è stata confermata la modalità di rilevazione semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati anche quest'anno nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro.

Tale modalità prevede il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione, con evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero di interventi che lo compongono.

Rispetto alle altre due tipologie di iniziative considerate (le annuali di importo superiore a € 5.000 e le pluriennali) questo tipo di iniziativa è stato rilevato, pertanto, con un grado di approfondimento minore, che ne ha comportato l'esclusione da alcune analisi sviluppate nel rapporto.

L'articolazione del presente capitolo prevede, dopo l'esposizione dei criteri di classificazione dei dati, un'analisi riferita in primo luogo al Sistema Fondazioni, ossia alle Fondazioni considerate nella loro globalità.

Nella seconda parte del capitolo si prendono in considerazione alcuni spaccati dell'intero Sistema, vale a dire gruppi di Fondazioni costituiti in funzione della loro dimensione patrimoniale e dell'area territoriale di insediamento.

---

<sup>1</sup> Per "delibere" si intendono le formali assunzioni di impegno di spesa assunte dagli organi delle Fondazioni; in questo capitolo, pertanto, con l'espressione "erogare" si intende "deliberare un'erogazione".

#### 4.1 Criteri di classificazione dei dati

Ogni intervento erogativo censito è analizzato con riferimento alle seguenti variabili:

- a) Settore beneficiario (ambito settoriale in cui si inserisce l'intervento sostenuto dall'erogazione). Il sistema di classificazione dei settori utilizzato nel Rapporto annuale è definito in modo tale da consentirne l'allineamento con l'elenco dei "settori ammessi" contemplati dalla normativa vigente (D. Lgs. 153/99).
- b) Soggetto beneficiario (soggetto cui è destinata l'erogazione, specificato in funzione della sua natura giuridica; è opportuno precisare che, in molti casi, si tratta di un soggetto intermediario rispetto al beneficiario ultimo dell'intervento realizzato grazie all'erogazione o al progetto della Fondazione).
- c) Tipo di intervento (destinazione funzionale dell'erogazione).
- d) Valenza territoriale (ampiezza del territorio su cui si producono gli effetti dell'intervento).
- e) Origine del progetto (fonte - interna o esterna alla Fondazione - da cui nasce l'idea-progetto sottostante all'intervento).
- f) Gestione del progetto (modalità attraverso cui viene realizzato il progetto, distinguendo tra: realizzazione diretta della Fondazione, sovvenzionamento di opere e servizi, sovvenzionamento di imprese strumentali).
- g) Collaborazioni con altri soggetti (compartecipazioni di altri soggetti nel sostegno economico dell'intervento -erogazioni in *pool*- ).

Nello sviluppo delle analisi riferite alle suddette variabili le Fondazioni sono raggruppate secondo tre tipi di aggregazione:

- Sistema delle Fondazioni (livello di massima aggregazione, che fa riferimento al complesso delle Fondazioni di origine bancaria).
- Gruppi dimensionali, definiti in base ai patrimoni risultanti dai bilanci consuntivi dell'esercizio 2006 (sono contemplati cinque raggruppamenti: Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole, di cui alla nota metodologica in calce al Rapporto).
- Gruppi territoriali, definiti secondo l'area geografica alla quale appartiene ciascuna Fondazione (sono utilizzate le quattro usuali ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).



## ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA FONDAZIONI

**4.2 Quadro sintetico**

Nel 2006 le Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.588,1 milioni di euro, attraverso 28.850 interventi.

È bene precisare che l'importo sopra evidenziato comprende anche gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, pari a 82,2 milioni di euro e gli importi stanziati dalle Fondazioni per l'attuazione del progetto Sud (cfr. par. 4.7), pari complessivamente a 79,8 milioni.

Ne consegue che il totale delle erogazioni indicato in questo capitolo non coincide con la posta di conto economico "erogazioni deliberate" evidenziata nel cap. 3. In esso, infatti, gli accantonamenti ai fondi ex art. 15 L. 266/91 sono classificati in una specifica posta di conto economico ad essi intestata, mentre gli stanziamenti al progetto Sud sono ricompresi tra i "Fondi per future erogazioni".

L'attività erogativa segna un significativo incremento rispetto allo scorso anno: crescono sia l'importo totale delle erogazioni (+ 15,6 %), sia il numero di iniziative sostenute (+13,6%).

L'importo medio per iniziativa è di 55.046 euro (leggermente superiore al 2005); in modo consistente sale il numero medio degli interventi per Fondazione che passa da 288 (nel 2005) a 328 (40 interventi in più per istituto).

La Tab. 4.1 illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secondo la tradizionale tripartizione adottata nella ricerca, distinguendo tra erogazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro ed erogazioni pluriennali.

Le erogazioni di importo minore (non superiori a 5.000 euro) mantengono sostanzialmente invariata la propria incidenza, ormai da tempo entro limiti molto contenuti e difficilmente comprimibili<sup>2</sup>: esse diminuiscono nella percentuale degli importi rappresentando oggi l'1,8% dell'erogato (l'anno passato erano il 2%), e mantengono sostanzialmente invariata l'incidenza sul numero degli interventi (poco meno del 43%).

---

<sup>2</sup> Le Fondazioni mantengono il sostegno a molte piccole iniziative locali, interventi che, pur se di ridotta entità monetaria, contribuiscono a sostenere l'operatività di piccole organizzazioni non profit delle loro comunità di riferimento.

La quota maggiore degli importi assegnati è assorbita, come di consueto, dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 euro, che rappresentano l'88% del totale erogato ed il 54,1 % del numero di interventi. Rispetto alla rilevazione 2005 si evidenzia un leggero aumento sugli importi percentuali mentre è in flessione il numero di interventi.

Esattamente all'opposto si muovono le erogazioni pluriennali, che aumentano invece leggermente il proprio peso nel numero di interventi (da 2,3% a 3%) e si riducono percentualmente relativamente agli importi (10,3% contro 10,5% nel 2005). Nel complesso si può tuttavia parlare di una sostanziale stabilizzazione della quota di erogazioni destinata ad interventi che si svolgono nell'arco di più anni.

Per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario (vedi ancora Tab. 4.1) si rileva, come negli anni passati, una forte concentrazione delle risorse su interventi di rilevante dimensione. Le erogazioni superiori a 100.000 euro, incidono quanto ad ammontare per il 75,5% (nel 2005 rappresentavano il 73,9%), pur risultando in termini di numero pari solo al 10,6% di tutte le erogazioni (9,8% nel 2005). Appaiono in forte crescita, in particolare, le erogazioni di importo unitario superiore a 500 mila euro, che rappresentano ormai oltre la metà (50,6%) del totale erogato (lo scorso anno erano il 44,2%), interessando circa il 4% del totale degli interventi.

### **4.3 Settori di intervento**

L'analisi dei settori di intervento è condotta prima per linee generali, passando in rassegna i volumi di attività delle Fondazioni nei diversi settori; segue un approfondimento di natura anche qualitativa sui primi sette settori.

#### *4.3.1 Esame generale*

Come evidenziato nel Rapporto annuale dello scorso anno, il sistema di classificazione dei settori è stato aggiornato ed integrato per consentire l'allineamento delle voci classificatorie utilizzate nell'indagine ACRI, con quelle indicate dalla normativa vigente<sup>3</sup> quali "settori ammessi".

Questi ultimi sono, come è noto, gli ambiti di intervento esclusivi nei

---

<sup>3</sup> D.lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 2, comma 2.

quali le Fondazioni possono operare, e coprono un ventaglio ampio ed eterogeneo di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale.

In tutto la normativa prevede i seguenti 20 settori “ammessi”:

- famiglia e valori connessi
- crescita e formazione giovanile
- educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- volontariato, filantropia e beneficenza
- religione e sviluppo spirituale
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica
- sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
- sviluppo locale ed edilizia popolare locale
- protezione dei consumatori
- protezione civile
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- attività sportiva
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
- patologie e disturbi psichici e mentali
- ricerca scientifica e tecnologica
- protezione e qualità ambientale
- arte, attività e beni culturali
- realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
- assistenza agli anziani
- diritti civili

Come si può osservare, alcune voci dell’elenco si riferiscono ad ambiti estesi, mentre altre riguardano campi di attività molto specifici. In alcuni casi, inoltre, la singola voce classificatoria comprende una voce di carattere generale e, nel contempo, voci specifiche ad essa appartenenti (ad esempio “salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”).

Tale disomogeneità rende oggettivamente difficile utilizzare la griglia dei “settori ammessi” ai fini di un’analisi sistematica come quella proposta in questo Rapporto.

Si è quindi ritenuto opportuno proporre solo in via introduttiva l’esposizione dei dati secondo la predetta lista, per poi passare ad un’analisi fondata su raggruppamenti settoriali definiti in modo più organico. La griglia di classificazione utilizzata è quella proposta lo scorso anno.

Di seguito si riporta, per il 2006 e per il 2005, la distribuzione percentuale degli importi erogati e del numero di iniziative per ognuno dei settori ammessi previsti dalla normativa.

SETTORE AMMESSO	EROGAZIONI 2005			EROGAZIONI 2006		
	IMPORTO (milioni di €)	IMPORTO %	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO (milioni di €)	IMPORTO %	NUMERO INTERVENTI
Arte, attività e beni culturali	420,4	30,6%	9.139	487,8	30,7%	10.685
Volontariato, filantropia e beneficenza	294,7	21,5%	4.930	354,7	22,3%	5.209
Ricerca scientifica e tecnologia	147,5	10,7%	1.525	173,9	11,0%	1.613
Educazione, istruzione e formazione	150,6	11,0%	3.596	169,9	10,7%	4.291
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	115,7	8,4%	1.335	154,8	9,7%	1.469
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	88,6	6,5%	986	93,7	5,9%	1.190
Assistenza agli anziani	51,3	3,7%	611	38,8	2,4%	613
Attività sportiva	26,0	1,9%	1.396	33,7	2,1%	1.539
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità	20,9	1,5%	368	25,2	1,6%	476
Crescita e formazione giovanile	21,6	1,6%	626	25,2	1,6%	913
Famiglia e valori connessi	7,3	0,5%	116	10,7	0,7%	136
Protezione civile	10,3	0,7%	362	6,3	0,4%	305
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	5,9	0,4%	147	5,2	0,3%	173
Patologie e disturbi psichici e mentali	3,7	0,3%	79	4,0	0,3%	81
Religione e sviluppo spirituale	3,1	0,2%	106	2,6	0,2%	77
Dritti civili	4,4	0,3%	63	1,1	0,1%	55
Prevenzione della criminalità e sicurezza	0,9	0,1%	11	0,3	0,0%	13
Protezione dei consumatori	0,1	0,0%	1	0,1	0,0%	12
Protezione e qualità ambientale	-	-	-	-	-	-
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze	-	-	-	-	-	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.372,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>25.397</b>	<b>1.588,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>28.850</b>
						<b>100,0%</b>

Come già anticipato, l'analisi dei diversi settori di intervento delle Fondazioni (alla quale si riferiscono le tabelle a fine capitolo, dalla Tab. 4.2 alla Tab. 4.10) viene ora sviluppata seguendo lo schema di classificazione definito in sede ACRI.

Per quanto riguarda la graduatoria generale degli interventi nei diversi settori (Tab. 4.2) la quota prevalente delle erogazioni risulta attribuita, come in tutti gli anni passati, al settore Arte, attività e beni culturali, per il quale sono stati spesi 487,8 milioni di euro, pari al 30,7% del totale, a fronte di 10.685 iniziative (il 37% del totale).

Segue al secondo posto, con un significativo incremento sia in valore assoluto sia in termini di incidenza percentuale, il settore Volontariato, filantropia e beneficenza con 267,5 milioni di euro pari al 16,8% degli importi erogati; gli interventi realizzati sono 3.428, corrispondenti all'11,9% del totale.

Al terzo posto in graduatoria, con una progressione di una posizione, sale l'Educazione, istruzione e formazione che ottiene 184,9 milioni di euro, pari all'11,6% delle somme erogate, per un totale di 4.911 iniziative censite (pari a 17% del totale).

Segue, a breve distanza, il settore della Ricerca con 171,1 milioni di euro erogati (10,8% del totale) e 1.539 interventi (5,3%).

Al quinto posto è il settore della Salute pubblica, che sale di una posizione in graduatoria, facendo registrare un importo complessivo di erogazioni pari a 157,7 milioni di euro ed un numero di 1.543 iniziative (in termini di incidenza percentuale, rispettivamente il 9,9% e il 5,3%). L'Assistenza sociale scende dalla terza posizione alla sesta con 146,5 milioni di euro erogati e 3.073 interventi ed incide sul totale erogato per il 9,2% degli importi e per il 10,7% del numero di interventi.

Mantiene la sua collocazione, al settimo posto della graduatoria, il settore Sviluppo locale che ha ottenuto 98,9 milioni di euro (6,2 % delle erogazioni) con 1.363 interventi realizzati (pari al 4,7%).

Come negli anni passati, le somme stanziare dalle Fondazioni al di fuori degli ambiti sin qui esaminati sono distribuite in settori che, presi singolarmente, assumono un'incidenza marginale (tutti al di sotto del 2,1% degli importi erogati) e complessivamente non raggiungono il 5% del totale erogato).

Tra questi merita una segnalazione il settore Sport e ricreazione che, pur se con la limitata incidenza di 2,1 % sul totale erogato, segna un significativo aumento rispetto allo scorso anno: gli importi assegnati passano da 26 milioni a 33,7, e le iniziative promosse da 1.396 a 1.539.

Lo Protezione e qualità ambientale, è l'unico altro settore al di sopra dell'1% del totale: 25,2 milioni di euro per 476 interventi realizzati.

Chiudono la graduatoria i settori Famiglia e valori connessi, Diritti civili, Religione e sviluppo spirituale, Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, a cui complessivamente vanno circa 15 milioni di euro con 293 interventi.

Come nei precedenti Rapporti, anche quest'anno si è misurato il grado di specializzazione settoriale che presentano le singole Fondazioni sulla base degli importi erogati.

A tal fine, si è fatto ricorso a un indice che può assumere tre modalità alternative:

- a) grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta non inferiore al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori non è inferiore al 60% del totale;
- b) grado medio, quando si registra non meno del 30% in un settore, oppure non meno del 40% in due;
- c) grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione di tale indice di specializzazione vede ripartirsi percentualmente il numero di Fondazioni nel seguente modo:

<b>Grado di specializzazione</b>	<b>N. Fondazioni</b>	<b>%</b>
Alto	49	56 %
Medio	39	44 %
Basso	0	—
Totale	88	100 %

Le politiche di erogazione delle Fondazioni per quanto riguarda la scelta dei settori di intervento evidenziano la propensione prevalente verso una elevata specializzazione settoriale. In questo senso, le scelte delle Fondazioni riflettono l'impostazione data al riguardo dalla normativa di settore, che impone alle Fondazioni stesse di destinare almeno il 50% delle risorse disponibili per le erogazioni a non più di cinque settori (c.d. settori rilevanti), scelti tra i "settori ammessi" sopra richiamati.

Il numero medio di settori in cui ogni Fondazione rivolge il proprio intervento è di 7,4 (come l'anno precedente).

I settori nei quali le Fondazioni sono presenti in maggior numero sono Arte, attività e beni culturali e Volontariato, filantropia e beneficenza<sup>4</sup>

<sup>4</sup> È da considerare, ai fini della corretta valutazione del dato, che in questo settore sono compresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le Fondazioni di origine bancaria sono tenute a norma dell'art. 15 della Legge 266/91.

(tutte e 88 le Fondazioni), Educazione istruzione e formazione (83), Salute pubblica (74), Ricerca (70), Assistenza sociale (67).

Nei paragrafi che seguono si propone un commento analitico relativo ai principali settori di intervento.

#### *4.3.2 Arte attività e beni culturali*

Il settore conferma il primato tra gli ambiti di intervento delle Fondazioni di origine bancaria, in linea di continuità con la tradizione delle stesse e con l'originaria vocazione espressa in questo campo dalle storiche casse di risparmio.

I dati del 2006 (cfr. Tab. 4.2) mostrano un incremento di attività rispetto al precedente esercizio, sia per importi erogati (da 420 milioni nel 2005 a 487,8 milioni) sia per numero di interventi (da 9.139 a 10.685), e con un saggio di incremento più alto di quello relativo al totale delle erogazioni di sistema (16% contro 15,6%).

L'intervento principale è la Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici, cui sono destinati 184,3 milioni di euro con un'incidenza del 37,8% sul totale erogato nel settore (vedi Tab. 4.3), in leggero aumento rispetto all'anno precedente.

Il contributo delle Fondazioni è stato prevalentemente destinato al recupero del patrimonio monumentale e archeologico del territorio di riferimento, soprattutto nei centri storici delle città. Gli interventi di recupero puntano ad accrescere la fruibilità delle strutture da parte della cittadinanza, spesso anche mediante nuove destinazioni funzionali delle stesse per attività varie di pubblico interesse (biblioteche, esposizioni, attività convengnistica, ecc). Anche al di fuori dei centri urbani tuttavia le Fondazioni non mancano di marcare la loro presenza, con iniziative volte al recupero capillare di testimonianze artistiche e culturali sparse sul territorio, e forse per questo considerati da qualcuno "minori", spesso soggette a condizioni di forte degrado e scarsa valorizzazione.

Per dare un'idea più tangibile degli interventi realizzati dalle Fondazioni in questo settore si propone di seguito un elenco, meramente esemplificativo, di alcuni progetti finanziati.

## NOTA PER IL LETTORE

Tutti gli esempi di iniziative proposti, in questo e nei successivi paragrafi del capitolo, si propongono esclusivamente di fornire al lettore una esemplificazione delle varie tipologie di intervento a cui si fa riferimento nella trattazione. Essi, pertanto, non sono da intendersi in alcun modo un campione statisticamente rappresentativo dell'universo indagato, né una graduatoria dei progetti più importanti o meritevoli.

### **Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici**

#### *Alcuni esempi*

Progetto di restauro e allestimento del Castello Sforzesco di Milano; erogazione di € 5.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Contributo destinato al recupero, alla ristrutturazione ed al riuso del complesso "San Paolo" di Modena; erogazione di € 5.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Progetto di recupero del Castello di Masino a Caravino a Torino in collaborazione con il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano; erogazione di € 3.000.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Acquisto e ristrutturazione di Palazzo Anselmi a Padova, funzionale alla destinazione della struttura ad attività culturali; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale Palazzo Bisaccioni a Jesi; erogazione di € 1.280.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

Ristrutturazione dell'edificio della Pescheria Vecchia di Trieste da adibire a polo espositivo e congressuale; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste



Progetto comunale per la ristrutturazione, il recupero, l'utilizzo del complesso monumentale di San Francesco in Cuneo; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Contributo per la conservazione di 'Villa Grock', a Genova, edificata negli anni '30 ed appartenuta al famoso clown svizzero Adrien Wettach, da destinare a centro di animazione turistico-culturale polifunzionale; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Progetto di recupero e restauro del complesso San Domenico a Fano; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Completamento del restauro e recupero a fini museali delle ex scuole Leopoldine di Santa Maria Novella a Firenze; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Restauro della Chiesa di Santa Caterina di Alessandria. Interventi di restauro conservativo della navata centrale e delle cappelle; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Restauro della Chiesa di Santa Maria della Scala a Siena; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi Siena

Intervento di restauro e valorizzazione del Palazzo Ducale di Lucca; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

L'importo medio unitario delle erogazioni nell'ambito in esame è più che doppio della media del settore (€ 93.001 contro € 45.654), in evidente correlazione con la natura tipica degli interventi, caratterizzati da progettualità mediamente più complesse e onerose di quelle di altri comparti.

In merito alla natura dei beneficiari, si registra un sostanziale bilanciamento tra quelli pubblici e quelli privati, con una leggera prevalenza di questi ultimi (53,2% degli importi erogati).

Le *partnership* delle Fondazioni con altri soggetti per la realizzazione dei progetti assumono in questo comparto un peso significativo, leggermente superiore a quanto accade in ambito generale: le erogazioni in pool incidono infatti per il 17,5%, contro il 16,3% a livello di sistema.

Al secondo posto nel settore si colloca il comparto delle attività culturali e artistiche n.c.a (vedi Tab. 4.), a cui vanno 98,2 milioni di euro (il 20,1% delle erogazioni del settore) e 3.405 interventi (il 31,9% del totale di settore).

Si tratta di un comparto “residuale” che comprende una molteplicità molto varia di iniziative, che non hanno trovato possibilità di classificazione tra le altre voci codificate. Il rilievo assunto da questo raggruppamento testimonia della grande versatilità delle Fondazioni, che si dimostrano pronte a sostenere, oltre agli interventi più istituzionalizzati e tradizionali, anche iniziative “atipiche” e innovative, talora con una forte connotazione sperimentale.

### **Altre attività culturali e artistiche**

#### *Alcuni esempi*

Contributo per le celebrazioni del 6° centenario della nascita di Pio II; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Progettazione esecutiva del progetto “Gastronomia nell’arte moderna” G.N.A.M. festival di riflessione sulla civiltà e sulla cultura dell’alimentazione; erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Realizzazione del Trieste Science Centre, polo di divulgazione scientifica e sede permanente di ERA - Esposizione di Ricerca Avanzata; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Alle iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie vanno 90,2 milioni di euro (il 18,6% delle erogazioni del settore): un volume di attività che si conferma tra i più cospicui del settore, sebbene con una diminuzione del valore medio dei contributi per singolo intervento.

La Tab. 4.3 evidenzia infatti che l’importo totale erogato è diminuito rispetto a quello dello scorso anno (era 93,7 milioni di euro), mentre è aumentato il numero di interventi realizzati (2.387, pari al 22,3% delle iniziative del settore).

Le iniziative realizzate con il contributo delle Fondazioni hanno interessato tutti i campi dell’espressione artistica: la musica, il teatro, la letteratura, il balletto, il cinema, ecc. Tra esse permane la marcata focalizzazio-

ne nel campo della musica e del teatro, tradizionalmente espressa da sovvenzioni a istituzioni stabili (enti lirici, teatri stabili, ecc.) e da contributi per la produzione di rappresentazioni e concorsi.

Gli interventi si realizzano spesso in compartecipazione con altre istituzioni del territorio: le erogazioni *in pool* sono ancor più frequenti che nel comparto della conservazione e valorizzazione dei beni artistici (37,8% delle erogazioni del settore).

La prevalenza di beneficiari privati è assoluta: essi ricevono l'80% del totale assegnato al settore dell'arte, attività e beni culturali.

### **Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie**

#### *Alcuni esempi*

Contributo istituzionale alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano; erogazione di € 6.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Attività di gestione della società strumentale Teatri Spa di Treviso; erogazione di € 4.124.000 della Fondazione Cassamarca

Sostegno alla attività svolta dalla Orchestra Sinfonica di Roma, erogazione di € 5.352.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Contributo la realizzazione del Ravello Festival; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Contributo alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; erogazione di € 1.000.000, della Fondazione di Venezia

Realizzazione del progetto "Torino Capitale Mondiale del Libro" con "Roma Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura"; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Sostegno all'attività 2007 della Fondazione Teatro Stabile di Torino; erogazione di € 650.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Sostegno alla Fondazione Teatro Regio di Parma, erogazione di € 516.000 della Fondazione Monte di Parma

Iniziative di programmazione e realizzazione delle attività de “I Teatri” di Reggio Emilia per la stagione 2006/2007; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Manifestazioni ed iniziative culturali del Comune al Teatro del Giglio erogazione di € 470.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Sostegno all’edizione 2006 “Sassuolo Musica Festival”; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Tra gli altri ambiti di rilievo del settore Arte, attività e beni culturali (vedi ancora Tab. 4.3) compaiono, in forte aumento rispetto all’anno precedente le Attività museali e le Arti visive (complessivamente, i due comparti fanno segnare un incremento del 53,8% degli importi assegnati, raccogliendo 80,5 milioni di euro, pari al 16,5% del totale di settore).

Il sostegno delle Fondazioni in questo campo interessa sia musei già esistenti, sia nuove realtà espositive volte ad arricchire l’offerta culturale del territorio di riferimento. Numerosi, in questo ambito, sono i casi di allestimento di mostre temporanee, come anche importanti risultano gli interventi di restauro di opere pittoriche e di sculture.

Gli ulteriori interventi realizzati dalle Fondazioni nel settore in esame sono prevalentemente rivolti al sostegno di Biblioteche e Archivi e all’Editoria e altri mezzi di comunicazione, a cui vanno complessivamente circa 19 milioni di euro. Il primo, in flessione rispetto al 2005, pesa per il 2,2% sulle erogazioni di settore, il secondo è stabile rispetto all’anno precedente, e rappresenta l’1,6% del totale.

Per quanta riguarda le collezioni librerie e documentali i progetti più frequenti riguardano attività di censimento, catalogazione e sistemi di archiviazione, con particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e multimediali.

L’impegno nel settore dell’editoria, invece, con un costante aumento nel tempo del numero di iniziative, marca un radicamento ormai consolidato delle Fondazioni nella produzione di volumi d’arte e pubblicazioni di qualità.

### **Arti visive, Attività museali, Biblioteche e Archivi**

#### *Alcuni esempi*

Contributo a sostegno delle attività del “Museo del Corso” di Roma; erogazione di € 5.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Contributo al programma per lo sviluppo del distretto dei musei del centro storico di Torino; erogazione di € 2.500.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Allestimento della Mostra Alberti a Palazzo Strozzi; erogazione di € 1.600.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Mostra “Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen” a Torino; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Sostegno al “Museo della Figurina” a Modena; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Progetto di catalogazione ed informatizzazione della Biblioteca San Giorgio in Poggiale; erogazione di € 430.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Progetto quadriennale per la catalogazione dei manoscritti, del patrimonio librario moderno e dei beni storico-artistici e archeologici di proprietà dell'Ente; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Progetto per il trasferimento della Pinacoteca Comunale presso il Complesso Musei in S. Domenico; erogazione di € 270.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì

Intervento a favore della casa editrice Mup Editore che promuove l'arte, la cultura, la ricerca universitaria e da sviluppo a istruzione e formazione; erogazione di € 150.000 della Fondazione Monte di Parma

Sostegno per la realizzazione di un sistema informativo-informatico dell'Arcidiocesi di Genova per catalogare il patrimonio architettonico, culturale e artistico dell'Arcidiocesi e organizzare la conservazione e valorizzazione dello stesso; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

### 4.3.3 *Volontariato, Filantropia e Beneficenza*<sup>5</sup>

Come si evince dalla Tab. 4.4 al settore sono stati destinati 267,5 milioni di euro, pari a 16,8% del totale erogato dalle Fondazioni, con un incremento molto significativo rispetto allo scorso anno, sia in valore assoluto (+24,6%) sia in termini di incidenza percentuale (nel 2005 il settore pesava per il 15,5% del totale, con un ammontare di erogazioni pari a 214,7 milioni di euro).

Questo andamento è certamente da correlare con il Progetto Sud (cfr. paragrafo 4.7), che ha visto le Fondazioni impegnate a destinare risorse aggiuntive, rispetto al passato, verso alcune finalizzazioni ricomprese in questo ambito di classificazione.

Non a caso, infatti, la quota maggiore delle risorse erogate nel settore non è più rappresentata, come sempre avvenuto in passato, dagli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex L. 266/91, ma dai contributi a Fondazioni grant making e altri intermediari finanziari, in cui sono state classificate anche le risorse messe a disposizione della Fondazione per il Sud<sup>6</sup> (vedi Tab. 4.4), pari a 31,7 milioni di euro.

In totale il comparto in esame riceve 87 milioni di euro, pari a 32,5% del settore.

Oltre ai contributi destinati alla Fondazione per il sud, di cui si è appena detto, l'altro tipo di intervento prevalente è costituito dal sostegno alle Fondazioni comunitarie: istituzioni filantropiche a forte radicamento locale dedicate al soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento.

Le risorse utilizzate per il perseguimento degli obiettivi sono in parte messe a disposizione dalla Fondazione "madre" (in questo caso la Fondazione di origine bancaria), e in parte provengono dalle donazioni raccolte direttamente dalla Fondazione comunitaria tra i cittadini e le istituzioni del territorio.

Questo modello, mutuato da esperienze di successo realizzate negli Stati Uniti, è stato adottato in Italia per prima dalla Fondazione Cariplo, che già da anni promuove la costituzione e il mantenimento di Fondazioni comunitarie operanti nelle province della Lombardia (e, in Piemonte, in quella di Novara e Verbania). Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di

<sup>5</sup> Il settore include oltre ai tradizionali interventi di sostegno alle organizzazioni di volontariato e ad altre tipologie di intermediari filantropici, le iniziative di beneficenza, le attività di sostegno allo sviluppo dei paesi poveri ed i progetti di cooperazione internazionale (ambiti di intervento che, in passato, erano stati classificati in altri settori).

<sup>6</sup> La Fondazione per il sud è il nuovo soggetto istituzionale costituito dalle Fondazioni e dal Volontariato in attuazione degli accordi del Protocollo d'intesa 5.10.2005, a cui è demandato il compito di rafforzare le infrastrutture sociali delle regioni meridionali.

Venezia si è impegnata in questo tipo di esperienza, costituendo due Fondazioni comunitarie nel Veneto, ed iniziative analoghe ha recentemente avviato Compagnia San Paolo.

Gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato (L. 266/91), come già visto, passano al secondo posto in graduatoria, con 82,2 milioni di euro pari al 30,7% del comparto.

Com'è noto, l'accantonamento ai fondi speciali per il volontariato rappresenta una forma di contribuzione obbligatoria prevista a carico delle Fondazioni di origine bancaria dalla suddetta legge 266/91, in base alla quale una quota delle risorse annualmente prodotte (un quindicesimo dei proventi al netto dei costi di funzionamento, della riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti) viene finalizzata al sostegno e alla qualificazione delle organizzazioni di volontariato per il tramite dei Centri di servizio, organismi specificamente istituiti in tutte le regioni a tale scopo.

Il meccanismo della legge prevede che i fondi accantonati dalle Fondazioni siano affidati in amministrazione, con cadenza biennale, ad appositi Comitati di gestione (uno per Regione), cui spetta il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio della Regione, sulla base dei loro programmi di attività, nonché quello di vigilare sul corretto utilizzo dei fondi.

Anche nel 2006 si registra un forte incremento rispetto all'anno precedente delle somme accantonate nel comparto (+14,6%), secondo un trend largamente consolidatosi nel tempo. Il dato è tanto più significativo se si considera che a partire dall'esercizio 2001 le Fondazioni hanno operato l'accantonamento secondo le prescrizioni dell'Atto di indirizzo Visco, con il quale è stata di fatto dimezzata la base di computo del "quindicesimo" previsto dalla legge 266/91<sup>7</sup>.

In buona sostanza l'andamento degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ha ormai più che compensato il "dimezzamento" degli

<sup>7</sup> La questione, come si ricorderà, aveva generato un contenzioso amministrativo protrattosi per alcuni anni (dal 2001 al 2006), intentato dai Centri di servizio che sostenevano l'illegittimità dell'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro.

In quegli anni, nell'incerta situazione venutasi a creare, la maggior parte delle Fondazioni aveva effettuato un accantonamento integrativo prudenziale, vincolato all'esito del contenzioso in atto, in aggiunta all'accantonamento determinato secondo l'indirizzo ministeriale. Nel mese di giugno del 2005 il T.A.R. del Lazio ha emesso il giudizio di merito respingendo il ricorso dei Centri di servizio. Gli accordi successivamente intervenuti tra le Fondazioni e il Volontariato (Protocollo d'intesa 5.10.2005) hanno poi consentito di chiudere definitivamente la vicenda, con la rinuncia da parte del Volontariato a presentare ricorso alla sentenza di primo grado, e la devoluzione delle somme accantonate prudenzialmente dalle Fondazioni al patrimonio della costituenda Fondazione per il sud.

accantonamenti provocato nel 2001 dall'Atto Visco, riportando l'entità degli stessi ai livelli molto elevati raggiunti tra il 1999 e il 2000.

Ai fini della nostra analisi, per ciascuna Fondazione è stato preso in considerazione l'accantonamento complessivo destinato a ciascuna Regione<sup>8</sup>, assumendo convenzionalmente che ogni assegnazione regionale rappresenti un singolo intervento.

Per una valutazione completa delle risorse destinate dalle Fondazioni al "sistema" dei fondi speciali per il volontariato, si deve richiamare anche il "Progetto Sud" (cfr. paragrafo 4.7), nell'ambito del quale è previsto che le Fondazioni integrino gli accantonamenti obbligatori di cui alla L. 266/91, in una misura determinata annualmente a livello nazionale e secondo una logica di perequazione territoriale delle risorse.

Nel 2006 gli importi integrativi attribuiti ammontano a 26,6 milioni di euro milioni di euro e sono classificati, nella Tab. 4.4, tra gli "Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato".

In virtù dei flussi aggiuntivi derivanti dal Progetto sud, che sono costituiti anche dai fondi perequativi destinati alla "progettazione sociale delle organizzazioni di volontariato meridionali, l'importo erogato nel 2006 per il sostegno diretto delle organizzazioni di volontariato è pertanto fortemente lievitato, passando da 52,4 milioni (24,4% del settore) a 64,4 milioni (24,1%).

Ulteriori 15,6 milioni di euro sono poi stati assegnati ad organizzazioni di volontariato per progetti classificati in altri settori di intervento (prevalentemente Assistenza sociale, Salute pubblica e Istruzione).

Sommando le diverse poste sin qui richiamate, si giunge così a un contributo complessivo a favore del mondo del volontariato di oltre 162 milioni di euro, che testimonia in modo eloquente la grande attenzione delle Fondazioni verso questa importante realtà del Paese.

### **Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato**

#### *Alcuni esempi*

Contributo per la riorganizzazione dei servizi Caritas e per l'attività assistenziale di Bologna; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

<sup>8</sup> Ogni Fondazione, infatti, può destinare le somme accantonate ad uno o più fondi speciali regionali.



Progetto “I territori dell'accoglienza”; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì

Progetto rivolto ai portatori di handicap di età compresa tra i 18 e i 35 anni, per avvicinarli alla pratica del canottaggio, della canoa e del nuoto; erogazione di € 220.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Progetto “San Martino: un quartiere per i ragazzi”, allestimento di spazi idonei ad ospitare un centro di aggregazione ed organizzazione di eventi educativi e culturali; erogazione di € 180.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Progetto “Parco Fiumi” intervento volto all'eliminazione delle barriere architettoniche di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

I comparti minori del settore Filantropia e volontariato incidono nell'insieme per il 5,8% degli importi erogati. Tra essi, le attività di sostegno allo sviluppo e alle condizioni di vita dei paesi poveri sono quelli che pesano di più e mostrano un interessante trend di crescita, assorbendo 10,7 milioni di euro, pari al 4% delle erogazioni del settore.

Seguono con importi e incidenze via via minori la beneficenza, con 3,8 milioni (1,4% del settore) e gli scambi culturali e cooperazione internazionale, con meno di un milione erogato (0,3% del settore).

### **Beneficenza, sostegno dei paesi poveri, cooperazione internazionale**

#### *Alcuni esempi*

Intervento umanitario, coordinato dall'ACRI, a favore delle popolazioni del sud-est asiatico colpite dal maremoto del dicembre 2004; erogazione complessiva di € 2.061.000 da parte di tutte le Fondazioni

Programma integrato sperimentale per l'elaborazione di una strategia efficace volta a debellare il virus dell'epatite B a livello internazionale; erogazione di € 600.000 della Compagnia San Paolo di Torino

“Progetto DREAM”. Programma di prevenzione e cura dell’Hiv/Aids in Africa Occidentale-Ghinee. Sono previste le seguenti attività: addestramento del personale tecnico medico, creazione di infrastrutture ed assistenza al parto; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Interventi di protezione dei bambini di strada del villaggio di Kinshasa in Congo; erogazione di € 150.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Sostegno agricolo, sociale e di genere in aree particolarmente depresse di Somalia ed Albania; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Progetto “Supporto organizzazioni di donne afro-brasiliane in Brasile per attività generatrici di reddito, accesso al mercato del lavoro e diritti civili”; erogazione di € 100.000 della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Costruzione di una scuola elementare nella Diocesi di Makeni in Sierra Leone; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

#### 4.3.4 Educazione, Istruzione e Formazione

Il settore Educazione, Istruzione e Formazione è terzo nella graduatoria degli importi erogati con 184,9 milioni di euro assegnati a fronte di 4.911 interventi (vedi Tab 4.5). Il volume complessivo degli interventi mostra un consistente aumento rispetto all’anno precedente sia negli importi che nel numero di iniziative (rispettivamente un incremento di 26,6 milioni di euro e 1.013 interventi).

L’articolazione interna del settore presenta, rispetto all’anno precedente, differenze piuttosto significative, in parte certamente attribuibili a una più precisa classificazione degli interventi realizzati, che ha portato a un drastico ridimensionamento della voce “Non classificato” (da 19,7%, nel 2005, a 6,8% quest’anno).

Al primo posto in graduatoria troviamo quest’anno l’istruzione primaria e secondaria a cui vanno 82,6 milioni di euro pari al 44,7% degli importi.

Il predetto comparto sopravanza nettamente l'istruzione superiore (comprendente l'istruzione universitaria e para-universitaria e le specializzazioni post-universitarie) che l'anno passato occupava il primo posto nella distribuzione interna per importi erogati nel settore. Tale ambito di intervento, infatti, si riduce sia in valore assoluto (gli importi erogati passano da 60 a 53,1 milioni) sia in termini di peso percentuale (da 37,9% nel 2005 a 28,7% nel 2006).

Ancora a distanza dai due grandi ambiti di intervento appena descritti, ma con un distacco molto meno marcato rispetto all'anno passato, si collocano gli altri due comparti presi in considerazione nel settore Educazione istruzione e formazione.

L'istruzione professionale e degli adulti addirittura decuplica l'ammontare dei contributi ottenuti (21,5 milioni e 11,6% degli importi, contro 2,3 milioni e 1,4%), probabilmente beneficiando più degli altri comparti della maggiore accuratezza di quest'anno nella classificazione degli interventi del settore. Al di là di questo rilievo, comunque, si deve certamente registrare una nuova e accresciuta attenzione delle Fondazioni nei riguardi di questo particolare segmento del contesto educativo nazionale.

Anche la crescita e formazione giovanile beneficia di un potente impulso di sviluppo, quasi raddoppiando i volumi di attività e di risorse assegnate (essa arriva a raccogliere l'8,1% degli importi erogati, con 15 milioni di euro, contro 7,7% e 4,9 milioni nel 2005).

In quest'ultimo comparto sono raggruppati interventi che, aggiungendosi ai tradizionali percorsi formativi dei giovani (i luoghi dell'istruzione "ufficiale"), propongono esperienze educative e di crescita individuale meno istituzionali (ma non per questo meno importanti), quali ad esempio attività ricreative, sportive e culturali organizzate.

Come già detto sopra, il restante 6,8% delle risorse destinate al settore non è stato specificamente classificato in alcuno dei sotto-settori qui richiamati, che vengono ora ripresi in esame, uno ad uno, per fornire maggiori informazioni e dettagli sulle tipologie di intervento realizzato.

Nell'Istruzione primaria e secondaria la finalizzazione più ricorrente degli interventi è la costruzione o ristrutturazione di immobili e attrezzature, cui vengono destinati oltre 31 milioni di euro, pari al 37,8% del totale; il dato mostra una particolare sensibilità delle Fondazioni relativamente a un ambito, quello dell'edilizia scolastica, in cui si manifestano alcune tra le emergenze più acute del sistema educativo nazionale.

Seguono gli interventi a sostegno di progetti e programmi di studio specifici (circa 18,5 milioni di euro, con un'incidenza del 22,4% del comparto). L'ampia gamma di progetti e programmi di studio realizzati grazie al contributo delle Fondazioni riguarda spesso tematiche interdisciplinari e

materie poco esplorate nei programmi di insegnamento tradizionali (ad esempio: lingue, informatica, musica, educazione ambientale, cultura multi-razziale, ecc.).

Per quanto attiene le dotazioni strumentali, sono in primo piano i progetti volti a mettere a disposizione delle scuole attrezzature informatiche, strumentazione e arredi per laboratori, biblioteche, mezzi per il trasporto degli studenti.

### **Istruzione primaria e secondaria-interventi di natura infrastrutturale**

#### *Alcuni esempi*

Realizzazione di un complesso immobiliare da destinare a scuole a Verona; erogazione di € 1.750.260 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Interventi di messa a norma di edifici scolastici della provincia di Milano € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola elementare e media; erogazione di € 800.000, della Fondazione Monte Paschi Siena

Realizzazione di servizi e strutture a sostegno della prima infanzia denominato Nuovo Polo Scolastico “Lama Sud”; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Realizzazione di un nido d’infanzia a Modena; erogazione di € 650.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Costruzione di un nuovo edificio scolastico per la Scuola Media in frazione Mussotto di Alba (Cuneo) erogazione di € 300.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Ampliamento e ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Carignano, (Parma); erogazione di € 260.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

**Istruzione primaria e secondaria  
programmi di studio e progetti specifici**

*Alcuni esempi*

Realizzazione del “Progetto Atenei”; erogazione di € 3.400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Progetto per la valorizzazione, tramite prodotti multimediali, della Bibbia come patrimonio culturale alle origini della nostra civiltà e per la diffusione nelle scuole medie inferiori e superiori della cultura interreligiosa e di integrazione sociale; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Sostegno ai progetti: “Centri di Cultura per l’Espressività e la Comunicazione: Avvicinamento alla lettura in età prescolare” e Centro per l’Educazione all’Identità e le Culture”; erogazione di 200.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Realizzazione di interventi didattici presso le scuole per contrastare il disagio sociale di bambini ed adolescenti di Siena; erogazione di € 100.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

La quota delle risorse destinate ai beneficiari pubblici è prevalente, e in significativo aumento rispetto all’anno precedente (71,6% delle erogazioni, contro il 60,9% registrato nel 2005).

Per quanto riguarda l’istruzione superiore, gli interventi realizzati nel 2006 sono prevalentemente rivolti al sostegno di progetti specifici e programmi di studio (29% del comparto, per una spesa complessiva di circa 16 milioni di euro). In proposito, si riscontrano contributi per un’ampia gamma di Corsi di diploma universitari, relativi sia alle discipline tradizionali, giuridiche ed economiche, sia a tematiche più innovative (ad esempio quelle in campo agro-alimentare, ambientale e del turismo).

Oltre che dal lato dell’ “offerta” le Fondazioni non mancano di sostenere l’attività di formazione anche dal lato della “domanda”, erogando borse di studio agli studenti per circa 6,3 milioni di euro (12% del totale di comparto).

Meritano un’altra citazione particolare i grandi progetti di carattere infra-strutturale finalizzati alla creazione di nuovi insediamenti universitari (ivi incluse strutture integrate per l’alloggiamento di studenti), che inci-

dono per il 17,5% sulle erogazioni del settore Istruzione, con oltre 9 milioni di euro erogati.

Numerosi interventi sono inoltre destinati al rafforzamento dei servizi bibliotecari delle università, e ad investimenti per l'innovazione delle metodologie didattiche.

Da ultimi, ma non certo per rilevanza economica, si rammentano gli interventi delle Fondazioni costituiti da contributi generali per l'amministrazione di Università, Istituzioni e Centri di alta formazione, che rappresentano circa il 17% delle erogazioni del comparto (8,8 milioni di euro).

### **Istruzione superiore - progetti specifici e programmi di studio**

#### *Alcuni esempi*

Progetto "Master dei Talenti". Stage all'estero per neolaureati; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio Torino

Contributo a favore del sostegno della "Fondazione Alti Studi sull'Arte" a Venezia; erogazione di € 1.650.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia

Progetto "Area Rovereto 2006" inerente lo studio delle Scienze Cognitive; erogazione di 1.250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Attivazione di un corso magistrale in Ingegneria dell'Innovazione Industriale per l'anno accademico 2006/2007 e prosecuzione del corso di laurea in 'Economia Aziendale'; erogazione di € 375.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

Progetto "Centro di eccellenza Interfacoltà di Servizi in Management Sanitario CEIMS"; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Prosecuzione del Master in Finanza presso la Facoltà di Economia a Lucca; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Master in Peacekeeping Management (2007) Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche; erogazione di € 150.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Attivazione di un master per la formazione di esperti in politica, presso la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA); erogazione di € 130.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

**Istruzione superiore  
interventi di natura infrastrutturale**

*Alcuni esempi*

Costruzione di un complesso polivalente, a destinazione didattica non esclusiva, a servizio della Facoltà di Agraria, Architettura e Farmacia, utilizzabile come polo convegnistico; erogazione di € 2.000.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Riconversione ex Ospedale Militare da adibire a residenza universitaria con servizi di supporto alla didattica ed alla ricerca; erogazione di € 1.800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Progetto di restauro e riutilizzo del Collegio Carlo come “Centro Superiore di Ricerca e Formazione Economico-Finanziaria”; erogazione di € 365.000, della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto per la realizzazione di un College per studenti a Biella; erogazione di € 345.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Progetto per la realizzazione dell’allestimento (in arredi e tecnologie) dell’Aula Magna della sede di Reggio Emilia della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; erogazione di € 260.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Ristrutturazione degli Edifici Scolastici di proprietà della Provincia di Cuneo; erogazione di € 150.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Prosecuzione del completamento del recupero della ex Caserma Bligny di Savona a campus universitario; erogazione di € 120.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Savona

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, anche in questo comparto i soggetti pubblici ricevono la quota maggiore delle risorse erogate, con il 57,3% degli importi.

I contributi a favore dell'Istruzione professionale e degli adulti vengono utilizzati principalmente per la costruzione e ristrutturazione di immobili, con il 26% degli importi (5,6 milioni di euro) destinati alla riqualificazione e ammodernamento delle strutture dedicate alla didattica, e alla realizzazione di progetti specifici, con il 25% delle erogazioni (5,3 milioni di euro).

Alle borse di studio per studenti-lavoratori e ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, vanno oltre 2 milioni di euro pari al 10% delle risorse.

A differenza dei due comparti esaminati in precedenza, le risorse spese nel 2006 in questo, sono in prevalenza destinate a soggetti privati (59%).

**Istruzione professionale e degli adulti**  
**Progetti specifici e programmi di studio**  
*Alcuni esempi*

Sostegno al progetto “Master dei talenti” finanziamento di percorsi di stage all'estero per neo-diplomati e neo-laureati negli istituti ed atenei piemontesi, erogazione di oltre € 525.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Realizzazione del progetto “Accademia turistica alberghiera” per l'alta formazione di neolaureati e dipendenti del settore turistico per la specializzazione; erogazione di circa € 200.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Sostegno al progetto “La formazione professionale e imprenditoriale per il settore terziario”; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Azioni formative per lo sviluppo dei distretti e dei sistemi economici locali lucchesi (cartario, lapideo, calzaturiero, nautico); erogazione di circa € 75.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca



### **Istruzione professionale e degli adulti Ristrutturazione immobili**

#### *Alcuni esempi*

Recupero del complesso annesso alla Chiesa di S. Sigismondo a Bologna, denominato La Pastorale Universitaria in San Sigismondo, costituito da alloggi per studenti, anche portatori di handicap, ed educatori, e sale di lettura; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Realizzazione di un progetto per l'adeguamento dell'edificio 'Lorenzo Gaslini' - attualmente destinato a sede della scuola professionale - da adibire a sede del corso di laurea in Infermieristica pediatrica; erogazione di circa € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Ristrutturazione ed adeguamento di un edificio da adibire a Sala Polifunzionale da destinare ad attività di socializzazione e formazione; erogazione di circa € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Nel comparto crescita e formazione giovanile la quota prevalente degli interventi si rivolge al sostegno di progetti specifici (43% degli importi per un totale di 6,4 milioni di euro) volti a prevenire fenomeni di emarginazione sociale e a promuovere l'arricchimento dei percorsi formativi di giovani e adolescenti. Seguono, al secondo posto per incidenza degli importi, gli interventi di carattere strutturale (per il 20% degli importi ed un totale di 3 milioni di euro) che riguardano il recupero di edifici e impianti dedicati all'aggregazione giovanile (tipicamente: centri parrocchiali e strutture ricreative pubbliche).

I beneficiari degli interventi di questo comparto sono in prevalenza privati (58,3% delle erogazioni).

### **Crescita e formazione giovanile - Progetti specifici**

#### *Alcuni esempi*

Sostegno al progetto “Integrare, educare, valorizzare per competere”; erogazione di € 2.300.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Realizzazione del progetto di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Sostegno a progetti e iniziative in campo sociale, educativo, culturale come agevolazioni, sussidi, ed interventi diretti a combattere il disagio derivante da difficoltà relazionali; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

### **Crescita e formazione giovanile - ristrutturazione immobili**

#### *Alcuni esempi*

Opere di ristrutturazione delle strutture sociali della Parrocchia S. Caterina da Siena quale punto di attrazione e aggregazione dei giovani del territorio circostante di € 200.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Realizzazione di strutture ed opere annesse alla nuova Chiesa in Cuneo per l'aggregazione e l'educazione dei giovani (oratorio, aule, ecc); erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Realizzazione di una struttura prefabbricata destinata ad ospitare uno spazio ricreativo per giovani della provincia di Trieste; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Realizzazione di un'area polifunzionale di servizio all'abitato di Riana (Lucca) per la realizzazione del C.I.A.F. (Centro Infanzia Adolescenza Famiglia) e il potenziamento del Centro Giovanile Informa giovani di Migliano (Lucca); erogazione di € 75.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Tornando ad un esame generale dell'attività erogativa svolta dalle Fondazioni nel settore Educazione, Istruzione e formazione, alcune note conclusive possono essere riferite alle fonti delle proposte progettuali.

Prevalgono nettamente le erogazioni basate su domande presentate da terzi, con il 73%, degli importi erogati, mentre i progetti di origine interna delle Fondazioni (i cosiddetti "progetti propri") rappresentano solo il 7%. Tramite bando, infine, viene assegnato il 20% degli importi.

#### 4.3.5 Ricerca

Nel corso del 2006 gli interventi nel settore Ricerca fanno segnare un avanzamento di posizione in graduatoria (dal quinto posto al quarto), confermandosi come uno dei settori a cui le Fondazioni rivolgono un interesse sempre maggiore.

Le somme erogate aumentano di oltre il 20% rispetto all'anno precedente, e ammontano complessivamente a 171,1 milioni di euro, per 1.539 iniziative sostenute.

Nel 2006 la ricerca e sviluppo in campo medico marca un consistente incremento rispetto all'anno precedente, diventando il comparto principale di intervento (vedi Tab. 4.6): l'importo delle erogazioni è di 50,7 milioni di euro (+51,7 % rispetto al 2005), gli interventi sono 330 (+16 %).

Tale forte incremento è in parte controbilanciato dalla diminuzione delle erogazioni a favore della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico, sia per importi erogati sia per numero di iniziative. I primi si attestano a 47,5 milioni, con una riduzione del 20%, le seconde passano da 403 a 315.

A distanza segue la ricerca nel campo delle scienze sociali, che riceve 11,5 milioni di euro, pari a 8,4% delle erogazioni complessive (per un totale di 130 iniziative).

Il resto delle somme assegnate al settore è destinato ad altri ambiti di ricerca, per i quali non è disponibile una classificazione analitica ma che nell'insieme ottengono una quota molto consistente di risorse del settore, passando da 23,7% a 29,4% del totale erogato (per un totale di oltre 50 milioni di euro).

Le tipologie di intervento più ricorrenti riflettono, naturalmente, la peculiarità del settore, evidenziando una incidenza largamente maggioritaria delle voci "Sostegno alla ricerca" e "Realizzazione di progetti specifici" nelle quali sono classificate le iniziative volte a finanziare progetti di ricerca condotti da Enti e Istituti specializzati nei diversi campi. Esse incidono per il 77,2% nella ricerca in campo medico, per l'81% nel caso della ricerca in campo tecnologico, e per il 40,7% relativamente a quella in campo sociale.

### **Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico, tecnologico e sociale**

#### *Alcuni esempi*

Progetto e sostegno del “Parco Tecnologico Padano” per la creazione di un cluster di ricerca applicata al settore agro alimentare; erogazione di € 5.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Sostegno al Centro di Eccellenza “NIS - Superfici ed Interfasi Nano-strutturate”; erogazione di € 1.200.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Contributo al progetto “Geno-proteomics of Age Related Disorders (GuARD)” - all’interno del progetto NOBEL; erogazione di € 1.100.000 Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Sostegno al progetto Lagrange, per la promozione della ricerca scientifica con particolare riferimento al campo della teoria della complessità e delle nanotecnologie; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Finanziamento del progetto “Traslazione in ambito clinico delle più recenti conoscenze nell’ambito della ingegneria tessutale muscolo-scheletrica”; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Sostegno al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino del primo laboratorio al mondo specializzato in Neurobiologia Vegetale; erogazione di € 450.000 dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Sostegno al progetto di ricerca: “Soluzioni innovative per motori a combustione interna a basso impatto ambientale, simulazione numerica termo-strutturale e analisi sperimentale”; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

I contributi per la copertura dei costi di gestione degli enti di ricerca (i c.d. Contributi generali per l’amministrazione), sono diffusi nel campo

della ricerca sociale e in quella tecnologica (dove assorbono il 10% degli importi erogati), mentre sono marginali nell'ambito della ricerca medica.

La fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali costituisce una ulteriore modalità di sostegno tipico delle Fondazioni agli Enti di ricerca, soprattutto nel campo della ricerca medica dove per questa finalità è stato speso circa il 13% degli importi.

### **Ricerca - Fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali**

#### *Alcuni esempi*

Sostegno al progetto “Telemedicina”, realizzato in collaborazione con l'azienda Ulss; erogazione di € 2.700.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Acquisto microscopio elettronico per la trasmissione di una nuova concezione con risoluzione analitica e spaziale a livello atomico; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Sostegno al progetto “NANOLAB”. Sviluppo dei laboratori di nanofabbricazione e analisi di materiali e superfici su scala nanometrica del Centro S3 di Modena, e acquisto di attrezzature scientifiche; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Acquisto di attrezzature e strumenti nell'ambito della realizzazione del Centro di ricerca di Biologia Marina; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Realizzazione del progetto di validazione ed applicazione di metodiche analitiche per la determinazione di micotossine in matrici alimentari di origine animale; erogazione di € 180.000, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Acquisto di un analizzatore di immagine da destinare al progetto di ricerca “Patologie neurodegenerative da difetti genetici del metabolismo del colesterolo (malattia di Niemann-Pick)”; erogazione di € 135.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Acquisto di uno spettrometro di massa; erogazione di € 70.000, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

In ordine alla natura dei soggetti beneficiari, il dato generale del settore Ricerca evidenzia una prevalenza degli enti di natura privata, cui va il 59% degli importi erogati, rispetto alle istituzioni pubbliche.

Nel settore Ricerca, come in quelli precedentemente esaminati, la scelta delle iniziative da sostenere si basa prevalentemente su proposte progettuali presentate da terzi, che incidono per il 69% del totale erogato. I progetti propri assorbono il 21% degli importi erogati (in linea con il dato generale di sistema). I bandi sono uno strumento relativamente poco utilizzato: solo il 10% dei fondi stanziati è assegnato con questa modalità, contro il 17,8% relativo a tutti i settori.

Accade l'inverso per gli interventi realizzati mediante società strumentali, che nel settore Ricerca assumono invece un peso molto più significativo che negli altri settori, impegnando il 21% delle erogazioni (contro un valore medio di sistema di circa il 10,9%).

#### *4.3.6 Salute pubblica*

Il settore Salute pubblica si colloca al quinto posto in graduatoria, in progresso di una posizione rispetto al 2005 e con un aumento molto significativo dei volumi di attività (+ 30,6 degli importi erogati e +10,5% del numero di interventi). Le erogazioni ammontano complessivamente a 157,7 milioni di euro, con un'incidenza dell'9,9%, per un totale di 1.543 iniziative realizzate.

I servizi ospedalieri si confermano il principale ambito di intervento del settore (vedi Tab. 4.7), incidendo per il 72,7% degli importi erogati, con 114,6 milioni di euro (erano 84,6 nel 2005).

Beneficiano di questi contributi soprattutto gli Ospedali e Case di cura generali (ad essi vanno 42 milioni di euro, con incidenza del 27% nel comparto), seguiti a distanza da Istituti, cliniche e policlinici universitari (che ottengono circa 6 milioni di euro), e da Strutture sanitarie specialistiche (con 5 milioni di euro).

I soggetti pubblici sono i beneficiari di gran lunga prevalenti delle erogazioni in questo comparto (circa 86%), con una significativa eccezione per gli interventi a favore dei presidi sanitari specializzati (ad esempio centri riabilitativi o di lunga degenza), dove invece si registra una presenza maggioritaria di beneficiari privati.

Il tipo di intervento più ricorrente è la fornitura di Attrezzature mediche (per circa 43,9 milioni di euro, pari al 38,3% degli importi erogati nel settore), rappresentate in prevalenza da apparecchiature per attività diagnostica e terapeutica (quali ad esempio macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopie, ecc.)

Un peso significativo nel settore riveste anche la Costruzione e ristrutturazione di immobili, volta all'estensione o ammodernamento di strutture già esistenti, ovvero alla realizzazione di nuovi presidi sanitari (15,7 % degli importi con 25 milioni di euro erogati). La Realizzazione di progetti specifici (8% delle erogazioni del settore per un importo complessivo di circa 8,5 milioni di euro) segue a distanza, ma con un peso comunque significativo.

**Servizi ospedalieri - Fornitura di apparecchiature mediche  
e realizzazione di progetti specifici**

*Alcuni Esempi*

Intervento per il completamento della Dental School al Lingotto di Torino per il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana; erogazione di € 3.500.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Acquisto di attrezzature per l'Ospedale S. Antonio di Padova; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Acquisto di arredi e attrezzature per l'Ospedale di Vaio (Parma); erogazione di € 850.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Acquisto di un sistema Chirurgico Robotico da Vinci Intuitive Surgical; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Savona

Realizzazione di nuova Radiologia e Centro di Diagnostica Senologica presso l'Ospedale Carle (Cuneo) con ristrutturazione dei locali e fornitura di un mammografo digitale di ultima generazione con tomosintesi; erogazione di € 640.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Acquisto di un cardioangiografo da donare al Polo Cardiologico dell'Ospedale di Gattinara (Trieste); erogazione di € 600.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Sostegno al progetto globale 'Parkinson Versilia': dalla ricerca alla cura; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Sostegno al progetto “cure primarie e rete dell’offerta: premessa per un disegno di sistema centrato sulla persona”; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione (TEM) con finalità clinico-diagnostiche; erogazione di € 160.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

### **Servizi ospedalieri - Costruzione e ristrutturazione immobili**

#### *Alcuni Esempi*

Realizzazione del Nuovo Ospedale di Parma; erogazione di € 2.560.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Ripristino della struttura ospedaliera denominata ‘Sant’Anna’ nell’edificio centrale; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Ristrutturazione del Centro Grandi Ustionati e della Banca della Cute del presidio ospedaliero CTO Azienda Ospedaliera Maria Adelaide di Torino; erogazione di € 960.000 della Compagnia San Paolo

Realizzazione e potenziamento del Nuovo Ospedale di Cuneo; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Progetto di ampliamento dell’Ospedale S. Salvatore con inserimento dei Reparti di Radioterapia e Medicina Nucleare e la costituzione di un Polo Oncoematologico; erogazione di € 550.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

Progetto di miglioramento per le strutture ospedaliere di Novi Ligure, Acqui Terme ed Ovada (Alessandria); erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Oltre ai servizi ospedalieri, sin qui descritti, le risorse impegnate dalle Fondazioni nel settore Salute pubblica sono destinate a una molteplicità di altri servizi sanitari (vedi ancora Tab. 4.7), a cui vanno 29 milioni di euro



pari al 18,4% delle erogazioni del settore. Tra essi risultano particolarmente frequenti i servizi di ambulanza, banche del sangue e attività paramediche (cui vanno 11,4 milioni di euro), rivolti in prevalenza a malati oncologici e a pazienti emopatici.

I soggetti beneficiari delle erogazioni del 2006 nel comparto altri servizi sanitari sono in prevalenza privati (57,1%).

### **Altri servizi sanitari**

#### *Alcuni Esempi*

Hospice e assistenza domiciliare per i malati terminali a Roma; erogazione di € 3.177.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Interventi di assistenza medica domiciliare per anziani, disabili, minori, non udenti; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Sostegno al progetto di assistenza domiciliare post-ospedaliera di persone anziane in situazione di disagio; erogazione di € 600.000 della Compagnia San Paolo

Realizzazione del progetto Continuità Assistenziale nel Distretto di Borgo San Dalmazzo (Cuneo); erogazione di € 380.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Contributo per il completamento della realizzazione del Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Dopo di Noi” a Cento; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

A conclusione dell'esame del settore Salute pubblica, c'è da osservare che le risorse vengono canalizzate pressoché esclusivamente nella forma di sovvenzionamento di opere e servizi (97,1% degli importi erogati) e che gli interventi scaturiscono in netta prevalenza da proposte progettuali presentate da terzi (79,5%), seguite a distanza dalle erogazioni conseguenti a bando con circa il 14,3%.

#### 4.3.7 Assistenza Sociale

L'Assistenza sociale si colloca al sesto posto nella graduatoria dei settori di attività del 2006, con 146,5 milioni di euro erogati e 3.073 iniziative<sup>9</sup>.

Il settore comprende una variegata gamma di interventi a sostegno delle categorie sociali più deboli, attraverso i quali le Fondazioni realizzano una importante azione di rafforzamento e integrazione della rete di protezione sociale offerta dal soggetto pubblico<sup>10</sup>.

La parte largamente prevalente dei contributi (124 milioni di euro pari a 84,6% del totale di settore) è rivolta ai servizi sociali (vedi Tab. 4.8); la quota rimanente, al di fuori delle iniziative per le quali non sono disponibili indicazioni in merito al sotto-settore di intervento (che incidono per l'11,1%), è destinata ai servizi di protezione civile e di assistenza ai profughi (4,3% pari a 6,3 milioni di euro).

Per quanto riguarda le categorie sociali destinatarie dei servizi sociali erogati (vedi Tab. 4.9), la quota maggiore di risorse è destinata ad "Altri soggetti", raggruppamento generico comprendente una molteplicità di soggetti non censiti analiticamente. Si tratta di una schiera di gruppi sociali che tipicamente vivono condizioni di forte disagio e di emarginazione sociale (persone senza fissa dimora, detenuti, prostitute, ecc.) a cui complessivamente sono destinati 48 milioni di euro, pari al 38,8 % del comparto.

Una quota pressoché identica di risorse è destinata agli anziani che, con 47,7 milioni di euro (38,5%), si confermano anche nel 2006 come il gruppo sociale al quale le Fondazioni riservano maggiore attenzione.

A distanza seguono le categorie dei minori (9,4 milioni di euro, pari a 7,6%), dei disabili (7,2 milioni di euro a 5,8%) e dei tossicodipendenti (5,3 milioni di euro pari a 4,3%).

<sup>9</sup> Per chi fosse interessato a comparare i dati del 2006 con quelli degli anni passati, si deve rammentare che a partire dal 2004 i volumi di attività attribuiti al settore si sono ridotti, essendo stato in quell'anno introdotto un nuovo sistema di classificazione settoriale che ha previsto la classificazione in altri comparti di alcune tipologie di attività precedentemente imputate a questo settore.

<sup>10</sup> In vero, i dati relativi al settore Assistenza sociale non descrivono per intero i contenuti di questa azione, essendo da ascrivere ad essa ulteriori tipologie di intervento classificate in settori diversi (ad esempio nel settore Volontariato Filantropia, e Beneficenza).

## Servizi sociali

### *Alcuni esempi*

Realizzazione di un centro di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti a Bologna; erogazione di € 2.400.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Intervento a sostegno del miglioramento e incremento dell'offerta di assistenza e di servizi alle categorie più deboli della società; erogazione di € 2.330.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Realizzazione di alloggi sociali per giovani coppie, nuclei monogenitoriali e lavoratori in mobilità geografica italiani e stranieri con sede di lavoro a Parma; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Contributo per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Integrata; erogazione di € 1.800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Sostegno al progetto "Centro per dipendenti da sostanze stupefacenti"; erogazione di € 1.550.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Servizio di trasporto di persone con disabilità da effettuare con minibus attrezzati presso il Comune di Torino - Divisione Infrastrutture e Mobilità; erogazione di € 1.000.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto di riconversione funzionale dell'ex ospedale di Modena da destinare a Residenza Sanitaria (RSA); erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Sostegno al progetto Alzheimer; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Realizzazione di un nuovo Centro Socio Educativo e di una nuova sede con servizio formativo all'autonomia e Comitato Etico Medico (MI); erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Realizzazione della Residenza per anziani ad Alessandria; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Le risorse destinate ai servizi sociali sono impiegate attraverso forme di assistenza residenziale e non residenziale. La prima, che riguarda circa il 60% degli importi destinati al comparto in esame, prevede l'erogazione dei servizi nell'ambito di strutture di accoglienza dove i fruitori sono anche alloggiati. Particolarmente numerosi risultano, al riguardo, gli interventi relativi a case di riposo e residenze assistite per anziani.

L'assistenza non residenziale, che raccoglie il restante 40% delle erogazioni del comparto, comprende invece i servizi prestati a livello domiciliare o presso strutture diurne dedicate.

Le finalizzazioni più tipiche dei contributi nel settore Assistenza sociale sono la Costruzione e ristrutturazione di immobili (42% degli importi nel settore), e i Programmi di attività specifici (22,2%) seguiti a distanza dalla fornitura di attrezzature (10,8%).

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari si registra la larga prevalenza dei privati, che raggiungono in questo settore una delle quote di incidenza più alte (73,6% degli importi assegnati). Ciò conferma l'intensa cooperazione delle Fondazioni con il vasto arcipelago di organizzazioni della società civile che svolgono sul territorio una capillare opera di assistenza alle categorie sociali più deboli.

Tra queste gli interlocutori più ricorrenti sono le organizzazioni religiose (a cui va oltre il 20% delle erogazioni del comparto), le Fondazioni civili (18,2%), e gli organismi "istituzionalmente specializzati" in campo assistenziale (Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, a cui va complessivamente il 19% delle erogazioni).

Un ulteriore 16,3% degli importi erogati va ad altre associazioni private che, con profili di intervento diversi, concorrono alla produzione di servizi di natura assistenziale.

### **Servizi sociali - progetti specifici**

#### *Alcuni esempi*

Sostegno al programma "Housing" a Torino; erogazione di € 1.000.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Realizzazione del progetto "Una sfida per crescere". Il progetto intende realizzare una struttura residenziale per disabili che abbia le dimensioni di casa, dove sperimentare la vita indipendente e sviluppare autonomie abitative; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Progetto “Centro Polifunzionale Poliedro”; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Realizzazione del progetto “Alternativa”. L'intervento riguarda l'allestimento, in un'ottica di rete, di strutture per servizi socio-sanitari nonché di aggregazione sociale; erogazione di € 240.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Realizzazione del progetto “Centro di accoglienza per l'infanzia” e “Centro diurno estivo”; erogazione di € 210.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Sostegno al progetto di sviluppo dei servizi domiciliari per anziani del comprensorio forlivese e di ampliamento del numero dei beneficiari; erogazione di € 180.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì

Anche in questo settore la quota maggiore delle erogazioni (73,1%) è destinata a soddisfare domande di contributo presentate da terzi; sono invece sostanzialmente equivalenti tra loro i progetti di origine interna della Fondazione, che pesano per il 13,7%, e le assegnazioni tramite bando, a cui va il 13,3% delle risorse del settore.

#### 4.3.8 Sviluppo locale<sup>11</sup>

Nel 2006 nel settore Sviluppo Locale sono censiti 1.363 interventi, per un ammontare di importi erogati pari a 98,9 milioni di euro (il 6,92% del totale erogazioni). Si tratta di iniziative molto diversificate, il cui comune denominatore può essere individuato nell'intento di attivare o rafforzare processi di sviluppo complessivo del territorio (sul piano quantitativo e qualitativo), agendo su alcune delle sue componenti strutturali.

Esaminando lo schema riepilogativo della Tab. 4.10 si può osservare l'andamento delle tre principali tipologie di intervento considerate.

<sup>11</sup> In questo paragrafo vengono esaminati gli interventi specificamente classificati dalle Fondazioni nella voce intestata “Sviluppo locale”. In realtà, in una più ampia e completa accezione di “sviluppo locale” promosso dalle Fondazioni, dovrebbe essere preso in considerazione un ventaglio molto più ampio di interventi, distribuiti trasversalmente anche negli altri settori. Per un esame di questo tipo si rinvia al Capitolo 5 del presente Rapporto, relativo ad uno studio redatto dal Censis.

La Promozione dello sviluppo economico della comunità locale è la più importante per ammontare di risorse impegnate, con 24,1 milioni di euro spesi (il 24,3% del totale). In tale comparto si concentra il maggior numero di iniziative sostenute (in totale 828, pari a 60,7% del totale). Nella grande varietà di iniziative censite, si riscontrano numerosi progetti finalizzati al rafforzamento dell'imprenditoria locale (start-up di nuove imprese, riqualificazione professionale, innovazione tecnologica) e alla promozione dei prodotti e della cultura tipici.

### **Promozione dello sviluppo economico della comunità locale**

#### *Alcuni esempi*

Centro polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle piccole e medie imprese; € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

“Progetto Lagrange” start-up di progetti d'impresa innovativa ad alto contenuto tecnologico; erogazione di € 1.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Progetto “HERBARIA 2006”; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata

Progetto “Eurobic Abruzzo e Molise SpA” per il sostegno all'innovazione; erogazione di € 318.000 della Fondazione Pescaraabruzzo

Progetto “Ponti nel Tempo”; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Al secondo posto nel settore si colloca la Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità con 5,2 milioni di euro, il 5,3% degli importi erogati, e 173 iniziative (circa il 13% del settore).

Si tratta di opere pubbliche generalmente di grande rilievo economico, alle quali le Fondazioni concorrono insieme a soggetti pubblici. Gli interventi più tipici sono quelli tesi al miglioramento delle infrastrutture territoriali (ad esempio reti viarie e sistemi di telecomunicazioni), e alla riqualificazione ambientale e territoriale (riequilibrio dell'eco-sistema, sistemazione idro-geologica del territorio, ecc).

### **Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità**

#### *Alcuni esempi*

Sostegno all'aeroporto S. Egidio; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Realizzazione di una nuova sala polifunzionale e servizi connessi presso l'edificio Endimione a Valdobbiadene; erogazione di € 260.000 della Fondazione Cassamarca

Realizzazione complesso universitario in Gorizia sull'area ex Locchi e sull'area dei Gesuiti; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Sostegno al progetto di riqualificazione di parte della Piazza -Corte Felix- per la realizzazione di una "struttura polifunzionale e polisportiva"; erogazione di € 120.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Contributo per lavori di rifacimento del Viale Mellano di Fossano; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Realizzazione di un fabbricato ad uso polivalente da utilizzare per attività ricreative e di socializzazione; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Recupero dell'ex scuola elementare di Lucinico da destinare a sede delle associazioni di volontariato locali a Gorizia; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Contributo per il recupero del Complesso ex Foro Boario ad Asti; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Chiudono la rassegna del settore gli interventi nell'ambito dell'Edilizia popolare, a cui vengono destinati 1,8 milioni di euro, pari all'1,9%, finalizzati per lo più all'incremento o al recupero del patrimonio abitativo destinato alle fasce sociali meno abbienti.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il settore nel suo complesso

fa registrare una prevalenza degli enti pubblici (68,5% degli importi erogati), con un peso preponderante, tra questi, degli enti locali.

Interessante è il dato relativo all'utilizzo di bandi, che in questo settore rappresentano la modalità prevalente per l'assegnazione delle risorse (66% delle erogazioni, contro 22% rilevato a livello nazionale). Al contrario, sia le iniziative presentate da terzi sia quelle che originano dalla progettazione interna della Fondazione, risultano in questo ambito destinate di una quota minoritaria degli importi erogati (rispettivamente la prima il 30,3% contro 71,3% a livello generale e la seconda il 3,4% contro il 6,5%).

#### *4.4 Beneficiari delle iniziative*

Le analisi di questo paragrafo sono dedicate ad un approfondimento sulle organizzazioni beneficiarie dei contributi delle Fondazioni, classificate in funzione della loro natura giuridico-istituzionale.

Tipicamente, esse sono istituzioni pubbliche oppure enti ed organismi privati *non profit*, cioè soggetti che operano stabilmente sul territorio per il perseguimento di finalità non lucrative di pubblico interesse.

Tali soggetti costituiscono il "tramite" attraverso il quale le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Fondazioni si trasformano in attività, progetti e servizi a beneficio dei cittadini delle comunità a cui, in ultima istanza, l'azione delle Fondazioni è rivolta.

È da precisare che i dati raccolti nell'analisi di questa variabile non comprendono le erogazioni di importo più limitato (non superiore a 5.000 euro), per le quali, come già evidenziato in premessa, l'indagine ha previsto un minore dettaglio informativo degli interventi censiti.

La Tab. 4.11 evidenzia nel 2006 una sostanziale stabilità dei dati rispetto al 2005: i soggetti privati consolidano la propria posizione di preminenza ottenendo il 61,4% degli importi erogati e il 66,1% del numero di interventi, con un leggero aumento dei primi rispetto all'anno precedente (+1,2%).

Per quanto riguarda i soggetti privati, le categorie di beneficiari più importanti sono (vedi Tab. 4.12): Fondazioni (21%, con un significativo aumento rispetto al 2005), Associazioni (11,4 % degli importi erogati, di cui 1,8 % destinato alle Associazioni di promozione sociale), Organizzazioni di volontariato (9,8%) e Cooperative sociali (1,40%). Una significativa quota delle erogazioni è attribuita alla categoria Altri organismi privati (17,9%), tra cui sono incluse le istituzioni religiose.

Tra i soggetti pubblici, gli Enti locali sono i destinatari principali, con



il 24,6% del totale erogato. Il peso di questi interlocutori è rimasto stabile rispetto all'anno passato (nel 2005 era 24,3%) ed essi rimangono ancora i primi in assoluto tra tutte le categorie di beneficiari prese in considerazione (sia private che pubbliche). Le Fondazioni, nel pieno esercizio della propria autonomia gestionale, confermano pertanto l'orientamento a mantenere un rapporto preferenziale con le istituzioni pubbliche locali, riconosciute come interfaccia primaria (sebbene non esclusiva) del territorio di riferimento.

Nel comparto dei beneficiari di natura pubblica gli Enti pubblici non territoriali (che includono Scuole, Università, Strutture sanitarie, Istituti di accoglienza e beneficenza, ecc.) rimangono stabili al quarto posto della graduatoria, pur se con un leggero decremento della propria quota sul totale degli importi erogati (da 12,7% nel 2005 a 11,7%).

La quota destinata alle Amministrazioni pubbliche centrali, pur se in leggero aumento, rimane anche nel 2006 marginale (2,1% degli importi e 2,5 % del numero di interventi).

#### 4.5 Tipo di intervento

Vengono ora prese in esame le finalizzazioni operative delle erogazioni effettuate dalle Fondazioni, ossia le specifiche azioni messe in atto con l'utilizzo dei fondi concessi. La Tab. 4.13 illustra i principali tipi finalizzazione del 2006, evidenziandone la distribuzione percentuale per importi e per numero di iniziative.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili raccoglie la quota maggiore di risorse (23,6%).

Sostanzialmente in linea con essa è la Realizzazione di progetti specifici, che ottiene il 21,1% degli importi erogati ed è al primo posto in graduatoria per quanto riguarda il numero di interventi realizzati (12,2%).

Con incidenza inferiore, ma ancora di rilievo, risultano i Contributi generali per l'amministrazione (13,8%); a seguire, la fornitura di Beni e Attrezzature (7%) e il Sostegno alla ricerca (5,9%), entrambi in leggero aumento rispetto al 2005.

Segue poi un ventaglio molto ampio di altre tipologie di intervento con incidenze minori, tra le quali vengono proposte, nella Tab. 4.13, quelle che hanno ottenuto un'incidenza percentuale superiore almeno all'1%.

Ricordando tra esse quelle che superano la soglia del 2% degli importi erogati, si segnalano: Produzione di rappresentazioni artistiche (4%), Sviluppo programmi di studio (2%), Mostre ed esposizioni (2%).

#### 4.6 Altre caratteristiche dei progetti

In questo paragrafo vengono prese in esame alcune ulteriori caratteristiche degli interventi realizzati.

È bene ricordare che le analisi riportate in questa sezione dell'indagine si riferiscono solo a una parte degli interventi censiti nel 2006; sono infatti escluse tutte le erogazioni inferiori a 5.000 euro (per le quali, come più volte ricordato, il dettaglio degli elementi richiesti è stato più limitato), e quegli interventi per i quali, relativamente alle variabili qui esaminate, le Fondazioni hanno fornito dati incompleti. Conseguentemente i risultati qui esposti presentano un più limitato grado di rappresentatività<sup>12</sup>.

I dati del 2006 confermano la netta prevalenza dell'impostazione *granting*<sup>13</sup> dell'attività delle Fondazioni. Il Sovvenzionamento di opere e servizi, cioè la modalità di intervento che riflette quel modello operativo, è largamente maggioritaria (Tab. 4.14), con l'81,8% degli importi erogati e l'89,3% del numero di iniziative.

Le iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni diminuiscono leggermente sia negli importi che nel numero. Nel 2006 la loro quota in termini di importi erogati passa da 7,9%, a 7,3% e la percentuale relativa al numero di interventi passa da a 3,3% a 3,2%.

Il ricorso a società strumentali, appositamente costituite per l'intervento in specifici settori, mostra invece un sensibile incremento rispetto all'anno precedente, con una incidenza del 10,9% quanto a importi erogati e del 7,5% quanto al numero delle iniziative realizzate (nel 2005 le incidenze erano rispettivamente 6,2% e 6,4%).

Con riferimento all'origine dei progetti (vedi Tab. 4.15) si registra quanto segue: le iniziative che nascono da proposte di terzi rimangono largamente prevalenti, oltre che in aumento, incidendo per il 61,4% degli importi (58,2% nel 2005) e per il 71,3% del numero (70,7% nel 2005). I progetti di origine interna e le erogazioni conseguenti a bando diminuiscono invece rispetto al 2005, passando rispettivamente da 21,5% a 20,8% e da 20,3% a 17,8% 2005 nell'attuale rilevazione.

L'allocazione dei fondi tramite bando rappresenta una interessante

<sup>12</sup> In particolare, i dati esaminati in questo paragrafo si riferiscono al 90% circa del totale degli importi erogati.

<sup>13</sup> Come è noto, questo modello prevede una attività istituzionale centrata in prevalenza sulla erogazione di contributi finanziari a soggetti terzi, cui è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell'altro approccio tipico (c.d. *operating*) la Fondazione si impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una struttura residenziale di assistenza socio-sanitaria, o un museo, ovvero organizzando una mostra presso la propria sede).

modalità di approccio al territorio, intermedia tra il finanziamento di progetti di terzi (ideati e sviluppati totalmente al di fuori della Fondazione) e la realizzazione diretta di programmi di intervento propri della Fondazione.

Spesso infatti le Fondazioni costruiscono i bandi sulla base di una propria strategia di intervento sul territorio, alla base della quale vi è una visione specifica di come determinati bisogni della comunità dovranno essere soddisfatti. Conseguentemente, i bandi vengono impostati in modo da identificare con precisione obiettivi, destinatari e modalità realizzative dei progetti ammissibili alla selezione.

In tal modo, in definitiva, le Fondazioni svolgono un ruolo di “regia” complessiva degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase realizzativa degli stessi; con il vantaggio, così, di contenere notevolmente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture, e di stimolare e valorizzare le competenze progettuali “esterne” presenti sul territorio.

L'ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti in sede di finanziamento del progetto (erogazioni cosiddette *in pool*).

Nel 2006 questo tipo di erogazioni ha interessato il 16,3 % degli importi erogati, in lieve aumento rispetto al 2005 (era 15,2%).

I soggetti con i quali le Fondazioni instaurano più spesso rapporti di *partnership* sono gli Enti della pubblica amministrazione (con frequenza del 28,2% dei casi censiti) le altre Fondazioni (di origine bancaria e non) e le Organizzazioni non profit (nel complesso 34,4 % dei casi censiti). Sono anche numerose le collaborazioni con enti ecclesiastici, enti di ricerca e strutture socio-sanitarie di vario tipo, che nell'insieme rappresentano un ulteriore 25,6% dei casi di *partnership*.

Si ripropongono, in buona sostanza, le stesse categorie di enti ai quali le Fondazioni indirizzano le proprie risorse erogative, a ulteriore dimostrazione dell'importanza che essi rivestono nello sviluppo dell'azione delle Fondazioni; in questo caso la cooperazione con questi soggetti si concretizza nella realizzazione di progettualità condivise.

Marginalmente, si rilevano anche casi di collaborazione con altre categorie di interlocutori, tra cui Imprese e Organizzazioni estere globalmente con l'1,8%.

#### 4.7 Localizzazione delle iniziative

La forte caratterizzazione localistica dell'attività erogativa delle Fondazioni è un tratto distintivo consolidato da tempo, che nel 2006 trova puntuale conferma (vedi Tab. 4.17) .

Le erogazioni destinate alla regione di appartenenza sono sempre in larga maggioranza (82,4% degli importi e 94,2% del numero di iniziative), e in aumento rispetto al 2005 (erano 80,6% degli importi e 91% del numero).

Per contro, aumenta l'incidenza delle erogazioni a valenza nazionale, che passano da 10,4% nel 2005 a 12,2% nel 2006, tra le quali sono classificati gli stanziamenti derivanti dall'attuazione del Progetto Sud, come di seguito illustrato. Si tratta di risorse che, realizzando un effetto perequativo nella distribuzione territoriale delle erogazioni, soprattutto verso le regioni meridionali, testimoniano l'impegno delle Fondazioni rispetto a uno dei grandi problemi nazionali: lo sviluppo del Meridione.

L'analisi di questo paragrafo si conclude con l'esame della distribuzione delle erogazioni per ripartizione geografica (vedi tab. 4.18).

Come è noto, a questo riguardo la situazione è fortemente condizionata dal fatto che la maggior parte delle Fondazioni ha sede nelle regioni del Nord e del Centro d'Italia (76 Fondazioni sul totale di 88), e che le poche Fondazioni presenti a Sud sono limitate, nella propria azione, da una ridotta dotazione patrimoniale. È proprio per questa situazione di squilibrio strutturale che le Fondazioni hanno dato vita, nel corso degli ultimi anni, ad iniziative volte a canalizzare verso le regioni meridionali flussi integrativi di risorse, sino ad arrivare a fine 2005 alla stipula di un accordo strategico con il mondo del Volontariato e del Terzo settore per la realizzazione del Progetto Sud.

In virtù di questa iniziativa, il dato delle erogazioni destinate al Meridione è aumentato in modo consistente a partire dal 2005, passando da una incidenza inferiore al 4% del totale erogato (dato del 2004) ad oltre l'8%, confermatosi anche nel 2006.

L'effetto redistributivo del Progetto Sud si ripercuote anche nella distribuzione delle risorse tra le altre ripartizioni geografiche, con un avvicinamento delle quote percentuali del Centro rispetto a quelle del Nord (la quota del Centro aumenta infatti di circa il 5%, con equivalente riduzione delle quote delle due ripartizioni del Nord).

### *Il Progetto Sud*

Nel 2006 il Progetto Sud, scaturito dal Protocollo d'intesa del 5.10.2005<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Il Protocollo è stato sottoscritto dall'ACRI e dal Forum permanente del Terzo settore, con l'adesione della Consulta Nazionale permanente del volontariato (presso il Forum del terzo settore), della Convol (Conferenza permanente presidenti associazioni e federazioni nazionali di volontariato, Csv.net (Coordinamento nazionale dei Centri di servizio) e Consulta nazionale dei Comitati di gestione.

ha visto compiersi i suoi primi passi attuativi. Prima di darne conto, tuttavia, sembra utile proporre un breve excursus delle tappe che hanno portato a questo importante risultato.

Il problema dello squilibrio nella distribuzione territoriale delle risorse erogate era all'attenzione delle Fondazioni già dal Congresso nazionale di Torino del 2000, in occasione del quale esse avevano affidato ad ACRI il compito di promuovere iniziative tese a riequilibrare la situazione.

Purtroppo, la grave incertezza del quadro giuridico-normativo del settore, che contraddistinse i due anni successivi, consentì di dar fattivamente corso a quel mandato solo dal 2003, dopo il ripristino della cornice normativa della Legge Ciampi. Nel 2003 e 2004 venne promosso il Progetto Sviluppo Sud, al quale aderirono nell'insieme circa 50 Fondazioni con un impegno complessivo di oltre 53 milioni di euro. L'effetto di tale impegno fu un primo, pur se limitato, potenziamento dei flussi erogativi a favore delle regioni meridionali.

Nel 2005 le Fondazioni decisero di dare un nuovo e maggiore impulso alla loro azione, promuovendo il Progetto Sud.

Lo spunto fu offerto dalla sentenza del TAR del Lazio del giugno 2005 che, rigettando in primo grado di giudizio l'impugnazione dei Centri di servizio contro l'Atto di indirizzo "Visco" relativo ai bilanci delle Fondazioni, prospettò la possibilità di liberare una ingente riserva di fondi (circa 210 milioni di euro), accumulatasi nei bilanci delle Fondazioni a partire dal 2001 a titolo di accantonamenti prudenziali (indisponibili) ai fondi speciali per il volontariato.

La strategia di intervento puntò a canalizzare dette risorse per interventi nel Sud, chiudendo definitivamente il contenzioso aperto dal Volontariato con un accordo nazionale diretto all'impiego delle stesse per un progetto comune a vantaggio del Sud.

Le somme inizialmente destinate al progetto vennero ulteriormente incrementate con l'impegno del Volontariato ad attribuire al progetto stesso gli accantonamenti effettuati dalle Fondazioni negli anni 2003 e 2004, non ancora assegnati ai Comitati di gestione per la ripartizione ai CSV (circa 105 milioni)<sup>15</sup>. L'insieme di queste ingenti risorse è stato utilizzato per patrimonializzare la Fondazione per il Sud, il nuovo soggetto istituzionale a cui è stato affidato il governo complessivo degli interventi a Sud.

Le Fondazioni si sono inoltre impegnate ad effettuare, per gli anni suc-

---

<sup>15</sup> La diversa destinazione dei fondi menzionati è stata formalmente consentita dal D.M. 11.09.06, il quale ha previsto che essi venissero attribuiti alla costituenda Fondazione per il Sud.

cessivi, compatibilmente con i rispettivi vincoli statutari, un accantonamento aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla L. 266/91 (calcolato secondo l'Atto Visco) da utilizzare in parte (40%) per ulteriori contributi alla gestione della Fondazione per il Sud, in parte (20%) ad integrazione dei fondi speciali regionali ex L. 266/91, e infine, per il restante 40%, finalizzato a sostenere il volontariato delle regioni meridionali.

Nel suo insieme il Progetto si propone, quindi, di coniugare l'azione tesa allo sviluppo delle regioni meridionali del Paese con il potenziamento del sistema nazionale di sostegno e qualificazione del volontariato imperniato sui fondi speciali della L. 266/91.

Per quanto riguarda l'azione nel Sud, la strategia prescelta punta a favorire il processo di infrastrutturazione sociale, rafforzando e integrando le reti di protezione sociale presenti sul territorio in modo da accrescerne la capacità di azione e di adeguarle al fabbisogno delle comunità.

In merito all'obiettivo di potenziamento del sistema dei fondi speciali per il volontariato ex L. 266/91, il progetto prevede di migliorare i processi di utilizzazione delle risorse, in modo da soddisfare di più e meglio le esigenze delle organizzazioni di volontariato, aumentare il grado di trasparenza delle attività svolte, e distribuire i benefici del sistema in modo più equilibrato tra le varie regioni del Paese.

Il 2006 è stato in gran parte dedicato al complesso lavoro di preparazione alla costituzione della Fondazione per il Sud, poi avvenuta nel mese di novembre.

Sono stati messi a punto il profilo statutario, il modello di governance e la struttura operativa della nuova Fondazione, individuando per ciascuno di questi cruciali elementi soluzioni condivise da tutti i firmatari del Protocollo d'intesa.

La Fondazione per il Sud ha iniziato ad operare nel mese di gennaio del 2007, riuscendo nel giro di pochi mesi a stabilizzare il proprio assetto organizzativo interno e a lanciare i primi programmi di erogazione.

#### ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Dopo l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni viste nel loro insieme, in questa parte del capitolo si passa ad una analisi dei risultati relativi ad alcuni raggruppamenti delle stesse.

Come nei precedenti Rapporti, i criteri adottati per la formazione dei gruppi sono due.

Il primo classifica le Fondazioni sulla base del loro patrimonio (riferito ai bilanci dell'esercizio 2006), e contempla cinque classi dimensionali

ordinate in senso decrescente alle quali corrispondono, rispettivamente, le Fondazioni grandi, medio- grandi, medie, medio-piccole e piccole.

Il secondo criterio, di tipo territoriale, distingue le Fondazioni secondo l'appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostro Paese<sup>16</sup>.

#### 4.8 *Quadro sintetico*

Nella Tab. 4.20 sono esposti gli andamenti generali dell'attività erogativa dei raggruppamenti di Fondazioni considerati.

Per quanto riguarda i gruppi formati in base alla dimensione patrimoniale delle Fondazioni, il primo dato da mettere in evidenza è la concentrazione molto forte, e in aumento, delle somme erogate.

Le Fondazioni grandi, che numericamente rappresentano poco più del 20% del totale, incidono per l' 81.1% sull'importo distribuito e per il 43.4% sul numero degli interventi.

All'estremo opposto si collocano le Fondazioni piccole. Il loro peso numerico coincide con quello delle grandi (20,4% del totale), ma la loro attività erogativa pesa solo per l'1,4% in termini di importo e per il 12.5% del numero di iniziative.

Laddove una Fondazione grande realizza in media 694 progetti di importo unitario di 103.000 euro, una Fondazione piccola attua invece mediamente 328 iniziative di 6.240 euro cadauna. Gli altri gruppi dimensionali di Fondazioni si collocano su una scala intermedia tra i due suddetti valori di soglia, con una media di iniziative oscillante tra 200 e 300, e importi medi unitari tra 15.000 e 28.000 euro.

Le Fondazioni con sede nel Nord hanno il peso maggiore, incidendo per circa il 70% dell'importo complessivo e per il 66,4% del numero di iniziative. Tra le due ripartizioni del Nord, il Nord ovest segna una prevalenza sia quanto a importi erogati (36,6% contro 33,3% del Nord est) sia per numero di interventi realizzati (33,6% contro 32,8%).

Il Centro aumenta significativamente la propria quota, soprattutto in termini di importi erogati, raggiungendo il 28,1% delle erogazioni e il 27% del numero di interventi (nel 2005 erano, rispettivamente, 24,1% e 25,9%).

<sup>16</sup> Si riportano le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche considerate:

- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

Il peso minore è delle Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole: numericamente esse contano per il 14% circa (sono in tutto 12) ma incidono solo per il 2% quanto a importo e per il 6,6% sul numero di interventi.

Il distacco tra il Centro Nord ed il Sud di conferma anche relativamente ai valori medi di attività. Il numero medio di interventi per Fondazione ha un picco nel Nord ovest (458), si attesta uniformemente intorno alle 320 iniziative nel Nord est e al Centro, mentre scende sotto 160 nel Sud e isole. L'importo unitario medio degli interventi varia poco tra le tre ripartizioni del Centro Nord (da 60.000 euro del Centro ai 57.500 del Nord ovest), ma si riduce notevolmente nel Sud e isole (meno di 16.000 euro).

La distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli (vedi Tab. 4.21) evidenzia, com'è naturale, una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni e rilievo economico dei singoli interventi.

Le Fondazioni grandi e quelle ubicate nel Centro Nord indirizzano la quota più alta delle proprie erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro: tra il 50 e il 58% delle risorse vengono destinate a questa classe di interventi. Nel Sud e isole la quota in argomento si riduce al 16%, mentre il 64% degli importi viene erogato con interventi al di sotto di 100.000 euro (di cui il 38% inferiori a 25.000 euro).

È interessante osservare inoltre, per quanto riguarda quest'ultimo raggruppamento territoriale, il rilievo ancora significativo delle iniziative di importo non superiore a 5.000 euro: esse assorbono circa l'8% degli importi erogati, contro 1,9% rilevato nel Nord est e nel Centro e l'1,4% nel Nord ovest.

Peraltro, indipendentemente dalla localizzazione geografica degli interventi, il dato relativo alle erogazioni di importo unitario modesto (non superiore a 5.000 euro) mostra un andamento molto differenziato in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le grandi, esse incidono in misura molto marginale (0,7%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è ovunque superiore al dato di sistema (1,8%), giungendo a toccare un massimo tra le Fondazioni piccole (15,1%).

Esaminando, infine, l'orizzonte temporale dei progetti finanziati (vedi Tab. 4.22), si osserva che le erogazioni pluriennali hanno un peso nettamente più significativo tra le Fondazioni del Nord est e tra le medio-grandi, dove assumono un'incidenza rispettivamente del 23,5% e 19% contro il 10,3% rilevato al livello di sistema. Al di sopra di questo dato si collocano anche le Fondazioni medie e medio-piccole (oltre il 15%), mentre si scende al di sotto in tutti gli altri casi (sin quasi ad un azzeramento nel Sud e isole e nel Nord ovest).



#### 4.9 Settori di intervento

La distribuzione degli importi erogati per settori beneficiari da parte dei singoli raggruppamenti di Fondazioni mostra, per alcuni settori, scostamenti di un certo rilievo rispetto alla media di sistema. (v. Tab. 4.23).

Concentrando l'analisi sui settori di maggior intervento si osserva che:

- il settore Attività culturali e artistiche, che già a livello di sistema riveste il peso più rilevante (30,7%), assume una posizione ancor più importante in tutti i gruppi dimensionali (oscillando fra il 41,1% delle Fondazioni medio-piccole e il 36,7% delle medie) ad eccezione delle Fondazioni grandi, per le quali si registra una incidenza del 29,1%. Secondo la ripartizione geografica l'importanza di questo settore risulta particolarmente elevata tra le Fondazioni del Sud e Isole, dove impegna il 41,4 % delle risorse.
- Nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza le Fondazioni grandi superano il dato di sistema (17,7% contro 16,8%), mentre negli altri gruppi dimensionali l'incidenza del settore oscilla tra il 12,5% e il 14,2%. Secondo la ripartizione geografica, sono invece il Nord Ovest e il Sud e Isole ad evidenziare una particolare significatività del settore, con quote di incidenza rispettivamente del 22,8% e del 19,6%.
- Per quanto riguarda l'Educazione istruzione e formazione, il confronto con il dato di sistema è a sfavore delle Fondazioni grandi (10,7% contro 11,6%) mentre tutti gli altri gruppi dimensionali mostrano incidenze maggiori (tra il 13,6 e il 17,2%). Tra le ripartizioni geografiche, è invece il Sud ad evidenziare una quota inferiore alla media nazionale; le altre ripartizioni territoriali sono in linea con la media stessa.
- Il settore Ricerca mostra un'incidenza particolarmente alta nel Sud e Isole, dove raggiunge una quota quasi doppia rispetto alla media nazionale (19,1% verso 10,8%). Al 12%, quindi poco sopra la media, ma con volumi di risorse molto consistenti in valore assoluto, si collocano le Fondazioni grandi e quelle del Nord ovest. Il peso del settore è invece modesto tra le Fondazioni più piccole, dove interessa solo il 2,5 % delle somme erogate.
- Il settore Salute pubblica (che incide per il 9,9% a livello di sistema), mostra una particolare rilevanza tra le Fondazioni piccole (16,0%). Nei raggruppamenti territoriali si rilevano invece incidenze inferiori al dato di sistema nel Nord ovest e nel Sud e Isole (7,5 % per entrambi).
- Lo Sviluppo Locale ha un rilievo particolarmente importante nelle Fondazioni del Centro (15,2% verso 6,2% di media nazionale), mentre è inferiore alla media del sistema negli altri gruppi territoriali. A livello

di gruppi dimensionali non si registrano invece scostamenti di particolare rilievo rispetto al dato nazionale.

#### *4.10 Beneficiari delle iniziative*

Come per i settori di intervento, anche con riferimento ai soggetti beneficiari si indicano le principali differenze rispetto ai risultati relativi all'intero sistema delle Fondazioni (v. Tab. 4.24).

Per quanto riguarda la distinzione generale tra erogazioni destinate a soggetti pubblici e a soggetti privati, per tutti i gruppi dimensionali e geografici si conferma la prevalenza dei privati come rilevato a livello generale di sistema (61,6%), con punte verso l'altro nelle Fondazioni medio-grandi e medio-piccole (rispettivamente 73,6% e 70,9%), e incidenza invece meno pronunciata nelle Fondazioni piccole (56,5%).

A livello territoriale, la quota dei beneficiari privati è particolarmente elevata nel Nord ovest (73,2%) e nel Sud e Isole (68,1%), mentre al Centro la prevalenza è minima (51,3%).

L'importanza, in termini di importi assegnati, delle singole categorie di soggetti rilevata a livello di sistema trova diverse variazioni con riferimento ai raggruppamenti di Fondazioni considerati. Gli Enti locali confermano la loro prevalenza nei gruppi delle Fondazioni piccole (28,5%), tra le grandi (26,2%), in quelle del Nord est (23,6%) e, soprattutto, del Centro (38%); per gli altri tre gruppi dimensionali e per le Fondazioni del Sud e Isole al primo posto sono gli Altri soggetti privati (con quote comprese tra 25 e 29% nei primi, e del 23,8% nelle seconde). Nel Nord ovest, infine, i soggetti beneficiari che ricevono la quota maggiore di risorse sono le (altre) Fondazioni (30,3%).

Tra le categorie di soggetti minoritarie:

- gli Enti pubblici non territoriali hanno il peso più significativo nel Sud e Isole;
- le Organizzazioni di volontariato hanno una incidenza uniforme, e prossima al valore medio nazionale (9,8%), in tutti i gruppi dimensionali e geografici, con solo una punta verso l'alto del 13,7% nel Sud e Isole, e verso il basso nel Centro (con 7,6%);
- le Associazioni private e le Cooperative sociali pesano di più tra le Fondazioni medio-grandi (10,9%) e nel Nord ovest (17%);
- le Associazioni di promozione sociale fanno registrare percentuali più elevate nelle Fondazioni piccole (4,5%) e nel Nord-est.

#### 4.11 Tipo di Intervento

L'esame delle specifiche finalità degli interventi mette in evidenza alcuni profili che caratterizzano i singoli raggruppamenti di Fondazioni rispetto all'intero sistema (Tab. 4.25). Limitando l'analisi alle finalità più rilevanti si può osservare:

- la Costruzione e ristrutturazione di immobili incide maggiormente tra le Fondazioni grandi (25,1% contro 23,6% a livello di Sistema), mentre è al di sotto del dato medio nazionale in tutte le altre classi dimensionali (con incidenza minima di 13% nelle medie). A livello territoriale la maggiore presenza è nel Nord est (30,9%), mentre nel Sud e Isole l'incidenza si riduce a un terzo del dato medio nazionale (7,2%);
- la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni medio-piccole (23,9 % contro 21,1% del Sistema), mentre a livello territoriale è presente in misura maggiore nel Nord ovest e al Centro (oltre il 24%);
- i Contributi generali per l'amministrazione assumono un rilievo superiore a quello di sistema tra le Fondazioni del Nord ovest e del Sud e Isole (rispettivamente 21% e 19,9% contro 13,8%) e in quelle grandi (14,6%); le più basse incidenze si osservano invece nelle Fondazioni piccole e nel Centro (intorno all'8%);
- le erogazioni per l'acquisto di Attrezzature, mobili e altri beni di uso durevole, mostrano una particolare consistenza nei gruppi di Fondazioni medie e piccole (con incidenze tra il 10 e il 12%, contro una media nazionale del 7%) e nel Nord est (11,1%).

#### 4.12 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.6 comparando, come fatto finora, i risultati emersi a livello di Sistema con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene la modalità di realizzazione degli interventi (vedi Tab. 4.26), il sovvenzionamento di organismi terzi (tipico del profilo di Fondazione *grant giving*) si conferma maggioritario per tutti i gruppi considerati, raggiungendo le punte maggiori nel Sud e Isole (86,7%) e tra le Fondazioni grandi (85%).

Gli interventi realizzati per il tramite di imprese strumentali toccano una punta molto significativa nelle Fondazioni medio-grandi (23,1%, più del doppio della media di sistema di 10,9%) e sono particolarmente diffusi nel Nord ovest (13%).

La realizzazione diretta di progetti da parte delle Fondazioni mostra una netta differenziazione sia tra i gruppi dimensionali che tra quelli territoriali. Pertanto, il valore medio di sistema (7,3%) non riesce a rappresentare efficacemente il rilievo effettivo di questa forma di intervento nei vari contesti. Osservando la distribuzione relativa ai gruppi dimensionali si registrano valori superiori al dato di sistema in tutte le classi di ampiezza, tranne che per le grandi (con una punta in alto del 20,3% nelle medio-grandi). In ambito territoriale la maggiore incidenza interessa il Centro (11,3%), mentre nel Nord ovest si rileva la quota più bassa (2,1%).

Passando ad esaminare l'origine dei progetti sostenuti dalle Fondazioni (Tab. 4.27), in tutti i gruppi considerati, tranne che nel Centro, si conferma la prevalenza dei contributi assegnati sulla base di domande presentate da terzi. Nel Centro l'incidenza di questi scende al 21,6%, riflettendo il rilievo preponderante che le altre tipologie di progetti vanno assumendo in alcune delle Fondazioni presenti in questo ambito territoriale.

I "progetti propri" (cioè le iniziative che nascono da autonoma progettualità delle Fondazioni) assumono un peso maggiore nelle Fondazioni medio piccole (32,4%) e in quelle del Centro (28,2%).

L'utilizzo di bandi per l'assegnazione delle risorse assume un rilievo addirittura maggioritario nelle Fondazioni del Centro (50,3%) e, con incidenza inferiore ma comunque significativa, tra le Fondazioni appartenenti ai due gruppi dimensionali estremi (sia nelle grandi che nelle piccole si attesta intorno al 20%). Lo strumento del bando è invece praticamente inutilizzato nelle regioni del Sud e Isole (0,7%) e del Nord est (1,1%).

Un ultimo approfondimento viene proposto in merito agli interventi realizzati con il coinvolgimento di altri soggetti erogatori (erogazioni in pool). Questa fattispecie appare strettamente correlata con la dimensione delle Fondazioni: quanto più questa è grande tanto più sono frequenti i progetti in pool. In ambito territoriale, il Nord ovest evidenzia una più spiccata propensione a questo tipo di erogazioni, impegnando per esse il 27,3% delle risorse (contro il 16,3% della media nazionale). Al contrario, il Centro e il Sud e Isole sono i territori dove la modalità di intervento in questione risulta poco utilizzata (tra il 5 e il 6%).

#### *4.13 Localizzazione delle iniziative*

Il profilo localistico dell'attività istituzionale delle Fondazioni, trova puntuale conferma in tutti i raggruppamenti esaminati, dove si conferma la larga prevalenza degli interventi nell'ambito della regione di appartenenza. In tutte le classi, tranne che per le Fondazioni grandi e nel Nord ovest, l'in-

cidenza di questo tipo di erogazioni supera ampiamente la media nazionale (82,4%), oscillando tra 90 e 94% nell'ambito dei gruppi dimensionali e tra 86 e 92% a livello territoriale. Nei gruppi delle Fondazioni grandi e del Nord ovest la quota destinata alla regione di appartenenza si riduce rispettivamente a 80,7% e 71,5%, evidenziando come in questi gruppi siano ricomprese le Fondazioni più propense a dare un respiro territoriale allargato alla loro azione (e infatti, la quota destinata ad interventi a valenza nazionale è pari a 13,2% nelle Fondazioni grandi e 20,4% in quelle del Nord ovest, rispetto a 12,2% di media nazionale).

Per quanto riguarda gli ambiti geografici è anche da evidenziare la particolarità della ripartizione Sud e Isole, dove operano quasi esclusivamente Fondazioni a carattere regionale. Ciò comporta, come conseguenza, una politica di intervento orientata alla copertura dell'intero territorio di riferimento, con una distribuzione delle iniziative non circoscritta a una sola provincia ma estesa a tutte quelle della regione (27,3% nell'ambito della provincia sede della Fondazione e 44,2% nelle altre province della regione).



TABELLE RELATIVE  
ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

*Avvertenza*

**L'eventuale diseallineamento tra i valori percentuali esposti nelle tabelle ed il totale 100 deriva dall'arrotondamento al 1° decimale dei suddetti valori, operato in via automatica in fase di elaborazione**

Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2005-2006)				
Voci	2005		2006	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Tipologia di erogazioni:				
a) erogazioni annuali:				
- di importo non superiore a 5.000 euro	2,0%	42,7%	1,8%	42,8%
- di importo superiore a 5.000 euro	87,5%	55,1%	88,0%	54,2%
b) erogazioni pluriennali	10,5%	2,3%	10,3%	3,0%
Classi di importi unitari delle erogazioni:				
- oltre 500 mila euro	44,2%	2,6%	50,6%	3,9%
- da 250 a 500 mila euro	14,8%	2,3%	12,0%	2,2%
- da 100 a 250 mila euro	14,9%	4,9%	12,9%	4,5%
- da 25 a 100 mila euro	16,4%	16,4%	15,2%	16,0%
- da 5 a 25 mila euro	7,8%	31,2%	7,4%	30,6%
- fino a 5 mila euro	2,0%	42,7%	1,8%	42,8%



**Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2005-2006)**

Settori	2005			2006		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	milioni di €
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE RICERCA SALUTE PUBBLICA ASSISTENZA SOCIALE SVILUPPO LOCALE SPORT E RICREAZIONE PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE FAMIGLIA E VALORI CONNESSI DIRITTI CIVILI RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ E SICUREZZA PUBBLICA	9.139	36,0%	420,4	30,6%	10.685	37,0%
	2.988	11,8%	214,7	15,6%	3.428	11,9%
	3.898	15,3%	158,3	11,5%	4.911	17,0%
	1.464	5,8%	142,4	10,4%	1.539	5,3%
	1.396	5,5%	120,8	8,8%	1.543	5,3%
	3.318	13,1%	159,2	11,6%	3.073	10,7%
	1.133	4,5%	94,5	6,9%	1.363	4,7%
	1.396	5,5%	26,0	1,9%	1.539	5,3%
	368	1,4%	20,9	1,5%	476	1,6%
	116	0,5%	7,3	0,5%	136	0,5%
	106	0,4%	3,1	0,2%	77	0,3%
	64	0,3%	4,4	0,3%	67	0,2%
	11	0,0%	0,9	0,1%	13	0,0%
	25.397	100,0%	1.372,9	100,0%	28.850	100,0%
	Totale complessivo					

Tab. 4.3 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Arte, attività e beni culturali (2005-2006)						
Sotto-Settori	2005			2006		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	1.485	16,2%	155,5	1.982	18,5%	184,3
Altre attività culturali e artistiche	2.776	30,4%	69,3	3.405	31,9%	98,2
n.c.a.						
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.)	2.122	23,2%	93,7	2.387	22,3%	90,7
Attività dei musei	326	3,6%	34,8	401	3,8%	48,0
Arti visive (pittura, scultura, ecc.)	370	4,0%	17,5	461	4,3%	32,5
Non classificato	1.218	13,3%	28,0	1.132	10,6%	15,2
Attività di biblioteche e archivi	248	2,7%	13,9	257	2,4%	11,0
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc.)	594	6,5%	7,6	660	6,2%	7,8
<b>Totale complessivo</b>	<b>9.139</b>	<b>100,0%</b>	<b>420,4</b>	<b>10.685</b>	<b>100,0%</b>	<b>487,8</b>
						<b>100,0%</b>

Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Filantropia e volontariato (2005-2006)								
Sotto-Settori	2005			2006				
	Numero		Importo	Numero		Importo		
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	milioni di €	%	
Contributi a Fondazioni grant-making e ad altri intermediari filantropici Accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (L. 266/91) Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato Non classificato Attività di sostegno allo sviluppo ed alle condizioni di vita dei paesi poveri Beneficenza Scambi culturali e cooperazione internazionale	219	7,3%	65,7	30,6%	263	7,7%	87,0	32,5%
	125	4,2%	71,8	33,5%	123	3,6%	82,2	30,7%
	980	32,8%	52,4	24,4%	1.256	36,6%	64,4	24,1%
	841	28,1%	12,3	5,7%	682	19,9%	18,4	6,9%
	179	6,0%	6,7	3,1%	250	7,3%	10,7	4,0%
	601	20,1%	2,9	1,4%	791	23,1%	3,8	1,4%
	43	1,4%	2,8	1,3%	63	1,8%	0,9	0,3%
Totale complessivo	2.988	100,0%	214,7	100,0%	3.428	100,0%	267,5	100,0%

Tab. 4.5 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Educazione, Istruzione e Formazione (2005-2006)							
Sotto-Settori	2005			2006			
	Numero		Importo	Numero		Importo	%
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €	
Istruzione primaria e secondaria	1.644	42,2%	57,1	2.160	44,0%	82,6	44,7%
Istruzione superiore	597	15,3%	60,0	607	12,4%	53,1	28,7%
Istruzione professionale e istruzione degli adulti	79	2,1%	2,3	903	18,4%	21,5	11,6%
Crescita e formazione giovanile	302	7,7%	7,7	620	12,6%	15,0	8,1%
Non classificato	1.276	32,7%	31,2	621	12,6%	12,6	6,8%
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.898</b>	<b>100,0%</b>	<b>158,3</b>	<b>4.911</b>	<b>100,0%</b>	<b>184,9</b>	<b>100,0%</b>



Tab. 4.7 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Salute pubblica (2005-2006)

	2005				2006			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Sotto-Settori								
Servizi ospedalieri	553	39,6%	84,6	70,1%	454	29,4%	114,6	72,7%
Altri servizi sanitari	594	42,6%	28,5	23,6%	837	54,2%	29,0	18,4%
Non classificato	224	16,0%	6,5	5,4%	178	11,5%	11,2	7,1%
Patologie e disturbi psichici e mentali	25	1,8%	1,2	1,0%	74	4,8%	2,9	1,8%
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.396</b>	<b>100,0%</b>	<b>120,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.543</b>	<b>100,0%</b>	<b>157,7</b>	<b>100,0%</b>

Tab. 4.8 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza sociale (2005-2006)							
Sotto-Settori	2005			2006			
	Numero		Importo milioni di €	Numero		Importo milioni di €	%
	Interventi	%		Interventi	%		
Servizi sociali	2.415	72,8%	125,3	2.466	80,2%	124,0	84,6%
Non classificato	541	16,3%	23,6	302	9,8%	16,2	11,1%
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati	362	10,9%	10,3	305	9,9%	6,3	4,3%
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.318</b>	<b>100,0%</b>	<b>159,2</b>	<b>3.073</b>	<b>100,0%</b>	<b>146,5</b>	<b>100,0%</b>

Tab. 4.9 - Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2005-2006)

Tipologie di destinatari	2005				2006			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Anziani	582	24,1%	47,0	37,5%	805	32,7%	47,7	38,5%
Minori	227	9,4%	10,3	8,2%	255	10,3%	9,4	7,6%
Disabili	126	5,2%	7,9	6,3%	181	7,3%	7,2	5,8%
Tossicodipendenti	79	3,3%	3,7	3,0%	111	4,5%	5,3	4,3%
Altri soggetti	659	27,3%	26,6	21,2%	1.007	40,8%	48,1	38,8%
Non classificato	742	30,7%	29,8	23,8%	108	4,4%	6,3	5,0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.415</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.466</b>	<b>100,0%</b>	<b>124,0</b>	<b>100,0%</b>





Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2005-2006)				
Soggetti	2005		2006	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti privati	60,2%	67,5%	61,4%	66,1%
Enti pubblici	39,8%	32,5%	38,6%	33,9%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2005-2006)				
Soggetti	2005		2006	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti locali	24,3%	18,6%	24,6%	21,3%
Fondazioni	18,6%	8,3%	21,0%	8,7%
Altri soggetti privati	17,8%	22,7%	17,9%	22,3%
Enti pubblici non territoriali	12,7%	11,3%	11,7%	10,1%
Organizzazioni di volontariato	10,4%	5,5%	9,8%	5,0%
Associazioni private	10,8%	24,1%	9,6%	22,8%
Amministrazioni centrali	1,9%	2,4%	2,1%	2,5%
Associazioni di promozione sociale	1,5%	3,9%	1,8%	4,8%
Cooperative sociali	2,0%	3,2%	1,4%	2,6%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2005-2006)				
Tipo di intervento	2005		2006	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Costruzione e ristrutturazione immobili	23,5%	10,2%	23,6%	10,1%
Realizzazione di progetti specifici	22,3%	11,5%	21,1%	12,2%
Contributi generali per l'amministrazione	14,0%	5,1%	13,8%	5,3%
Attrezzature	6,6%	8,1%	7,0%	6,5%
Sostegno alla ricerca	4,7%	2,1%	5,9%	2,1%
Produzione di rappresentazioni artistiche	3,7%	4,1%	4,0%	4,3%
Sviluppo programmi di studio	1,6%	1,5%	2,0%	1,2%
Mostre ed esposizioni	2,6%	2,4%	2,0%	1,4%
Sviluppo dell'organizzazione	2,6%	0,9%	1,8%	1,0%
Conservazione e manutenzione di collezioni librerie e artistiche	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%
Borse di studio	1,9%	1,7%	1,4%	1,3%

Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2005-2006)				
Tipologia di intervento	2005		2006	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Sovvenzionamento di opere e servizi	85,9%	90,3%	81,8%	89,3%
Realizzazione diretta della Fondazione	7,9%	3,3%	7,3%	3,2%
Sovvenzionamento di imprese strumentali	6,2%	6,4%	10,9%	7,5%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2005-2006)				
Tipologia di intervento	2005		2006	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Progetti e domande presentati da terzi	58,2%	70,7%	61,4%	71,3%
Progetti di origine interna alla Fondazione	21,5%	6,5%	20,8%	6,5%
Erogazioni conseguenti a bando	20,3%	22,7%	17,8%	22,2%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2005-2006)				
Tipologia di intervento	2005		2006	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	84,8%	95,6%	83,7%	94,8%
Erogazioni in pool	15,2%	4,4%	16,3%	5,2%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tab.4.17 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2006-2005)				
Localizzazione	2005		2006	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Provincia sede della Fondazione	51,9%	68,6%	52,1%	72,7%
Altre province della stessa regione della Fondazione	28,7%	22,4%	30,3%	21,5%
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	0,1%	0,3%	1,7%	1,2%
Altre ripartizioni geografiche	8,9%	4,4%	3,7%	2,4%
Nazionale	10,4%	4,3%	12,2%	2,2%
<b>Totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2005-2006)				
Area geografica di destinazione	2005		2006	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Nord Ovest	33,5%	31,8%	30,5%	33,1%
Nord Est	33,5%	34,4%	31,4%	32,3%
Centro	25,0%	26,6%	29,9%	27,7%
Sud e Isole	8,0%	7,2%	8,2%	6,9%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tab.4.19 - Destinazione prevista degli accantonamenti 2006 effettuati in attuazione del Progetto Sud			
Totale extra accantonamenti 2006 ex protocollo d'intesa 5.10.2005			79,8
da destinare:			
- alla Fondazione per il Sud		31,9	
- a sostegno del volontariato meridionale		31,9	
- ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato (L. 266/91)		16,0	

Tab.4.20 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2005-2006)						
Gruppi di Fondazioni	Distribuzioni					
	Fondazioni		2005		2006	
	Numero	%	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	18	20,4	80,9	44,8	81,1	43,4
Fondazioni medio-grandi	17	19,4	8,4	17,7	8,9	17,6
Fondazioni medie	18	20,4	6,3	18,7	6,1	17,1
Fondazioni medio-piccole	17	19,4	2,9	9,2	2,5	9,4
Fondazioni piccole	18	20,4	1,5	9,6	1,4	12,5
Sistema Fondazioni	88	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	17	19,4	40,1	32,5	36,6	33,6
Nord est	29	33,0	33,7	35,0	33,3	32,8
Centro	30	34,0	24,1	25,9	28,1	27,0
Sud e isole	12	13,6	2,1	6,6	2,0	6,6

Tab. 4.21 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di singoli importi (2006)						
Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli					
	<=5000 €	da 5 a 25 mila €	da 25 a 100 mila €	da 100 a 250 mila €	da 250 a 500 mila €	oltre 500 mila €
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	0,7%	4,8%	13,1%	11,9%	11,5%	58,1%
Fondazioni medio-grandi	4,6%	16,2%	22,5%	15,8%	17,3%	23,6%
Fondazioni medie	6,1%	16,8%	23,4%	20,2%	13,8%	19,6%
Fondazioni medio-piccole	10,2%	21,7%	27,8%	20,0%	9,3%	11,0%
Fondazioni piccole	15,1%	30,8%	37,6%	8,7%	7,7%	0,0%
Sistema Fondazioni	1,8%	7,4%	15,2%	12,9%	12,0%	50,6%
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	1,4%	7,1%	15,8%	14,1%	12,3%	49,3%
Nord est	1,9%	6,9%	13,6%	12,7%	13,7%	51,3%
Centro	1,9%	6,8%	15,8%	11,7%	9,8%	54,0%
Sud e isole	7,9%	29,9%	26,0%	11,2%	9,0%	16,0%

Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per durata dei progetti (2006)

Gruppi di Fondazioni	Erogazioni annuali	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni grandi	91,2%	8,8%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	81,0%	19,0%	100,0%
Fondazioni medie	84,7%	15,3%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	84,2%	15,8%	100,0%
Fondazioni piccole	90,2%	9,8%	100,0%
Sistema Fondazioni	89,7%	10,3%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord ovest	98,9%	1,1%	100,0%
Nord est	76,5%	23,5%	100,0%
Centro	92,7%	7,3%	100,0%
Sud e Isole	99,9%	0,1%	100,0%

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2006)

Gruppi di Fondazioni	Principali Settori di intervento						
	Arte, Attività e Beni Culturali	Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Educazione, Istruzione e Formazione	Ricerca	Salute Pubblica	Assistenza Sociale	Sviluppo Locale
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	29,1%	17,7%	10,7%	11,9%	10,2%	9,2%	6,3%
Fondazioni medio-grandi	37,3%	13,0%	17,0%	8,0%	5,5%	10,0%	6,2%
Fondazioni medie	36,7%	13,4%	13,6%	4,9%	11,9%	10,1%	5,4%
Fondazioni medio-piccole	41,1%	14,2%	17,2%	4,5%	10,1%	5,4%	4,9%
Fondazioni piccole	35,5%	12,5%	15,7%	2,5%	16,0%	7,9%	5,7%
Sistema Fondazioni	30,7%	16,8%	11,6%	10,8%	9,9%	9,2%	6,2%
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	28,8%	22,8%	10,1%	12,0%	7,5%	9,9%	3,6%
Nord est	33,2%	14,1%	12,4%	9,7%	11,9%	12,3%	1,8%
Centro	29,5%	12,2%	13,0%	9,9%	10,9%	5,1%	15,2%
Sud e isole	41,4%	19,6%	7,5%	19,1%	7,5%	1,9%	1,8%

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2006)										
Gruppi di Fondazioni	Soggetti									
	Enti locali	Fondazioni	Altri soggetti privati	Enti pubblici non territoriali	Organizzazioni di volontariato	Altre associazioni	Amministraz. centrali	Associazioni di promozione sociale	Cooperative sociali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:										
Fondazioni grandi	26,2%	21,4%	16,1%	12,0%	9,9%	9,7%	1,8%	1,6%	1,3%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	14,2%	20,6%	27,9%	9,3%	9,6%	10,9%	2,9%	2,4%	2,3%	100,0%
Fondazioni medie	19,4%	17,4%	24,6%	11,7%	9,8%	8,0%	3,9%	3,4%	1,9%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	15,9%	22,9%	28,7%	9,4%	8,7%	8,3%	3,8%	1,9%	0,2%	100,0%
Fondazioni piccole	28,5%	8,8%	21,7%	12,4%	10,2%	10,2%	2,7%	4,5%	1,2%	100,0%
Sistema Fondazioni	24,6%	21,0%	17,9%	11,7%	9,8%	9,6%	2,1%	1,8%	1,4%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord ovest	15,9%	30,3%	12,3%	10,0%	10,6%	17,0%	0,9%	0,7%	2,4%	100,0%
Nord est	23,6%	15,6%	22,6%	14,8%	10,6%	4,4%	4,1%	3,3%	1,0%	100,0%
Centro	38,0%	15,9%	19,3%	9,6%	7,6%	6,4%	1,1%	1,4%	0,6%	100,0%
Sud e Isole	6,8%	16,0%	23,8%	21,6%	13,7%	11,0%	3,5%	2,6%	0,9%	100,0%

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2006)									
Gruppi di Fondazioni	Principali tipi di intervento								Mostre ed esposizioni
	Costruzione e ristrutturazione immobili	Realizzazione di progetti specifici	Contributi generali per l'amministrazione	Attrezzature	Sostegno alla ricerca	Produzione di rappresentazioni artistiche	Sviluppo programmi di studio		
1) Secondo la classe dimensionale:									
Fondazioni grandi	25,1%	21,4%	14,4%	6,4%	6,2%	3,6%	1,8%	1,8%	
Fondazioni medio-grandi	19,8%	19,0%	12,9%	7,1%	5,4%	4,3%	4,6%	1,8%	
Fondazioni medie	13,0%	20,0%	10,0%	12,1%	4,5%	6,4%	1,6%	4,5%	
Fondazioni medio-piccole	18,2%	23,9%	12,1%	10,0%	1,7%	7,8%	1,7%	2,0%	
Fondazioni piccole	18,5%	15,5%	7,6%	11,6%	0,2%	3,0%	1,7%	1,8%	
Sistema Fondazioni	23,6%	21,1%	13,8%	7,0%	5,9%	4,0%	2,0%	2,0%	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord ovest	20,6%	24,3%	21,0%	4,9%	6,6%	3,7%	2,8%	0,8%	
Nord est	30,9%	15,3%	10,2%	11,1%	5,5%	3,6%	1,5%	2,1%	
Centro	20,2%	24,1%	8,4%	5,1%	4,9%	4,2%	1,7%	3,2%	
Sud e Isole	7,2%	14,6%	19,9%	4,6%	12,8%	11,8%	0,4%	1,9%	



Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per modalità di realizzazione (2006)				
Gruppi di Fondazioni	Sovvenzionamento di opere e servizi	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Realizzazione diretta della Fondazione	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	85,0%	9,9%	5,0%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	56,6%	23,1%	20,3%	100,0%
Fondazioni medie	78,3%	8,5%	13,2%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	78,3%	6,2%	15,4%	100,0%
Fondazioni piccole	79,8%	8,0%	12,2%	100,0%
Sistema Fondazioni	81,8%,	10,9%	7,3%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	84,9%	13,0%	2,1%	100,0%
Nord est	81,8%	9,6%	8,6%	100,0%
Centro	78,2%	10,4%	11,3%	100,0%
Sud e Isole	86,7%	8,1%	5,2%	100,0%

Tab. 4.27 -Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti ( 2006)				
Gruppi di Fondazioni	Progetti e domande presentati da terzi	Progetti di origine interna alla Fondazione	Erogazioni conseguenti a bando	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	61,0%	19,5%	19,5%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	60,1%	30,4%	9,4%	100,0%
Fondazioni medie	68,8%	21,7%	9,5%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	62,5%	32,4%	5,1%	100,0%
Fondazioni piccole	61,2%	18,4%	20,4%	100,0%
Sistema Fondazioni	61,4%	20,8%	17,8%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	74,6%	15,1%	10,3%	100,0%
Nord est	77,4%	21,6%	1,1%	100,0%
Centro	21,6%	28,2%	50,3%	100,0%
Sud e Isole	82,6%	16,7%	0,7%	100,0%

Tab. 4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2006)			
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	Erogazioni in pool	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni grandi	82,9%	17,1%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	86,1%	13,9%	100,0%
Fondazioni medie	86,8%	13,2%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	90,5%	9,5%	100,0%
Fondazioni piccole	94,4%	5,6%	100,0%
Sistema Fondazioni	83,7%	16,3%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord ovest	72,7%	27,3%	100,0%
Nord est	86,1%	13,9%	100,0%
Centro	94,6%	5,4%	100,0%
Sud e Isole	94,0%	6,0%	100,0%

Tab. 4.29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per localizzazione degli interventi (2006)

Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi					Totale
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geog. della Fondaz.	Altre ripartizioni geografiche	Nazionale	
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	47,8%	32,9%	1,9%	4,3%	13,2%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	65,4%	24,3%	0,9%	1,1%	8,4%	100,0%
Fondazioni medie	71,5%	17,6%	0,3%	1,4%	9,2%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	79,7%	12,5%	0,1%	2,4%	5,2%	100,0%
Fondazioni piccole	84,9%	9,4%	0,2%	0,5%	5,0%	100,0%
Sistema Fondazioni	52,1%	30,3%	1,7%	3,7%	12,2%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	27,3%	44,2%	3,1%	5,0%	20,4%	100,0%
Nord est	64,0%	22,3%	0,3%	4,3%	9,2%	100,0%
Centro	70,8%	21,1%	1,6%	1,2%	5,3%	100,0%
Sud e isole	45,8%	40,8%	0,0%	4,0%	9,5%	100,0%

## CAPITOLO 5

FONDAZIONI BANCARIE E INTERVENTI  
PER LO SVILUPPO LOCALE\***Premessa**

Lo studio riportato in queste pagine propone un'analisi del significato e della portata degli interventi delle Fondazioni di origine bancaria nei processi di sviluppo locale.

Coerentemente con tale intento il Censis ha attuato una riclassificazione complessiva degli interventi censiti dall'ACRI nel 2005, non essendo adeguata allo scopo la ripartizione delle erogazioni tradizionalmente usata ai fini della redazione del Rapporto annuale ACRI, che codifica gli interventi in base ai settori di attività (Arte e Cultura, Istruzione, Ricerca, ecc.) e non con riferimento alla capacità degli stessi di concorrere allo sviluppo economico del territorio. La riclassificazione operata dal Censis è invece basata su una chiave di lettura originale per comprendere se ed in che misura le Fondazioni operano concretamente a favore dello sviluppo locale prescindendo dall'ambito di attività in cui questa attività si realizza.

Pertanto attraverso la ricollocazione degli oltre 25.000 progetti messi in atto da tali strutture nel 2005 e rimescolando i 20 ambiti di intervento previsti dalla legge 153/1999, è emerso che l'azione delle Fondazioni bancarie a supporto dello sviluppo di comunità ammonta a 560 milioni di euro, il 40% circa del totale delle erogazioni annue, ben al di sopra dunque del 6,9% degli interventi classificati sotto la voce "sviluppo locale e edilizia pubblica popolare".

Le analisi condotte nel seguito tentano di identificare il significato profondo dell'azione delle Fondazioni bancarie nella dimensione locale individuando elementi critici, ma soprattutto *buone prassi* trasferibili in altri contesti.

Il primo capitolo dello studio si concentra sulla descrizione di ciò che è sviluppo locale e sull'azione delle Fondazioni a favore di tale modello di crescita del territorio.

Il secondo capitolo propone una riclassificazione degli interventi Fondazionali complessivi, lasciando emergere la molteplicità di azioni che

---

\* Lo studio è stato realizzato per conto dell'ACRI da Francesco Estrafallaces e Maurizio Mastrolemba del Censis

intervengono sui processi di sviluppo del territorio. Nel capitolo si propone inoltre un modello, a *cerchi concentrici*, attraverso cui si esplica il lavoro delle Fondazioni per lo sviluppo locale.

Il terzo capitolo riporta quattro casi esemplari di intervento delle Fondazioni per il rafforzamento delle comunità territoriali. Si fa riferimento in particolare al progetto “*Nuove idee nuove imprese*” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, “*The Gate - per la rivitalizzazione di Porta Palazzo e Borgo Dora*” sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT, “*Masterplan di Porto Vecchio*” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste e “*Terrecablate*” realizzato con il supporto della Fondazione Monte de Paschi di Siena.

Il quarto capitolo riporta alcune considerazioni conclusive sul modello operativo attuato dalla Fondazioni e sul ruolo da esse svolto nelle dinamiche dello sviluppo locale.

## 5.1 Le Fondazioni e il disegno dello sviluppo locale

### 5.1.1 L'esperienza di comunità

Per lungo tempo il Paese ha costruito il proprio sviluppo nella dimensione comunitaria, ovvero nell'ambito di singole aree territoriali attraverso percorsi fondati sulla condivisione di obiettivi di crescita, reti formali e informali della conoscenza e della finanza, reti di sostegno ai singoli e strumenti della mutualità.

Il progresso realizzato in molte aree del Paese, specie nel Centro e nel Nord, ha avuto una forte impronta localistica; singoli territori sono stati luoghi di fermento, di modi originali di fare impresa, di attivazione di competenze sempre nuove e di creazione di solido capitale sociale. D'altra parte gli elementi fondanti dello sviluppo locale sono stati da un lato l'alto grado di coesione sociale rilevabile nelle singole comunità, dall'altro la presenza di soggetti intermedi, dagli Enti locali alle Autonomie funzionali e, più di recente, le Fondazioni di origine bancaria, legate al territorio, portatrici dei suoi valori, dei suoi interessi e dei fabbisogni di infrastrutturazione materiale, economica e sociale.

È stato probabilmente questo complesso *mix* di fattori che ha permesso di dare luogo all'esperienza dei distretti industriali, alle aggregazioni di imprese, a filiere produttive altamente specializzate. Basterebbe evocare nomi come Biella, Lumezzane, Prato, Como, le Valli bresciane, Santa Croce sull'Arno, Fermo per capire che lo sviluppo industriale qui verificatosi e la capacità di propagazione del modello di crescita di questi territori, non è stato un fatto puramente economico-meccanicistico. Su di essi ha influito un particolare modo di essere comunità, il grado di condivisione di idee e progetti tra gli imprenditori, la capacità di inclusione sociale dei soggetti più deboli. E tale modello appare a tutti gli effetti vincente se, come è stato soprattutto in passato, le aree di distretto industriale, ovvero le forme più evolute di sviluppo locale, sono cresciute più velocemente della parte restante del sistema produttivo, attuando interessanti processi di internazionalizzazione, di innovazione tecnologica e di cooperazione. Sebbene oggi molto stia cambiando, ancora agli inizi degli anni 2000 i principali distretti industriali registravano un tasso di crescita degli occupati manifatturieri maggiore di quello del resto del tessuto produttivo nazionale, evidenziando una vitalità e tecniche di innovazione, soprattutto nel processo produttivo, difficilmente rinvenibili altrove.

Ma, è bene ribadirlo, lo sviluppo locale richiede una formula particolare di generazione di valore in cui l'impresa è solo uno degli attori; accanto

ad essa devono agire ulteriori *driver* e in particolare un sistema istituzionale (enti pubblici e autonomie funzionali) in grado di creare un ambiente sociale e economico coeso e innovativo ed una rete bancaria e finanziaria dialogante con le imprese, come spesso emerge dall'esperienza delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni che ne sono derivate.

### *5.1.2 L'intervento armonico delle Fondazioni nei percorsi di crescita dei territori*

E dunque in questo scenario, in cui i "processi" dal basso hanno determinato una spinta decisiva alla crescita del sistema produttivo e del rafforzamento della struttura sociale in ambito locale che si inserisce il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria. Sarebbe oggettivamente retorico considerarle come il perno dello sviluppo di comunità, ma è indubbio che la forza propulsiva dell'intero sistema è rilevante, non fosse altro che per le risorse economiche di cui esse dispongono. Il patrimonio complessivo stimato in oltre 70 miliardi di euro a valori di mercato, pone il sistema italiano ai primi posti al mondo, così come le migliaia di interventi finanziati in questi ultimi anni - preservando tale patrimonio -, indica la capacità della struttura fondazionale di mettere a valore le risorse disponibili, ovvero di determinare veri effetti moltiplicativi per se stesse e per i territori di riferimento.

Esse hanno mostrato in questi anni di agire sugli elementi fondanti dello sviluppo locale. Le Fondazioni bancarie non hanno operato, infatti, attraverso uno schema calato dall'alto, bensì attraverso prassi profondamente innervate nel territorio, quasi in modo "ergonomico", agendo direttamente sulle leve dello sviluppo, rafforzandole, divenendo talvolta consustanziali ad esse.

Il localismo, infatti, altro non è che un *mix* di fattori diversi, quali:

- le reti fiduciarie e della conoscenza;
- un tessuto di imprese fortemente integrate;
- un sistema sociale coeso, fondato su solidarietà e mutualismo anche informale;
- un sistema di infrastrutture materiali e immateriali capaci di sostenere la modernizzazione del territorio e della sua comunità.

Per ciò che concerne il primo fattore (*le reti*) è bene rilevare che lo sviluppo locale ha visto nella relazionalità, nello scambio di informazioni e nella condivisione - spesso in modo informale - delle conoscenze, un dei



propri elementi di forza. I distretti industriali o anche semplici filiere di specializzazione radicate in alcuni territori italiani presuppongono l'esistenza di *sistemi a rete*, di *imprese a rete*, ovvero di legami formali o informali, tra i principali attori economici quali le aziende, il sistema bancario e finanziario, le strutture della formazione (specie quella professionale), dell'innovazione e della ricerca. La rete diviene in questo modo sia strumento di circolazione delle conoscenze che elemento di supporto materiale (si pensi al ruolo del sistema bancario a livello locale, delle strutture formative e, dove presenti, di quelle della ricerca tecnologica e della sperimentazione) al rafforzamento del tessuto di impresa e, quasi a cascata, del tessuto sociale che ad esso fa riferimento.

Un secondo elemento caratterizzante lo sviluppo locale è dato dal *tessuto di impresa*. Il localismo ha sempre avuto in Italia come protagonista una classe imprenditoriale spesso a capo di strutture di contenute dimensioni, ma capace di sopperire a tale limite proprio grazie allo spirito di coesione, ad una prassi fondata sulla *collaborazione competitiva*, ovvero sul mettere insieme risorse, soprattutto immateriali, continuando a competere sui mercati di riferimento. Le filiere manifatturiere d'eccellenza e ancor più i distretti produttivi hanno generato valore grazie ad una particolare organizzazione della produzione, soprattutto attraverso sistemi di subfornitura e la presenza di un numero assai ridotto di *imprese leader* in grado di operare sui mercati in nome e per conto di molte altre strutture di produzione fortemente agganciate alla singola dimensione locale. Ed anche in questo caso è bene sottolineare che tale tessuto imprenditoriale avrebbe probabilmente avuto scarso successo se ad esso non si fosse affiancato un ulteriore reticolo di sostegno, costituito in particolare dalle banche, che hanno spesso sostenuto e guidato in vario modo processi complessi di modernizzazione, come quello della presenza sempre più fitta ed intensa sui mercati esteri o quelli di delocalizzazione (si pensi solo al ruolo propulsivo del sistema bancario nel Nord-Est relativamente ai fenomeni di accentuata internazionalizzazione che prendevano forma).

Relativamente alla terza delle componenti sopra richiamate (*la coesione sociale* e lo spirito mutualistico), è indubbio che in molte delle comunità in cui più accesi sono stati i fenomeni di sviluppo, lì la presenza di reti di protezione informali sono state e sono tutt'ora spesso molto evidenti così come gli interventi finalizzati ad attivare forme, spesso molto spinte e molto interessanti, di inclusione sociale di categorie deboli, svantaggiate o a rischio. Coesione sociale e mutuo soccorso a sostegno di categorie svantaggiate vanno di pari passo come insegna l'esperienza di molti localismi che accanto ad un primato produttivo hanno avuto per anni anche un primato di tessuto sociale spesso ed evoluto e fondato, forse non

sempre consapevolmente, sul principio dell'inclusione.

Vi è infine un quarto fattore che accomuna molte delle esperienze di sviluppo locale in Italia ed è la capacità delle singole comunità di investire, quando possibile, in un *ambiente* o in un contesto capace da un lato di preservare le specificità e le tradizioni del territorio (dalle consuetudini fino alle filiere produttive tradizionali) e dall'altro capace di migliorarsi e modernizzarsi attraverso un "di più" di infrastrutture materiali e immateriali, di reti viarie, nodi logistici, piattaforme tecnologiche in grado di sostenere il tessuto produttivo e di connettere il localismo alle reti lunghe della crescita.

A scorrere con grande attenzione le molteplici iniziative finanziate e spesso direttamente promosse dalle Fondazioni di origine bancaria si comprendono con relativa facilità le ragioni per cui esse sono indicate, oggi, in un momento di profonda trasformazione del Paese, come uno dei motori dello sviluppo locale, come strumento di promozione di interventi di utilità pubblica e come moltiplicatori di sussidiarietà.

Senza alcun tono enfatico vale la pena di sottolineare che le Fondazioni sono in grado di promuovere lo sviluppo locale, perché esse semplicemente ed in modo pragmatico agiscono sulle leve che promuovono la crescita in una dimensione locale. Degli oltre 25.000 interventi ed investimenti promossi nel 2005 una parte consistente:

- sostiene progetti di ricerca applicata, centri di ricerca e sviluppo tecnologico, attività di formazione, attività di promozione dei territori o di filiere produttive, consorzi per la fornitura di servizi in comune tra più imprese, servizi per l'internazionalizzazione, *dunque sostiene le reti della conoscenza*;
- promuove la nuova imprenditorialità, finanzia progetti di fattibilità, azioni per l'internazionalizzazione, interventi per la promozione e valorizzazione di filiere industriali e agroalimentari tradizionali, azioni di sperimentazione di nuove tecnologie con applicazione in ambito produttivo, progetti per la commercializzazione dei prodotti e per la diffusione in azienda di tecnologie ICT, interventi per la promozione dei distretti industriali, interventi di sostegno alla cultura economica e imprenditoriale (elaborazione di progetti di fattibilità, formazione nel campo della finanza, della gestione contabile e del marketing), *dunque agisce direttamente a favore del tessuto produttivo*;
- interviene sulle fasce deboli delle singole comunità locali o partecipa alla realizzazione di strutture con una forte valenza sociale; si inseriscono in questo filone tutti i progetti di *housing sociale*, di sostegno agli asili nido, di infrastrutturazione in campo medico-ospedaliero, di ani-

mazione sul territorio per i giovani, di recupero di categorie svantaggiate, fino ad arrivare al recupero di spazi urbani per l'eliminazione di situazioni di degrado a favore sia delle famiglie residenti che delle attività produttive; *dunque opera sulla dimensione prettamente sociale con effetti positivi in campo economico;*

- sostiene progetti per la realizzazione o il miglioramento di strutture per la logistica, per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche ramificate sul territorio, per il recupero di strutture architettoniche in chiave turistica, per la salvaguardia ambientale, per la promozione del territorio, delle sue tipicità e delle sue filiere produttive, *dunque per reti materiali e immateriali che contribuiscano a rendere più competitivo il territorio.*

Che si tratti di un processo di adattamento ad un modello preconstituito o di un percorso originale studiato e voluto direttamente dalle Fondazioni, ciò che è importante rilevare è che esse, oggi più di altri soggetti, operano con strumenti e modalità idonei a sostenere lo sviluppo locale in senso lato. Non è un caso che esso sia stato definito come il primo esperimento di *ingegneria sociale di tipo epigenetico*<sup>1</sup>, proprio per sottolineare la capacità delle Fondazioni di penetrare nei processi di sviluppo sociale, nei gangli delle singole comunità territoriali agendo sulle specifiche leve della crescita, sostenendole senza mai intervenire con modalità tali da distorcere la concorrenza, così come, per l'appunto, *l'epigenetica* consente attività di regolazione dei geni senza alterarne i fondamenti e la struttura.

### 5.1.3 La dimensione degli interventi per lo sviluppo locale

Se si guardassero le fredde statistiche, alla voce "sviluppo locale" le Fondazioni di origine bancaria avrebbero destinato nel 2005 appena il 6,9% (94,5 milioni di euro) del miliardo e quattrocento milioni di euro erogati in totale per quell'anno. Gli interventi per lo sviluppo delle comunità locali e del loro tessuto produttivo va invece ben oltre tale quota se si procede alla riclassificazione complessiva di tutti gli interventi che ricadono sotto altre voci ma che in realtà agiscono su ciò che finora è stato definito come sviluppo locale.

Come si avrà modo di constatare nel capitolo che segue, recuperando

<sup>1</sup> S. Zamagni (2007), "Le Fondazioni bancarie, motore del progresso civile", *Il Risparmio*, n. 2 aprile-giugno 2007. Il concetto di "esperimento di ingegneria sociale di tipo epigenetico" è di L. Scandizzo

dalle diverse voci di intervento (finanza per i beni culturali, volontariato, assistenza sociale, istruzione e formazione, ricerca, promozione della salute pubblica) i progetti che in verità agiscono su una delle leve dello sviluppo locale, più precisamente:

- sul rafforzamento delle reti collaborative e della conoscenza;
- sul rafforzamento del sistema di impresa e delle filiere produttive e sul miglioramento del capitale umano operante nel tessuto produttivo;
- sulle infrastrutture materiali e immateriali che conferiscono competitività al territorio;
- sugli interventi per il miglioramento del contesto sociale e sull'innalzamento del livello di coesione, attraverso il sostegno a fasce deboli e a rischio di marginalizzazione;

la “potenza di fuoco” delle Fondazioni in tema di sviluppo locale va ben oltre i sopra citati 94,5 milioni di euro. L'insieme degli interventi che agiscono negli ambiti appena richiamati rappresentano, in realtà, il 40% del totale delle erogazioni stanziare annualmente, pari a 560 milioni di euro. Tale cifra comprende, come detto, un'azione assai complessa per il rafforzamento del tessuto socio-economico delle comunità territoriali nel convincimento che lo sviluppo locale consista non solo nei processi che riguardano l'impresa ma nella costruzione di un ben più ampio contesto (persone, capitale umano, relazioni, capitale sociale, infrastrutture *hard* e *soft*, strumenti di sostegno materiale alle fasce deboli o a rischio di marginalizzazione) in cui agiscono fattori di crescita molto diversi e che hanno consentito fino ad oggi, a molte comunità territoriali di essere:

- competitive attraverso le proprie imprese;
- attrattive attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, architettonico e delle tradizioni;
- socialmente coese.

Relativamente a tali aspetti, nel corso degli ultimi anni, le Fondazioni hanno fatto molto o per lo meno hanno offerto un contributo decisivo operando con più leve. I 560 milioni di euro spesi del 2005 per lo sviluppo locale hanno, così, compreso:

- a) i finanziamenti a sostegno dell'imprenditorialità, le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il sostegno alle filiere produttive tradizionali, il sostegno ad attività di promozione di imprese e settori produttivi, gli interventi di conservazione ambientale e del patrimonio architettonico

per la promozione del territorio in chiave turistica, la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali per l'innalzamento della competitività del territorio, le partecipazioni ad imprese strumentali o più genericamente al capitale di terzi; l'ammontare complessivo di questo insieme di attività che possono essere definite di sviluppo locale in senso stretto è stato pari a 270 milioni di euro (il 19,6% del totale delle risorse erogato dal sistema delle Fondazioni di origine bancaria nel 2005); gli interventi per la crescita del capitale umano soprattutto attraverso

- b) attività di formazione finalizzata a promuovere nuova imprenditorialità o lo sviluppo di competenze tecniche per giovani che intendano operare in azienda o, ancora per sostenere percorsi formativi di alto livello come master, corsi di specializzazione post-laurea, dottorati universitari di ricerca in Italia o all'estero. Particolarmente significativa e interessante è l'azione delle Fondazioni a sostegno alle imprese giovanili e della diffusione, in generale, della cultura di impresa tra le giovani generazioni, attraverso corsi di *management* e soprattutto l'organizzazione ed il finanziamento agevolato di concorsi di idee e di elaborazione di progetti di fattibilità imprenditoriale (*business plan*); tale "blocco" di interventi ha assorbito risorse pari a 67 milioni di euro (il 4,9% del totale delle risorse stanziato nel 2005);
- c) gli interventi di contesto, finalizzati a migliorare il sistema sociale delle singole comunità in cui si esplicano i processi di sviluppo locale. Si tratta di veri e propri investimenti nel capitale sociale, negli strumenti di mutualità a livello micro, in tutto ciò che migliora il livello di coesione, nel sostegno di servizi con una forte valenza sociale. Ricadono in questo raggruppamento gli investimenti nell'*housing sociale* (realizzazione di case protette, di asili nido), le azioni a sostegno di giovani a rischio di marginalizzazione realizzati contestualmente ad interventi di recupero urbano e per la valorizzazione del territorio in chiave turistica, così come le azioni per l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro. Pur essendo forte la connotazione sociale di tali azioni, in realtà rientrano in questo raggruppamento gli interventi in grado di migliorare il contesto in cui anche le imprese operano e si rafforzano. Il legame, dunque, con azioni di sviluppo locale in senso stretto è molto accentuato e l'entità degli investimenti realizzati dalle Fondazioni è consistente, pari a circa 200 milioni di euro, il 14,5% del valore complessivo dei progetti ammessi a finanziamento nel 2005.

Si delinea in questo modo un *sistema degli interventi a cerchi concentrici*, in cui il nucleo centrale (di valore consistente, come detto 270 milioni di euro) comprende una molteplicità di azioni per il rafforzamento del-

l'impresa a livello locale e del contesto economico, sostenuto da due cerchi più esterni che agiscono sul capitale umano, soprattutto promuovendo competenze tecniche e cultura economica e, ancor più, un ambiente umano in cui lo sviluppo può dispiegarsi coniugandosi con elevati livelli di coesione sociale, come, ad esempio, insegna l'esperienza di molti distretti industriali.

#### *5.1.4 Il ruolo delle Fondazioni bancarie tra forze e criticità*

Ciò che colpisce dei dati disponibili e dalle analisi sul campo dell'operato delle Fondazioni di origine bancaria è *l'intensità* delle azioni per il miglioramento della dimensione locale e *la complessità* che spesso caratterizza gli interventi sul territorio. 270 milioni spesi per progetti a sostegno delle imprese, dei settori produttivi e delle reti tecniche materiali e immateriali sono una cifra estremamente consistente. Se poi si tiene conto che contribuiscono allo sviluppo locale una molteplicità di altri investimenti a cominciare da quelli per il miglioramento del capitale umano, allora si ha quasi l'impressione che la cifra iniziale determina una sorta di effetto moltiplicativo e che i 270 milioni di euro diventano 560 milioni, in un *ordito complesso di interventi* che operano su piani molto differenti l'uno dall'altro, ma intimamente legati, quali la formazione per i giovani, il finanziamento di progetti di fattibilità di impresa, la riqualificazione urbana con effetti positivi per il tessuto dell'impresa commerciale, la promozione del territorio e il sostegno alla sperimentazione di nuove tecnologie.

Solo all'apparenza l'azione delle Fondazioni bancarie risulta polverizzata sul territorio, spesso frammentata in una miriade di micro-interventi, che pure non mancano ma che non spiegano il senso effettivo dell'operato di tali soggetti. Vi saranno sicuramente interventi eccessivamente piccoli, incapaci di generare una massa critica tale da determinare reali ritorni in termini di utilità sociale<sup>2</sup>, o ancor più di quello che viene definito il valore aggiunto sociale (VAS) ovvero il significativo incremento di benessere materiale e sociale per la comunità di riferimento. Ma alla luce delle analisi disponibili non sembra azzardato affermare che tale dispersione di energie costituisce una parte minoritaria del modo di agire delle Fondazioni. Ciò che in apparenza risulta come la polverizzazione di interventi è invece un "insieme interagente" di investimenti, capaci di amalgamarsi e

---

<sup>2</sup> "L'utilità sociale" è uno degli scopi che le Fondazioni bancarie devono perseguire ai sensi dell'art. 2, c. 1 della legge 153/1999

di generare sviluppo, utilità e rafforzamento per le comunità locali proprio perché agisce su quei diversi elementi che compongono lo sviluppo nella micro dimensione territoriale. I casi di studio riportati nella terza parte di questo *Report* richiamano con immediatezza questo movimento delle Fondazioni su linee diverse, spesso sottotraccia, non facilmente percepibili, ma capaci di determinare un effetto complessivo di crescita e di miglioramento del territorio. Solo per fare qualche esempio, “*Nuove idee, nuove imprese*” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, di cui si dà conto più avanti, agisce sulla diffusione della cultura di impresa e sul sostegno ad idee imprenditoriali innovative, dunque su una sorta di *ispessimento* del capitale umano, così come l’intervento “*The Gate*” per il recupero urbano di Porta Palazzo e Borgo Dora a Torino (realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino) agisce su qualcosa che va oltre il recupero architettonico e che riguarda il rafforzamento del capitale sociale, i processi di integrazione e, non ultimo, la rivitalizzazione delle piccole imprese del commercio e delle imprese artigiane presenti in zone una volta degradate. È così che gli interventi Fondazionali hanno molti volti e vale la pena di analizzare i diversi livelli su cui essi agiscono contemporaneamente per valutarne la reale efficacia.

Certo, come affermato in precedenza, non mancano elementi critici che spaziano da una preponderanza degli interventi di sviluppo locale verso le azioni di marketing del territorio e dei suoi prodotti più che sul sistema di impresa in sé (142,9 milioni di euro a fronte di 22,3 milioni), così come non mancano situazioni in cui la Fondazione più che essere uno dei vari soggetti che partecipano alla concertazione per lo sviluppo (in particolare insieme alle Istituzioni locali) diviene l’unico artefice dei programmi di intervento (superando contrapposizioni di ordine politico, grazie al proprio ruolo di terzietà) sopprimerendo però a modalità di azione che dovrebbero essere esercitate anche dagli altri *stakeholder* locali. Altri elementi problematici sicuramente emergono da analisi complesse dall’esperienza portata avanti fino ad oggi: si parla della necessità di irrobustire *l’identità fondazionale*<sup>3</sup> e quindi di mettere bene in chiaro che tali strutture non sono strumenti di elargizione gratuita di denaro, bensì strutture per la crescita del territorio a cui devono essere proposti progetti rispondenti ad un criterio minimo di redditività oltre che di positivo impatto a livello sociale. Resta, inoltre, abbastanza accentuata la differenza tra l’ampiezza di intervento delle Fondazioni bancarie del Centro-Nord rispetto a quelle operanti nel

<sup>3</sup> S. Zamagni (2007), cfr. nota 1

Mezzogiorno. Sarebbe interessante capire se ciò dipenda da una differente capacità di spesa o da modi diversi di interpretare la propria *mission*. Quali che siano le ragioni di tale diversità, uno dei modi attraverso cui eliminare eventuali squilibri potrebbe consistere nell'individuazione di un repertorio di buone prassi, in una analisi di casi concreti particolarmente innovativi realizzati sia al Nord che al Sud al fine di individuare elementi di debolezza da smussare e punti di forza da riproporre in contesti differenti.

Al di là di tutto questo e dei correttivi che possono essere apportati, resta il fatto che la consistenza e il vasto raggio di azione messo in atto dalle Fondazioni bancarie nel campo dello sviluppo di comunità sono tali da configurarle come *big players* su scala locale, ovvero soggetti autorevoli in grado di esprimere quella *leadership* che oggi spesso manca in molte aree del Paese, dove è in atto un profondo cambiamento e ricomposizione del tessuto produttivo e sociale bisognoso di nuovi schemi di azione.

Ciò non significa che le Fondazioni debbano disattendere la funzione di sussidiarietà che è stata ad esse conferita, agendo in modo suppletivo rispetto ai soggetti privati e pubblici che operano a livello locale. Vale la pena di riconoscere e sottolineare, però, che nei fatti esse non solo operano nel principio della *sussidiarietà* ma sono divenute, come sottolineato da molti, un "moltiplicatore" di tale principio o, meglio, sono divenute soggetti capaci di creare "*aggiuntività*" di risorse innescando nel migliore dei modi possibili i processi di sviluppo locale. Il più delle volte esse non finanziano interventi isolati dal contesto di riferimento, ma *aggiungono* risorse a percorsi e disegni di crescita già avviati e con un senso compiuto. Più che contestare la parcellizzazione degli interventi sarebbe quindi opportuno sottolineare che questo modo di agire ha in sé molti elementi virtuosi, che vanno assecondati e che rappresenteranno, anche per il futuro, un elemento guida per comprendere la bontà dello *sviluppo policentrico* sostenuto dalle Fondazioni.



## 5.2 Interventi per il territorio secondo un modello a cerchi concentrici

Un miliardo e quattrocento milioni di euro, a tanto ammonta l'importo complessivo degli interventi finanziati dalle 88 Fondazioni di origine bancaria nel corso del 2005 importo ulteriormente cresciuto nel 2006. Si tratta di una cifra considerevole, in grado di incidere profondamente sul tessuto sociale ed economico dei territori di riferimento. Ciascuna secondo le proprie capacità finanziarie, tutte le Fondazioni si fanno infatti promotrici di una pluralità di progetti che, nell'ambito dei differenti settori ammessi, hanno quale principale destinatario il territorio in cui la Cassa di Risparmio o la Banca da cui traggono origine era ed è maggiormente radicata: basti pensare che il 91% delle 25.397 erogazioni deliberate è rivolto alla regione di appartenenza<sup>4</sup>. Si tratta di una scelta in qualche modo dovuta, in linea con la nota opinione secondo cui "il patrimonio accumulato nel corso dei decenni dalle banche pubbliche - e, in occasione della loro trasformazione in società per azioni controllate dalle Fondazioni bancarie, attribuito a queste ultime - appartiene, moralmente anche se non giuridicamente, alla collettività dei depositanti-risparmiatori e dei beneficiari del credito". In altri termini "esso appartiene al pubblico, intesa l'espressione non in senso strettamente giuridico, ma in senso prevalentemente socio-economico, come patrimonio della collettività nel suo insieme"<sup>5</sup>.

È pertanto nel prevalente interesse della collettività locale, nell'espressione più ampia e dinamica che di tale concetto si possa avere, che le Fondazioni di origine bancaria sono chiamate ad operare. È agendo nell'interesse della collettività locale che si attribuisce concreto significato alla norma basilare secondo cui le Fondazioni "perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico"<sup>6</sup>.

Il presente testo si concentra, in particolare, sulla seconda delle due finalità attribuite al sistema fondazionale, nuovo importante protagonista del cosiddetto *Terzo Settore*. Certamente l'utilità sociale e la promozione dello sviluppo economico non sono obiettivi tra loro in contraddizione, quanto piuttosto elementi che si completano e si sostengono a vicenda. Gli interventi nel campo dell'arte e della cultura, dell'assistenza, della ricerca o della formazione, oltre ad essere di per sé encomiabili, possono contribuire alla crescita e alla valorizzazione del tessuto produttivo attraverso la creazione di valore aggiunto sia sociale che economico. Tuttavia, l'obietti-

<sup>4</sup> ACRI, Undicesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, Roma 2006, p. 118

<sup>5</sup> Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Parere n.354/2002

<sup>6</sup> Art. 2, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente)

vo che orienta l'analisi è comprendere se, ed in che modo, il sistema delle Fondazioni assume attivamente un ruolo di (pro)motore dello sviluppo locale. A tal fine è necessario discernere tra interventi che hanno un'esclusiva funzione filantropica ed altri che sono invece sorretti da una determinata visione strategica, riuscendo pertanto ad incidere direttamente sulla competitività dei sistemi territoriali.

Un simile intento impone di procedere ad una riclassificazione complessiva dei finanziamenti, non essendo in alcun modo sufficiente limitarsi ad analizzare la tradizionale ripartizione delle erogazioni tra i differenti settori ammessi. Una simile lettura dei bilanci delle Fondazioni non consentirebbe, infatti, di valutare la reale entità del loro contributo ai sistemi locali, fornendo peraltro un quadro della questione in apparenza non proprio incoraggiante.

Secondo i dati ACRI relativi al 2005, quasi il 90% delle risorse stanziare si concentra in sei settori:

- il 31% finanzia l'arte, le attività e i beni culturali;
- il 16% è destinato a volontariato, filantropia e beneficenza;
- il 12% serve per fornire assistenza sociale;
- l'11,5% viene impiegato per attività educative, di istruzione e di formazione;
- il 10% va alla ricerca;
- il 9% ad iniziative volte a promuovere la salute pubblica.

Al settore "sviluppo locale", che dovrebbe contenere tutte le erogazioni finalizzate a promuovere lo sviluppo economico territoriale, nonché la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità e l'edilizia popolare, fanno riferimento poco più di mille interventi, per un ammontare complessivo di 94,5 milioni di euro: il 6,9% del totale. Non solo, ma tra le erogazioni censite sotto tale voce, importi per ben 71 milioni di euro provengono esclusivamente da due Fondazioni: la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (46 milioni) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (25 milioni, di cui 20 per l'organizzazione dei giochi paralimpici invernali). A parte tali eccezioni, tutte le altre Fondazioni attribuiscono allo "sviluppo locale" stanziamenti residuali dall'importo relativamente modesto e talvolta poco coerenti con l'oggetto del settore.

Eppure, a ben vedere, pur catalogando le proprie erogazioni all'interno di capitoli di spesa differenti, le Fondazioni riescono ugualmente ad offrire un importante contributo al dinamismo delle zone in cui operano. In particolare, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale assume in molti casi le caratteristiche proprie del *marketing* territoriale. Alla voce "volontariato, filantropia e beneficenza" sono classificati, oltre agli inter-

venti prettamente assistenziali, anche quei finanziamenti che alcuni enti erogano a favore delle “Fondazioni di comunità” da loro stessi create e che a loro volta possono incidere profondamente sul territorio. Una parte significativa dei fondi dati alla ricerca serve per finanziare progetti direttamente volti ad incrementare la produttività e l’efficienza del sistema d’imprese, mentre alla voce formazione compaiono molteplici iniziative destinate ad accompagnare i giovani nelle fasi d’avvio di attività imprenditoriali.

Ragionando in un’ottica che travalica le rigide classificazioni imposte dalla normativa, diventa inoltre possibile cogliere meglio, negli interventi delle Fondazioni, quel carattere di sussidiarietà che le contraddistingue rispetto all’azione dei soggetti privati e degli enti pubblici locali. Una sussidiarietà che diventa reale contributo al consolidamento del sistema produttivo quando si inserisce all’interno di un quadro d’azione ben definito, senza disperdersi in una pioggia di finanziamenti tra loro privi di collegamento: all’interno di un disegno che riesce a far convergere le esigenze e le aspettative della popolazione con la sensibilità e le priorità d’intervento specifiche delle singole Fondazioni. Ovviamente alle Fondazioni non spetta il compito (e l’onere) di delineare la strategia economica locale. Non possono farsi carico di definire autonomamente una politica della logistica, dell’innovazione, della formazione, una politica commerciale o per le infrastrutture: materie che restano essenzialmente prerogativa degli enti territoriali rappresentativi. Il contributo che Fondazioni indipendenti e forti possono offrire per il miglioramento della competitività a livello locale può però essere molto significativo, traducendosi:

- in una più completa rappresentanza degli interessi prioritari delle comunità di riferimento, essendovi tra gli *stakeholder* della Fondazione tanto le istituzioni pubbliche locali quanto i rappresentanti di importanti strati del tessuto economico e produttivo locale, oltre che del sociale e del volontariato;
- in una maggiore qualità degli interventi strategici elaborati e realizzati da terzi, obiettivo ottenibile mediante un’analisi *ex ante* e possibilmente *ex post* dei progetti, favorendo così l’ottenimento di *standard* elevati ed un corretto svolgimento dei lavori;
- in un ruolo di stimolo e di sostegno nei confronti dei decisori politici, potendo, grazie all’autorevolezza e alla stima di cui godono, proporre soluzioni *super partes* che permettono di superare situazioni di eventuale paralisi dovute a veti incrociati.

Tali ed altri risultati conseguiti grazie all’operato delle Fondazioni saranno approfonditi nel terzo capitolo del presente studio, dove attraverso l’e-

sempio di alcune tra le *best practice* a disposizione si analizzeranno le motivazioni ed i presupposti, i limiti e le opportunità di un consistente impegno a favore del sistema economico territoriale, in un'ottica che riconosce alle Fondazioni una soggettività ed una rilevanza strategica che va ben oltre la loro tradizionale vocazione filantropica. Prima, tuttavia, è opportuno procedere ad una descrizione complessiva dell'esistente, dello *status quo*. Comprendere, cioè, come vengono concretamente impiegate le risorse a disposizione:

- quali tipologie di intervento sono privilegiate?
- quanto gli attuali finanziamenti sono in grado di contribuire alla crescita economica delle comunità di riferimento?
- è possibile delineare, attraverso una disamina delle erogazioni, il profilo di una visione condivisa dello sviluppo?

### *5.2.1 La mappa degli interventi di sviluppo economico territoriale*

Procedere ad una riclassificazione complessiva degli interventi finanziati dalle Fondazioni di origine bancaria per comprendere come esse agiscono a favore dei processi di sviluppo locale, è un'operazione complessa, che non può prescindere da un certo grado di arbitrarietà. Una serie di scelte si rende necessaria, per ricondurre ad uno schema semplice ed espressivo l'eterogeneità dei progetti sostenuti o direttamente realizzati dal sistema fondazionale. Inoltre, va detto che il modello interpretativo qui presentato è esclusivamente descrittivo, dal momento che i dati a disposizione non consentono un'analisi in merito all'efficienza e ai concreti risultati delle singole erogazioni: si tratta di una mappatura, quindi, e non di un *rating*. Tuttavia, pur con tali precauzioni, è possibile proporre una chiave di lettura originale per comprendere se, ed in che misura, le Fondazioni operano concretamente a favore dello sviluppo economico territoriale. A tal fine, si è optato per un sistema di classificazione per *cerchi concentrici*, proposta che si basa sulla constatazione dell'esistenza di tre grandi tipologie di intervento riconducibili ad azioni per lo sviluppo locale, così come è stato definito nel primo capitolo dello studio:

- le iniziative che direttamente favoriscono lo sviluppo locale in senso stretto;
- le iniziative volte ad accrescere la dotazione di capitale umano a disposizione del sistema produttivo;
- gli interventi di contesto.

Al di fuori delle tre linee di azioni sopra elencate vi sono poi tutti gli

altri interventi finanziati dalle Fondazioni, a cui non è direttamente possibile ricondurre alcun impatto sulla crescita economica del territorio.


Un simile modello necessita a sua volta un ulteriore grado di articolazione al proprio interno. Si rendono infatti necessarie alcune specificazioni, in particolare nel *nucleo centrale degli interventi che maggiormente incidono sullo sviluppo locale*. A quest'ultimo contribuiscono, da un lato, i finanziamenti a favore del sistema di imprese e della produttività; dall'altro, da quelli volti a promuovere l'immagine dei territori e dei loro prodotti. Si tratta di due tipologie d'apporto molto diverse tra loro, ma egualmente importanti e la scelta di prediligere l'una piuttosto che l'altra dipende dalle vocazioni *naturali* del territorio. Trasversali ed in qualche modo di supporto a entrambe le tipologie sono gli interventi infrastrutturali, destinati a migliorare il grado di accessibilità delle differenti aree. Una posizione particolare è data, infine, dal caso in cui la Fondazione diventa essa stessa soggetto economico attivo del territorio, sia attraverso le proprie imprese strumentali, sia partecipando al capitale di terzi.

Ricapitolando, il modello generale di uno *schema per cerchi concentrici e articolati al proprio interno* degli interventi di sviluppo economico locale operati dalle Fondazioni di origine bancaria può essere così schematizzato (fig. 2.1):

- interventi direttamente volti a favorire l'imprenditorialità (*A1*) e ricerca applicata al servizio della produttività e dello sviluppo socioeconomico (*A2*);
- azioni e strumenti di *marketing* territoriale (*B1*) ed interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico in una prospettiva di *marketing* territoriale (*B2*);
- interventi legati all'arredo urbano, alla mobilità e alle infrastrutture viarie o ferroviarie (*C1*) ed infrastrutture immateriali e servizi *on line* per imprese e territorio (*C2*);
- imprese strumentali o partecipazione diretta al capitale sociale/azionario di terzi (*D*);
- sostegno alla formazione ed al rafforzamento delle competenze e del capitale umano (*E*);
- interventi per il miglioramento del contesto sociale e economico (*F*).

Gli interventi *A-D* costituiscono il nucleo centrale del modello. Attorno ad essi si colloca la sfera degli interventi di valorizzazione del capitale umano e di formazione di competenze tecniche e professionali (*E*). Vi sono, infine, gli interventi di contesto che agiscono sul più ampio concetto di capitale sociale (*F*).

**Fig. 2.1 - Schema di classificazione per cerchi concentrici degli interventi di sviluppo economico locale operati dalle Fondazioni di origine bancaria**



A1: Interventi a favore dell'imprenditorialità

A2: Ricerca applicata

B1: Azioni e strumenti di *marketing* territoriale

B2: Recupero e valorizzazione del patrimonio in una prospettiva di *marketing* territoriale

C1: Arredo urbano e infrastrutture materiali

C2: Infrastrutture digitali e servizi *on line*

D: Imprese strumentali o partecipazioni al capitale

E: Valorizzazione del capitale umano

F: Interventi di contesto

Fonte: elaborazione Censis, 2007

Per avere una visione chiara e completa degli interventi di sviluppo locale erogati dalle Fondazioni di origine bancaria, in un'ottica che travalica le classificazioni tradizionali e che tenta di comprendere lo specifico apporto dei singoli finanziamenti, diventa fondamentale esplicitare non soltanto le tipologie di progetti contenute nel modello, ma anche quelle che vi sono escluse:

- la prima discriminante riguarda l'ammontare delle risorse stanziate per il singolo caso: *non vengono presi in considerazione, nell'opera di*

complessiva riclassificazione, *tutti i finanziamenti d'importo inferiore ai 20.000 euro*. Si ritiene che tale ammontare costituisca una sorta di soglia limite al di sotto della quale i contributi erogati non possono attivare dinamiche in grado di incidere significativamente sul sistema territoriale: possono essere risorse fondamentali per risolvere una singola, determinata situazione, ma non permettono di intervenire sulle dinamiche strutturali. Rientrano in tale categoria il 67,6% dei 25.400 interventi complessivi, per un importo che tuttavia non supera il 6,7% del totale delle erogazioni stanziato nel 2005;

- *non vengono considerati neppure gli accantonamenti per il Progetto Sviluppo Sud*, promosso per favorire il riequilibrio a livello nazionale delle risorse erogate dalle Fondazioni, *né quelli che in ogni regione sono destinati per legge al Fondo Speciale per il Volontariato*: risorse che rappresentano il 10% di quanto complessivamente stanziato dalle 88 Fondazioni;
- tra i *progetti* esclusi vi sono poi quelli *di carattere prettamente assistenziale*: interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti, dei minori e di soggetti a rischio emarginazione, di chi versa in uno stato di bisogno abitativo, in condizioni di malattia o di povertà. È interessante osservare che, mentre questi interventi che hanno un singolo o comunque una ristretta cerchia di persone quali destinatari sono esclusi dallo schema, interventi con analoghe finalità ma realizzati mediante strumenti universalistici rientrano nella sfera degli interventi di contesto: è il caso del *social housing*, della realizzazione di case di riposo per anziani, di cliniche ed ospedali;
- non vengono considerati nel modello, ovviamente, gli interventi che non si rivolgono al territorio di riferimento della Fondazione. Ci si riferisce, in particolare, ai *progetti di cooperazione allo sviluppo e di assistenza umanitaria a livello internazionale*;
- una delle voci più rilevanti, tra quelle che si è deciso di non inserire nello schema, è rappresentata dalla *ricerca scientifica di base e dalla ricerca in discipline umanistiche priva di rilevanza territoriale*. L'esclusione di tali interventi rappresenta sicuramente l'opzione più problematica del modello. Si è, infatti, consapevoli che in taluni casi, specialmente in ambito farmaceutico, la ricerca universitaria viene svolta in stretto collegamento con le industrie e le case produttrici. Inoltre talvolta, come avviene per il progetto NOBEL (*Network operativo per la biomedicina di eccellenza in Lombardia*) promosso e sostenuto dalla Fondazione CARIPLO con un finanziamento di 12 milioni di euro, l'obiettivo dichiarato delle Fondazioni è proprio la creazione di un ambiente scientifico di eccellenza che sia competitivo a livello interna-

zionale. Se si preferisce tralasciare dall'indagine la ricerca scientifica di base, è perché tali collegamenti tra ricerca, produttività e competitività non sono tuttavia sempre evidenti e non è possibile, in questa sede, cogliere il reale impatto dei differenti progetti. Inoltre si intende porre in maggior risalto la ricerca applicata, quella i cui risultati sono immediatamente spendibili dal sistema economico e produttivo;

- non sono considerati interventi di sviluppo locale i *finanziamenti alle scuole dell'obbligo e alle scuole per l'infanzia*, così come spettacoli e strutture che si rivolgono ai bambini. All'interno del settore istituzionale noto come "educazione, istruzione e formazione" appare evidente la differenza tra interventi legati all'obbligo formativo ed altri che invece si propongono di potenziare la formazione professionale e l'alta specializzazione, contribuendo a rafforzare il capitale umano a disposizione del sistema;
- *gli interventi relativi alla costruzione o ristrutturazione di edifici, luoghi di culto o centri di aggregazione privi di specifica rilevanza storica, artistica, sociale od economica* sono altresì esclusi dall'analisi, a differenza di quelli di pubblica utilità (*F*) o che appartengono al patrimonio storico-artistico territoriale (*B2*);
- *l'acquisto di beni strumentali, arredi e attrezzature*;
- *gli interventi residuali non riconducibili ad alcuna categoria*.

### 5.2.2 Oltre la classificazione tradizionale: l'attività istituzionale per lo sviluppo di comunità

Dopo aver precisato i confini dello schema di riclassificazione attraverso cui descrivere l'impegno delle Fondazioni di origine bancaria per lo sviluppo economico dei territori, diventa possibile interpretare in maniera nuova i dati relativi all'attività erogativa. Si scopre così che il 6,9% citato alla voce "sviluppo locale ed edilizia popolare" dal rapporto annuale dell'ACRI relativo al 2005 andrebbe piuttosto collocato all'interno di un ben più significativo 19,6% delle erogazioni totali, che rappresenterebbe tutti gli interventi per lo sviluppo economico territoriale in senso stretto. A tale primo cerchio si può poi aggiungere il 4,9% delle risorse destinate all'incremento della dotazione di capitale umano ed il 14,5% degli interventi cosiddetti "di contesto" (fig. 2.2).


Nel complesso, dunque, circa il 40% delle erogazioni stanziare annualmente dalle Fondazioni ha un impatto, diretto o indiretto, sulla competitività e la crescita dei sistemi locali.




### 5.2.3 Lo sviluppo economico territoriale in senso stretto

Per il nucleo centrale dello sviluppo economico territoriale le Fondazioni di origine bancaria hanno stanziato risorse, nel 2005, per complessivi 269 milioni di euro. Oltre la metà di tali fondi (per l'esattezza 143 milioni di euro) si concentrano però su un unico aspetto, ossia la promozione dell'immagine del territorio e dei suoi prodotti. Sono invece appena 22 i milioni di euro destinati al sistema produttivo ed imprenditoriale e circa il doppio, 41 milioni, agli interventi infrastrutturali (fig. 2.3). È innegabile che in certi contesti un'operazione di *marketing territoriale* possa risultare strategicamente più incisiva di quanto non lo sarebbero interventi d'altro tipo: il milione di euro che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha investito per la valorizzazione e la promozione delle specialità enogastronomiche della provincia, in particolare il tartufo bianco d'Alba, sono altrettanto importanti che i 750 mila euro destinati a migliorare la logistica e le vie di comunicazione.

**Fig. 2.2 - Distribuzione percentuale delle risorse complessive erogate dalle Fondazioni di origine bancaria (1,4 miliardi di euro) per tipologia di intervento. Anno 2005**



Fonte: indagine Censis-Acri 2007

**Fig. 2.3 - Articolazioni degli interventi di sviluppo locale in senso stretto (finanziamenti erogati in milioni di euro). Anno 2005**

Fonte: indagine Censis-Acri 2007

Tuttavia l'evidente squilibrio che intercorre, a livello nazionale, tra le differenti alternative a disposizione per contribuire allo sviluppo locale non può che destare una serie di interrogativi, accentuati dalla constatazione che anche nell'ambito dei soli interventi di *marketing* territoriale, i lavori relativi al patrimonio storico-artistico hanno un peso nettamente maggiore rispetto a quelli relativi alla valorizzazione delle filiere produttive. Ci si chiede, in particolare, se la ritrosia ad agire in un ambito più prettamente economico non dipenda da una diffidenza di ordine psicologico e culturale. L'impressione è che alcune Fondazioni temano di venir meno alla propria tradizionale missione di enti filantropici, in un'ottica che pone i finanziamenti all'arte e alla cultura, così come le elargizioni di tipo caritativo o assistenziale, in netta contrapposizione rispetto agli interventi direttamente destinati a migliorare la competitività del sistema: tra gli scopi di utilità sociale e la promozione dello sviluppo economico, sembra che siano questi ultimi a segnare il passo. Se si osserva la genesi storica delle Fondazioni di origine bancaria, non è difficile comprendere le ragioni di un simile atteggiamento. Come avveniva nelle originarie Casse di Risparmio, è all'attività creditizia che si ritiene competa il compito di favorire la crescita del sistema produttivo, obiettivo perseguito attraverso il finanziamento delle piccole e medie imprese. La Fondazione, invece, è erede dell'attività

filantropica che era propria di tali enti in virtù del fatto che non vi era ripartizione di dividendi, ma gli utili venivano destinati alla beneficenza, all'arte e alla cultura. Una seconda ragione che potrebbe giustificare le diffidenze ad investire direttamente sulle infrastrutture e sullo sviluppo economico concerne i rapporti tra le Fondazioni di origine bancaria e gli Enti pubblici. Troppo recente e fragile è il pieno riconoscimento delle Fondazioni come "persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale", riconoscimento ancora oggi minato da tentativi di imporre obblighi di destinazione delle risorse mediante strumenti di tipo pubblicistico<sup>7</sup>. È pertanto comprensibile il timore che in certi contesti le Fondazioni si troverebbero a svolgere un ruolo non sussidiario, ma suppletivo, divenendo un serbatoio da cui attingere per sopperire alle difficoltà finanziarie delle Amministrazioni locali senza però essere coinvolte nella definizione dei piani strategici territoriali e delle priorità d'intervento.

Il problema è che simili questioni (un rapporto problematico con alcune Pubbliche Amministrazioni locali e la convinzione che l'utilità sociale si identifichi prevalentemente con interventi filantropici e assistenziali) inducono molti a ritenere che le Fondazioni non possano contribuire direttamente al miglioramento del sistema produttivo. Si tratta di un'opinione errata, come dimostrano i pochi ma significativi interventi che si pongono esplicitamente tale obiettivo. Fermo restando il divieto di finanziamenti alle singole imprese, le Fondazioni possono investire non soltanto sui presupposti dello sviluppo (interventi di contesto o di valorizzazione del capitale umano), quanto soprattutto su una serie di progetti volti a promuovere la ricerca applicata, il trasferimento tecnologico, l'internazionalizzazione: interventi che non si rivolgono alla singola impresa, ma che portano benefici al sistema economico territoriale nel suo complesso.

#### ***A. Interventi a favore del sistema di imprese e della produttività territoriale***

È interessante analizzare nel dettaglio quali sono i finanziamenti che alcune Fondazioni effettivamente promuovono con l'obiettivo di consolidare il sistema di imprese e la competitività, finanziamenti per un valore complessivo di 22,3 milioni di euro che sono stati suddivisi in due sotto-categorie:

<sup>7</sup> Ci si riferisce in particolare al disegno di legge n. 473 del 2006, volto ad imporre alle Fondazioni obblighi di destinazione delle risorse al Sud, ed al disegno di legge finanziaria per il 2007, in cui sono stati presentati emendamenti volti ad utilizzare il loro patrimonio per istituire un "Fondo per le famiglie" ed un "Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti".

- interventi direttamente volti a favorire l'imprenditorialità (A1), per 12,6 milioni di euro;
- ricerca applicata al servizio della produttività e dello sviluppo socio-economico (A2), cui vanno 9,7 milioni di euro.

Tra i progetti del primo gruppo, si segnalano:

- *premi e concorsi per stimolare l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile*, come il progetto *Nuove Idee Nuove Imprese* della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che sarà analizzato più in profondità nel terzo capitolo, o come la *Start Cup Competition 2005* cui hanno contribuito la Fondazione Cariplo e cinque Fondazioni del Veneto e del Friuli;
- *interventi a sostegno dei distretti produttivi e culturali e degli insediamenti industriali*: la Fondazione di Udine e Pordenone, in particolare, ha finanziato progetti relativi ai distretti della sedia e del coltello presenti nella Provincia, così come quella di Ascoli Piceno ha contribuito alla realizzazione di un rapporto sul locale distretto agroalimentare. Le Fondazioni delle Casse di Risparmio di Forlì e delle Province Lombarde hanno invece realizzato degli studi di fattibilità per progetti di realizzazione di distretti culturali;
- *supporti all'internazionalizzazione delle imprese*: i progetti in tal senso sono pochi, ma assai significativi. Particolarmente interessante è il tentativo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia di creare una rete informativa transnazionale tra l'Umbria e la Polonia, in merito a tutte le possibilità di *business*, di collaborazioni imprenditoriali e di lavoro. La Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì-Cesena sostiene invece il progetto "Incubatore per l'internazionalizzazione" promosso dalla locale Camera di Commercio con l'obiettivo di aiutare le imprese che ne facciano richiesta ad affrontare definiti e specifici problemi di natura organizzativa (riorganizzazione dell'ufficio *export*), strategica (ricerca di nuovi clienti) ed operativa (problematiche di corrispondenza commerciale o contrattualistica);
- *realizzazione di Centri Servizi per le imprese*, come quello che la piccola Fondazione C.R. di Saluzzo ha realizzato a Isasca per la lavorazione leggera del legno congiuntamente alla Fondazione C.R. di Cuneo, con l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alle oltre 100 aziende del settore presenti in Valle Varaita ed ai loro dipendenti, o come il Centro di sperimentazione, divulgazione e formazione per la frutticoltura realizzato nel cuneese;
- *progetti volti ad incentivare il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti*

- rinnovabili*, per esempio le biomasse prodotte in agricoltura su cui investe la Fondazione C.R. di San Miniato;
- *interventi organici per lo sviluppo territoriale*, come il Fondo per lo sviluppo economico che la Provincia di Siena gestisce attraverso un Comitato Provinciale per lo Sviluppo Economico verso cui la Fondazione MPS ha fatto confluire 4,5 milioni di euro;
  - *progetti per la logistica*, tra cui risaltano gli interventi della Fondazione C.R. di Foligno per la realizzazione di una piattaforma logistica intermodale e gli studi volti a configurare un sistema organico di servizi di trasporto e di servizi logistici per valorizzare l'importanza strategica dei porti di Genova e di Gioia Tauro, finanziati dalla Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni.

Altrettanto interessanti sono i progetti di ricerca applicata, che vertono essenzialmente intorno a due grandi temi: *il trasferimento tecnologico e l'incremento della qualità o delle quantità delle produzioni*. In questa voce rientrano anche gli *osservatori economici territoriali* e gli interventi che consentono di migliorare la conoscenza del tessuto produttivo locale, nella consapevolezza che uno sviluppo economico serio può aversi soltanto a partire da una solida conoscenza delle dinamiche in atto. La realizzazione di ricerche sul contesto socioeconomico locale o sulla specifica situazione delle principali specializzazioni produttive costituisce senza dubbio la tipologia di intervento più diffusa e può tradursi, in alcuni casi, nell'istituzionalizzazione di veri e propri osservatori. Laboratori per il trasferimento tecnologico, in cui collaborano università e sistema imprenditoriale, sono invece finanziati dalle Fondazioni di Bologna, di Cesena, di Firenze e di Lucca. Per quanto riguarda infine la ricerca volta a migliorare gli elementi quali-quantitativi delle produzioni, si possono notare alcune iniziative piuttosto innovative: lo è, certamente, quella del laboratorio LaRCo di Bologna, il cui lavoro di ricerca ha quale obiettivo il "costruire sicuro, sostenibile ed efficiente". La sua azione punta ad acquisire competenze d'eccellenza nel settore edile, a mitigare l'impatto ambientale mediante l'utilizzo di nuovi componenti a matrice naturale ed a migliorare l'articolazione dei processi produttivi; in ambito agroalimentare, invece, un esempio è offerto dall'attività di ricerca applicata nel campo della fecondazione artificiale e riproduzione bovina che la Fondazione Cariplo ha finanziato con 500.000 euro; nello stesso settore, l'Ente C.R. di Firenze ha finanziato un progetto per la realizzazione e il collaudo di una macchina innovativa per le raccolte delle olive; il progetto Carpi Bio Moda mira a coinvolgere una dozzina di aziende della zona nella realizzazione un campionario di tessile biologico con capi in materiali e fibre naturali.

### ***B. Interventi volti a promuovere l'immagine dei territori e dei loro prodotti***

Nella sfera dei finanziamenti per lo sviluppo economico territoriale in senso stretto, il ruolo più significativo è senza dubbio quello assunto dai progetti che mirano a valorizzare *l'immagine del territorio*, sia *inteso come patrimonio artistico, culturale e paesaggistico in grado di incentivare il turismo*, sia *come luogo di produzione di prodotti enogastronomici o artigianali tipici*, sia infine *come evoluto tessuto produttivo che possa attrarre investitori*. Con l'obiettivo di contribuire al meglio, attraverso questi tre canali, al progresso e al miglioramento dell'area in cui operano, le Fondazioni di origine bancaria hanno investito risorse per complessivi 143 milioni di euro. Di questi, 36 milioni sono espressamente rivolti alla promozione del turismo ed alla valorizzazione delle filiere produttive locali, mentre la quota più rilevante - pari a 107 milioni - è destinata ad un fondamentale, ma sicuramente meno impegnativo ed originale lavoro di recupero di strutture di particolare interesse storico, artistico o culturale in una prospettiva di *marketing* territoriale. Si tratta di musei e di teatri, di castelli e palazzi signorili, di duomi, cattedrali e basiliche che costituiscono una delle principali attrattive dell'Italia a livello internazionale, sia che si trovino nelle sue prestigiose città d'arte, sia che caratterizzino i piccoli borghi medievali. Alcuni di questi interventi sono particolarmente onerosi: la sistemazione ed il riallestimento del Castello Sforzesco di Milano, per esempio, ha richiesto un contributo da parte della Fondazione Cariplo per 5,2 milioni di euro.

Poiché le Fondazioni dimostrano, in tale ambito, di operare in maniera eccellente, non è necessario approfondire più nel dettaglio simili interventi. Conviene invece porre l'attenzione su alcuni dei 161 progetti finanziati nel campo della promozione turistica e della valorizzazione delle filiere produttive territoriali. Ci si riferisce ad una categoria che comprende:

- *eventi fieristici per la promozione dei prodotti enogastronomici e delle eccellenze produttive e artigianali tipiche;*
- *organizzazione di grandi manifestazioni sportive, musicali o artistiche di livello internazionale;*
- *ricerche archeologiche;*
- *finanziamenti per incentivare il turismo.*

L'iniziativa più significativa di questa categoria consiste nel finanziamento che la Fondazione CRT ha sostenuto per l'organizzazione dei IX giochi paralimpici invernali del 2006: un progetto costato 20 milioni di euro, che ha permesso di offrire una forte testimonianza di impegno socia-

le nel contesto di un'iniziativa che ha promosso l'immagine della provincia di Torino alla presenza di 250 mila spettatori sui siti di gara e di 350 milioni di spettatori in televisione e che si accompagna agli ulteriori contributi concessi per la realizzazione delle Olimpiadi Torino 2006.

Con 59 progetti su 161, le Fondazioni del Piemonte sono quelle che maggiormente investono sulla promozione diretta del territorio e dei suoi prodotti. Ad importanti eventi culturali quali la Fiera Internazionale del Libro o il Torino Film Festival, entrambi sostenuti dalla Compagnia di San Paolo, si affiancano una pluralità di manifestazioni enogastronomiche attraverso cui le 12 Fondazioni contribuiscono far apprezzare le specialità regionali: da un evento quale Cioccola-Tò a fiere locali relative al riso di Monferrato, al tartufo d'Alba, ai formaggi braidesi, ai vini delle Langhe e agli altri prodotti tipici.

Un altro progetto di *marketing* territoriale piuttosto interessante è invece sostenuto, con 80 mila euro, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si chiama "Ponti nel tempo" e rappresenta un'importante vetrina per il territorio dell'Alta Versilia, della Garfagnana e della Valle del Serchio. Attraverso un portale *web* multilingue è possibile accedere ad una completa gamma di informazioni relative al territorio, alle iniziative che vi si svolgono ed ai servizi a disposizione.

### ***C. Interventi per migliorare la dotazione infrastrutturale del territorio***

Le Fondazioni di origine bancaria possono offrire allo sviluppo delle aree in cui operano anche un'altra tipologia di apporto, fondamentale per rispondere ad una delle principali criticità che interessano il sistema produttivo italiano. In un'epoca in cui la concorrenza a livello internazionale avviene sempre meno tra singole aziende e sempre più tra sistemi territoriali, la loro accessibilità diventa uno dei fattori principali di competitività. Accessibilità intesa, in primo luogo, come dotazione di infrastrutture fisiche a disposizione: strade, autostrade, ferrovie, ma anche nodi logistici di supporto quali porti, aeroporti, interporti e *terminal* intermodali. È ormai di vitale importanza, soprattutto in certe aree del Paese, riuscire a creare una rete diffusa attraverso cui veicolare i flussi di merci a livello locale, offrendo soluzioni alternative alle arterie attualmente esistenti ed ormai spesso congestionate: soluzioni che contribuiscano a migliorare non soltanto i tempi di transito dei prodotti, ma soprattutto la qualità della vita di popolazioni che spesso vedono i propri centri urbani attraversati quotidianamente da una mole di traffico pesante in continuo aumento. Alle Fondazioni, ovviamente, non viene chiesto di intervenire attraverso la propria

attività erogativa nella costruzione delle grandi opere e dei principali corridoi di traffico. Il contributo maggiore lo possono offrire invece proprio a livello locale, conoscendo le necessità di chi vive ed opera nel territorio: una sfida che potrebbe essere colta, in particolare, dalle Fondazioni del Nord Est, dove l'esigenza di intervenire rapidamente su percorsi alternativi a quelli, ormai saturi, attualmente esistenti è avvertita con forza e molti sono i progetti in cantiere, in attesa di trovare adeguati finanziamenti.

Va detto, però, che allo stato attuale non sono molti i contributi in tale direzione. Quelli più significativi sembrano provenire dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che ha favorito la realizzazione di interventi nel campo della mobilità locale (aeroportuale, viaria e ferroviaria) e della dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, cui si devono 22 dei 30 milioni di euro che il sistema fondazionale complessivamente destinati ai lavori per la realizzazione di infrastrutture. Gli interventi realizzati dalle restanti Fondazioni sono invece in prevalenza rivolti all'arredo urbano e al miglioramento della viabilità interna: molto comuni sono i finanziamenti per la riqualificazione dei centri storici o la realizzazione di parcheggi. Si tratta di progetti che senza dubbio incidono in maniera considerevole sullo sviluppo locale, promuovendo in special modo le attività commerciali, ma che hanno un impatto ben più ridotto sulla competitività dei sistemi territoriali dal punto di vista produttivo.

Vi è anche un'altra accezione del termine accessibilità che occorre tener presente, parlando di infrastrutture per il territorio: l'accessibilità intesa come connettività. La rapidità con cui vengono trasferiti dati e informazioni è fondamentale per permettere ad un'impresa, specialmente ad una piccola impresa, di operare efficientemente sul mercato. Inoltre le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione consentirebbero una serie di servizi, in primo luogo legati al rapporto tra aziende e Pubbliche Amministrazioni, che migliorerebbero notevolmente l'efficienza del processo produttivo. Eppure ancora persistono vaste aree del Paese che effettivamente versano in una situazione di preoccupante ritardo digitale. I progetti che mirano a colmare tale *digital divide* sono pertanto da sostenere con particolare attenzione. Il più importante è sicuramente quello attraverso cui la Fondazione Monte dei Paschi di Siena finanzia il consorzio che sta procedendo al cablaggio in fibra ottica dell'intero territorio provinciale: progetto a cui è dedicato un approfondimento nel terzo capitolo del rapporto. Ad un'iniziativa analoga partecipa, sia pur con un peso meno rilevante, la Fondazione di Ascoli Piceno. A 2 milioni di euro ammonta il contributo della Compagnia di San Paolo nell'ambito del *Distretto Torino Wireless*, mentre interventi minori consentono l'allacciamento mediante fibra ottica di particolari istituzioni: la Fondazione Banca



del Monte di Lombardia per l'Università di Pavia; la Fondazione C.R. Mirandola per il cablaggio di tutti gli Istituti scolastici del territorio dell'Unione Comuni Modenesi. Interessante, infine, è il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per l'attivazione del progetto relativo all'*e-government*.

#### ***D. Imprese strumentali e partecipazione diretta al capitale di soggetti terzi***

Resta, infine, una quarta categoria che nel modello contribuisce a delineare l'apporto delle Fondazioni di origine bancaria allo sviluppo economico territoriale in senso stretto. Si tratta di quei casi in cui è la Fondazione che diventa essa stessa soggetto economico attivo del territorio: attraverso le proprie imprese strumentali o le *community foundation*, attraverso quote associative di enti *non profit* o partecipando al capitale di terzi. Tra le tre modalità, tuttavia, è la prima quella verso cui confluisce il grosso delle risorse stanziato sotto forma di erogazioni: 42 dei 62 milioni complessivi del settore.

Quello delle Fondazioni di Comunità è un progetto promosso dalla Fondazione Cariplo nel 1998 per offrire un contributo più immediato allo sviluppo e alla promozione delle singole aree che compongono il territorio in cui opera e riproposto, successivamente, da altre Fondazioni. Più interessante, ai fini del presente lavoro, è però l'attività svolta dalle Fondazioni mediante le proprie imprese strumentali: società come la Produttori di Sementi Spa della Fondazione C.R. di Bologna o la Siena Biotech della Monte Paschi di Siena. La Società Produttori di Sementi Spa, partecipata al 99,99% dalla Fondazione bolognese, ha quale principale ambito d'azione la ricerca scientifica finalizzata al miglioramento genetico delle produzioni agricole. Al tempo stesso, supporta la Fondazione in alcune rilevanti iniziative quali il "Progetto Appennino" per la valorizzazione delle aree montane della provincia di Bologna. Siena Biotech è una società che svolge attività di ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative e dei tumori, proponendosi di diventare un centro di eccellenza nelle *Life Science* e contribuire allo sviluppo economico della città in cui opera, puntando ad attrarre investimenti dall'industria farmaceutica ed a consolidare il polo senese delle biotecnologie.

Un contributo interessante, infine, è quello offerto dalle Fondazioni mediante la partecipazione al capitale azionario di strutture di pubblica utilità. Si segnalano, tra gli altri, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini alla società PalaRiccione Spa o quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per l'aeroporto cittadino.

### ***FOCUS Non solo erogazioni: lo sviluppo locale attraverso le gestioni patrimoniali***

I pochi esempi di capitale azionario di società terze acquisite attraverso erogazioni costituiscono un'eccezione all'agire delle Fondazioni di origine bancaria. Simili operazioni rientrano piuttosto nel filone della gestione patrimoniale, le cui modalità di investimento vengono decise dalle singole strutture tenendo sempre presente il duplice obiettivo di tutelare il patrimonio e di assicurare che abbia un'adeguata redditività. Il patrimonio, in altri termini, deve avere un *trade-off* rendimento-rischio particolarmente interessante al fine di garantire ai territori di riferimento la massima disponibilità di risorse da destinare ai settori strategici mediante l'attività istituzionale.

Tenendo in considerazione tale presupposto, ci si chiede se le Fondazioni possano indirizzare le risorse finanziarie per offrire un ulteriore apporto - oltre a quello fin qui analizzato - allo sviluppo economico delle aree in cui operano. In particolare, il sistema fondazionale è da più parti sollecitato a valorizzare il proprio patrimonio investendolo nei territori di riferimento per finalità specifiche che coniughino utilità sociale e promozione dello sviluppo economico. Le *multiutilities* locali, società che producono utili fornendo alla popolazione servizi di pubblica utilità, rappresentano in tale prospettiva l'oggetto del maggiore interesse e gli interventi in una simile direzione, in verità ancora non molto numerosi, si vanno col tempo moltiplicando. Da una prima, non esaustiva rassegna di tali finanziamenti, emerge che essi si concentrano su un nucleo piuttosto ristretto di *multiutilities* dai rendimenti particolarmente positivi (tab. 2.1).

**Tab. 2.1 - Partecipazione delle Fondazioni di origine bancaria al capitale delle multiutilities locali**

Fondazione	Società partecipata	Quota di capitale
C.R. Bologna	Hera S.p.A.	1,65
C.R. Cuneo	Acque Granda S.p.A.	13,16
C.R. Forlì	Hera S.p.A.	1,99
C.R. Imola	Hera S.p.A.	1,22
C.R. Province Lombarde	ACSM Como S.p.A.	1,36
C.R. Province Lombarde	AEM Milano S.p.A.	1,94
C.R. Ravenna	Hera S.p.A.	0,02
C.R. Torino	AEM Torino S.p.A.	3,02
C.R. Torino	AMGA S.p.A.	4,56
C.R. Trento e Rovereto	Dolomiti Energia S.p.A.	10
C.R. Trieste	ACEGAS S.p.A.	5

Fonte: elaborazione Censis su dati Acri

La Fondazione Cariplo investe soprattutto nella milanese Aem, mentre quattro Fondazioni emiliane partecipano al gruppo Hera. Si tratta di realtà tra le più performanti del settore. Il gruppo Hera, nato dall'aggregazione di 11 aziende dell'Emilia Romagna, ha visto il proprio Margine Operativo Lordo più che raddoppiare tra il 2002 e il 2006, con una crescita media del 22% all'anno. L'importanza di Aem è nota: una società che, dopo la fusione con la bresciana Asm, si pone come primo polo nazionale del ciclo integrato dei rifiuti, seconda azienda elettrica del Paese e terzo gestore del gas. Puntare su simili aziende rappresenta una garanzia di adeguata remuneratività del patrimonio per le Fondazioni ed al tempo stesso un importante contributo alla competitività di imprese che offrono servizi pubblici fondamentali, aiutandole a consolidarsi e ad acquisire le dimensioni per porsi sul mercato come *big player*. Le Fondazioni di origine bancaria possono svolgere, nel settore delle *multiutilities*, un ruolo analogo a quello che già hanno assunto per le banche, favorendo un processo di ristrutturazione e di complessiva razionalizzazione: un processo che è in corso (93 sono i casi di fusioni e acquisizioni registrati nel comparto nel solo anno 2006), ma che è ancora ben lungi dall'essere concluso.

Le Fondazioni, comunque, non investono soltanto su imprese di spicco quali Aem ed Hera. Tra le altre partecipazioni a *multiutilities* hanno un peso significativo quelle della Fondazione di Cuneo in Acque Granda Spa (13,16%), quella di Trento e Rovereto a Dolomiti Energia Spa (10%) e della CRT all'AMGA di Genova (4,6%). Inoltre non mancano esempi di patrimonio indirizzato anche verso altri ambiti che contribuiscono allo sviluppo economico dei territori: si tratta, in particolare, di infrastrutture quali autostrade, aeroporti e *terminal* intermodali (tab. 2.2) e degli Enti Fiera (tab. 2.3).

Nel quadro di un'opportuna diversificazione del patrimonio delle Fondazioni, simili interventi vanno senza dubbio incoraggiati, a condizione che offrano un *trade-off* rischio-rendimento analogo, o quanto meno comparabile, a quello di mercato. Bisognerebbe invece evitare di puntare indiscriminatamente su tutto, confidando magari in un aleatorio ritorno nel lungo periodo.

**Tab. 2.2 - Partecipazione delle Fondazioni di origine bancaria nel settore delle infrastrutture**

Fondazione	Società partecipata	Quota di capitale
Banca del Monte di Lombardia	Polo Logistico Integrato di Mortara S.p.A.	98,86
C.R. La Spezia	Società Gestione Aeroporto di Luni S.p.A.	9,09
C.R. Ravenna	SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.	2,08
C.R. Torino	Autostrada Torino-Milano S.p.A.	2,84
C.R. Tortona	Aereoporto della Provincia di Pavia-Rivanazzano S.r.l.	0,86
C.R. Tortona	Autostrada Torino-Milano S.p.A.	0,11
C.R. Verona Vicenza Belluno Ancona	Autostrada di Alemagna S.p.A.	0,19
C.R. Verona Vicenza Belluno Ancona	Aeroporto di Verona Villafranca S.p.A.	4
C.R. Verona Vicenza Belluno Ancona	Autostrada di Alemagna S.p.A.	8,24
C.R. Verona Vicenza Belluno Ancona	Autostrade Brescia-Padova S.p.A.	0,15
Cassamarca	Aer Tre S.p.A. - Treviso	7,36
Cassamarca	Autostrada di Alemagna S.p.A.	7,36
Piacenza e Vigevano	Aereoterminal Venezia S.p.A.	3,29
Piacenza e Vigevano	Aereotrasporto Merci San Damiano S.p.A.	6,33

Fonte: elaborazione Censis su dati Acri

**Tab. 2.3 - Partecipazione delle Fondazioni di origine bancaria al capitale degli Enti Fiera**

Fondazione	Società partecipata	Quota di capitale
C.R. Bologna	Bologna Fiere S.p.A.	22,16
C.R. Bolzano	Ente Autonomo Fiera di Bolzano	3,44
C.R. Cesena	Cesena Fiera S.p.A.	3,44
C.R. Forlì	Fiera di Forlì S.p.A.	20,98
C.R. Rimini	Palariccione S.p.A.	5,97
C.R. Rimini	Rimini Fiera S.p.A.	0,23
C.R. Verona Vicenza Belluno Ancona	Ente Autonomo per le Fiere di Verona	1,74

Fonte: elaborazione Censis su dati Acri

#### 5.2.4 Le iniziative volte ad accrescere la dotazione di capitale umano a disposizione del sistema produttivo

Immediatamente al di fuori del primo cerchio, relativo agli interventi per lo sviluppo economico territoriale in senso stretto, si collocano i finanziamenti relativi alla valorizzazione del capitale umano e alla formazione di competenze tecniche e professionali al servizio del tessuto economico e produttivo territoriale. Si tratta di risorse per complessivi 67 milioni di euro, pari al 5% dell'importo totale delle erogazioni stanziato nel 2005 dal sistema fondazionale.

In questa voce non figurano tutti i contributi a favore dell'istruzione e della formazione. Ne sono esclusi, in particolare, quelli destinati alla scuola dell'obbligo non professionale. Tale scelta deriva dall'idea che per promuovere, attraverso l'educazione, lo sviluppo locale, le Fondazioni dovrebbero in primo luogo lavorare per avvicinare l'offerta formativa ai bisogni e alle domande del territorio, contribuendo così a colmare una delle problematicità principali dell'offerta scolastica italiana. Tale finalità è colta in maniera molto originale dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che partendo dalle eccellenze produttive presenti nella provincia ha deciso di finanziare percorsi formativi *ad hoc*, in particolare destinati ai distretti cartario, lapideo, calzaturiero e nautico (un finanziamento specifico, in quest'ultimo ambito, è offerto alle attività della scuola per equipaggi e comandanti di *super* e *megayacht*, oltre che al corso di laurea in Scienze del Turismo). La Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone finanzia invece master promossi dalla Camera di Commercio di Udine in collaborazione con l'Università rivolti in particolare al settore della metallurgia. Piuttosto diffusi sono i corsi per l'imprenditoria, tra cui il progetto "Nuove risorse umane per le PMI territoriali nel mercato globale", volto alla preparazione di nuovi quadri per le piccole imprese. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è invece il principale sponsor di un progetto, "Manager per l'export", finalizzato alla creazione di un'organizzazione preposta al supporto dei processi di sviluppo delle competenze delle imprese umbre in materia di export ed internazionalizzazione.

Tra i 430 progetti appartenenti a questa tipologia di interventi, tra i molti *master*, *dottorati* e corsi *post* o *para-universitari* vale la pena segnalarne alcuni particolarmente significativi:

- una prima categoria propone percorsi di valorizzazione delle competenze professionali che si inseriscono nel contesto di progetti più ampi. Ne è un esempio la realizzazione, ad opera della Fondazione MPS, di una *School for biotech industrial innovation management*, che affian-

ca l'opera intrapresa con la costituzione della società strumentale Siena Biotech. Nell'ambito dell'Umbria Jazz Festival, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia finanzia invece la "Berklee summer school" per la formazione di musicisti;

- vi sono poi alcuni progetti organici destinati a creare percorsi di formazione di eccellenza, come il Master dei Talenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che promuove un sistema di borse di perfezionamento che permettano di integrare il percorso di studi con esperienze altamente formative, anche a carattere europeo; oppure il Progetto Professionalità "Ivano Becchi" della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che promuove annualmente 25 percorsi formativi personalizzati presso imprese, associazioni ed istituti di ricerca di primaria importanza in Italia e all'estero.

La dotazione di capitale umano a disposizione di un territorio non si accresce esclusivamente puntando sull'aspetto formativo. Altrettanto importanti sono i progetti che tendono a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, quelli volti a diffondere l'utilizzo della teledidattica, quelli che attraverso la realizzazione di residenze universitarie favoriscono la frequenza degli studenti fuori sede, oppure i percorsi di conciliazione vita/lavoro, molto importanti per consentire una presenza attiva delle donne sul mercato del lavoro.

### *5.2.5 Gli interventi di contesto*

Restano, da ultimo, gli interventi di contesto: quelle iniziative che pur non avendo quale fine immediato la crescita del sistema territoriale, vi apportano un innegabile contributo in termini di *capability*, di aumento delle opportunità. Sono oltre 1.500 i progetti che rientrano in tale categoria, per un importo complessivo di circa 200 milioni di euro, pari al 14,5% del totale.

Si tratta di interventi al confine tra settori differenti, ma comunque in grado di liberare risorse e di accrescere così il valore aggiunto, l'attrattività e le potenzialità del tessuto socioeconomico locale. Si inserisce a pieno titolo in tale categoria la realizzazione di edifici e servizi di pubblica utilità: si pensi, in primo luogo, al contributo che un asilo nido può offrire per consentire un'attiva e piena partecipazione delle donne/madri alla vita professionale. Vi sono poi progetti prevalentemente assistenziali, ma non privi di un notevole impatto economico: è il caso del microcredito e, più in generale, di quelle iniziative che mirano all'inserimento professionale di sog-

getti svantaggiati, come i migranti, gli ex detenuti o i diversamente abili, risorse preziose che non sempre il mercato è in grado di valorizzare adeguatamente. Sempre maggiore importanza assume poi la tutela ambientale e paesaggistica, in uno sforzo di protezione del rischio e di miglioramento della qualità dell'ecosistema locale la cui rilevanza nel breve ed ancor più nel lungo periodo appare evidente. Così come è evidente che l'offerta di iniziative di carattere culturale, sportivo o ricreativo contribuisce in misura sempre maggiore a rendere le città dei veri e propri poli d'attrazione, con un considerevole impatto in termini di indotto economico.





### 5.3 Le Fondazioni per il territorio: quattro interventi esemplari

Nel presente capitolo sono analizzati quattro progetti che, per la tipologia dell'intervento in esame o per il ruolo attivo che le Fondazioni bancarie si trovano a svolgere, rappresentano dei casi esemplari di *best practice* cui l'intero sistema fondazionale dovrebbe fare riferimento. Interventi che dimostrano come sia possibile contribuire attivamente allo sviluppo economico del territorio di riferimento, indipendentemente dalla consistenza del patrimonio di cui si dispone o del modello prevalentemente *granting* o viceversa *operating* che si è scelto di adottare.

Le esperienze prese in esame sono molto diverse tra loro. Vi è un intervento direttamente volto a favorire la nascita di nuove competenze imprenditoriali: il progetto “*Nuove Idee Nuove Imprese*” ideato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Altri si propongono invece il difficile obiettivo di potenziare le funzioni urbane al servizio di specifici comparti produttivi e delle comunità locali ad esse collegate: è il caso della riqualificazione dell'area urbana di Porta Palazzo e Borgo Dora a Torino, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT, per il recupero delle attività commerciali ed artigiane lì presenti, ed il caso del *Masterplan* di Porto Vecchio, per la rivitalizzazione della portualità di Trieste, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. Si è scelto, infine, di completare l'approfondimento sugli interventi per lo sviluppo economico locale esaminando il contributo che le Fondazioni possono offrire per migliorare la dotazione infrastrutturale di un territorio: a tal fine è stato selezionato l'ambizioso progetto di cablaggio in fibra ottica dell'intera provincia di Siena, che le Amministrazioni Pubbliche hanno intrapreso grazie al sostegno della Fondazione Monte dei Paschi.

C'è un *filo rosso* che lega tutti gli interventi: l'azione sulla sfera economica sempre profondamente legata alle esigenze della comunità locale in cui si agisce. Sviluppo locale è, dunque per le Fondazioni, *azione sociale* attraverso la leva economica: sia che, nel caso della Fondazione triestina o di CRT, si sostenga un'evoluzione che porti a prediligere un'azione progettuale propria rispetto a quella erogativa rivolta al sostegno delle attività di terzi, sia che, come la Fondazione MPS, si resti sostanzialmente una *granting foundation* con una piccola quota di iniziative gestite direttamente. A prescindere dalla modalità d'intervento e dall'ammontare monetario dei finanziamenti erogati, il massimo valore aggiunto che le Fondazioni bancarie possono apportare allo sviluppo economico territoriale deriva dai seguenti elementi:

- la capacità di attivare progetti inseriti quanto più possibile in *un quadro*

*strategico d'azione* e, indipendentemente dall'ammontare medio di ciascun intervento, la capacità di sostenere progetti che abbiano un comune denominatore, dunque in grado di *fare sistema* nell'ambito territoriale di riferimento;

- la *capacità di favorire il dialogo e la concertazione* tra i diversi soggetti attivi sul territorio, siano essi Istituzioni locali, rappresentanti del mondo produttivo o del privato sociale, contribuendo talvolta a superare incomprensioni e veti incrociati;
- il non essere un mero organo di supplenza e di sostegno finanziario ad un settore pubblico spesso inefficiente e privo di risorse sufficienti, ma riuscire a collaborare con i rappresentanti eletti al fine di definire congiuntamente la più opportuna distribuzione delle erogazioni nel quadro di una *ponderata analisi delle esigenze della cittadinanza*;
- l'esigere, da parte dei richiedenti, un elevato *standard* di progettazione, risultato raggiungibile mediante *procedure di valutazione delle domande chiare e trasparenti*, inserite possibilmente all'interno di bandi annuali;
- il coraggio di esporsi concretamente sulle tematiche alle quali la Fondazione è più affine, assumendo direttamente, quando possibile, l'onere di coordinare o di partecipare alla *gestione di determinati interventi*.

I *casi di buone prassi* riportati nel seguito, sembrano mettere in evidenza che il successo delle azioni intraprese dipende in larga misura da fattori esogeni non sempre di facile prevedibilità. A volte le aspettative iniziali non riescono a concretizzarsi appieno, perché il contesto sociale ed economico locale non offre un sostegno adeguato oppure perché intervengono modifiche legislative o tecnologiche difficilmente pronosticabili. Sicuramente il progetto “*Nuove Idee Nuove Imprese*” avrebbe un impatto ancora maggiore se l'Università di Rimini offrisse percorsi formativi tesi a valorizzare le eccellenze produttive del territorio; il progetto su Porta Palazzo dipende in larga misura dalla reazione della popolazione residente e dal grado di integrazione cui si riuscirà a pervenire; il progetto Terrecablate ha modificato notevolmente le proprie caratteristiche sia a seguito dell'approvazione della nuova disciplina sulle telecomunicazioni che degli sviluppi della ricerca applicata; la concreta realizzazione del *masterplan* di Trieste dovrà inserirsi nell'ambito delle indicazioni previste dalla Variante al Piano regolatore del Porto, di recente approvazione.

Quel che conta, tuttavia, è che ciascuna Fondazione riesca a lavorare in sintonia con le reali esigenze del territorio di riferimento, facendo convergere la propria azione verso interventi strategicamente rilevanti per le imprese e la popolazione, senza disperdere il patrimonio a disposizione in

una miriade di micro-interventi che, nel tentativo di accontentare tutti, finirebbero per non produrre alcun risultato significativo.

### 5.3.1 Progetto Nuove Idee Nuove Imprese: business plan competition per favorire l'intraprendenza dei giovani

La *business plan competition* “Nuove Idee Nuove Imprese”, giunta nel 2007 alla sesta edizione, è un progetto voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e che vede il coinvolgimento di importanti protagonisti pubblici e privati del territorio<sup>8</sup>. Al concorso hanno preso parte, complessivamente, circa mille giovani residenti nella provincia di Rimini e nella Repubblica di San Marino, presentando un totale di 300 idee imprenditoriali innovative. A tutti i partecipanti è stata offerta formazione, assistenza e visibilità. Per un numero ristretto di progetti che superano le diverse fasi di selezione (nella presente edizione ne sono stati segnalati sei) è inoltre previsto il sostegno di un *tutor* nella fase di *start up* dell'impresa, nonché consulenze legali e commerciali gratuite. I vincitori, invece, ricevono un premio in denaro ed hanno l'opportunità di iscriversi gratuitamente per due anni presso una delle associazioni degli industriali aderenti all'iniziativa.

L'attività formativa rappresenta uno dei momenti principali della *business plan competition* e si pone l'obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti di base per affrontare al meglio e con consapevolezza la difficile fase d'avvio dell'azienda. Nell'arco di un mese e mezzo, professori universitari e imprenditori locali svolgono circa trenta ore di lezione, affiancandole con un lavoro di accompagnamento individualizzato nei confronti dei partecipanti che ne facciano richiesta. Gli argomenti trattati riguardano essenzialmente le strategie di *marketing*, l'analisi di bilancio, la gestione finanziaria ed il diritto commerciale; le lezioni teoriche sono accompagnate dalla testimonianza diretta di *manager* e titolari di rilevanti aziende del territorio. L'obiettivo del corso è permettere che i giovani partecipanti, anche se privi di un solido *background* di economia o di *management*, siano in

<sup>8</sup> Oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, sono enti promotori del progetto anche la Fondazione San Marino - SUMS - Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino; la Camera di Commercio di Rimini; la Camera di Commercio di San Marino; l'Assessorato alle Attività Economiche e Produttive della Provincia di Rimini; le Segreterie di Stato Sammarinesi per l'Industria e per il Lavoro; Uni.Rimini, la Società consorziale per l'Università nel riminese; l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino; la Confindustria di Rimini; l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese

grado di redigere un buon *business plan*: la padronanza di tale strumento consente infatti di dimostrare ai vari interlocutori, siano essi potenziali finanziatori o eventuali *partner*, che l'idea proposta è concretamente realizzabile, che è sorretta da uno studio di mercato, da un inquadramento dei *competitors* e da previsioni abbastanza solide.

Per quanto rilevante, tuttavia, il percorso formativo non rappresenta che uno dei molteplici benefici che i giovani aspiranti imprenditori traggono dalla partecipazione al progetto. Altrettanto importante è il *capitale relazionale* che viene messo a loro disposizione mediante specifici momenti di incontro con i rappresentanti della comunità produttiva e finanziaria locale, quali la Galleria delle Idee, che offre l'opportunità di presentare al mondo imprenditoriale le proprie proposte. Un altro fattore d'interesse è la *possibilità di aderire gratuitamente alle associazioni di categoria*: l'iscrizione all'associazione degli industriali conferisce spesso prestigio e credibilità al progetto, garantendo al tempo stesso un'importante rete di contatti.

Se per alcuni il corso di formazione è un pre-requisito indispensabile per dare vita all'impresa, tutti concordano nell'attribuire un peso determinante al modo in cui l'idea viene accolta e valutata. Per il passaggio dall'idea all'impresa, l'interesse che suscita il progetto è determinante per incoraggiare a compiere un passaggio coraggioso ed inevitabilmente connotato da una componente di rischio molto elevata: un rischio non solo economico e finanziario, ma anche di immagine. Se ci si propone sul mercato con un'idea sbagliata, non è soltanto l'idea a crollare, ma tutto quello che vi è racchiuso, è l'imprenditore stesso che perde credibilità. La premiazione diventa pertanto un momento essenziale, di confronto ed anche di conforto sulla validità e la fattibilità del progetto.

Essenzialmente due sono gli aspetti presi in considerazione per valutare un'idea imprenditoriale: il carattere innovativo della proposta ed il *business plan*. Il piano di fattibilità, innanzitutto, deve essere coerente, realistico e ben strutturato. Per quanto riguarda l'idea, certamente ne viene premiata l'originalità, ma al contempo anche le potenzialità di mercato e la possibilità di tradursi effettivamente in un *business*. Un ulteriore elemento considerato con particolare attenzione è rappresentato dalla capacità di valorizzare le vocazioni produttive del territorio di Rimini e di San Marino, inerenti ad esempio al settore turistico-ricettivo, alla nautica, al polo dell'arredamento e del legno, al campo della moda o al sistema enogastronomico.

Il progetto Nuove Idee Nuove Imprese, per quanto interessante e positivo, non richiede che un modesto impegno finanziario da parte della Fondazione ed intacca una quota contenuta dei fondi destinati all'attività

erogativa. Nel bilancio d'esercizio 2005, su un ammontare complessivo di quasi quattro milioni di euro, l'importo deliberato per la competizione ammontava a 60.000 euro. Attraverso lo stanziamento di tali somme, la Fondazione è stata artefice di un intervento capace di generare un significativo valore aggiunto per il territorio, favorendo direttamente la nascita di oltre 20 nuove realtà imprenditoriali. Non soltanto: anche i partecipanti che non hanno ancora costituito una propria società, tramite il concorso hanno avuto modo di acquisire una serie di competenze (formazione, consapevolezza dei limiti e delle opportunità del proprio progetto d'impresa, patrimonio relazionale) che costituiscono il presupposto ineludibile per diventare protagonisti di una cittadinanza attiva e "imprenditori di sé stessi".

Oltre che per il tramite dei beneficiari dell'iniziativa, attraverso Nuove Idee Nuove Imprese la Fondazione è riuscita ad innescare nel territorio di Rimini e di San Marino anche un altro tipo di dinamiche, altrettanto positive. Svolgendo un ruolo attivo volto a tessere reti e creare relazioni tra gli attori impegnati per lo sviluppo e la crescita economica locale, la Fondazione è riuscita a coinvolgere nel concorso soggetti che fino ad allora non avevano ancora maturato significative esperienze di collaborazione. L'Università di Rimini e quella di San Marino, le due Camere di Commercio, le rispettive associazioni imprenditoriali e le Istituzioni hanno trovato nella *business plan competition* un terreno d'incontro e di confronto. Un progetto di per sé circoscritto e puntuale è diventato così l'occasione per avviare un costruttivo dialogo tra i rappresentanti di due sistemi economici tra loro complementari e fortemente integrati; un dialogo che dovrebbe condurre all'elaborazione di un Piano Strategico di Sviluppo Territoriale che stabilisca le priorità e le prospettive per il futuro.

### 5.3.2 *Progetto The Gate: le Fondazioni bancarie tra sviluppo locale e crescita sociale*

Il progetto "*The Gate - living not for leaving*", finalizzato ad un'ampia opera di recupero dell'area di Porta Palazzo e Borgo Dora a Torino, presenta aspetti innovativi nel campo degli interventi per lo sviluppo locale e sociale operato dalle Fondazioni di origine bancaria. L'originalità dell'intervento si estrinseca in molteplici aspetti che spaziano dal metodo di gestione delle opere di recupero urbano e di lotta all'emarginazione, agli effetti moltiplicativi di crescita che il progetto è stato in grado di generare nel corso degli anni, fino al ruolo poliedrico giocato dalle due Fondazioni che hanno aderito all'iniziativa: la Fondazione Cassa di Risparmio

di Torino e la Compagnia di San Paolo. Queste ultime non gestiscono direttamente l'intervento, attualmente prerogativa di una apposita Agenzia di sviluppo locale, ma sono parte attiva oltre che del Comitato promotore dell'intervento anche dell'Organo direttivo di coordinamento che definisce strategie di azione e seleziona i singoli progetti di intervento sul territorio che oggi compongono un vasto piano di sviluppo e di riqualificazione dell'area di Porta Palazzo. Molti sono dunque i modi, visibili e sotto-traccia, attraverso cui le due Fondazioni bancarie intervengono fattivamente nell'ambito del progetto, divenendo soggetti attivi di un particolare *mix* di interventi in cui dimensione economica e sociale sono strettamente connesse.

Il progetto fu avviato nel 1996 dall'Amministrazione comunale di Torino con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel quartiere di Porta Palazzo e Borgo Dora. Nel dicembre del 2001 la fase di intervento supportata dai fondi dell'Unione Europea venne portata a compimento attraverso 18 diverse opere di riqualificazione urbana. Dato il carattere strategico di *The Gate* ed il processo di sviluppo avviato, nel 2002 il Comune di Torino decise di trasformare il Progetto Pilota Urbano in Agenzia di Sviluppo Locale, con un Consiglio direttivo costituito oltre che dalla Città di Torino, dalla Camera di Commercio di Torino, dall'Ascom, dalla Confesercenti, dalla Coldieretti, dal Ser.Mig., dall'Ordine Mauriziano e dal Cottolengo, anche dalla Fondazione CRT e dalla Compagnia di San Paolo.

Il carattere poliedrico degli interventi e dei metodi di recupero del tessuto urbano, il *mix* tra interventi "puri di sviluppo locale" (sostegno al tessuto produttivo) e di opere di recupero di fasce di popolazione a rischio di emarginazione tendono a fare di *The Gate* un caso esemplare di azioni, in cui le *Fondazioni bancarie sono protagoniste e gestori di rilievo, non limitandosi ad una semplice attività di erogazione di risorse finanziarie; esercitando, viceversa, un'essenziale opera di indirizzo di interventi strategici e innovativi, mostrando con ciò una forte radicazione nel territorio.*

*The Gate* è una *summa* di modalità diverse attraverso cui le Fondazioni bancarie possono agire. In particolare il progetto si articola in cinque aree, fortemente connesse l'una all'altra, che possono essere descritte così come segue<sup>9</sup>:

- a) recupero architettonico nei quartieri di Porta Palazzo e Borgo Dora;

<sup>9</sup> Le aree di intervento del progetto *The Gate* sono desunte dalle informazioni del sito Internet [www.comune.torino.it/portapalazzo/progetto](http://www.comune.torino.it/portapalazzo/progetto)

- b) salvaguardia dell'ambiente attraverso lo sviluppo sostenibile;
- c) recupero e valorizzazione delle funzioni e delle attività economiche del quartiere, con particolare riguardo al sistema del commercio;
- d) recupero della relazionalità e sostegno ai processi di integrazione sociale interetnica e delle fasce a rischio di emarginazione;
- e) sostegno alla cultura e alla comunicazione come strumenti di dialogo e di integrazione sociale.

L'originalità del percorso effettuato fino ad oggi sia dalla Compagnia di San Paolo che dalla Fondazione CRT si sostanzia in particolare in due aspetti:

- da un lato negli indirizzi strategici espressi nell'ambito del Consiglio direttivo dell'Agenzia di Sviluppo locale *The Gate* chiamata ad attuare i diversi interventi;
- dall'altro nei finanziamenti molto contenuti, operati dalle due Fondazioni di origine bancaria, dei singoli capitoli di spesa di *The Gate* ed i consistenti finanziamenti di interventi "*a latere*" che si sono originati nel tempo su tematiche specifiche soprattutto di carattere sociale quali il recupero dei giovani di strada, il reinserimento sociale di persone che hanno scontato pene carcerarie, iniziative di sostegno a persone con disagio mentale. Su alcuni di tali interventi essenziali le Fondazioni sono state o sono soggetti gestori e capofila.

Al di là dei contenuti specifici dell'intervento e della particolarità dell'assetto organizzativo, nel quale le due Fondazioni torinesi sembrano svolgere un ruolo importante, vale la pena di chiedersi perché tale partecipazione sembra assurgere ad un caso di "*buona prassi*" che andrebbe riprodotta anche in altri contesti territoriali e sociali.

È sufficiente guardare all'articolazione del progetto per comprendere che si tratta di un intervento assai ambizioso, la cui realizzazione si è rivelata, nonostante la sua complessità, assai rapida anche grazie all'intervento fattivo dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia di sviluppo locale cui è stato demandato il ruolo di braccio operativo. Il fatto che alcune Istituzioni, a partire dalla due Fondazioni bancarie che partecipano al progetto, figurino come capofila di alcuni degli interventi e che guidino l'impostazione complessiva di alcuni di essi, sembra contribuire alla buona riuscita complessiva.

Tre aspetti essenziali fanno dell'intervento della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT nell'ambito di *The Gate* un caso esemplare di supporto allo sviluppo locale:

- a) l'originalità del percorso di attuazione della *mission* delle due Fondazioni torinesi;
- b) l'ampiezza della gamma degli strumenti di azione utilizzata dalle due strutture per dare attuazione agli interventi di sviluppo locale e sociale;
- c) la capacità moltiplicativa degli interventi di sviluppo attivati dalle due Fondazioni.

Come detto in precedenza, il progetto ha rappresentato per le Fondazioni Compagnia di San Paolo e CRT il punto di arrivo di un piano di riqualificazione di una parte importante di Torino già da tempo maturata in seno ai due istituti. Gli interventi di sviluppo locale e di eliminazione di fenomeni di degrado urbano e sociale, cui da tempo le due Fondazioni erano impegnate, hanno trovato non solo *una cornice unitaria* ma soprattutto un *piano articolato di interventi su vasta scala*. La *mission* delle due Fondazioni ha pertanto trovato in questo progetto un terreno fertile per potersi esplicare. Soprattutto si ha l'impressione che il raggio di intervento e l'efficacia delle singole attività messe in atto sarebbero stati di minore portata se la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT avessero continuato ad agire da sole, selezionando e finanziando singoli interventi a sostegno del territorio. In altri termini, sembra essersi così attivato un processo di addizionalità, ovvero un *parco interventi* di diversa natura e di vasta portata che, in assenza della cornice di *The Gate* e con il metodo classico dell'intervento delle Fondazioni bancarie, non avrebbe potuto avere luogo. La *mission* delle due Fondazioni bancarie torinesi di contribuire allo sviluppo economico e sociale locale ha trovato esplicitazione non in una serie di progetti polverizzati sul territorio, ma in un *pacchetto di interventi* tutti strettamente collegati, in grado di generare una massa critica di rilievo con effetti positivi già oggi chiaramente visibili. Il metodo di azione così attivato nulla ha tolto all'autonomia delle due Fondazioni bancarie torinesi, ma anzi ne ha esaltato il ruolo di vettori dello sviluppo locale grazie ad un intervento, che non si è esaurito nel mero finanziamento di progetti ma in una funzione di definizione di strategie complessive da mettere in atto e nella gestione diretta di alcuni interventi.

Un secondo aspetto rilevante è rappresentato dall'originalità del metodo di azione delle che le due strutture torinesi hanno potuto mettere in atto nell'ambito del progetto *The Gate*. Per la definizione e l'avvio dei singoli interventi sul territorio l'Agenzia di sviluppo locale che gestisce l'intero progetto fa ricorso ad assegnazioni dirette, a gare, a collaborazioni con altre strutture del territorio. Le Fondazioni bancarie, attraverso la partecipazione al Consiglio Direttivo intervengono direttamente nella definizio-



ne degli indirizzi strategici che un singolo progetto deve avere e nella selezione e attivazione degli interventi stessi. Non solo, in alcuni casi (uno dei più significativi è rappresentato dall'attivazione del "Tavolo giovani di Porta Palazzo") la Compagnia di San Paolo o la Fondazione CRT sono capofila (quindi con un ruolo di impostazione, coordinamento e gestione) di alcuni dei progetti. La possibilità di agire con modalità e con ruoli mutevoli conferisce notevole originalità all'operato delle due strutture, che appaiono, in tal modo, agire anche su fronti diversi del sociale, con una flessibilità e un aspetto poliedrico difficilmente rinvenibile in altri casi.

Del terzo aspetto rilevante già si è accennato nelle pagine precedenti, ma qui vale la pena di sottolineare la portata. *The Gate* ha consentito alle due Fondazioni bancarie torinesi di mettere alla prova in primo luogo la capacità di definire delle strategie di intervento per il territorio più che di fungere da meri erogatori di risorse finanziarie. La partecipazione finanziaria diretta al progetto *The Gate* è stata inoltre piuttosto contenuta; per la Compagnia di San Paolo ad esempio essa è stata pari, negli ultimi sei anni, a circa 150.000 euro. Da alcuni progetti avviati nell'ambito di *The Gate* sono però sorti successivamente ulteriori interventi, soprattutto di sostegno e recupero di categorie sociali a rischio o svantaggiate per le quali la spesa ad oggi messa in atto ammonta a poco più di 3 milioni di euro con i quali la Compagnia di San Paolo ha finanziato associazioni operanti nel campo dell'assistenza sociale per la realizzazione di progetti quali il recupero di giovani con esperienza carceraria (nell'ambito di "Tavolo giovani di Porta Palazzo"), il progetto "Il Bandolo" per l'assistenza a persone con disagio mentale e il progetto Logos per il reinserimento sociale di persone che si trovano nella fase finale della pena carceraria ed il progetto YEPP- Youth Empowerment Partnership Programme per la valorizzazione del capitale umano giovanile. Non tutti i progetti citati rientrano nella cornice di *The Gate*, ma ne sono in qualche modo il frutto, poiché nascono dall'esperienza e dalle idee maturate dalle due Fondazioni bancarie nell'ambito di tale progetto. Per tali motivi è come se si fossero generati dei fenomeni moltiplicativi dei processi di sviluppo locale; la partecipazione strategica (e solo limitatamente di tipo finanziario) al progetto *The Gate*, ha in realtà attivato, a latere di quest'ultimo, una ulteriore e aggiuntiva capacità di spesa ad opera delle Fondazioni, generando ulteriori sinergie tra le diverse tipologie di intervento e contribuendo alla realizzazione di un quadro organico e complesso di opere per lo sviluppo locale, così come dovrebbe essere ormai nelle corde di qualsiasi Fondazione bancaria.

### 5.3.3 Masterplan per il Porto Vecchio di Trieste

Il “*Masterplan per il recupero di Porto Vecchio*” è finalizzato al miglioramento su vasta scala di una delle aree urbane di maggiore pregio di Trieste ed assume una forte valenza simbolica per la città. Il dibattito sulla destinazione di Porto Vecchio ha impegnato per decenni, spesso con contrapposizioni abbastanza accese e senza una proposta risolutiva, parti diverse della classe politica locale e le stesse Istituzioni pubbliche chiamate a gestire le risorse del territorio. Con il proprio intervento - realizzato nell’arco temporale compreso tra il 2005 e il 2007 - la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste è stata capace di conciliare posizioni differenti e di aprire un dibattito non tanto su principi di carattere generale ma su un progetto concreto che potrà dare, sin da subito, soluzione a problematiche differenti, a cominciare dalla ridefinizione dell’assetto urbanistico di Trieste e del suo *waterfront*.

L’intervento della Fondazione assume, così, significato compiuto adempiendo al senso più vero della missione delle Fondazioni di origine bancaria, ovvero esercitare una funzione di stimolo allo sviluppo in una prospettiva di accompagnamento dei soggetti locali senza supplire ad interventi di competenza delle Amministrazioni pubbliche. Il valore generato dalla Fondazione, dunque, non deve essere rinvenuto esclusivamente nel finanziamento di un progetto che potrà concretamente migliorare la conformazione della città e potrà attivare (attraverso la concessione di aree, la realizzazione di nuovi edifici, l’attrazione di investitori esterni) nuove e cospicue risorse economiche; il vero punto di forza di questo intervento sta soprattutto nell’attivazione di un positivo “*circolo della concertazione*” che ha visto finalmente convergere le Istituzioni locali (l’Amministrazione comunale), le Autonomie funzionali (l’Autorità Portuale di Trieste) ed altri soggetti intermedi verso un’idea condivisa di sviluppo.

Emergono due aspetti positivi che rendono questo intervento un caso esemplare trasferibile in altri contesti:

- a) la capacità della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste di gestire in modo molto equilibrato la definizione degli obiettivi dell’intervento, la selezione dell’affidatario, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di redazione del *Masterplan* e la condivisione, a livello locale, dei risultati finali;
- b) l’accentuato “spirito di concertazione” (data la delicatezza dell’oggetto) che la stessa Fondazione ha saputo sin da principio imporre a tutto il percorso progettuale, dialogando continuamente con il principale destinatario del *Masterplan*, ovvero l’Autorità Portuale di Trieste.

Di seguito si analizzano i contenuti e le caratteristiche essenziali dell'intervento.

L'area Porto Vecchio, estesa per quasi 700.000 mq e con strutture architettoniche che occupano circa un milione di metri cubi, costituisce parte integrante della città di Trieste. Il quartiere, in stato di abbandono da decenni, dispone di alcuni edifici di pregio architettonico, alcuni di grande impatto e già in fase di recupero, altri da sottoporre a restauro. Nel complesso, la zona Porto Vecchio - sottoposta a gestione dell'Autorità Portuale - rappresenta un importante contenitore di edifici e di nuove funzioni con una valenza non solo afferente le attività portuali ma l'intero tessuto urbano. Porto Vecchio verrà destinato secondo le proposte del *Masterplan* e la variante al Piano regolatore portuale (redatta nel 2005-2006) ad attività commerciali, di foresteria, di ricerca e studio e a portualità commerciale.

L'elaborazione del documento progettuale è stata per intero finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. Lo stanziamento complessivo, varato nel 2005, è stato di 600.000 euro dei quali ad oggi sono stati spesi 575.000 euro. Il finanziamento ha consentito la realizzazione di un progetto che, partendo dal censimento dei numerosi vincoli presenti sull'area, propone nuove funzioni, nuove specifiche destinazioni delle differenti porzioni di Porto Vecchio e la realizzazione di nuove strutture architettoniche. L'orizzonte temporale previsto per il completamento di tutto il complesso programma di lavori di rifacimento e di recupero è di trenta anni, ma per una parte consistente degli interventi è previsto un completamento dei lavori nel breve periodo. Il *Masterplan* è stato redatto dalla Systematica S.p.A., società di architettura ed urbanistica, selezionata di concerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dall'Autorità Portuale di Trieste. Un elemento di richiamo forte è stata inoltre la supervisione del progetto da parte dello studio inglese Foster & Partners, con il quale si è inteso dare un respiro internazionale e di qualità all'intervento, così come merita una città quale Trieste ed un *waterfront* tra i più affascinanti in Europa.

Ciò che è interessante rilevare è la stretta collaborazione instauratasi sin dalle prime fasi di ideazione di questo intervento tra i due soggetti sopra indicati. Già nel 2005 l'Autorità Portuale proponeva e richiedeva alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste il finanziamento per la definizione di un piano di massima di valorizzazione e rifacimento dell'area. Ciò che si configurava come una semplice erogazione diretta da parte della Fondazione - che avrebbe avuto in tal modo un ruolo assai marginale e molto circoscritto - si trasformò ben presto in una azione più complessa in cui la Fondazione stessa assumeva un ruolo di gestore diretto, avulso soprattutto da possibili contrasti di ordine politico tra le Istituzioni interessate ad un intervento così importante e delicato. Nel contempo la Fondazione, pur

mantenendo un essenziale ruolo di terzietà rispetto alla soggettualità intermedia si è fatta interprete delle esigenze sia dell'Autorità Portuale (chiamata a gestire l'area e a dare attuazione al Piano regolatore del porto) che dell'Amministrazione comunale (del cui territorio il porto, incluso Porto Vecchio, è parte integrante).

L'accoglienza del progetto da parte delle Istituzioni locali e delle Associazioni di categoria è stato più che positivo, prova del lavoro di sensibilizzazione svolto dalla stessa Fondazione che ha predisposto in varie fasi la condivisione progressiva del *Masterplan* in corso d'opera attraverso riunioni, discussioni e confronti con l'Autorità Portuale e con i tecnici dell'Amministrazione comunale di Trieste.

È proprio nella semplice ma equilibrata gestione procedurale di tutto l'intervento che risiede uno dei principali *elementi di forza* di questo progetto. La Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha:

- definito, su indicazione dell'Autorità Portuale, le caratteristiche essenziali e le finalità di cui il *Masterplan* avrebbe dovuto tenere conto;
- ha predisposto una *short list* di potenziali soggetti competenti per materia a cui eventualmente affidare l'incarico;
- ha selezionato il soggetto ritenuto più idoneo per la redazione del *Masterplan*;
- si è costantemente raccordata, in corso d'opera, con l'affidatario dell'intervento e parallelamente con l'Autorità Portuale di Trieste e con l'Amministrazione comunale.

La gestione diretta e la supervisione da parte della Fondazione ha probabilmente permesso un percorso procedurale e di elaborazione del progetto più lineare e sistematico rispetto a ciò che forse sarebbe avvenuto nel caso in cui la gestione complessiva fosse stata affidata ad un altro soggetto interessato all'intervento.

Il progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste rappresenta solo il primo passo di un intervento più ampio e complesso, che dovrebbe portare in un arco temporale abbastanza ampio al recupero di una vasta area urbana con effetti di accentuato cambiamento su tutto il territorio della città di Trieste. Non mancano minacce alla realizzazione di un piano così articolato: cambiamenti radicali al percorso previsto dal *Masterplan* o la mancata realizzazione di una fase essenziale rappresentata dalla progressiva convergenza tra il documento progettuale finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio e la nuova variante al PRG del porto potrebbero vanificare gli sforzi fino ad oggi messi in atto.

La condivisione degli obiettivi, dell'iter procedurale e dei contenuti

emersi dal progetto di risanamento dell'area Porto Vecchio, tuttavia, sono tali che appare piuttosto difficile un cambiamento radicale dello scenario. *I punti di forza di questo tipo di intervento appaiono infatti in numero maggiore di quelli che possono essere le criticità.* Queste ultime inoltre non risultano di complessità tale da inficiare realmente il percorso ormai innescato. Vi è anzi la determinazione a dare attuazione, da subito, ad una delle attività previste dal *Masterplan* ovvero avviare azioni (attraverso *road show* e attraverso la partecipazione ad eventi fieristici settoriali) di promozione e attrazione di investitori a cui concedere l'uso di aree di Porto Vecchio.

Al di là degli interventi che avranno luogo, il progetto sembra avere innescato un *gioco di collaborazione* tra soggetti istituzionali che per lungo tempo sono stati contrapposti. Particolarmente importante si è rivelata la "triangolazione" tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, l'Amministrazione comunale e l'Autorità Portuale e se questo è stato possibile è dovuto essenzialmente al particolare ruolo di propositore/mediatore che la Fondazione ha esercitato.

Occorre constatare, infine, che lì dove la Fondazione non si limita ad esercitare il ruolo di finanziatore di interventi complessi, ma entra a pieno titolo e materialmente nella gestione e supervisione degli interventi per il territorio, almeno quelli con una accentuata funzione strategica ed una forte valenza di ordine politico, la riuscita dell'intervento stesso sembra avere maggiori possibilità di successo poiché si attivano dei processi di concertazione e di condivisione di obiettivi di crescita e di miglioramento del territorio ascrivibili ad efficaci percorsi di sviluppo locale.

#### *5.3.4 Progetto Terrecablate: un'infrastruttura digitale al servizio dei cittadini e delle imprese*

Sulla base di analisi svolte dall'Amministrazione regionale in collaborazione con le 10 province che compongono la Toscana, è stato possibile appurare che 110 comuni su 287 non sono per nulla serviti dalla banda larga e che in molti altri la copertura è soltanto parziale. Si stima che risiedano in tali aree circa 415.000 cittadini, mentre le aziende che vi sono insediate ammontano a circa 30.000. È dunque una componente assai significativa della popolazione e del tessuto produttivo locale che rischia di essere esclusa dalla rete, non potendo così usufruire delle offerte della società dell'informazione ed in particolare dei servizi sui temi dell'*e-government*, della sanità e del sociale che le Pubbliche Amministrazioni stanno perfezionando. La situazione in provincia di Siena non si discosta molto dal

resto della regione. È oltre il 60% del territorio, infatti, a non essere ancora raggiunto né da tecnologie a banda larga, né ADSL. Su 265.000 abitanti, coloro che ancora non sono serviti ammontano a 47.000: un quinto del totale. Con l'obiettivo di colmare il divario in cui si trovano tali zone della provincia ed al contempo di sostenere la competitività complessiva del sistema, nell'aprile del 2002 la Provincia di Siena ed i 36 Comuni che la compongono hanno dato vita al Consorzio Terrecablate.

Si tratta di un progetto che prevede di mettere in rete, entro il 2010, tutto il territorio provinciale: 3.870 kmq di superficie, una popolazione di 265.000 abitanti ed un tessuto produttivo che può contare su 26.500 imprese. Lo farà attraverso la realizzazione di una rete di telecomunicazioni imperniata su una dorsale principale in fibra ottica di 700 km ed una pluralità di infrastrutture d'accesso che a seconda delle esigenze utilizzano fibra ottica, xDSL o onde radio: la fibra ottica per l'allacciamento di realtà aziendali e istituzionali di grandi dimensioni; infrastrutture di accesso xDSL destinate principalmente alle piccole e medie imprese ed alla clientela residenziale realizzate su rete interamente di nuova posa oppure rete telefonica esistente; tecnologie radio per le zone rurali e difficilmente accessibili.

Lo sviluppo di nuove tecnologie, ed in particolare la possibilità di raggiungere le zone più isolate e difficilmente accessibili della provincia mediante una dorsale radio, ha permesso di ridurre a circa 60 milioni di euro il costo del cablaggio, inizialmente stimato in 85 milioni. Ad oggi sono stati realizzati investimenti per 35 milioni di euro, cui ne vanno aggiunti altri 6 per i lavori attualmente in corso. Un ruolo molto significativo sotto il profilo finanziario è stato sostenuto dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che attraverso l'accensione di una serie di mutui ha finora erogato contributi per circa 20 milioni di euro.

Il *core business* della società Terrecablate Reti e Servizi Srl, costituita nel novembre del 2005 in ottemperanza alle prescrizioni legislative, è legato allo sviluppo di una rete *intranet* attraverso la quale semplificare e migliorare i servizi che le Pubbliche Amministrazioni locali prestano ad aziende e cittadini. Oltre a consentire un più diretto contatto tra l'utenza e l'Amministrazione, che permetterà di velocizzare i tempi di erogazione dei servizi, una simile rete può svolgere un ruolo fondamentale nel favorire la collaborazione tra enti differenti: un'opportunità, per esempio, in vista del decentramento agli enti locali dei servizi catastali, in quanto ne consentirebbe una gestione associata; la forma associata può inoltre consentire ai piccoli Comuni l'accesso ai progetti per l'*e-government* e ai relativi finanziamenti. I benefici che lo sviluppo di servizi telematici e applicativi porta con sé riguardano in maniera diretta o indiretta tanto la cittadinanza quan-

to il tessuto produttivo locale: benefici che per i cittadini significano la possibilità di una migliore qualità della vita, mentre per le imprese possono portare ad una maggiore visibilità e soprattutto a migliorare l'efficienza dei processi aziendali interni e dei rapporti con i clienti, i fornitori e le Amministrazioni Pubbliche.

Alcune delle elevate aspettative che in origine il progetto aveva generato sono state in parte ridimensionate, anche a causa di una serie di modifiche legislative che hanno interessato il mondo delle telecomunicazioni, portando alla cessione di un canale civico e alla parziale privatizzazione della rete. Nonostante ciò, Terrecablate resta un progetto prioritario per la cittadinanza e per l'economia senese. Attraverso il suo finanziamento, la Fondazione Monte dei Paschi conferma l'importanza e il ruolo di motore dello sviluppo economico territoriale che svolge nella provincia. Un ruolo che si è consolidato negli anni grazie ad un continuo confronto con gli *stakeholder* volto ad identificare le priorità d'intervento e ad un rigore scientifico nella scelta dei progetti da finanziare.

È interessante osservare che l'adozione del Progetto Terrecablate da parte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena si inserisce nel quadro più generale di un intenso rapporto con gli *stakeholder*, volto a definire le linee programmatiche e le priorità strategiche di un'attività che rimane essenzialmente *granting*: se la Fondazione ha deciso di appoggiarlo con tanto impegno è perché le Istituzioni locali, l'Università, il sistema produttivo e la cittadinanza ne avvertivano le potenzialità e l'importanza.

La rilevanza rispetto alle esigenze e alle aspettative del territorio, per quanto necessaria, non è tuttavia sufficiente a garantire il finanziamento di un progetto. Terrecablate è stato pertanto sottoposto ad una rigorosa valutazione di merito volta a comprenderne la praticabilità, la sostenibilità e l'impatto: valutazione che è avvenuta nell'ambito di un bando annuale attraverso il quale la Fondazione sottopone le differenti domande di contributo ad un'analisi di tipo comparativo, al fine di operare una selezione che risponda a criteri di oggettività e trasparenza. Appena un terzo delle circa 3.000 domande presentate vengono effettivamente finanziate, ricevendo i 172 milioni di euro di contributi destinati a progetti terzi, che grazie alle quote di cofinanziamento obbligatorio attiveranno risorse per circa 460 milioni di euro.

È interessante osservare che il progetto di cablaggio della provincia non costituisce, per la Fondazione, un intervento puntuale e fine a sé stesso. Al contrario, si inserisce in una logica di ampio respiro che pone lo sviluppo economico ed in particolare gli interventi volti a realizzare un'articolata rete di infrastrutture al centro dell'attività erogativa. Sui complessivi 172 milioni di euro deliberati dalla Fondazione MPS a soggetti terzi nel corso

del 2007, 68 milioni sono destinati al settore sviluppo locale ed edilizia popolare. Si tratta dell'unico caso di una Fondazione di origine bancaria che pone tale capitolo al primo posto tra le voci di spesa, destinandovi il 39,5% delle risorse disponibili. La Fondazione MPS, tra l'altro, fa sviluppo locale nel senso proprio del termine, come si può notare analizzando la distribuzione delle risorse per tipologia di intervento: il 50% dei fondi assegnati a tale settore sono infatti destinati alla realizzazione di infrastrutture ed un ulteriore 31% alla loro gestione.

Nel complesso, comunque, il numero di interventi legati allo sviluppo locale resta piuttosto contenuto: 93 in tutto. In questo settore la Fondazione tende, infatti, a favorire pochi consistenti progetti dall'importo considerevole, invece che una pluralità di piccoli finanziamenti. Per gli interventi più importanti - tra cui appunto Terrecablate - vengono assunti impegni pluriennali.



## 5.4 Considerazioni conclusive

Come si è avuto modo di rilevare sia attraverso l'analisi e l'opera di "riclassificazione" degli oltre 25.000 interventi realizzati nel 2005 (come riportato nel secondo capitolo), che attraverso lo studio di alcuni casi esemplari e di buone prassi (capitolo 3) l'azione delle Fondazioni bancarie è decisamente qualcosa di più che un insieme parcellizzato di interventi.

In particolar modo, si è inteso dimostrare che le azioni specifiche a sostegno dello sviluppo locale, inteso come processo di crescita economico e sociale di circoscrutte aree territoriali fortemente connotate da filiere produttive di lunga tradizione e da un elevato grado di coesione e relazionalità, va ben oltre una serie di investimenti che ricadono, secondo le classificazioni dell'ACRI, sotto la voce "sviluppo locale" e che rappresentano il 6,9% del totale delle erogazioni annuali. Come ampiamente descritto nel secondo capitolo, gli investimenti per la crescita del territorio, delle sue comunità, del suo capitale sociale e delle sue imprese assorbono più di 560 milioni di euro, il 40% circa del totale delle erogazioni effettuate nel 2005.

La grande maggioranza degli investimenti si inserisce in un contesto organico di sviluppo, generando "aggiuntività" alle risorse già disponibili e messe in campo da altri attori locali, quindi attivando, il più delle volte, dei processi di crescita moltiplicativi.

La prassi, la progettualità messa in campo fino ad oggi, la crescente propensione ad essere *operating* e non solo *grant-making*, l'attenzione crescente a progetti che mescolino sostegno economico e miglioramento del contesto sociale e, ancor di più, del capitale sociale rimettono parzialmente in discussione alcuni stereotipi attraverso cui è descritto l'agire delle Fondazioni.

Se si guarda al di là e al di fuori delle fredde elencazioni di interventi finanziati e si prescinde dall'incasellamento - nei 20 settori ammessi dalla legge 153/1999 - dei molti interventi realizzati, ci si rende conto che il ruolo delle Fondazioni va oltre ciò che appare e che molto sta cambiando. Pertanto esse:

- non sono solo strumento di sostegno per lo sviluppo, ma compartecipi della crescita attraverso interventi diretti nelle fasi più complesse delle opere di progettazione (si veda a tale proposito il caso "*Masterplan di Porto Vecchio*" a Trieste);
- non sono erogatori di strumenti finanziari ma facilitatori del dialogo tra le Istituzioni locali e le Autonomie funzionali chiamate a gestire il territorio e programmarne gli interventi infrastrutturali (si veda a tale pro-

posito sia il caso del “*Masterplan di Porto Vecchio*” che quello di “*Terrecablate*” realizzato nella provincia di Siena);

- non sono solo, come vuole la letteratura in materia, rappresentanti di interessi diffusi, ma “*strutture del fare*”, in grado cioè di programmare e far realizzare interventi concreti di miglioramento del territorio;
- non sono erogatori di incentivi alle imprese e alle filiere produttive, ma pivot di uno sviluppo locale nel senso più classico e ampio del concetto, ovvero capaci di operare nella dimensione locale agendo su molte leve: esse dunque operano in secondo uno schema che oltre a prevedere il sostegno al tessuto produttivo contempla anche interventi di miglioramento del contesto sociale e urbano in cui esso agisce, consentendo investimenti nel capitale umano, nelle reti materiali e immateriali e in strumenti di mutualità operanti a livello micro (sostegno a categorie deboli o sostegno a famiglie lavoratrici in un’ottica di *welfare community* efficiente) (come mostra ad esempio il caso di “*The Gate*” realizzato a Torino);
- non sono casse di accoglienza degli interventi più vari, spesso disarticolati, ma strumento di realizzazione “dell’utilità sociale” nello spirito della legge 153/1999, dunque determinate non a sostenere un vago e diffuso interesse pubblico, ma a dare soddisfazioni a bisogni concreti (come mostrano tutti i casi di buona prassi analizzati nella terza parte di questo documento).

Tutto ciò fa delle Fondazioni non una struttura statica sempre uguale a se stessa, ma uno strumento flessibile, in grado di operare, nella grande maggioranza dei casi, con una visione aperta di ciò che è sviluppo e del rapido mutamento degli scenari in cui esso agisce (per cui sono necessarie prassi e strumenti modificabili nel tempo).

Non mancano le criticità, anzi molto può e deve essere migliorato. Possono essere migliorati i criteri di selezione degli interventi, gli strumenti di analisi per comprendere i fabbisogni del territorio, gli strumenti di raccolta dei dati e delle informazioni per la pianificazione degli interventi, l’identità fondazionale ed il modo con cui tali strutture dialogano con i territori di appartenenza, così come può essere ampliato e modernizzato l’insieme degli strumenti con cui si agisce, in particolare a favore delle imprese.

Vi è però soprattutto da chiedersi dove volge il futuro delle Fondazioni. I dati raccolti, soprattutto sul campo, mostrano che il loro l’agire dovrebbe tradursi, per quanto possibile:

- in una sempre più intensa rappresentanza e comprensione degli interes-

si prioritari degli *stakeholder*, avviando in questo modo un piano di azione che parta dalle esigenze del territorio, da piani condivisi di sviluppo e quindi non si risolva in un insieme di erogazioni;

- nella crescente qualità degli interventi elaborati da terzi applicando analisi *ex ante* ed *ex post* per gli investimenti di maggiore portata;
- in un ruolo di stimolo nei confronti dei decisori politici, proponendo, con un ruolo *super partes*, soluzioni a frequenti situazioni di *empasse* che si determinano a livello locale.

Guidare tali strutture su questo sentiero virtuoso spetta non agli *stakeholder* o agli attori che a vario titolo intervengono nel contesto locale, ma è prerogativa di chi direttamente nelle Fondazioni opera, ovvero nella classe dirigente che in esse si è formata. Lo sforzo non è indifferente, ma il buon percorso fino ad oggi effettuato indica buone possibilità di successo.



## NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

### **Periodo di riferimento dei dati**

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto sono stati rilevati con riferimento a periodi e scadenze non sempre uguali tra loro, in relazione alla diversità delle fonti, delle modalità e degli strumenti di rilevazione, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di basare l'analisi su dati riguardanti l'intero universo di riferimento.

Si sono adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2006;
- l'analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevata a fine settembre 2007;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2006;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2006.

### **Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie**

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili, cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi tenden-

zionalmente di uguale numerosità: fondazioni piccole (18 Fondazioni), medio-piccole (17), medie (18), medio-grandi (17), grandi (18).

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese utilizzate dall'ISTAT: Nord ovest, Nord est, Centro, Mezzogiorno (Sud ed Isole)<sup>1</sup>.

### **Criteri di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico**

I dati di bilancio che vengono presentati nel dodicesimo rapporto sono stati riclassificati, secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'espone tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro riepilogativo di seguito riportato.

---

<sup>1</sup> Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:

- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico dell'12° Rapporto sulle Fondazioni Bancarie (B)

(A)	(B)
<b>ATTIVO</b>	<b>ATTIVO</b>
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	Attività finanziarie:
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	<i>partecipazioni nella conferitarie</i>
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	partecipazioni in altre società
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita)	<i>strumenti finanziari</i>
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	Crediti, ratei e risconti attivi
5) Disponibilità liquide	Disponibilità liquide
6) Altre attività	Altre attività
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>Totale dell'attivo</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L. 266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
<b>Totale del passivo</b>	<b>Totale del passivo</b>

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico dell'12° Rapporto sulle Fondazioni Bancarie

(A) <b>CONTO ECONOMICO</b>	(B) <b>CONTO ECONOMICO</b>
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;
2) Dividendi e proventi assimilati;	Dividendi e proventi assimilati;
3) Interessi e proventi assimilati;	Interessi e proventi assimilati;
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;	Risultato della gestione di strumenti finanziari
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9) Altri proventi	Altri proventi
	<b>Totale proventi ordinari</b>
10) Oneri	Oneri di funzionamento
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	<i>di cui per gli organi statutari</i>
	<b>Margine Lordo</b>
13) Imposte	Imposte
6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	Saldo gestione straordinaria
11) Proventi straordinari	
12) Oneri straordinari	
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b> <b>Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:</b> <b>Accantonamenti al Patrimonio:</b>
Copertura disavanzi pregressi	
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	<b>Attività istituzionale:</b>
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	d) Accantonamento al volontariato L.266/91
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
<b>Avanzo (disavanzo) residuo</b>	<b>f) Avanzo (disavanzo) residuo</b>
Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	<b>g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti</b>
	<b>Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)</b>



Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economicopatrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

I proventi ordinari non includono le plusvalenze conseguite per la cessione di partecipazioni nelle Società conferitarie. Inoltre sono al netto delle trattenute operate alla fonte.

I valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili, risultanti dai bilanci.

Gli Accantonamenti alla Riserva obbligatoria includono anche gli eventuali accantonamenti effettuati a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.



## APPENDICE

**NORMATIVA**



## **NORMATIVA PRIMARIA**



DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente<sup>1</sup>)

**Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461<sup>2</sup>.**

### Art. 1 *Definizioni*

1. Nel presente decreto si intendono per:

a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356;

c-bis. "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali<sup>3,4</sup> [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400]<sup>5</sup>;

<sup>1</sup> Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-nonies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

<sup>2</sup> Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.

<sup>3</sup> L'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testo dell'abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompreso tra i settori ammessi anche "la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità".

<sup>4</sup> L'art. 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "società pubblica di progetto", al comma 2 stabilisce che "Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie" e al comma 6 che "La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore". I predetti comma hanno riportato rispettivamente il comma 2 e 6 dell'art. 5ter del D. Lgs. n. 190/2002, inserito dal D. Lgs. n. 189/2005, decreti entrambi abrogati dall'art. 256 del D. Lgs. 163/2006.

<sup>5</sup> Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

d. “Settori rilevanti”: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque<sup>6</sup>;

e. “Autorità di Vigilanza”: l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f. “Società Bancaria Conferitaria”: la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g. “Società Conferitaria”: la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di

fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i. “Partecipazione Indiretta”: la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j. “Conferimenti”: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k. “Fondi Immobiliari”: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l. “Direttiva del 18 novembre 1994”: la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante “Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi”, adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

<sup>6</sup> Lettera prima sostituita dall'art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall'art. 39, comma 14-nonies del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.



## TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

### Art. 2

#### *Natura e scopi delle Fondazioni*

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale<sup>7</sup>.

### Art. 3

#### *Modalità di perseguimento degli scopi statutari*

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o

indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali<sup>8</sup> e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

### Art. 4

#### *Organi*

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approva-

<sup>7</sup> Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

<sup>8</sup> Le parole “, delle imprese sociali” sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

zione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione]<sup>9</sup>, fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle Fonda-

zioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle Fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo<sup>10</sup>;

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'artico-

<sup>9</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede *"una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali"*.

<sup>10</sup> Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

lo 10, comma 3, lettera e)<sup>11</sup> di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o con-

trollo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria<sup>12</sup>.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione<sup>13</sup>.

## Art. 5

### *Patrimonio*

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità<sup>14</sup>. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione,

<sup>11</sup> Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.<sup>12</sup> Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2001 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in vigore dal 1° gennaio 2004.

<sup>13</sup> Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

<sup>14</sup> Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 201, n. 448.

ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

#### Art. 6

##### *Partecipazioni di controllo*

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della

maggioranza degli amministratori;

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

*5-bis.* Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato<sup>15</sup>.

#### Art. 7

##### *Diversificazione del patrimonio*

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

<sup>16</sup> Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le Fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali<sup>17</sup>.

## Art. 8

### *Destinazione del reddito*

1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;

b. oneri fiscali;

c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

e-bis acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la Fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole<sup>18</sup>;

f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in

<sup>17</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

<sup>18</sup> Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

#### Art. 9

##### *Bilancio e scritture contabili*

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla

valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

#### Art. 10

##### *Organi, finalità e modalità della vigilanza*

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

### 3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]<sup>19</sup> aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversi-

ficazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

<sup>19</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

#### Art. 11

##### *Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza*

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comi-

tato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità]<sup>20</sup>, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

<sup>20</sup> L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.



## TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

### Art. 12

#### *Disposizioni varie di carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.

2. *Abrogato* [Alle Fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle Fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.]<sup>21</sup>.

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma 1<sup>22</sup> si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a Fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente

<sup>21</sup> Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

<sup>22</sup> Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004.

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle Fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

#### Art. 13 *Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005<sup>23</sup>. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realiz-

zate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

### TITOLO III<sup>24</sup> **REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI**

#### Art. 14

#### *Soggetti e oggetto degli scopori*

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia ban-

<sup>23</sup> Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

<sup>24</sup> A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

caria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

#### Art. 15 *Scissione*

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

#### Art. 16 *Assegnazione*

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo

comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

#### Art. 17

##### *Cessione diretta*

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

#### Art. 18

##### *Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari*

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista

all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

#### Art. 19

##### *Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni*

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fonda-

zioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

#### Art. 20

##### *Permuta di beni immobili*

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

#### Art. 21

##### *Valutazione dei beni e delle partecipazioni*

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non stru-

mentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

### **TITOLO IV<sup>25</sup>**

### **DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI**

#### Art. 22

##### *Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti,

<sup>25</sup> A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3

dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

#### Art. 23

##### *Operazioni di concentrazione non strutturale*

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in mate-

ria bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni del-

l'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

#### Art. 24

##### *Regime speciale ai fini delle imposte indirette*

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### Art. 25

##### *Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio*

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione<sup>26</sup>.

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di

<sup>26</sup> Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1<sup>27</sup>.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58<sup>28</sup>.

Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1<sup>29</sup>.

[A partire dal 1° gennaio 2006 la Fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il

30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle Fondazioni di cui al comma 3-bis]<sup>30</sup>.

3-bis. Alle Fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse Fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto<sup>31</sup>.

#### Art. 26

*Coordinamento con la direttiva  
del Ministro del Tesoro  
del 18 novembre 1994.*

Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previ-

<sup>27</sup> Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

<sup>28</sup> Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

<sup>29</sup> Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

<sup>30</sup> Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

<sup>31</sup> Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.



ste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

#### Art. 27

##### *Partecipazione al capitale della Banca d'Italia*

Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

- abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
- operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due

province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

- prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

#### Art. 28

##### *Disposizioni transitorie*

Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è consi-

derato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

- convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

- emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto

delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto<sup>32</sup>.

Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

## Art. 29

### *Disposizione finale*

Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto

<sup>32</sup> L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30  
*Abrogazioni*

Sono abrogati:

- a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
- b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

Art. 31  
*Copertura finanziaria*

Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

**“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999*

#### Art. 1.

##### *Ambito della delega*

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

#### Art. 2.

##### *Regime civilistico degli enti*

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l’equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente stru-

mentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano

efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le Fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno

altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

### Art. 3.

#### *Regime tributario degli enti*

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da

imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

#### Art. 4.

##### *Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice

civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

#### Art. 5.

##### *Regime fiscale degli scorpori*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimen-

to immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare

sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Art. 6.

##### *Disciplina fiscale delle ristrutturazioni*

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non



superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il dis-

avanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

*Partecipazioni al capitale  
della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli

enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.

Art. 8.

*Copertura finanziaria*

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

**Legge-quadro sul volontariato**  
*Gazzetta Ufficiale del 22.8.1991*  
n. 196

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Omissis*

Art. 15.

*Fondi speciali presso le regioni*

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello

stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Omissis*



## **NORMATIVA SECONDARIA**



DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

**Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie.**

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004*

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

VISTE le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

VISTO l'articolo 39, comma 14-  
onies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

VISTA la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;

VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

**ADOPTA**

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.

2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

**Art. 2.**

*Attività istituzionale*

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della Fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della Fondazione.

2. Le Fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevan-

ti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della Fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le Fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle Fondazioni vincolate dalla legge.

### Art. 3.

#### *Organo di indirizzo*

1. Gli statuti delle Fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i

quali operano nei settori di intervento della Fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regola i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.

4. Nelle Fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

### Art. 4.

#### *Incompatibilità*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono rico-



prire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delle Fondazioni non possono essere destinatari di attività delle Fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

#### Art. 5.

##### *Il patrimonio*

1. Le Fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

#### Art. 6.

##### *Partecipazioni bancarie di controllo*

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più Fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le Fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla

data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le Fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle Fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le Fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico revisionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

DECRETO del Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## **Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2003.**

*Publicato in Gazzetta Ufficiale  
n. 75 del 30 marzo 2004*

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.461, recante delega al governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n.461;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ora Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

VISTO il provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;

VISTO il decreto 26 marzo 2002 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla ricerca per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.80 del 5 aprile 2002;

VISTO il decreto 27 marzo 2003 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.78 del 3 aprile 2003;

CONSIDERATA la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura ammessa;

CONSIDERATA l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano pre-

senti disavanzi pregressi, le Fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

## DECRETA

### Art. 1

1. Nella relazione del bilancio d'esercizio 2003 le Fondazioni bancarie osservano le riposizioni di cui al provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, è determinato, per l'esercizio 2003, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le Fondazioni ban-

carie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

### Art. 2

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le Fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

**Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.**

IL MINISTRO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee

ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni;

#### EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle Fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione;

b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9,

comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della Fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

#### 1. *Redazione del bilancio*

1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

1.3 Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

## 2. *Principi di redazione del bilancio*

2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione.

Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

## 3. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.

3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.

3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.

3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente

rende non comparabili le voci del conto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

## 4. *Gestioni patrimoniali individuali*

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della Fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il

valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

### 5. Immobilizzazioni

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.

5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla Fondazione.

5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla Fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.

5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

### 6. Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla Fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della Fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

### 7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

## 8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

## 9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo

esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

## 10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilan-



ci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le Fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

## 11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta

avente corso legale nello Stato;

b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di

mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni

e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;

p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;

le misure organizzative adottate dalla Fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

q) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La Fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

## 12. *Relazione sulla gestione*

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

a) relazione economica e finanziaria;

b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

a) la situazione economica e finanziaria della Fondazione;

b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;

c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla Fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";

b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

c) l'attività di raccolta fondi;

d) gli interventi realizzati direttamente dalla Fondazione;

e) l'elenco degli enti strumentali cui la Fondazione partecipa, separando

quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla Fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle Fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della Fondazione;

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla Fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della Fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statuari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

### 13. Pubblicità

13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano

depositate presso la sede della Fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

#### 14. *Disposizioni finali*

14.1 Le Fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sotto-voce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della Fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La Fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la Fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

*Il Ministro: Visco*

**Allegato A - Schema dello stato patrimoniale**

<b>ATTIVO</b>		<b>t</b>	<b>t-1</b>
<b>1</b>	Immobilizzazioni materiali e immateriali	.....	.....
	a) beni immobili	.....	.....
	di cui:		
	- beni immobili strumentali	.....	.....
	b) beni mobili d'arte	.....	.....
	c) beni mobili strumentali	.....	.....
	d) altri beni	.....	.....
<b>2</b>	Immobilizzazioni finanziarie:	.....	.....
	a) partecipazioni in società strumentali	.....	.....
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo	.....	.....
	b) altre partecipazioni	.....	.....
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo	.....	.....
	c) titoli di debito	.....	.....
	d) altri titoli	.....	.....
<b>3</b>	Strumenti finanziari non immobilizzati:	.....	.....
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	.....	.....
	b) strumenti finanziari quotati	.....	.....
	di cui:		
	- titoli di debito	.....	.....
	- titoli di capitale	.....	.....
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	.....	.....
	c) strumenti finanziari non quotati	.....	.....
	di cui:		
	- titoli di debito	.....	.....
	- titoli di capitale	.....	.....
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	.....	.....
<b>4</b>	Crediti	.....	.....
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	.....	.....
<b>5</b>	Disponibilità liquide	.....	.....
<b>6</b>	Altre attività	.....	.....
	di cui:		
	- attività impiegate nelle imprese	.....	.....
	- strumentali direttamente esercitate	.....	.....
<b>7</b>	Ratei e risconti attivi	.....	.....
<b>Totale dell'attivo</b>		.....	.....

PASSIVO		t	t-1
<b>1</b>	Patrimonio netto:	.....	.....
	a) fondo di dotazione	.....	.....
	b) riserva da donazioni	.....	.....
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze	.....	.....
	d) riserva obbligatoria	.....	.....
	e) riserva per l'integrità del patrimonio	.....	.....
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo	.....	.....
	g) avanzo (disavanzo) residuo	.....	.....
<b>2</b>	Fondi per l'attività d'istituto:	.....	.....
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni	.....	.....
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	.....	.....
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	.....	.....
	d) altri fondi	.....	.....
<b>3</b>	Fondi per rischi e oneri	.....	.....
<b>4</b>	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	.....	.....
<b>5</b>	Erogazioni deliberate:	.....	.....
	a) nei settori rilevanti	.....	.....
	b) negli altri settori statutari	.....	.....
<b>6</b>	Fondo per il volontariato	.....	.....
<b>7</b>	Debiti	.....	.....
	di cui:	.....	.....
	esigibili entro l'esercizio successivo	.....	.....
<b>8</b>	Ratei e risconti passivi	.....	.....
	<b>Totale del passivo</b>		

**CONTI D'ORDINE***Beni di terzi**Beni presso terzi**Garanzie e impegni**Impegni di erogazione**Rischi**Altri conti d'ordine*

**Allegato B - Schema del conto economico**

	<b>t</b>	<b>t-1</b>
<b>1</b> Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	.....	.....
<b>2</b> Dividendi e proventi assimilati:	.....	.....
a) da società strumentali	.....	.....
b) da altre immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
c) da strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
<b>3</b> Interessi e proventi assimilati:	.....	.....
a) da immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
b) da strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
c) da crediti e disponibilità liquide	.....	.....
<b>4</b> Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
<b>5</b> Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	.....	.....
<b>6</b> Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
<b>7</b> Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	.....	.....
<b>8</b> Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	.....	.....
<b>9</b> Altri proventi:	.....	.....
di cui:		
- contributi in conto esercizio	.....	.....
<b>10</b> Oneri:	.....	.....
a) compensi e rimborsi spese organi statutari	.....	.....
b) per il personale	.....	.....
di cui:		
- per la gestione del patrimonio	.....	.....
c) per consulenti e collaboratori esterni	.....	.....
d) per servizi di gestione del patrimonio	.....	.....
e) interessi passivi e altri oneri finanziari	.....	.....
f) commissioni di negoziazione	.....	.....
g) ammortamenti	.....	.....
h) accantonamenti	.....	.....
i) altri oneri	.....	.....
<b>11</b> Proventi straordinari	.....	.....
di cui:		
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	.....	.....
<b>12</b> Oneri straordinari	.....	.....
di cui:		
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	.....	.....

		t	t-1
13	Imposte	.....	.....
	<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	.....	.....
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria	.....	.....
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:	.....	.....
	a) nei settori rilevanti	.....	.....
	b) negli altri settori statutari	.....	.....
16	Accantonamento al fondo per il volontariato	.....	.....
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:	.....	.....
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	.....	.....
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	.....	.....
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	.....	.....
	d) agli altri fondi	.....	.....
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	.....	.....
	<b>Avanzo (disavanzo) residuo</b>	.....	.....



TESTO DEL DECRETO  
8 ottobre 1997

**Modalità per la costituzione dei  
fondi speciali per il volontariato  
presso le regioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO  
di concerto con  
IL MINISTRO  
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi centri di servizio possano

essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

*Destinazione delle somme*

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per

il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

#### Art. 2.

##### *Fondo speciale presso ogni regione*

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza

degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3.

Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Gli enti e alle casse di cui all'art.

1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno o tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

### Art. 3.

#### *Centri di servizio*

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegan-

do lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica

c) costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art.

2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

#### Art. 4.

##### *Compiti dei centri di servizio*

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

# Art. 5.

## *Funzionamento dei centri di servizio*

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

# Art. 6.

## *Disposizioni transitorie*

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione,

all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

# Art. 7.

## *Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991*

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997



## **ALTRA NORMATIVA**





**SENTENZA N. 301  
ANNO 2003  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze

dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanino per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle Fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordinaria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le

ordinanze di remissione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti - tra gli ammessi - ogni tre anni dalle singole Fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le Fondazioni indirizzino la loro attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-*bis* della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifiche così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle Fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle

stesse Fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle Fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro - ad avviso ancora del rimettente - l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi - e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità - rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di associazione dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost., nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto comma,

Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

B) Una seconda questione - sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 - riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. - che riserva al Parlamento l'attività legislativa - comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale esaminata *sub A*).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali - ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle Fondazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le Fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente - secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della Fondazione.

L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuovamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata comunque trasfusa

nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.

Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria - il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole - ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la Fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazione; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.

La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che «una società bancaria o capogruppo

bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La disposizione sarebbe - ad avviso del rimettente - irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle Fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.

F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle Fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle Fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia (Reg.

ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 Fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF - Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 Fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle Fondazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione - quanto al regime delle incompatibilità personali - tra le Fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le Fondazioni che tali partecipazioni hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse Fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo bancario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle Fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l'Avvocatura eccepisce la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle Fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori.

Ulteriore eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 in

quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma - diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più Fondazioni sia in concreto accertato.

Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di specifiche ragioni di illegittimità costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblicistica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle Fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei preesistenti enti pubblici.

Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - attributivo della piena autonomia gestionale e statutaria delle Fondazioni bancarie - sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle Fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confronti delle collettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statale e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta coerenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della declaratoria di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo - ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomie, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere il diritto di costituire Fondazioni o altre persone giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne Fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.

Le Fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presenza dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle Fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.

Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e

cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle Fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguardano infatti - ad avviso dell'Avvocatura - il regime delle Fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle Fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le Fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le Fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbe anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate - ad avviso ancora dell'Avvocatura - non riguarderebbero la capacità delle persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo



della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate - va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle Fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato - a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Il giudice rimettente - dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi - ripercorrendo l'*iter* argomentativo seguito nella precedente ordinanza di rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro

nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera l), della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le Fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998 fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle Fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti - quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private - ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata - ad avviso del rimettente - nep-



pure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle Fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre Fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette Fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire - in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche - che l'analogo regime introdotto per le Fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali Fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della "piena autonomia statutaria e gestionale" delle Fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione

degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera *h*).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle Fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte*: art. 4, lettera *g*), nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)».

Proprio in tale previsione si sostanzerebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarsi, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera *i*), della legge delega, sono comunque preordinati a verificare «il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico.

Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle - sole - norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare - secondo il giudice *a quo* - che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.

L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle Fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle Fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sarebbero, poi, rinvenibili - ad avviso sempre del rimettente - in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.

L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio,

con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 Fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle Fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle Fondazioni bancarie.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,

rapresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Le norme impugunate modificano, in più punti, la disciplina delle Fondazioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate

Fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più Fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle Fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle Fondazioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto - a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette Fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo dell'assenza - nelle ordinanze di rimessione - di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle Fondazioni,

dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di rimessione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle Fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEF, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle Fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle Fondazioni.

E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorsa l'origine delle Fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione).

Passando all'esame delle singole questioni, deve dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impugunate, modificando il decreto legislativo n. 153 del 1999,

contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle Fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costituzionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le Fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate - che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica - non sono in alcun modo limitative della libertà di autodeterminazione delle stesse Fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività.

Quanto alle altre censure di incostituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle Fondazioni di pubbliche funzio-

ni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpretazione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle Fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natura privata delle Fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle Fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che - come precisato dalla parte pubblica - non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle Fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle Fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli - tra gli ammessi - scelti ogni tre anni dalle singole Fondazioni in numero non superiore a tre.

Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.

La censura è infondata.

La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare

l'eccessiva dispersione dell'attività delle Fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle Fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse - riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le Fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» - di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le Fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle Fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le Fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse».

Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le Fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle Fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto, nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis*, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle Fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle Fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle Fondazioni.

8. - La questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.

Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le Fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle Fondazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.

Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle Fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.

Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata

presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole Fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi designati quali componenti dell'organo di indirizzo.

Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati.

Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le Fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.

Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto

l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le Fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle Fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle Fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle Fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.

Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello - ipotizzato dal rimettente - limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4,

comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.

In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'ecceputa irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle Fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.

È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.

In proposito, non può dubitarsi che



lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le Fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza ricomprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo» debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina previgente.

Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una Fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto,

ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più Fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse Fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.

Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione.

Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di Fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.

S'intende, allora, come presupposto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più Fondazioni. Senza, ripetersi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più Fondazioni la ricorren-

za in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.

Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più Fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11 della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle Fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle Fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiarare l'infondatezza nei termini che seguono.

La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie

relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.

S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle Fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle Fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.

Per le altre Fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censurabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle Fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrante nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle Fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153

del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di rimessione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.

Nel merito la questione è fondata.

In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), assegna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle Fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera h).

L'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente,

quanto ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considerare che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle Fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.

S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera i), della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impugnate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.

Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.

Le due norme impuginate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

- dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;

- degli artt. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decre-

to legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente  
Annibale MARINI, Redattore  
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere  
F.to: FRUSCELLA

**SENTENZA N. 300  
ANNO 2003  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera d); 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

**RITENUTO IN FATTO**

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle Fondazioni «bancarie», in particolare indirizzandone l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un crite-

rio sulla definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una Fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dimissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò - precisa la Regione Marche - in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle Fondazioni bancarie, non essendo portato a definitivo compimento il processo di progressiva trasformazione delle Fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle Fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo - «transitorio» - di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle Fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dimissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle Fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-Fondazioni (sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995).

Non essendosi dunque verificate le condizioni della trasformazione, la disciplina delle Fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia.

Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omisso medio* ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato.

Strettamente conseguente alla suddetta censura è la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza - attualmente, al Ministro competente - una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente intro-

dotta (così nel comma 1, quanto ai «settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le Fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto le Fondazioni costituiscono «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto alle «casce di risparmio», poiché le Fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo

comma, della Costituzione), e, dall'altro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le Fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare - per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» - affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore - quello delle casce di risparmio - di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impugunate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.

Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi

campi di intervento nei quali è dato alle Fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolinea il resistente, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle Fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle Fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio

rispetto alla portata innovativa del riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di Fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le Fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente - da ultimo appunto con la disciplina in questione - sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le Fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle Fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente - prosegue la Regione - si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle Fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le Fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in settori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.



Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle Fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle Fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le Fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le Fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regola-

mentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono incostituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 11 della legge n. 448 del 2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione

Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casse di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità [...] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le Fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la Fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sentenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione delle Fonda-

zioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che - con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle Fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti - comunque afferma che le Fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle Fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le Fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di suppellettile rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle Fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casse di risparmio», essendo in definitiva le Fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle Fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione della potestà di disciplinare le

attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste - non lo Stato - essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle Fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le Fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la normativa impugnata non potrebbe essere reputata indegne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che - secondo quanto sopra detto - non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetiche a quelle che la Regione fa valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il riconoscimento alle Fondazioni di una

«piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle Fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-Fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le Fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di modificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò - si aggiunge - è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale - così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) - e, dall'altro, la normativa comunitaria - nella definizione di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici -.

La ricorrente sostiene dunque (a)

che le Fondazioni non costituiscono veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.

Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugnate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «conferitarie», le Fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omonima *ex art. 117*, terzo comma, della Costituzione rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate, altresì le corrispondenti Fondazioni bancarie, e che lo Stato è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono evidentemente

carattere di estremo dettaglio e regolano l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle Fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le Fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle Fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvisabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di risparmio [e] aziende di credito a

carattere regionale», nel perdurante periodo transitorio, in cui le Fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di Fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle Fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di

una Fondazione; «periodo transitorio», in relazione alle prescritte dismissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle Fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia - quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di Fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe altresì dalla circostanza che tali Fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legislazione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza - attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze - una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le Fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione - tradizionale per le Casse di risparmio - nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza intrusioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento,

uno stretto legame sostanziale tra «soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero - soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 - concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera c)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riassuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 163 del

1995, potevano considerarsi quali elementi costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrarne l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurne la consistenza a non più del cinquanta per cento del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conseguente decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi - quali enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie - cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «Fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle Fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statuari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in Fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statuari (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque



anche le società bancarie conferitarie, sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le Fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente, nella Fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le Fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «Fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più - a differenza

degli originari «enti pubblici conferenti» - elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le Fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti.

Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di Fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle «casce di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della



Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - È bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio, con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato

venir meno, in concreto, del vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoriamente attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che - si aggiungeva in quella circostanza - con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatisi nella generalità dei casi, a norma della lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Senonché il valore di queste considerazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti - Fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa per

gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale, ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione il cui completamento è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a

situazioni particolari (si vedano il comma 1-*bis* dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-*bis* dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali Fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì valere, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le Fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le moda-

lità di esercizio delle funzioni in questione. Le Fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili.

Questo modo di ragionare presuppone che le Fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle Fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano - anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione - le Fondazioni di origine bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle Fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro soggetto dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nel-

l'ambito delle proprie competenze per disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

#### PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

*dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente  
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore  
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere  
F.to: FRUSCELLA

COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002  
C (2002) 3118 def.

**DECISIONE DELLA  
COMMISSIONE  
del 22.08.2002  
RELATIVA ALLE MISURE  
FISCALI PER LE FONDAZIONI  
BANCARIE  
cui l'Italia ha dato esecuzione**

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)

(Il testo in lingua italiana  
è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**LA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la  
Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati,  
conformemente a detto articolo, a presentare osservazioni e viste le osservazioni trasmesse<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

**I. Procedimento**

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la Commissione, dopo aver ricevuto un'interrogazione parlamentare in argomento, ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni per valutare la portata e gli effetti della legge

23 dicembre 1998, n. 461 (in prosieguo "legge 461/98"). Con lettere datate 24 giugno e 2 luglio 1999 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni sulla legge succitata e sul conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo "decreto 153/99"). Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione, con lettera del 23 marzo 2000, ha avvisato le autorità italiane che la legge e il decreto succitati potevano contenere elementi di aiuto e le ha invitate a non dare esecuzione alle misure di cui trattasi. Con lettera del 12 aprile 2000 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver sospeso l'applicazione delle misure. Ulteriori informazioni sono state fornite alla Commissione con lettera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000 la Commissione ha informato il governo italiano della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

3. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>2</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare eventuali osservazioni sulle misure di cui trattasi.

4. La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati, che il 18 giugno 2001 ha trasmesso alle autorità italiane fornendo loro l'occasione di replicare. Le osservazioni delle autorità italiane sono pervenute con lettera del 25 luglio 2001.

<sup>1</sup> GU, C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

<sup>2</sup> Cfr. nota 1.

## II. Descrizione dettagliata dell'aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono le seguenti agevolazioni fiscali a beneficio delle Fondazioni bancarie:

(1) Le Fondazioni che adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto si considerano enti non commerciali (articolo 12, comma 1 del decreto 153/99). Dette Fondazioni beneficiano quindi della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 per gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati (articolo 12, comma 2 del decreto 153/99).

(2) Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in società bancarie non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), se il trasferimento è effettuato dalle Fondazioni o dalle società alle quali le fondazioni hanno conferito le loro partecipazioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Questa misura si applica se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 13 del decreto 153/99).

(3) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali beni e partecipazioni non strumentali all'attività bancaria, conferiti a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocessi all'ente conferente. Applicazione in misura fissa di determinate imposte indirette (articolo 16, commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del decreto 153/99).

(4) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia conferite a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocesse all'ente conferente (articolo 27, comma 2 del decreto 153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono agevolazioni fiscali anche per le operazioni di fusione e ristrutturazione di banche. Le misure di cui sono beneficiarie le banche sono oggetto della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietà dello Stato che non avevano la forma di società per azioni sono state gradualmente trasformate - obbligatoriamente nel 1993 - in società per azioni. Le loro azioni sono state o collocate sul mercato, o assegnate ad enti senza scopo di lucro, denominati "Fondazioni bancarie". Le misure di cui al punto 5, numero (2), definiscono le condizioni alle quali le Fondazioni possono trasferire, entro un periodo di quattro anni, le partecipazioni da esse ancora detenute in società bancarie. Le Fondazioni sono tenute a rinunciare, alla fine, al controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218 ha definito un apposito regime tributario per le operazioni con le quali le Fondazioni bancarie che detenevano la proprietà o il controllo delle società bancarie nuovamente costituite conferivano determinati cespiti alle banche. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) hanno per oggetto i medesimi cespiti e definiscono le condizioni alle quali essi possono essere retrocessi alle Fondazioni bancarie.

9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle Fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:

- La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle Fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.

- Benché le Fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge, che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

- Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azioniste di altre imprese, le Fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le Fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le Fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei quali esse operano.

- Le autorità italiane affermano che

le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle Fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle Fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

### III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi in discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto alle Fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partici-  
 pa-

zioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concesse alle Fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le Fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.

14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e Fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle Fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le Fondazioni hanno il diritto e l'obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva agevolazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prender-

la in considerazione - sia pure indirettamente - nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa<sup>3</sup>. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: *“perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo”*<sup>4</sup>. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

#### IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del procedimento, il governo italiano ha replicato che le Fondazioni bancarie non possono essere considerate “imprese” ai fini delle regole di concorrenza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (“decreto 356/90”) ha stabilito precisi limiti

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

<sup>4</sup> Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

all'attività delle Fondazioni, che devono agire nell'interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle Fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un'attività economica<sup>5</sup>.

19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L'articolo 1, lettera d), indica i settori ("*settori rilevanti*") nei quali le Fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. L'articolo 6, comma 1, specifica che le Fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti ("*imprese strumentali*"). L'articolo 3, comma 2, vieta alle Fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le imprese strumentali devono avere un campo d'attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della Fondazione e non possono seguire una politica puramente "commerciale".

20. Di fatto, le Fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di

utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: "*Le casse maladie e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall'importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un'attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato*"<sup>6</sup>. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le Fondazioni.

21. Le Fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le Fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche<sup>7</sup>. Inoltre, il decreto 153/99

<sup>5</sup> Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV/Staatssecretaris van Financiën*, Racc. I-0745, punto 15.

<sup>6</sup> Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

<sup>7</sup> GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75).



stabilisce che l'incarico di amministratore della Fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le Fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione.

23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle Fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle Fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.

25. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni

detenute da Fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle Fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle Fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le Fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle Fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.

26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

28. Inoltre, le misure in questione non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle Fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, le neutralità fiscali non è un'esenzione fiscale: l'onere fiscale è

trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che - nelle fattispecie previste dal diritto tributario - dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle Fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).

30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della Fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle Fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.

31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla Fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle Fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato.

Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8% dei progetti finanziati dalle Fondazioni sono realizzati nella regione in cui la Fondazione stessa ha sede. Le Fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

## **V. Valutazione delle misure**

### **La disciplina delle Fondazioni bancarie**

33. Le Fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni, la redditività dei patrimoni e 8 l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministra-

tive che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della Fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, essa può disporre la liquidazione della Fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della Fondazione<sup>8</sup>. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le Fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "*settori ammessi*". L'elenco dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)<sup>9</sup>. Tali settori si sud-

dividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e promozione di attività culturali<sup>10</sup>. Tuttavia, le Fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti "settori rilevanti". Per "settori rilevanti" si intendono i "settori ammessi" nei quali ciascuna Fondazione sceglie concretamente di operare. Le Fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l'ambito privilegiato di attività delle Fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.

35. I "settori rilevanti" delimitano anche l'ambito nel quale le Fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L'articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le Fondazioni bancarie possono esercitare

<sup>8</sup> La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

<sup>9</sup> La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le Fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.

<sup>10</sup> Nell'area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L'area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L'articolo 3, comma 2, specifica che le Fondazioni bancarie non possono finanziare o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L'articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una Fondazione:

(a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

(b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

(c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le Fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro

anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le Fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le Fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle Fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le Fondazioni bancarie non

possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle Fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le Fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le Fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti locali devono nominare la maggioran-

za dei membri dell'organo di indirizzo delle Fondazioni.

### Attività economica

42. In sintesi, l'attività delle Fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

#### *Gestione ed investimento del patrimonio*

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Le Fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore<sup>11</sup>. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle

<sup>11</sup> La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra Fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

44. La gestione del patrimonio delle Fondazioni - se vi provvede la Fondazione stessa<sup>12</sup> non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi<sup>13</sup>. La Commissione ritiene che tali principi siano

pertinenti al fine di stabilire se le Fondazioni esercitino un'attività economica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della Fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle Fondazioni.

*L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale*

46. Il reddito che le Fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad erogare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le Fondazioni non possono ricevere

<sup>12</sup> La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle Fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio - SGR*). Così facendo le Fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La Fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la Fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

<sup>13</sup> Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspecteur der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e Pistre* (cfr. sopra, punto 19), si può affermare che questo tipo di attività “*svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale*”, “*si fonda sul principio della solidarietà*” e “*non ha alcuno scopo di lucro*”. Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle Fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le Fondazioni stesse possano ottenere: le Fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le Fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

*L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di “imprese strumentali”.*

48. Le Fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge. Si tratta dei

casi delle Fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei “settori rilevanti” o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette “*imprese strumentali*”). In ogni caso né le Fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare “attività economiche”, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, “*la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato*”<sup>14</sup>. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica<sup>15</sup>. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge - istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie sociali deboli - è possibile incontrare operato-

<sup>14</sup> Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

<sup>15</sup> Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

ri che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di contributi a fondo perduto, per la quale non esiste un "mercato", l'attività di prestazione di servizi ospedalieri, l'attività di una galleria d'arte o di una agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle Fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei "settori rilevanti" siano di "natura economica". Analogamente, alcune delle attività - pur essendo "economiche" potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L'esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle Fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un'attività nei "settori rilevanti"<sup>16</sup>. Risulterebbe quindi che nessuna delle Fondazioni possa essere qualificata come "impresa" ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei "settori rilevanti". Qualora esse svolgessero una simile attività, l'articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle Fon-

dazioni di predisporre contabilità separate.

52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle Fondazioni la qualità di imprese nella misura in cui non implica una diretta partecipazione delle Fondazioni stesse all'attività dell'impresa controllata. Tra le Fondazioni e le "imprese strumentali" che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.

53. Di conseguenza la Commissione considera che le Fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei "settori rilevanti" non sono imprese ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. Le Fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei "settori rilevanti", che abbiano natura economica.

54. L'informazione fornita dalle autorità italiane in merito all'assenza di attività dirette delle Fondazioni nei "settori rilevanti" ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle Fondazioni.

#### **Eventuale presenza di elementi di aiuto**

55. Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività econo-

<sup>16</sup> Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.



mica - anche se nei “settori rilevanti” - nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3.

56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell’organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le Fondazioni vanno considerate enti sottoposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l’uso delle medesime. Di conseguenza, ogniquale volta le Fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese - anche se nei “settori rilevanti” - questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3.

#### **Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218**

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie - costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 alle quali le Fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

Quando tali società esercitano l’attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinarie della decisione della Commissione dell’11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l’articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso

delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da Fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti finanziari delle Fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andranno in definitiva a beneficio delle Fondazioni. Se le Fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferiscono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall’articolo 13 e dall’articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da Fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1.

#### **VI. Conclusioni**

59. La Commissione ritiene che l’attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l’erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un’attività economica e non qualifica dunque le Fondazioni come imprese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna Fondazione esercita direttamente un’attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.

61. Di conseguenza, le misure destinate alle Fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle Fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse

beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

## **HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

### Art. 1

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle Fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

### Art. 2

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

### Art. 3

Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato

e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e

deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Art. 4

La *Repubblica Italiana* è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Per la Commissione  
*Mario Monti*  
 Membro della Commissione

Finito di stampare Febbraio 2008